UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

DOTTORATO DI RICERCA IN
SCIENZE GIURIDICHE

CICLO XXXI

DALLE VECCHIE ALLE NUOVE SCHIAVITÙ
LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO DEI MIGRANTI

DOTTORANDA

Carmen Spinelli

TUTOR

Ch.mo Lorenzo Gaeta

COTUTOR

Ch.ma Madia D'Onghia

A.A. 2017/2018

Indice

Introduzione **8**

CAPITOLO I

Schiavitù, lavoro servile e sfruttamento: il problema definitorio..... 12

1. Il problema aperto delle definizioni giuridiche di schiavitù, lavoro servile e sfruttamento 12

2. La nozione di schiavitù nell'esperienza storica. Dall'antica Grecia al Medioevo 17

2.1. *(segue)* Dalla tratta degli schiavi (XV secolo) alla Convenzione ONU del 1926 24

2.2 *(segue)* Dal periodo fascista ai giorni nostri 30

3. Le nuove schiavitù: analisi del fenomeno 33

4. Vecchie e nuove forme di schiavitù a confronto 39

5. Brevi cenni sulla condizione servile 43

6. Lo sfruttamento lavorativo 46

CAPITOLO II

Il fenomeno migratorio e il rapporto di lavoro 56

1. Premessa 56

PARTE PRIMA

Le migrazioni economiche. Profili generali e disciplina sovranazionale..... 60

2. Il fenomeno migratorio in generale..... 60

3. I diversi tipi di immigrazione (in particolare le migrazioni per ragioni economiche o per motivi di lavoro) 63

4. Brevi cenni sulle migrazioni economiche nella regolamentazione internazionale 68

5. Le migrazioni economiche nella regolamentazione europea. Il Trattato di Roma e i primi tentativi di creare una politica comunitaria in materia di immigrazione..... 73

5.1. *(segue)* Dalla cooperazione intergovernativa alla «comunitarizzazione» delle politiche migratorie: dal Trattato di Schengen ai nostri giorni..... 79

PARTE SECONDA

Le migrazioni nell'ordinamento italiano e il difficile connubio tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro 86

6. Gli immigrati nel mercato del lavoro italiano 86

7. Lo *status* dello straniero nella Costituzione italiana 91

8. L'evoluzione della legislazione italiana in materia di migrazioni: dalla l. n. 943/1986 al T.U..... 97

9. Lo stringente nesso tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro nell'attuale disciplina dell'ingresso in Italia per ragioni economiche..... 103

9.1. *(segue)* In particolare, la procedura per l'assunzione di lavoratori subordinati extracomunitari..... 108

9.2. *(segue)* L'ingresso del lavoratore straniero per lavoro stagionale: alcuni elementi di specialità 116

10. L'Accordo di integrazione 119

11. I profili di reciproco condizionamento tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro. 121

CAPITOLO III

Lo sfruttamento dei lavoratori migranti tra repressione penale e strumenti giuslavoristici di contrasto..... 127

1. Premessa..... 127

PARTE PRIMA

Descrizione del fenomeno e ricostruzione del contesto normativo fino alla legge n. 199/2016..... 130

2. Sfruttamento e vulnerabilità dei migranti 130

3. Sfruttamento e lavoro nero degli stranieri extracomunitari 135

4. Lo sfruttamento del lavoro in agricoltura e in edilizia: il fenomeno del caporalato 139

5. Una breve ricostruzione del quadro normativo fino al d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011 144

6. L'art. 603 *bis* nella sua formulazione originaria (legge n. 148/2011)..... 151

PARTE SECONDA

Caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore del 2016: luci e ombre..... 160

7. L'art. 603 *bis* nella sua più recente formulazione (legge n. 199/2016). I caratteri generali del fatto tipico..... 160

7.1. *(segue)* Gli indici di sfruttamento lavorativo 166

7.2. *(segue)* Le altre disposizioni di riforma dell'art. 603 *bis* 176

8. L'inadeguatezza del diritto penale da solo a combattere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro e le c.d. sanzioni positive.....179

8.1. *(segue)* La Rete del lavoro agricolo di qualità 183

8.2. *(segue)* Altri strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro nel settore agricolo 191

9. Alcune considerazioni sulle prospettive..... 195

Considerazioni conclusive

Le nuove forme di sfruttamento lavorativo e la tutela della persona: la crisi della dignità del lavoratore. Una breve riflessione **.....** 199

Bibliografia **..... 209**

Introduzione

Le cronache quotidiane ci consegnano "storie" di eventi tragici che portano ciclicamente alla ribalta fenomeni di sfruttamento del lavoro che colpiscono soprattutto lavoratori stranieri extracomunitari. Uno sfruttamento che assume dimensioni differenti, a volte con caratteristiche simili a quelle di migliaia di lavoratori italiani, altre volte con condizioni ed elementi specifici, in alcuni casi così aspri e duri da rendere possibile l'utilizzo sempre più frequente dell'espressione "nuove schiavitù". Nei casi più estremi, infatti, lo sfruttamento del lavoro, che si annida principalmente nell'ambito del lavoro nero e della nota patologia del c.d. caporalato, è caratterizzato non solo da estreme condizioni occupazionali (orari eccessivi di lavoro, retribuzioni nettamente al di sotto dei minimi tabellari, sistematiche violazioni delle norme a tutela della salute, gravi irregolarità contributive e così via) ma anche da condizioni di vita disumane in cui si riscontrano inadeguate situazioni abitative ed igienico-sanitarie, nonché gravi difficoltà nell'accesso alle cure.

Si tratta di fatti di cronaca che tendono a dare del fenomeno una descrizione certamente distorsiva, ricostruendolo come un'emergenza o un evento straordinario, ignorando la sua natura ormai strutturale. Il riferimento, da ultimo, è ai due gravissimi incidenti stradali che hanno causato, nell'arco di circa tre giorni (il 4 e il 6 agosto 2018), la morte di sedici braccianti stranieri impiegati nella raccolta di ortaggi nel foggiano e stipati in sovrannumero su veicoli di fortuna, con i quali venivano trasportati sul tragitto da e per le aziende agricole presso cui prestavano la loro opera. Le ragioni che hanno condotto alla produzione del presente lavoro sono da ricercare nell'appartenenza ad una terra, la Capitanata, in cui alla bellezza dei paesaggi si oppone il sudore dei lavoratori frequentemente

vittime di sfruttamento del lavoro, soprattutto nel settore agricolo[1]; un territorio, dunque, che rappresenta un campo di indagine "privilegiato" anche per una verifica empirica del grado di efficacia del dato normativo.

Le pagine che seguono hanno ad oggetto la riflessione sull'odierno sfruttamento del lavoro, con particolare riferimento ai migranti, ponendosi come prospettiva di elezione quella dei diritti fondamentali dei lavoratori stranieri e come obiettivo quello di verificare se gli strumenti previsti dal legislatore siano di fatto in grado di debellare il fenomeno e di apprestare un'adeguata ed effettiva tutela. Il lavoro si articola in tre capitoli.

Nel primo capitolo si affronta innanzitutto il problema definitorio di cosa si intenda per vecchie e nuove schiavitù. L'individuazione di una linea di confine fra le molteplici figure che entrano in gioco quando si parla di "nuove schiavitù" (schiavitù vera e propria, lavoro servile e sfruttamento) rappresenta un passaggio preliminare e strumentale ad una successiva riflessione giuridica sul tema. Si procede poi con un breve *excursus* storico del concetto di schiavitù, per attualizzarlo in quelle situazioni odierne in cui i rapporti che intercorrono tra gli attori coinvolti sono caratterizzati da un assoggettamento, più o meno intenso, del subordinato al sovraordinato.

Il lavoro prosegue con l'analisi del fenomeno dello sfruttamento del lavoro in generale, facendo ricorso all'immagine di una ipotetica piramide che misura i diversi livelli di gravità dello sfruttamento lavorativo dei nostri giorni. In particolare, si parte dall'apice rappresentato dalla riduzione in schiavitù e servitù, passando per le situazioni di grave sfruttamento lavorativo che caratterizzano il lavoro irregolare, fino ad arrivare allo sfruttamento insito nell'attuale lavoro sempre più flessibile e precario.

Nel secondo capitolo lo studio si è concentrato sul rapporto tra lavoro e immigrazione in quanto lo sfruttamento dei lavoratori migranti costituisce una

[1] Nel caso della provincia di Foggia, parliamo di un territorio molto vasto, quello della piana del Tavoliere, che ha un'estensione di oltre 3000 chilometri quadrati, e dove l'agricoltura, che è l'attività predominante, è caratterizzata dalla prevalenza di aziende di piccole e medie dimensioni che utilizzano metodi di lavoro tecnologicamente poco sviluppati. Qui il lavoro agricolo, e in particolare la raccolta del pomodoro nei mesi estivi, è il più importante sbocco occupazionale per i lavoratori migranti, e infatti se il numero degli stranieri stabilmente residenti in provincia è molto basso, e nettamente inferiore alla media nazionale, le presenze durante i mesi estivi registrano invece un'impennata.

delle forme più gravi dell'attuale sfruttamento lavorativo. In particolare, dato il carattere marcatamente giuslavoristico dell'indagine condotta, ci si è soffermati sulle c.d. migrazioni economiche, intendendo, con questa espressione, quegli spostamenti dettati dalla volontà di cercare migliori opportunità di vita e di lavoro in un Paese diverso da quello di appartenenza. Pur senza trascurare il contesto storico e socio-economico, la ricerca ha avuto ad oggetto prevalentemente l'analisi della disciplina giuridica del fenomeno migratorio per ragioni economiche, prima sovranazionale, ossia internazionale e comunitaria, poi nazionale con riferimento sia alla Costituzione che alla legislazione ordinaria (soprattutto al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, c.d. Testo Unico sull'immigrazione). Data la complessa procedura di ingresso nel territorio italiano e la stretta interdipendenza che nell'ordinamento italiano sussiste tra la permanenza sul territorio e l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa è certamente emersa la forte miopia del legislatore italiano rispetto alle caratteristiche concrete del fenomeno migratorio. Non stupisce, pertanto, che sia proprio l'inadeguatezza e l'ineffettività della normativa in tema di immigrazione a contribuire, in concreto, a procrastinare la condizione di precarietà esistenziale dei migranti e ad incentivare il loro sfruttamento economico[2].

Il terzo capitolo, partendo da una sintetica analisi delle cause dello sfruttamento lavorativo dei migranti e del fenomeno del c.d. caporalato nonché dei settori maggiormente coinvolti, analizza le misure di contrasto introdotte dal legislatore, soffermandosi tanto su quelle di natura repressiva che su quelle c.d. positive[3]. Lo studio si sviluppa, infatti, lungo due direttrici. La prima attiene all'art. 603*bis* c.p. che, per la prima volta, ha inserito in modo chiaro nel nostro ordinamento una specifica fattispecie per contrastare penalmente lo sfruttamento del lavoro (reato di «intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro»); la seconda riguarda gli strumenti giuslavoristici che si muovono sul piano della

[2] Così PINTO V., *Migrazioni economiche e rapporti di lavoro. Alcuni spunti di riflessione*, in D'ACUNTO S. – DE SIANO A. – NUZZO V. (a cura di), *In cammino tra aspettative e diritti. Fenomenologia dei flussi migratori e condizione giuridica dello straniero*, Esi, 2017, p. 248.
[3] V. BELLAVISTA A. – GARILLI A., *Politiche pubbliche e lavoro sommerso: realtà e prospettive*, in *Riv. giur. lav.*, 2012, p. 270.

prevenzione e della premialità (sperimentati soprattutto nel settore agricolo[4], in cui maggiormente si registra lavoro irregolare da parte di extracomunitari), i quali, pur presentando diversi limiti, possiedono certamente importanti potenzialità nel contrasto allo sfruttamento della manodopera.

In conclusione, ci si è soffermati sull'impatto che queste nuove forme di sfruttamento della manodopera producono sul nesso costituzionale tra dignità e lavoro. Nel ricercare una possibile soluzione al problema dello sfruttamento si è posto l'accento sull'importanza di un ritorno ai diritti fondamentali della persona, unico strumento in grado di porre un freno alla tendenza, oggi sempre più diffusa nel mercato del lavoro, a concepire le persone come mere merci, dimenticando il loro essere prima di tutto persone.

[4] Il settore agricolo, per le sue peculiarità, è certamente quello in cui maggiormente si registra lavoro irregolare con ricorso a manodopera sottopagata, priva di condizioni di lavoro dignitose, spesso di provenienza extracomunitaria.

Capitolo I

Schiavitù, lavoro servile e sfruttamento: il problema definitorio

SOMMARIO. 1. Il problema aperto delle definizioni giuridiche di schiavitù, lavoro servile e sfruttamento. – 2. La nozione di schiavitù nell'esperienza storica. Dall'antica Grecia al Medioevo. – 2.1. *(segue)* Dalla tratta degli schiavi (XV secolo) alla Convenzione ONU del 1926. – 2.2. *(segue)* Dal periodo fascista ai giorni nostri. – 3. Le nuove schiavitù: analisi del fenomeno. – 4. Vecchie e nuove forme di schiavitù a confronto. – 5. Brevi cenni sulla condizione servile. – 6. Lo sfruttamento lavorativo.

«La funzione del diritto del lavoro è quella di evitare che
l'uomo venga trattato allo stesso modo delle cose.»
Sinzheimer H. D. (1927)[5]

1. Il problema aperto delle definizioni giuridiche di schiavitù, lavoro servile e sfruttamento

Il tema delle forme "estreme" di lavoro non è affatto familiare ai giuslavoristi, soprattutto ai giuslavoristi occidentali[6]. La ragione di tale disattenzione da parte della cultura giuridica va ravvisata nella convinzione che certe modalità particolarmente degradate di impiego del lavoro siano oggi

[5] Così SINZHEIMER H. D., citato da DEL REY G., *Diritti fondamentali della persona e contratto di lavoro: appunti per una teoria generale*, in AA. VV., *Diritti della persona e contratto di lavoro*, in *Quaderni dir. lav. rel. ind.*, 1994, n. 15, p. 9 ss.
[6] Con l'espressione «forme estreme di lavoro» si intende fare riferimento a tutte quelle relazioni tra datore di lavoro e lavoratore in cui si verifica la violazione della personalità individuale e della dignità umana.

completamente estinte e totalmente cancellate dalla cultura moderna[7]. Sembra, infatti, paradossale agli occhi del giurista odierno l'esistenza di situazioni di grave sfruttamento lavorativo in una società in cui il sistema normativo appare caratterizzato dallo sviluppo dei diritti sociali e dalla diffusione di una civiltà giuridica a cui è certamente ed irrimediabilmente estranea ogni forma di schiavitù[8].

La particolarità del tema, insieme alla disattenzione della cultura giuridica verso lo stesso, impongono preliminarmente la necessità, nell'analisi del fenomeno dell'attuale sfruttamento del lavoro, di sgomberare il campo da un diffuso e radicato equivoco di fondo. Le espressioni come "schiavitù", "situazioni servili" e "sfruttamento lavorativo", seppur spesso utilizzate, tanto nel linguaggio comune quanto in quello giuridico, in modo confuso ed indifferenziato, non indicano affatto la medesima situazione concreta[9]. Sebbene vi è la diffusa tendenza a ricondurre ogni nuova forma di sfruttamento del lavoro alla categoria della schiavitù attraverso il ricorso, sempre più ridondante, all'espressione "nuove schiavitù", a ben vedere non tutte le ipotesi di sfruttamento sono riconducibili al lavoro schiavistico e servile *tout court*[10]. La nozione di schiavitù di fatto si mostra assolutamente inidonea ad adattarsi a tutte le molteplici violazioni della

---

[7] Così ROCCELLA M., *La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù*, in *Ragion Pratica*, 2010, n. 35, p. 419.

[8] Cfr. GALLINO L., *Il lavoro non è una merce*, Laterza, 2007, pp. 137 ss., secondo cui non si può non prendere atto del fatto che la nostra epoca è proprio quella caratterizzata dalla «massima diffusione del lavoratore salariato, subordinato, totalmente dipendente, sottomesso all'impresa in ogni aspetto e momento temporale della sua attività». Cfr. anche FOCCILLO F., *Le tutele contro il lavoro forzato e la riduzione in schiavitù*, in BLANPAIN R. – COLUCCI M. (a cura di), *L'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Diritti Fondamentali dei lavoratori e politiche sociali,* 2007, Jovene Editore, p. 97, che pone in risalto come chi si ostina a pensare che «la schiavitù sia un ricordo, legato ad un passato lontano e spietato, forse non sa cosa accade oggi in ogni piccolo angolo del mondo».

[9] Cfr. VITI F., *Schiavi, servi e dipendenti. Antropologia delle forme di dipendenza personale in Africa*, Raffaello Cortina Editore, 2007, p. 231. V. anche PUGLIESE E., *Schiavitù e non: questioni concettuali e problemi per la ricerca*, in CARCHEDI F. – MOTTURA G. – PUGLIESE E. (a cura di), *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*, Franco Angeli, 2003, p. 49, che sul punto ben precisa che «quando si usano termini quale "schiavo", "schiavistico", "para-schiavistico" etc., in generale se ne fa un uso puramente evocativo, senza un riferimento specifico a una realtà concreta e senza un quadro di riferimento teorico preciso».

[10] Il termine schiavitù rinvia da sempre all'idea della proprietà di un uomo rispetto ad un altro uomo, cosa che nel mondo contemporaneo non si verifica più frequentemente. Attualmente, si assiste piuttosto ad ipotesi riconducibili al fenomeno dello sfruttamento del lavoro.

personalità individuale e della dignità umana che si verificano nella società attuale[11].

Proprio perché, come si vedrà in seguito, lo sfruttamento del lavoro sul piano fattuale si esprime attraverso diverse gradazioni e intensità, in dottrina si è consolidato un approccio, definito realistico, volto a disegnare una fenomenologia dello sfruttamento del lavoro e a cogliere la distinzione tra le varie forme di violazione dei diritti, quali la riduzione in schiavitù, il lavoro servile e lo sfruttamento lavorativo[12].

Uno sforzo definitorio e tipologico, dunque, si pone come senz'altro necessario in una prospettiva propedeutica a una riflessione strettamente giuridica sul tema. Sul punto, tuttavia, si fa rilevare che, per quanto la distinzione *de quo* sia ormai assodata in dottrina, a tutt'oggi i confini tra queste diverse forme non sono certamente netti né definiti in modo chiaro e preciso[13]. Le notevoli difficoltà rinvenute nel definire i significati della terminologia utilizzata e, contestualmente, nel ricercare una linea di confine tra le molteplici figure che entrano in gioco, sono principalmente determinate dalla circostanza che si tratta di situazioni fattuali assolutamente affini, che fanno tutte riferimento a relazioni tra datore di lavoro e lavoratore in cui si verifica l'assoggettamento del secondo al primo[14].

---

[11] Cfr. ROCCELLA M., *La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù*, cit., p. 420, secondo cui nell'approccio al problema delle nuove schiavitù «non ci si può limitare a richiamare le persistenti pratiche di impiego schiavistico, senza tenere conto delle diverse gradazioni ed intensità attraverso cui si esprime, in forme tanto diffuse quanto poco conosciute o ricordate, lo sfruttamento del lavoro».

[12] In tal senso, v. CASADEI T., *Tra storia e teorizzazione giuridica: per un inquadramento dei caratteri della schiavitù contemporanea*, in SIMONAZZI M. – CASADEI T. (a cura di), *Nuove e antiche forme di schiavitù*, Editoriale Scientifica, 2018, p. 144. Sul punto cfr. anche ROCCELLA M., *La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù*, cit., p. 420, il quale sostiene l'esistenza di «una fenomenologia dello sfruttamento del lavoro umano da cui, pur con dimensioni quantitative e qualitative profondamente diverse, nessuna area del pianeta può dirsi oggi immune, neppure quelle più ricche e sviluppate».

[13] Così CASADEI T., *Tra storia e teorizzazione giuridica: per un inquadramento dei caratteri della schiavitù contemporanea*, cit., pp. 144-145.

[14] In tal senso, v. LA ROCCA S., *Tratta, lavoro forzato e grave sfruttamento lavorativo: legislazioni e politiche poste a contrasto,* in CARCHEDI F. (a cura di), *Schiavitù di ritorno. Il fenomeno del lavoro gravemente sfruttato: le vittime, i servizi di protezione, i percorsi di uscita, il quadro normativo*, Maggioli Editore, 2010, pp. 147-204. V. anche NOCIFORA E., *Quasi schiavi: paraschiavismo e super-sfruttamento nel mercato del lavoro del XX secolo*, Maggioli Editore, 2014; RESTA F., *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, Giuffrè, 2008, p. 4, che ben precisa come, in ogni caso, si tratta di forme di sfruttamento e di dominio dell'uomo sull'uomo rinvenibili nella realtà attuale e che caratterizzano purtroppo le relazioni umane, privando la persona – della cui vulnerabilità si abusa – del complesso dei diritti costitutivi dello *status libertatis* e della dignità intesa come diritto ad avere diritti.

In proposito è stato sostenuto che il *discrimen* può essere rinvenuto nei differenti gradi di intensità di esclusione economica, lavorativa e relazionale, o in altre parole, nelle diverse modalità di limitazione della libertà personale che subisce il lavoratore[15]. L'elemento principale di differenza, ai fini definitori, è senz'altro la «qualità della relazione tra datore di lavoro e lavoratore»[16]. Immaginando una linea che parte da una condizione di lavoro regolare e garantito, in cui vi è la possibilità di concordare le condizioni del proprio rapporto di lavoro anche da parte del lavoratore, ed arriva fino al polo opposto, in cui si configurano rapporti di totale asservimento dei lavoratori al datore, le fattispecie in questione si collocano all'interno di questa[17].

Nel percorso di definizione del concetto di sfruttamento lavorativo e di relativa perimetrazione dei suoi confini, pertanto, compito dello studioso è quello di individuare i tratti essenziali e indicatori della riduzione in schiavitù, nonché del lavoro servile, quando si presentano all'interno di relazioni di tipo economico-produttivo, per ben distinguere tali fattispecie da quelle di sfruttamento lavorativo, più o meno grave[18].

È chiaro che la definizione da ricercare non può essere eccessivamente restrittiva e allo stesso tempo non può essere tale da finire con il comprendere anche le più normali e quasi fisiologiche irregolarità del rapporto di lavoro; questa deve invece essere una definizione di ampia portata ma nel contempo in grado, al suo interno, di differenziazioni specifiche.

Tra i fattori che determinano la difficoltà nel rinvenire una definizione universalmente accettata di sfruttamento lavorativo vi è senz'altro la circostanza

---

[15] Così CESCHI S. – MAZZONIS M., *Le forme di sfruttamento servile e paraschiavistico nel mondo del lavoro*, in CARCHEDI F. – MOTTURA G. – PUGLIESE E. (a cura di), *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*, p. 83.

[16] Così CESCHI S. – MAZZONIS M., *Le forme di sfruttamento servile e paraschiavistico nel mondo del lavoro*, cit., p. 83.

[17] Cfr. CESCHI S. – MAZZONIS M., *Le forme di sfruttamento servile e paraschiavistico nel mondo del lavoro*, cit., p. 156. V. anche GIAMMARINARO M. G., *La servitù domestica. Spunti per una definizione giuridica*, in CARCHEDI F. – MOTTURA G. – PUGLIESE E. (a cura di), *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*, cit., p. 160, che, più precisamente, chiarisce come le odierne forme di riduzione in schiavitù, in sostanza, si snodano lungo un *continuum* in cui «attraverso l'assoggettamento nel lavoro si verifica in realtà un vero e proprio assoggettamento della persona».

[18] È chiaro che si tratta di uno sforzo non indifferente in quanto i confini tra queste diverse forme in concreto non sono certamente così netti e definiti in modo inequivocabile. Si precisa, inoltre, che per "ambito economico-produttivo" si intende quello in cui la relazione di sfruttamento opera e si esprime tra due soggetti adulti nel campo delle attività produttive (industria, agricoltura, servizi): un proprietario dei mezzi di produzione e un prestatore di lavoro.

che il tema in oggetto si presenta in concreto fortemente mutevole e polimorfico. A tal proposito è stato sostenuto che la disomogeneità che caratterizza il fenomeno dello sfruttamento del lavoro è a ben vedere, «sintomo della plasticità del suo contenuto»[19].

Un altro elemento che sicuramente concorre a delineare una complessa e diffusa incertezza valutativa della problematica trattata è la circostanza fattuale che il fenomeno di cui ci si occupa è attualmente poco conosciuto poiché difficilmente individuabile in quanto si sviluppa prevalentemente in modo sommerso[20]. La pressione sociale negativa che investe queste fattispecie spinge il fenomeno ad occultarsi e a mimetizzarsi all'interno di pratiche sociali criticabili ma che finiscono con l'essere, in qualche maniera, quasi tollerate[21]. Per tali ragioni lo sfruttamento lavorativo, tra le forme di asservimento, è senz'altro quella più diffusa ma allo stesso tempo quella socialmente meno percepita[22].

È chiaro che il tema oggetto del presente lavoro di ricerca non è affatto di facile esplorazione in quanto coinvolge una materia in cui numerosissimi sono i pregiudizi e estremamente ridotta è la conoscenza fattuale[23]. La complessa e diffusa incertezza valutativa del fenomeno si riverbera in maniera negativa anche sulla tutela dei diritti dei lavoratori: mentre le forme di schiavitù sono state oggetto di numerosi strumenti internazionali che ne hanno statuito il divieto,

---

[19] Così SOLINAS P.G., *La vita in prestito. Debito, lavoro e dipendenza,* Argo, 2008, p. 20.

[20] Così BALES K., *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, Feltrinelli, 2000, p. 225, secondo cui la schiavitù oggi pare di fatto "invisibile". Nello stesso senso v. CASADEI T., *Bioetica, diritto, politica: corpi e forme della schiavitù*, in CASADEI T. – MATTARELLI S. (a cura di), *Il senso della Repubblica. Schiavitù,* Franco Angeli, 2009, p. 79. Cfr. anche GIOJELLI G., *Gli schiavi invisibili*, Piemme, 2005, che ad ulteriore conferma di tale invisibilità afferma che «è assai difficile quantificare con precisione il fenomeno perché la schiavitù oggi pare di fatto "invisibile" (…). Lo schiavo – nell'epoca della globalizzazione in cui tutto, apparentemente, è visibile e accessibile – è invisibile sia agli occhi della legge, sia a quelli della società e del mondo. È la personalità stessa delle persone soggiogate – dunque la mente insieme al corpo – ad essere completamente negata».

[21] Cfr. CARCHEDI F., *Introduzione,* in CARCHEDI F. – MOTTURA G. – PUGLIESE E., *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*, cit., p. 12.

[22] A differenza, ad esempio, delle pratiche di sfruttamento sessuale.

[23] Il fenomeno dello sfruttamento lavorativo è senz'altro in ombra; basti pensare al fatto che l'emersione delle situazioni di grave sfruttamento avviene soltanto quando si verifica un gravissimo evento che richiama l'attenzione dell'opinione pubblica.

rispetto allo sfruttamento lavorativo non si coglie una equivalente ed adeguata tutela[24].

2. La nozione di schiavitù nell'esperienza storica. Dall'antica Grecia al Medioevo

Per meglio comprendere il fenomeno delle nuove forme di sfruttamento è opportuno partire dalla nozione classica di schiavitù, ripercorrendone le sue varie fasi con riferimento ai diversi contesti[25].

Tradizionalmente, la schiavitù indica la concezione giuridica di chi è privato della libertà, ossia di chi è completamente assoggettato ad un'altra persona, con conseguente perdita di ogni possibilità di autonoma determinazione[26]. Così intesa la schiavitù riguarda una condizione personale perdurata incessantemente almeno fino alla fine del XVIII secolo[27].

---

[24] Cfr. LA ROCCA S., *Tratta, lavoro forzato e grave sfruttamento lavorativo: legislazioni e politiche poste a contrasto,* cit., p. 157. Sulla mancanza di un'adeguata tutela contro le recenti forme di sfruttamento lavorativo v. *infra*, capitolo III.

[25] In tal senso, v. CASADEI T. – MATTARELLI S., *Nota introduttiva*, in CASADEI T. – MATTARELLI S. (a cura di), *Il senso della Repubblica. Schiavitù,* Franco Angeli, 2009, p.14. Si tratta di un approccio che tali autori definiscono "genealogico".

[26] Così FALLETTI E., voce *Schiavitù*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Sezione Civile, Aggiornamento VII, 2012, p. 899. Nello stesso senso v. anche FERRAJOLI L., *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Laterza, 2007, vol. 2, p. 326, che definisce la schiavitù come «la figura classica ed estrema di riduzione dell'essere umano a cosa, consistente nella proprietà di una persona o comunque nel dominio sul suo corpo e contro la sua volontà in capo ad un'altra persona». In campo sociologico, cfr. PATTERSON O., *Slavery and Social Death. A comparative Study*, Harvard University Press, 1982, p. 13, il quale offre un contributo importante per la comprensione del concetto tradizionale di schiavitù: «la schiavitù è il dominio permanente e violento di individui alienati alla nascita e privati in ogni senso del loro onore».

[27] Cfr. FALLETTI E., voce *Schiavitù*, cit., p. 899. V. anche CASADEI T., *La schiavitù "dei contemporanei"*, in *Ragion Pratica*, 2010, n. 35, pp. 333-334. V. anche FINLEY M., *Una istituzione peculiare?*, in SCHIROLLO L. (a cura di), *Schiavitù antica e moderna. Problemi, storia, istituzioni,* Guida Editori, 1979, pp. 21-39, che sul punto afferma che «la schiavitù ha caratterizzato la civiltà umana per migliaia di anni ed ha rappresentato un istituto estremamente solido, che ha accomunato civiltà e culture assai diverse tra loro. Occorre rilevare come, in ogni epoca, libertà e schiavitù, lungi dall'essere dimensioni e sfere ben distinte, procedano in realtà in maniera indipendente: nella *polis* greca e nella Roma repubblicana e imperiale, nel sistema feudale del medioevo fino alle colonie inglesi, francesi, spagnole dell'età moderna e ancora, paradigmaticamente, a quelle che hanno poi generato gli Stati Uniti d'America, alle forme istituzionali della libertà si sono accompagnate, nelle diverse epoche, le forme istituzionali – nonché giuridiche – della schiavitù; si è accompagnata questa *peculiar institution*». V. anche

La schiavitù era prevista dagli ordinamenti giuridici occidentali, per esempio in Grecia e a Roma[28]. In questi ordinamenti giuridici era assolutamente normale la totale subordinazione di un uomo ad un altro uomo, basata sui motivi più diversi[29]. In tali tradizioni del passato, due erano le tipologie principali di schiavitù: la schiavitù per coazione e quella per dedizione[30]. Mentre la prima si configurava in caso di guerra o in seguito a condanna per i reati più gravi (come l'adulterio, l'omicidio e il furto), la seconda invece riguardava coloro che si trovavano in assenza di capacità di difesa e si offrivano spontaneamente al predominio di altri in cambio di protezione ed assistenza contro pericoli provenienti da terzi[31].

In entrambi i casi, comunque, gli schiavi venivano impiegati generalmente come forza lavoro gratuita e non avevano né in via formale né in via sostanziale lo *status* di persone[32]. Questi erano considerati *res*, ossia oggetti e non soggetti di

---

CANNEVALE A.G. – LAZZARRI C., voce *Schiavitù e servitù (diritto penale)*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Utet giuridica, 2006, pp. 1491 ss., secondo cui «in effetti, sia l'antichità greco romana, sia quella del vicino oriente, conobbero la schiavitù, si pensi che di essa vi è traccia già nelle XII tavole, intorno alla metà del V sec a.C.».

[28] Cfr. FALLETTI E., voce *Schiavitù*, cit., p. 899; BALES K., *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, cit., p. 17, che ben chiarisce come «per millenni gli esseri umani sono stati fatti schiavi. La schiavitù echeggia nella grande epica del lontano passato. Nell'antico Egitto come nella Grecia antica o sotto l'impero romano la schiavitù era parte integrante del sistema sociale». Per una panoramica sulla schiavitù nel mondo antico, v. ANDREAU J. – DESCAT R., *Gli schiavi nel mondo greco e romano*, trad. it. a cura di BIUNDO R., Il Mulino, 2009; FINLEY M. (a cura di), *La schiavitù nel mondo antico*, Laterza, 1990; CAPORALI R., *La schiavitù nel mondo antico*, in CASADEI T. – MATTARELLI S. (a cura di), *Il senso della Repubblica. Schiavitù,* Franco Angeli, 2009, pp. 93-110.

[29] Cfr. CASADEI T., *La schiavitù "dei contemporanei"*, cit., p. 334, che sul punto pone in evidenza come «la schiavitù presso gli antichi, come è noto, era considerata socialmente non riprovevole, se non addirittura necessaria». Sul punto cfr. anche DELPIANO P., *La schiavitù in età moderna*, Laterza, 2009, p. 5, secondo cui «fu durante l'espansione della civiltà greco-romana (500 a.C.-500 d. C.) che la schiavitù strutturò profondamente la vita economica e sociale»; FINLEY M., *Schiavitù antica e ideologie moderne,* Laterza, 1981, p. 17, il quale sottolinea che sono senz'altro stati i greci e i romani a trasformare «un fatto primordiale» in «un sistema istituzionalizzato d'impiego su larga scala del lavoro servile sia nelle campagne che nelle città».

[30] Così CANFORA L., *La rivolta dei dannati della terra*, in SICULO D., *La rivolta degli schiavi in Sicilia*, Sellerio Editore, 1999, pp. 13-14. Nello stesso senso v. CARCHEDI F. – MAZZONIS M., *La condizione schiavistica. Uno sguardo d'insieme,* in CARCHEDI F. – MOTTURA G. – PUGLIESE E. (a cura di), *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*, cit., p 28, che, in particolare, affermano che «gli schiavi erano dunque tali per propria volontà e decisione (una sorta di affidamento incondizionato ai ceti più forti) o per essere prede o prodotti derivati di guerra».

[31] La figura della schiavitù per dedizione riguardava chi si costituiva nelle mani del proprio creditore e prestava l'opera fino all'estinzione del debito. Cfr. CANFORA L., *La rivolta dei dannati della terra*, cit., pp. 13-14.

[32] Così CARCHEDI F. – MAZZONIS M., *La condizione schiavistica. Uno sguardo d'insieme*, cit., p. 28. V. anche CANNEVALE A.G. – LAZZARRI C., voce *Schiavitù e servitù (diritto penale)*, cit., pp. 1491 ss., che sottolineano come «senza dubbio la condizione degli schiavi non fu uguale nei vari

diritti, sottoposti al potere del padrone[33]. Il dominio proprietario del padrone, tratto distintivo dell'istituto della schiavitù storicamente inteso, era caratterizzato dai seguenti elementi: dalla totalità della durata di tale condizione sia per l'intera vita dello schiavo sia per quella dei suoi discendenti, dalla completa sottomissione dello schiavo al padrone che investiva tutta la personalità del sottoposto e, infine, dal diritto di chi esercitava la proprietà sullo schiavo di rivendicare il bene oggetto del suo diritto di proprietà ovunque questo si trovasse[34].

Un'altra peculiarità della vecchia schiavitù, tanto in Grecia quanto a Roma, era la sua previsione a livello normativo e dunque la sua regolamentazione. In genere il padrone non aveva potere assoluto di vita o di morte sugli schiavi di sua proprietà, ma certamente disponeva di questa particolare merce umana per tutta la durata della sua vita ed era immediatamente proprietario di tutto ciò che essa produceva, compresa la sua prole e quella delle generazioni successive[35].

Nell'antica Grecia chi era sottomesso era indicato con il termine *doulos*, mentre per fare riferimento allo schiavo come condizione sociale era utilizzato il termine *oiketes*[36]. Nel mondo greco lo schiavo non era un mero collaboratore

---

luoghi e nei vari tempi. E cosi come non fu uguale in Grecia e a Roma nel periodo antico e nei periodi successivi. Tuttavia, al di là delle varianti, anche di rilievo, una comune situazione di fondo sussisteva, e può individuarsi nel punto fondamentale per cui lo schiavo non aveva capacità giuridica, e quindi non poteva essere titolare di nessuna situazione giuridica».

[33] Gli schiavi erano cose, beni di proprietà, merci da comprare e rivendere. Sul punto v. CARCHEDI F. – MAZZONIS M., *La condizione schiavistica. Uno sguardo d'insieme*, cit., p. 28.

[34] Cfr. FALLETTI E., voce *Schiavitù*, cit., p. 899, che ben chiarisce come «il tratto distintivo della schiavitù storicamente inteso riguarda l'esercizio del dominio proprietario del padrone sullo schiavo: questi era considerato una *res* e in quanto tale liberamente disponibile da chi esercitava la proprietà su di lui». Più precisamente, la riduzione di schiavitù avveniva attraverso una serie di sottrazioni progressive perpetrate a danno della persona sottoposta a schiavitù, tali da privarla del proprio ruolo di persona libera fino ad annullarla, come viene messo in evidenza da MEILASSOUX C., *Antropologia della schiavitù*, Mursia, 1992.

[35] Così CARCHEDI F. – MAZZONIS M., *La condizione schiavistica. Uno sguardo d'insieme*, cit., p. 28. Il riferimento è alla categoria degli schiavi ereditari, cioè dei figli di schiavi.

[36] Agli studiosi della prima metà del secolo XIX l'esistenza della schiavitù in Grecia e la sua funzione necessaria nel mondo economico si presentava come un problema complesso e di difficile soluzione. Questi, infatti, ritenevano inconciliabile con l'alto grado di civiltà greca la tolleranza della schiavitù umana. A ben vedere, in realtà, il concetto di umanità presso i Greci non era inteso in modo unico, ma vi erano due diversi tipi di umanità. Il primo era quello di un'umanità superiore, propria dei cittadini Greci, liberi per natura e destinati a partecipare alla *polis*. Il secondo, di livello inferiore, riguardava il barbaro, il quale era schiavo per natura e aveva bisogno di un padrone. In questa ottica, si comprende come la schiavitù era propria dell'ordinamento greco, dunque assolutamente in sintonia con la civiltà dei Greci, ed era intesa come un fenomeno che non ripugnava minimamente alla morale comune. Ne è prova il fatto che nel V e nel IV secolo a.C., gli schiavi costituivano una parte notevole della popolazione. Sul punto, v. CASILLO G., *Lo schiavo e il filosofo. La concezione della schiavitù nel mondo antico*, in www.profcasillo.wordpress.com, secondo il quale «appare davvero strano che la civiltà greco-latina contenga tale segno di inciviltà.

dell'uomo libero nello svolgimento delle funzioni lavorative, ma era colui che lavorava. Presso i Greci, infatti, il lavoro manuale era ritenuto indegno di un uomo libero e pertanto era svolto esclusivamente dagli schiavi. Espressione dell'accettazione della schiavitù nel mondo greco si rinviene in Aristotele, secondo il quale lo schiavo era uno "strumento animato", non troppo diverso dagli utensili di casa e funzionale all'amministrazione domestica[37]. Per Aristotele, in particolare, lo schiavo era colui che per natura apparteneva ad un altro uomo e che quindi era partecipe della ragione solo limitatamente, senza possederla[38]. Nel mondo greco lo schiavo era un oggetto di proprietà e in quanto tale, non potendo partecipare a causa della sua stessa condizione alla vita della *polis*, si distingueva dal *polites*, cioè il greco libero per natura. Ne discendeva che, poiché comandare e obbedire erano relazioni intese come necessarie e utili, alcuni uomini erano destinati a comandare ed altri soltanto ad obbedire[39].

I Romani, invece, per identificare lo schiavo utilizzavano il termine *servus* o *ancellus*, mentre per fare riferimento a chi esercitava il diritto di proprietà

E' una delle grandi contraddizioni della storia: la civiltà del *logos* che consente e giustifica e legittima la più alta espressione dell'irrazionale. Ma è una contraddizione solo apparente se si considera che il fenomeno aberrante della schiavitù non è tanto un portato delle epoche oscurantiste, quanto un prodotto di quelle ere in cui del *logos*, inteso come intelligenza e ragione, si è fatto un culto». Per un approfondimento sulla schiavitù nel mondo greco, v. ANDREAU J. – DESCAT R., *Gli schiavi nel mondo greco e romano*, cit.

[37] Aristotele nella sua *Politica* (libro I) definisce lo schiavo "strumento per gli strumenti". Accettazione del fenomeno della schiavitù si rinviene anche in Platone (per esempio, nelle *Leggi*). Per Aristotele e Platone la schiavitù era una condizione congenita, quasi ormonale, di costituzione fisica: alcuni uomini, essi affermavano, sono schiavi perché costituzionalmente hanno qualcosa in meno; essi, in quanto oggettivamente meno dotati, non possono essere altro che schiavi. Tale posizione è condivisa anche da una parte dei sofisti. Tra i sofisti, infatti, l'opinione su tale argomento non fu concorde. Tra questi vi era chi considerava la schiavitù contraria al diritto di natura e chi invece riteneva la disuguaglianza fra gli uomini un fatto del tutto naturale. Così, di contro ad Ippia che, secondo Aristotele, affermava che «solo per legge o per consuetudine uno può essere schiavo e l'altro libero; per natura non esiste alcuna differenza», vi era anche la posizione di un Polo o di un Callicle che, a quanto ci dice Platone (si ricordi che i due sofisti erano, fra l'altro, personaggi di uno dei suoi più importanti dialoghi, il *Gorgia*), ritenevano che fosse la natura a creare la differenza e che il *nomos* (la legge*)* era solo uno strumento creato dai deboli per bloccare le leggi di natura. Ma tanto i sofisti per così dire "naturalisti" quanto quelli assertori del *nomos* alla fine concordavano sul fatto che era la storia a creare la distinzione tra schiavi e liberi.

[38] Sia Aristotele nella sua "Politica", che Platone nelle "Leggi", quando si occupano dell'argomento, non esprimono una vera condanna, ma si limitano a chiederne una pratica più umana. Cfr. POHLENZ M., *La Stoa. Storia di un movimento spirituale*, traduzione it. a cura di DE GREGORIO O., Bompiani, 1967, vol. I, pp. 273 ss.

[39] Cfr. SERENO G., *La dimensione costituzionale della dignità umana. Da concetto filosofico a elemento normativo di diritto positivo*, Editrice Apes, 2016, p. 31.

facevano ricorso al termine *dominus*[40]. Nell'esperienza romana, la schiavitù ha trovato la più grande diffusione, affermandosi in forme diversificate a seconda dei tempi e del tipo di lavoro svolto dagli schiavi[41]. A Roma, la schiavitù in senso proprio è stata sempre regolata riconducendone la disciplina al regime della proprietà, quiritaria o bonitaria[42].Voci di una rivisitazione in senso umanitario della schiavitù, che non sono però giunte ad una vera e propria condanna, sono rinvenibili nello Stoicismo romano[43]. In particolare, significativo è il contributo espresso da Seneca nella *Epistola 47 ad Lucilium*, in cui il filosofo esorta a trattare meglio gli schiavi e sottolinea che un trattamento più umano non implica affatto un'infrazione della legge[44].

Si può osservare che in entrambe le suddette civiltà antiche la condizione dello schiavo, pur nelle varianti proprie di ciascuno ordinamento, si è sempre caratterizzata per l'essere costui "messo al bando" dalla comunità, sul presupposto

---

[40] Sull'istituto della schiavitù nel diritto romano, v. RIZZELLI G., *Lo schiavo romano: immaginario sociale e diritto*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano "Vittorio Scialoja"*, 1998-1999, pp. 227 ss.; DE MARTINO F., *Storia della Costituzione Romana*, Jovene, 1975, pp. 289 ss.; SALLER R., *La schiavitù e la famiglia romana*, in FINLEY M. (a cura di), *La schiavitù nel mondo antico*, Laterza, 1981, pp. 95 ss.; ANDREAU J. – DESCAT R., *Gli schiavi nel mondo greco e romano*, cit.

[40] Cfr. CANFORA L., *La rivolta dei dannati della terra*, in cit., pp. 13-14.

[41] Nel mondo romano gli schiavi, relativamente pochi nei primi secoli della Repubblica, raggiungono in seguito un numero di molto superiore a quello degli uomini liberi. Proprio l'alto numero di schiavi, come riportato da Seneca e Tacito, portò il Senato a bocciare categoricamente la proposta di un senatore di dare agli schiavi un abito identificativo o un qualsiasi altro segno distintivo, per evitare che questi potessero contarsi e così acquisire consapevolezza del loro numero. Per tale episodio, cfr. SENECA L., *De clementia*, p. 24; TACITO P. C., *Annali*, XIV, p. 27.

[42] Cfr. TALAMANCA M., *Elementi di diritto privato romano*, Giuffrè, 2001, p. 44.

[43] Lo Stoicismo, accettando come ineludibile la realtà della schiavitù, non si è affatto posto il problema se essa sia giusta o ingiusta, ma piuttosto quale debba essere il comportamento da tenersi nei confronti degli schiavi e quindi come rendere la loro condizione il meno dura possibile. Sul processo di graduale affermazione dell'umanità dello schiavo, v. BIONDI B., *Il diritto romano cristiano*, Giuffrè, 1952.

[44] Seneca ha affrontato il problema della schiavitù in diverse opere: *De beneficiis*, *De ira*, *De clementia*, ma soprattutto nell'*Epistola 47*, tutta dedicata al tema della schiavitù. In questa opera, Seneca non propugna l'abolizione della schiavitù, ma riconosce l'umanità dello schiavo e sottolinea la sua partecipazione alla comune natura del genere umano: «'Sono schiavi'. Sì, ma sono esseri umani. 'Sono schiavi'. Sì, ma compagni sotto uno stesso tetto. 'Sono schiavi'. Sì, ma anche umili amici. 'Sono schiavi'. Sì, ma condividono con te la schiavitù, se consideri che la Fortuna esercita eguali diritti su entrambe le categorie: su di te e su di loro. Perciò rido di quei tali che ritengono sia uno scandalo cenare con il proprio schiavo» («*"Servi sunt". Immo homines. "Servi sunt". Immo contubernales. "Servi sunt". Immo humiles amici. "Servi sunt". Immo conservi, si cogitaveris tantundem in utrosque licere fortunae. Itaque rideo istos, qui turpe existimant cum servo suo cenare*»). La traduzione riportata è tratta da SENECA L. A., *Lettere morali a Lucilio*, a cura di SOLINAS F., Mondadori, 2011, p. 120. Sul punto v. MARCHESI C., *Seneca*, in GENTILE G. (a cura di), S*tudi filosofici*, Principato, 1912, pp. 272 ss.; RIZZELLI G., *Lo schiavo romano: immaginario sociale e diritto,* cit., pp. 227 ss., secondo cui in realtà «gli appelli di Seneca a favore degli schiavi costituiscono, in ultima analisi, istanze di razionalizzazione di un sistema che ci si propone di rafforzare».

di un'antitesi necessaria tra statuto servile e cittadinanza[45]. Ed invero, lo *status* di straniero, nella maggioranza dei casi, veniva a coincidere con quello di schiavo. Non è affatto un caso che lo straniero era indicato con termini la cui radice etimologica lasciava trasparire proprio l'idea di esclusione dalla sfera della cittadinanza: all'uomo libero in Grecia si opponeva lo straniero (*xénos*), a Roma il nemico (*hostis*)[46]. Questo, così denominato, rappresentava sempre uno straniero privo di diritti, ridotto ad oggetto dell'altrui potere[47].

Contrariamente al pensiero comune, la schiavitù non è venuta meno nemmeno con l'avvento del Cristianesimo, seppur lo stesso abbia senz'altro contribuito, soprattutto sul piano etico, ad esigere un comportamento più caritatevole nei confronti degli schiavi da parte dei padroni[48]. Nonostante la piena accettazione della schiavitù come istituto sociale e come elemento indispensabile dell'economia del lavoro, il Cristianesimo ha diffuso tra i più quanto già sostenuto dallo Stoicismo: lo schiavo è un uomo, come il libero[49]. In questo contesto, la

---

[45] Così RESTA F., *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, cit., p. 15.

[46] La schiavitù in questi ordinamenti trovava fondamento nella distinzione tra "liberi" e "schiavi": i primi appartenenti al gruppo etnico dominante; i secondi erano gli stranieri o i nemici sconfitti e ridotti "a proprietà". In tal senso, cfr. RESTA F., *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, cit., p. 15. Cfr. anche BALES K., *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, cit., p. 15.

[47] Cfr. VICO G.B., *La scienza nuova*, (1744), note storiche a cura di NICOLINI F., Laterza, 1953.

[48] La Chiesa infatti non ha elaborato norme volte ad abolire la schiavitù, anzi i Papi sono stati possessori di schiavi fino all'Ottocento. Sul punto v. DELPIANO P., *La schiavitù in età moderna*, cit., p. 60, che sostiene l'ambiguità del cristianesimo, una religione che, da un lato, insegnava ad amare il prossimo e, dall'altro, ne prevedeva la riduzione in schiavitù. Più precisamente, secondo Delpiano, prova di questa contraddizione si rinviene nelle Sacre Scritture, in cui si possono rintracciare passi sia contrari che favorevoli alla pratica in questione. Ad esempio, nella lettera a lui rivolta, San Paolo esorta Filemone ad accogliere nuovamente con sé e a non punire uno schiavo fuggitivo, ma non esprime alcun giudizio sull'istituto della schiavitù; sul punto, cfr. RIZZELLI G., *Lo schiavo romano: immaginario sociale e diritto*, cit., p. 238 s. Segno di una più aperta condanna si colgono nella Lettera ai Galati («Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è più giudeo né greco; non c'è più schiavo né libero; non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù»); cfr. DELPIANO P., *La schiavitù in età moderna*, cit., p. 60. «Parzialmente diversa è la posizione di Tommaso d'Aquino, che considera la schiavitù un istituto di diritto positivo, che comunque non può pregiudicare alcuni diritti naturali. In generale, egli non contesta la schiavitù, ma sotto certi aspetti ne propone una mitigazione», così SERENO G., *La dimensione costituzionale della dignità umana. Da concetto filosofico a elemento normativo di diritto positivo*, cit., 66. Cfr. anche BIONDI B., *Il diritto romano cristiano*, Giuffrè, 1952.

[49] Cfr. TUCCI G., *Nuove schiavitù e mercato globale*, www.questionegiustizia.it, p. 9, che in riferimento al Cristianesimo ha fatto rilevare che «è indubbio che il principio della totale eguaglianza di tutti gli esseri umani di fronte a Dio ha avuto dei riflessi sull'ordinamento giuridico superiori rispetto alla condanna della schiavitù in nome dello stoicismo, operata da Seneca, in quanto portò, sul piano pratico ed a livello diffuso, al di là della limitata ed aristocratica *èlite*, quale era quella stoica, all'affermazione di diversi doveri di coscienza, a carico del *dominus*».

consapevolezza dell'umanità dello schiavo ha posto l'accento sui diversi "doveri di coscienza" che il *dominus* era tenuto a rispettare nell'esercizio del proprio potere. Tra i doveri così individuati, sicuramente spiccano quello di astenersi da ogni sevizia nei confronti degli schiavi nonché quello di ricorrere alla manomissione come opera di carità altamente meritoria[50].

Nel mondo post classico e poi nel Medioevo, la schiavitù lasciava il posto a nuove forme di assoggettamento, come la servitù della gleba[51]. Il termine latino *servus*, che nell'antica Roma indicava la condizione di schiavitù, nella società medievale acquistava nuovi connotati e dunque un significato diverso[52]. Il sistema servile di epoca medievale prevedeva un assetto ben diverso rispetto al precedente rapporto padrone-schiavo, giacché si fondava su obblighi reciproci[53]. La nascita di rapporti di servitù di epoca medievale dipendeva, nella maggior parte dei casi, da un atto volontaristico: in un'epoca caratterizzata dalla precarietà delle condizioni economiche e di sopravvivenza, per un coltivatore la scelta migliore per poter continuare a vivere era quella di sottoporsi ad un soggetto più potente che potesse garantirgli protezione. Ed in questo modo veniva concretizzandosi la reciprocità d'obbligo precedentemente menzionata: mentre da una parte il "signore" era tenuto a garantire *protectio* e *defensio* ai suoi servi, dall'altra questi ultimi, in

---

[50] Così DELPIANO P., *La schiavitù in età moderna*, cit., p. 6, la quale, in particolare, sottolinea che per quanto la Chiesa non avesse mai assunto posizioni volte all'abolizione della schiavitù, non solo erano frequenti le raccomandazioni volte ad un trattamento clemente in favore degli schiavi, ma diffuse l'idea per la quale l'affrancamento di questi ultimi fosse atto gradito al Signore. Più precisamente, secondo l'autrice, seppur «la Chiesa non elaborò norme volte ad abolire la schiavitù, e anzi i papi possedettero schiavi fino all'Ottocento», l'influsso del cristianesimo va riconosciuto soprattutto «nella scelta effettuata fin dall'epoca tardo-imperiale da singoli individui che, guidati dagli ideali cristiani di povertà, affrancarono i propri schiavi al fine di liberarsi delle proprie ricchezze». Sulla configurazione delle sevizie pratiche ai danni degli schiavi in termini di abuso del diritto, v. RESCIGNO P., *L'abuso del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1965, p. 277.

[51] La schiavitù non è affatto scomparsa con la caduta dell'impero romano (476 d.C.), bensì ha subito una progressiva trasformazione in un nuovo vincolo di dipendenza personale, ossia il servaggio medievale. Così DELPIANO P., *La schiavitù in età moderna*, cit., p. 6, la quale sul punto ha sostenuto che «occorre sfatare il mito che la schiavitù sia scomparsa nel mondo occidentale con la caduta dell'impero romano (476 d.C.) per risorgere in America, tra Quattrocento e Cinquecento, in seguito alla conquista del Nuovo Mondo da parte degli europei. Non vi furono infatti abolizioni sul piano legale: il cosiddetto tramonto della schiavitù antica si configura come un processo assai lento e complesso, legato al frantumarsi degli equilibri politici ed economici precedenti, che ha perciò suscitato un vivace dibattito storiografico in merito ai tempi e alle cause, nonché alla sua effettiva realizzazione».

[52] Osserva sul punto Baccelli che «il termine latino *servus*, che indicava la condizione di schiavitù, denotava ormai una pluralità di forme di lavoro obbligato e il suo campo semantico si sovrappone con quello di *sclavus*, di origine medievale»; così BACCELLI L., *Bartolomé de Las Casas. La conquista senza fondamento*, Feltrinelli, 2016, p. 94.

[53] Così DELPIANO P., *La schiavitù in età moderna*, cit., p. 7.

forza del particolare *status* che li vincolava alla terra piuttosto che al padrone, erano tenuti a coltivare le terre, pagando un fitto ed eseguendo *servitia* e *obsequia*, ossia specifiche prestazioni, a titolo gratuito, in favore di colui che li proteggeva[54]. Gli antichi schiavi, dunque, in epoca medioevale si integrano nella società e si trasformano in servi agricoli, confluendo nel ceto dei coltivatori, giuridicamente liberi, ma vincolati al fondo[55].

2.1. *(segue)* Dalla tratta degli schiavi (XV secolo) alla Convenzione ONU del 1926

La schiavitù ha conservato livelli notevoli all'indomani della scoperta dell'America nel 1492[56]. Il periodo fra il XVI e il XVII secolo è stato tristemente caratterizzato dalla tratta degli schiavi, praticata soprattutto ai danni della popolazione africana[57]. Nel contesto americano l'istituto della schiavitù si è configurato come strumento efficace per lo sfruttamento agricolo delle colonie[58]. Questa forma di assoggettamento, in particolare, ha trovato giustificazione nel colore della pelle, ossia attraverso l'invenzione della «bianchezza come proprietà»

---

[54] Per un approfondimento sulla servitù della gleba, v. VACCARI P., voce *Servitù della gleba*, in *Enciclopedia Italiana*, Treccani, 1936, secondo il quale «l'evoluzione storica del colonato aveva già condotto in Roma, negli ultimi secoli dell'impero, alla formazione di un ceto di coltivatori, giuridicamente ancora dotati dello *status libertatis* ma vincolati al fondo, costretti entro la cerchia economica della villa padronale, assoggettati alla legge particolare di questa». V. anche LUZZATTO G., *I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche italiane nei secoli IX e X,* Società tipografica Marchigiana, 1910; nonché, PERNOUD R., *Medioevo. Un secolare pregiudizio*, Bompiani, 2001, pp. 88-90 e CONTE E., *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Viella, 1996.

[55] Cfr. WHITTAKER C.R., *La servitù della gleba nel basso Impero romano*, in FINLEY M. (a cura di), *La schiavitù nel mondo antico*, cit., pp. 131 ss.

[56] Nel periodo che dalla scoperta dell'America arriva fino al 1820, solo il 18% dei migranti era rappresentato da individui liberi, mentre il rimanente 82% da schiavi africani. Così HATTON T. – WILLIAMSON J., *Global migration and the world economy*, MIT Pres, 2005.

[57] Si tratta della c.d. tratta degli schiavi neri, ossia del commercio di schiavi di origine africana attraverso l'Oceano Atlantico, diffusosi fra il XVI e il XIX secolo. Tale pratica è stata perpetrata dalle più grandi potenze coloniali europee come Spagna, Portogallo, Inghilterra, Francia e Olanda. Per un approfondimento sul tema, v. LINDSAY L.A., *Il commercio degli schiavi*, Il Mulino, 2011, pp. 93 ss.; infine, v. DELPIANO P., *La schiavitù in età moderna*, cit., pp. 13-18 e 25-57.

[58] In realtà, inizialmente gli europei tentarono di far lavorare come schiavi gli indigeni americani; questa soluzione, tuttavia, si rilevò insufficiente, soprattutto a causa della loro conformazione fisica non adatta al lavoro nelle piantagioni. Gli schiavi africani erano senz'altro più adatti, dal punto di vista fisico, a questo tipo di lavoro.

e della (presunta) «inferiorità razziale dei neri»[59]. Si è calcolato che durante tre secoli, a partire dalla fine del XV secolo, sono stati deportati in America, dalle coste africane, ben 50 milioni di persone[60]. In questo nuovo contesto lo *status* degli schiavi non era più quello di strumenti al servizio della casa, bensì quello di una "proprietà mobile", oggetto di possesso ma anche bene commerciabile[61].

Occorrerà attendere il Settecento, il secolo dei Lumi, affinché la schiavitù diventi oggetto di una vera e propria contestazione sul piano morale, culturale e sociale: ne è prova il dibattito filosofico e politico che ne è scaturito e che è poi confluito nel c.d. abolizionismo[62]. La cultura illuminista, basata sui valori della ragione, del progresso e della capacità di autodeterminazione, mal si adattava alla condizione di asservimento delle persone[63]. La condanna radicale del fenomeno della schiavitù, in questo periodo, finalmente non veniva più posta su un piano meramente morale ma acquistava un carattere politico, in quanto pronunciata non in nome della salvezza dell'anima, bensì in nome della tutela dei diritti dell'individuo e in primo luogo della libertà terrena[64]. Tali posizioni di condanna, infatti, erano strettamente collegate alla crescita di una consapevolezza che ha poi

---

[59] Cfr. HARRIS C.I., *La bianchezza come "proprietà",* in THOMAS K. – ZANETTI G. (a cura di), *Legge, razza e diritti. La Critical Race Theory negli Stati Uniti*, Diabasis, 2005, pp. 85-109. Sul punto è stato sostenuto che «un abisso invalicabile separa i neri dalla popolazione libera; si è in presenza di una casta ereditaria, definita e riconoscibile in modo immediato: in ciò consiste il saldarsi definitivo di schiavitù e discriminazione razziale, una "schiavitù-merce su base razziale" (*chattel racial slavery*)»; così CASADEI T., *La schiavitù "dei contemporanei"*, cit., p. 339. V. anche REDIKER M., *La nave negriera: la grande macchina del mondo atlantico*, Il Mulino, 2007, p. 16, in cui emblematica è la seguente affermazione: «gli europei diventano per la prima volta "uomini bianchi" e la variegata composizione etnica e culturale del carico di schiavi si trasforma in "razza negra". Si tratta di una tragedia che ha visto, nel corso dei secoli, tra i dodici e i quindici milioni di bambini, giovani e donne africane, strappati ai loro luoghi d'origine e alle loro famiglie per essere imbarcati, ossia ridotti a una merce che poteva essere acquistata, utilizzata, data in prestito, scambiata, lasciata in eredità».

[60] V. THOMAS H., *The Slave Trade: the History of the Atlantic Slave Trade (1440-1870),* Picador, 1997.

[61] Così CASADEI T., *Tra storia e teorizzazione giuridica: per un inquadramento dei caratteri della schiavitù contemporanea*, cit., pp. 140.

[62] Nel Settecento nasce e si sviluppa un movimento culturale, l'Illuminismo, che ha come caratteristica principale la fiducia nella ragione, cioè nell'intelligenza degli esseri umani. La ragione viene paragonata alla luce: come questa illumina e disperde l'oscurità, così l'intelligenza cancella il buio dell'ignoranza. Per questo motivo il Settecento è definito "secolo dei Lumi". Cfr. HUNT L., *La forza dell'empatia. Una storia dei diritti dell'uomo*, Laterza, 2010, p. 129.

[63] Per un approfondimento sul dibattito intellettuale sorto sulla schiavitù nell'ambito del movimento dei Lumi, v. DELPIANO P., *La schiavitù in età moderna*, cit., p. 79-89. A livello giudiziario, interessante è una nota sentenza del 1772 in cui un giudice inglese (Granville Sharp) afferma per la prima volta che «uno schiavo, toccando il suolo della Gran Bretagna, diveniva *ipso facto libero*».

[64] Così DELPIANO P., *La schiavitù in età moderna*, cit., p. 88.

portato al parallelo sviluppo dei diritti umani[65]. In particolare, Montesquieu è considerato l'autore del più influente attacco intellettuale contro la schiavitù che sia stato scritto nel Settecento[66]. Una severa condanna allo schiavismo è stata, inoltre, teorizzata anche da Voltaire e da Rousseau[67]. Occorre tuttavia precisare che, per tutto il XVIII secolo, l'abolizione del fenomeno della schiavitù è stata oggetto di una mera attività di propaganda priva di qualsiasi effetto pratico, a causa probabilmente della forza e della radicalizzazione degli interessi coinvolti nel commercio coloniale[68]. Con riferimento a questo contesto storico è stato, pertanto, sostenuto che il processo di abolizione della schiavitù si è sviluppato con un andamento senz'altro lento e contraddittorio[69].

È con la Rivoluzione Americana e la Rivoluzione Francese che la schiavitù ha ceduto progressivamente il passo al riconoscimento del diritto alla eguale dignità e libertà di ogni essere umano sin dalla sua nascita[70]. Il percorso iniziato dalla cultura illuminista ha raggiunto una svolta fondamentale nella duplice

---

[65] Cfr. CASADEI T., *La schiavitù "dei contemporanei"*, cit., p. 335.

[66] In particolare, si fa riferimento al Libro XIV dell'*Esprit des Lois* del 1748, in cui egli «con forza e ironia aveva esaminato e smontato gran parte dei degli argomenti addotti per legittimare la schiavitù: dal diritto di guerra alla libertà di vendere se stessi, dalla diversità dei costumi del popolo sottomesso, scambiata per barbarie, dai pregiudizi del conquistatore, al pretesto della religione, come se "chi la professa" avesse "il diritto di ridurre in schiavitù coloro che non la professano, per lavorare più facilmente alla sua propagazione"»; così CASADEI T. – MATTARELLI S., *Nota introduttiva*, in CASADEI T. – MATTARELLI S. (a cura di), *Il senso della Repubblica. Schiavitù,* cit., p.12.

[67] In particolare, il riferimento è all'episodio riportato da Voltaire nel capitolo XIX del *Candide* del 1759 e ad alcune riflessioni sulla schiavitù di Rousseau contenute nel *Contrat social* del 1762. Emblematica è, inoltre, la voce "*esclavage*" curata da Louis de Jaucourt nelle pagine della *Encyclopédie*: «la schiavitù è uno stato umiliante non solo per chi la subisce, ma per l'intera umanità che viene degradata», con la conseguenza che «niente al mondo può legittimare la schiavitù». V. DE JAUCOURT L., voce *"esclavage"*, in *Encyclopédie ou Dictionnaire raissonné des Sciences, des Arts et des Métiers*; la traduzione si trova in *Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri*, Laterza, 1968.

[68] Cfr. CASADEI T., *La schiavitù "dei contemporanei"*, cit., p. 335. Anche se Adam Smith, nella sua *Ricerca sulla natura e sulle cause della ricchezza delle nazioni* del 1776, aveva spiegato anche delle ragioni di tipo economico a favore della abolizione del commercio di schiavi. Questi, infatti, nella sua opera aveva fatto rilevare come mantenere uno schiavo era assolutamente più costoso e antieconomico che pagare un salario a un bracciante libero.

[69] Così ARLACCHI P., S*chiavi. Il nuovo traffico di esseri umani,* Rizzoli, 1999, p. 37.

[70] Cfr. DELPIANO P., *La schiavitù in età moderna*, cit., p. 59, secondo la quale «accanto a quanti si concentrano sul Settecento per evidenziare come l'Illuminismo abbia costituito una svolta nel discorso antischiavista, stanno infatti coloro che, pur riconoscendo tale svolta, sottolineano l'ulteriore svolta di rottura rappresentato dalla Rivoluzione di Francia, che decretando la prima abolizione avrebbe segnato il passaggio dalla difesa della proprietà alla rivendicazione della libertà». V. anche CASADEI T. – MATTARELLI S., *Nota introduttiva*, in CASADEI T. – MATTARELLI S. (a cura di), *Il senso della Repubblica. Schiavitù,* cit., p.10, secondo cui «fu la Rivoluzione Americana, da un altro punto di vista, a provocare la crisi del commercio di schiavi, nonché della stessa istituzione della schiavitù».

esperienza rivoluzionaria americana e francese, che ha certamente contribuito alla maturazione di una nuova sensibilità per i diritti umani e a far emergere l'evidente incompatibilità tra l'istituto della schiavitù e gli ideali di libertà e uguaglianza che hanno poi ispirato le nuove Costituzioni[71]. L'affermazione e la successiva evoluzione dei diritti umani ha costituito senz'altro una componente preminente nell'eliminazione della schiavitù, dal momento che ogni uomo in quanto tale, essendo titolare di una serie di diritti fondamentali, non può legittimamente essere soggetto a schiavitù, essendo quest'ultima la più grave violazione dei diritti fondamentali[72].

In Europa, a differenza di quanto è accaduto negli Stati Uniti, la soppressione della tratta ha anticipato quella della schiavitù[73]. Nel 1815, per la prima volta, la schiavitù è stata oggetto di condanna in Europa con la Dichiarazione relativa all'abolizione universale della tratta degli schiavi[74]. I primi Stati a pronunciarsi contro la tratta e la schiavitù sono stati il Regno Unito (nel 1807 ha abolito la tratta e nel 1833 la schiavitù) e la Francia (nel 1815 ha abolito la tratta e nel 1848 la schiavitù) e, poi gradualmente queste posizioni isolate sono diventate sempre più numerose[75].

Si è giunti così finalmente alla graduale abolizione del fenomeno della schiavitù e alla progressiva previsione del divieto dello stesso. La schiavitù, un tempo regolamentata e tutelata dal diritto, nel mondo giuridico moderno integra invece una fattispecie di reato.

---

[71] Cfr. DELPIANO P., *La schiavitù in età moderna*, cit., p. 59. Sul tema dei diritti umani, si rimanda a PARIOTTI E., *I diritti umani. Tra giustizia e ordinamenti giuridici*, Utet, 2008.

[72] Così CASADEI T., *La schiavitù "dei contemporanei"*, cit., p. 334.

[73] Così DELPIANO P., *La schiavitù in età moderna*, cit., p. 104. Negli Stati Uniti l'abolizione della schiavitù è stata ufficializzata soltanto nel 1865. Ciò avvenne con l'approvazione del XIII *Amendment* alla Costituzione dopo la vittoria della Guerra di secessione da parte degli Stati dell'Unione. Sul punto, cfr. TONELLO F., *La Costituzione degli Stati Uniti,* Mondadori, 2010, p. 126.

[74] Il Congresso di Vienna del 1815 si pronuncia contro la schiavitù e proclama la necessità di un'intesa internazionale per la sua soppressione; in tale occasione, Portogallo, Inghilterra, Olanda, Francia e Spagna raggiungono un accordo per abolire il commercio degli schiavi. Si tratta della "Dichiarazione relativa all'abolizione universale della tratta degli schiavi".

[75] Il Regno Unito ha formalmente abolito la schiavitù nel 1807 con l'approvazione dell'*Abolition of the Slave Trade Act*, seguito nel 1883 dallo *Slavery Abolition Act*. In Francia la fine della schiavitù è stata decretata con un decreto del governo rivoluzionario del 1848. La Spagna e il Portogallo furono invece gli ultimi Stati europei a dichiarare illegale la schiavitù, rispettivamente nel 1876 e nel 1878.

Con riferimento all'ordinamento italiano, la repressione del fenomeno dell'asservimento degli individui è stato perseguito sin dal codice penale Zanardelli del 1889, che collocava il delitto di schiavitù sotto il nome di "plagio" all'art. 145[76]. Questa norma incriminava la condotta di chi avesse ridotto una persona in schiavitù o in una condizione analoga, prevedendo la reclusione da dodici a vent'anni[77]. Il delitto, più precisamente, in linea con l'ideologia illuministico-liberale del tempo, era collocato nella sezione dei "delitti contro la libertà" (Titolo II). Tale sistemazione mostrava la forte valorizzazione nel codice Zanardelli della libertà individuale, quale diritto inalienabile e valore di natura giusnaturalistica, già di per sé rilevante e tutelabile, a prescindere dalla costituzione della società giuridica[78].

Un ruolo preminente nell'eliminazione dell'istituzione della schiavitù è stato certamente svolto dalla scoperta della persona e della dignità umana[79]. L'attribuzione di centralità al concetto di persona ha senz'altro consentito il

---

[76] Il termine *plagium* già prima del condice Zanardelli è stato costantemente utilizzato per indicare il reato di illegittima sottoposizione a schiavitù di un essere umano, ovvero di forzosa deportazione in altri luoghi di un individuo, facendone oggetto di negozi giuridici. Negli ordinamenti antichi il plagio rappresentava un'ipotesi qualificata di furto che aveva ad oggetto una persona considerata alla stregua di una *res*. Cfr. RESTA F., *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, cit., p. 6. Per una disamina dell'art. 145 del codice Zanardelli si rimanda a CIAMPA G., *Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*, Jovene, 2008, pp. 98 ss.

[77] L'art. 145 del codice Zanardelli disponeva espressamente che «chiunque riduce una persona in schiavitù o in altra condizione analoga è punito con la reclusione da dodici a venti anni». Tale norma in sostanza colpiva il delitto di plagio. Cfr. RESTA F., *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, cit., p. 6, che con riferimento alla concezione sottesa al codice Zanardelli precisa che si tratta di una «concezione propria di quel contrattualismo classico secondo cui l'abdicazione, da parte del singolo, alla propria sfera di libertà originaria è funzionale all'instaurazione di un ordinamento idoneo a garantire la tutela delle posizioni giuridico soggettive». V. anche CARUSO G., *Delitti di schiavitù e dignità umana nella riforma degli art. 600, 601 e 602 del Codice Penale. Contributo all'interpretazione della l. 11 agosto 2003, n.228*, Cedam, 2005, p. 14. Occorre precisare, tuttavia, che l'art. 145 mostrava un'eccessiva laconicità con la conseguenza che non erano affatto chiari i confini del termine "schiavitù" né il reale significato di tale concetto. Su quest'ultimo aspetto cfr. BARBIERI M.C., *La riduzione in schiavitù: un passato che non vuole passare. Un'indagine storica sulla costruzione e i limiti del tipo*, in *Quad. Fiorent.*, 2010, n. 30, pp. 229 ss.

[78] Cfr. RESTA F., *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, cit., p. 6. Cfr. anche Cfr. FLICK G.M., voce *Libertà individuale (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, vol. XXIV, 1975, p. 89.

[79] È noto come la modernità nasca con l'eclissi della figura della persona, offuscata in passato dalla forza simbolica del concetto di individuo come "soggetto di diritto". È con il concetto di persona che acquistano finalmente importanza i diritti inalienabili dell'uomo. Su questo punto v. RODOTÀ S., *Dal soggetto alla persona*, in *Il diritto di avere diritti*, 2012, p. 140. Dello stesso avviso è Ferrajoli, il quale ha messo in rilievo come, mentre i diritti pubblici vengono riconosciuti a tutti i cittadini e quelli politici soltanto a quei cittadini muniti della "capacità di agire", i diritti fondamentali spettano «a tutti gli esseri umani in quanto dotati dello *status* di persona»; così FERRAJOLI L., *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Laterza, 2001, p. 5.

superamento dell'*impasse* proprio del riduzionismo economico, tipico del neoliberismo, in quanto la persona e la sua inviolabile dignità sono progressivamente diventate «la misura giuridica della legittimità dell'agire economico»[80]. In questa nuova prospettiva, la dignità di colui che lavora è concepita come l'espressione più importante della riscoperta dignità sociale del cittadino[81].

Poiché la schiavitù è una condizione che trova il proprio fondamento in una logica che sancisce il contrario esatto della dignità, documenti importanti sono intervenuti per dare una definizione di schiavitù e sancirne il relativo divieto[82]. Si tratta di documenti e di dichiarazioni internazionali chiaramente volti ad una riscoperta della persona e dei suoi inalienabili diritti[83].

La pietra angolare di tutta la disciplina relativa alla soppressione della schiavitù è la Convenzione ONU del 1926, in cui è stata affermata ed elaborata, per la prima volta, una definizione giuridica di schiavitù[84]. Secondo tale Convenzione la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano qualunque o tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà[85]. Nella Convenzione *de qua* è stato, inoltre, statuito che il divieto di schiavitù non ammette deroghe e che gli Stati hanno l'obbligo positivo di adoperarsi per abolire

---

[80] Così RODOTÀ S., *Dal soggetto alla persona*, cit., p. 153. Per un approfondimento della nozione di "dignità umana" v. VIOLA F., *Dignità umana* (voce), in *Enciclopedia filosofica*, Bompiani, 2006, pp. 2863-2865.

[81] Sullo stretto nesso tra schiavitù e dignità, v. CASADEI T., *La schiavitù "dei contemporanei"*, cit., p. 343.

[82] Cfr. BECCHI P., *Dignità umana*, in POMARICI U. (a cura di), *Filosofia del diritto. Concetti fondamentali*, Giappichelli, pp. 154-181.

[83] Il riferimento è ai diritti fondamentali, che spettano «a tutti gli esseri umani in quanto dotati dello *status* di persona»; così FERRAJOLI L., *Una definizione formale del concetto di diritti fondamentali,* in VITALE E. (a cura di), *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Laterza, 2001, p. 5.

[84] La Convenzione ONU del 1926 è il frutto del lavoro svolto dalla Commissione temporanea contro la schiavitù creata *ad hoc* nel 1924 dalla Società delle Nazioni. Adottata dalla Lega delle Nazioni, predecessore dell'ONU, a Ginevra il 25 settembre 1926 e ratificata da 38 Stati, tra cui l'Italia. L'Italia ha ratificato questa Convenzione con il regio decreto 26 aprile 1928 n. 1723. Essa è composta da dodici articoli.

[85] «Tale Convenzione è fondamentale nella lotta alla schiavitù e alla tratta in quanto i fenomeni sono, per la prima volta, disciplinati in maniera puntuale e perché costituisce un importante quadro di riferimento a cui gli Stati fanno a tutt'oggi esplicito riferimento per quanto riguarda le definizioni»; così LA ROCCA S., *La schiavitù nel diritto internazionale e nazionale*, in CARCHEDI F. – MOTTURA G. – PUGLIESE E. (a cura di), *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*, cit., p. 170. In tal senso, si fa rilevare che nel Libro II, titolo XII, della Sezione I "Dei delitti contro la personalità individuale" all'art. 601 del codice penale italiano, nel definire il fenomeno della schiavitù e della tratta degli schiavi viene fatto esplicito riferimento alla Convenzione di Ginevra.

progressivamente e nel più breve tempo possibile la schiavitù in tutte le sue forme.

2.2 *(segue)* Dal periodo fascista ai giorni nostri

In Italia, l'irrompere dell'ideologia fascista ha certamente comportato un violento annientamento dei diritti individuali e dunque ha senz'altro inciso sul concetto di libertà individuale[86]. Più precisamente, già dalla formulazione degli articoli del codice penale Rocco del 1930 sulla schiavitù (artt. 600 e 603) si coglie il segno del cambiamento rispetto al codice Zanardelli in quanto la libertà è ridotta a mero riflesso del riconoscimento normativo e dell'ordinamento giuridico[87]. Nell'ottica del legislatore fascista, dunque, il diritto di libertà del singolo discendeva dall'ordinamento statuale e lo Stato era inteso quale unica fonte, autonoma e volontaria, di creazione dei diritti dei cittadini. A causa della indeterminatezza delle fattispecie previste dagli artt. 600 e 603, il concetto di schiavitù, e quindi di "condizioni analoghe alla schiavitù", è stato oggetto di numerose critiche relativamente all'esatta portata giuridica. In particolare, si discuteva se limitare l'applicazione della fattispecie di reato alle sole situazioni di

[86] Cfr. TUCCI G., *La giustizia degli esclusi*, Editoriale Scientifica, 2013, p. 26, che ben chiarisce come la finalità del fascismo, sin dalle sue origini, è stata «quella di distruggere non solo il comunismo di Lenin, ma l'intera civiltà democratica e liberale, basata sui principi di libertà e di eguaglianza, realizzati nel processo storico iniziato con l'Illuminismo e con la rivoluzione del secondo settecento nell'America del Nord e in Francia, e sviluppato dal movimento operario». Per un approfondimento del periodo fascista v. GENTILE E., *Il fascismo in tre capitoli*, Laterza, 2004, pp. 9 ss.; MAZZACANE A., *La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta*, in MAZZACANE A. (a cura di), *Diritto economia e istituzioni nell'Italia fascista*, Baden-Baden, 2002, pp. 18 ss.; nonché UNGARI P., *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Morcelliana Editore, 1974.

[87] Secondo l'originaria formulazione dell'art. 600, rubricato "riduzione in schiavitù", chiunque riduceva una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, era punito con la reclusione da cinque a quindici anni. L'art. 603, rubricato "delitto di plagio", incriminava chiunque sottoponeva una persona al proprio potere in modo da ridurla in uno stato di totale soggezione e prevedeva la reclusione da cinque a quindici anni. La prima norma, dunque, era prevista al fine di reprimere le condotte di schiavitù di diritto, mentre il secondo articolo era volto a sanzionare le condotte di schiavitù di fatto.

diritto, ovvero, estenderla anche alle situazioni di fatto[88]. La giurisprudenza e la dottrina, adottando un criterio interpretativo eccessivamente restrittivo, ritenevano, in modo pressoché unanime, che l'espressione "condizione analoga di schiavitù" dovesse essere interpretata nell'accezione di condizione giuridica in qualche modo coincidente con la schiavitù[89]. Alla stregua di detto orientamento, dunque, continuavano a ricondursi nell'alveo di applicabilità delle norme codicistiche soltanto quelle condotte che si risolvevano nell'esercizio, secondo il diritto, dei poteri dominicali da parte di un individuo verso un altro. Tale impostazione svuotava palesemente di contenuto la disposizione incriminatrice, attribuendole una valenza meramente simbolica, e di fatto escludeva l'applicabilità della norma all'interno del territorio nazionale per il mancato riconoscimento giuridico dell'istituto alla cui repressione e punizione la disposizione era volta.

La *querelle* interpretativa sulla portata sanzionatoria del delitto di riduzione in schiavitù verrà risolta definitivamente soltanto con la sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1981[90], con la quale verrà dichiarata l'illegittimità costituzionale del delitto di plagio di cui all'art. 603 c.p. ed affermato il principio secondo cui rientrano nel delitto di schiavitù non solo situazioni di diritto ma altresì situazioni di fatto, in conformità alla Convenzione di Ginevra del 1926, in cui erano previste, nell'elenco delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù,

---

[88] La schiavitù come condizione di fatto si realizza senza che alcun atto o fatto normativo l'autorizzi, cioè quando sia socialmente possibile per prassi, tradizione e circostanze ambientali, costringere una persona al proprio esclusivo servizio.

[89] Cfr. LANZA E., *Gli stranieri e il diritto penale*, Cedam, 2011, pp. 524-531. Per aversi schiavitù di diritto, è necessario che l'ordinamento giuridico ammetta lo *status servitutis*, riconoscendo, cioè, la possibilità di assoggettare una persona umana ad un altro soggetto che ne acquisisce la titolarità giuridica.

[90] Corte Costituzionale, 8 giugno 1981, n. 96. Tale sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 603 del codice penale Rocco per contrasto «con il principio di tassatività della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, consacrato nell'art. 25 della Costituzione». Più precisamente, in questa pronuncia la Consulta ha messo in evidenza come la nozione di plagio fosse così incerta da determinare «l'impossibilità di attribuire alla norma un contenuto oggettivo, coerente e razionale», causando in questo modo «l'assoluta arbitrarietà della sua concreta applicazione». Secondo la Corte Costituzionale, la formulazione letterale dell'art. 603 c.p. prevedeva «un'ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato non essendo né individuabili né accertabili le attività» che potevano concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, né come poteva oggettivamente qualificarsi questo stato, la cui totalità, legislativamente dichiarata, non era mai stata giudizialmente accertata.

tanto ipotesi di schiavitù di diritto quanto condizioni di fatto[91]. È indubbio che l'*incipit* di tale cambiamento è ravvisabile nell'entrata in vigore della Costituzione. Il riferimento è, in primo luogo, all'art. 2 Cost. che ha imposto al legislatore italiano di valorizzare quei diritti inviolabili dell'uomo imprescindibili di ogni civiltà che voglia definirsi tale; nonché, all'art. 10 Cost. che ha stabilito che l'ordinamento giuridico debba conformarsi alla norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.

Tornando sul piano internazionale, la naturale evoluzione della Convenzione del 1926 è costituita dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, approvata a Parigi il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ed in particolare nel suo articolo 4, per il quale «nessun individuo

[91] In tal modo è stata attribuita all'art. 600 c.p. la sua funzione di tutelare tutti quegli individui che, vengono a trovarsi, pur non perdendo nominalmente lo *status* di soggetto dell'ordinamento giuridico, ridotti nella esclusiva signoria dell'agente, il quale materialmente ne usa, ne trae frutto o profitto o ne dispone, similmente al "padrone" che un tempo, esercitava la propria signoria sullo "schiavo". Tale soluzione si è mostrata certamente più conforme agli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di abolizione della schiavitù, tra cui quelli derivanti dalla Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926. È chiaro, infatti, che la giurisprudenza precedente alla sentenza della Corte Costituzionale, continuando a ritenere che l'art. 600 c.p. riguardasse le ipotesi di sola schiavitù di diritto, ignorava e violava palesemente la normativa sovrannazionale. Sul punto, cfr. CIAMPA, *Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*, cit., pp. 143-144. Nonostante qualche resistenza iniziale, dottrina e giurisprudenza si sono progressivamente allineate con la pronuncia della Corte Costituzionale. Il primo esempio di applicazione del delitto di riduzione in schiavitù di fatto è stato quello trattato dalla Corte d'Assise di Milano nel 1986 avente ad oggetto un caso di sfruttamento e commercio di bambini slavi (c.d. minori argati). V. Corte Assise Milano, 27 ottobre 1986, in *Indice pen.*, 1987, pp. 113 ss., con nota di PISANI M., *I bambini "argati" e la riduzione in schiavitù*. Con riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, sicuramente importante è la sentenza emanata dalle Sezioni Unite nel 1996 sul c.d. caso Ceric, con cui è stato ribadito e rafforzato il principio secondo cui l'art. 600 del codice penale, in linea con l'art. 1 della convenzione di Ginevra del 1926, doveva essere inteso come complessivamente riferito a forme di asservimento della persona, indifferentemente di fatto o di diritto, da cui risultasse l'assoggettamento della vittima all'altrui potere dispositivo, e sulla quale venissero esercitate le potestà proprie del diritto dominicale. In questa sentenza, più precisamente, viene affermato espressamente che poiché il concetto di schiavitù si è ormai tradotto in una nozione storica e culturale, «il significato della locuzione "condizione analoga" può essere recepito come espressivo della condizione di un individuo che - per via dell'attività da altri esplicata sulla sua persona - venga a trovarsi (pur conservando nominativamente lo *status* di soggetto dell'ordinamento giuridico) ridotto nell'esclusiva signoria dell'agente, il quale materialmente ne usi, ne tragga frutto o profitto o ne disponga, similmente al modo in cui - secondo le conoscenze storiche, confluite nell'attuale patrimonio socio-culturale dei membri della collettività - il "padrone", un tempo, esercitava la propria signoria sullo schiavo». V. Cass. Sez. Un., 20 novembre 1996, in *Foro It.*, 1997, pp. 313 ss.

potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma»[92].

È in un contesto siffatto che si è inserita, nel 1950, la previsione dell'art. 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), volta a ribadire e a consacrare solennemente un divieto ormai acquisito da tutti i sistemi giuridici europei[93].

Rilevante è, infine, la "Convenzione supplementare per l'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e degli istituti e pratiche analoghe alla schiavitù", stipulata a Ginevra il 7 settembre 1956 e volta ad estendere (e rafforzare) la portata della Convenzione del 1926 «non solo alla schiavitù "storicamente intesa", ma anche a quelle forme non così evidenti o non legalmente previste che presentino le medesime caratteristiche di inciviltà»[94].

3. Le nuove schiavitù: analisi del fenomeno

Nonostante dalle predette fonti normative emerga con forza il ruolo di assoluta centralità che il tema della schiavitù ricopre nelle discussioni in materia di violazione dei diritti umani e di tutela della dignità, volgendo lo sguardo al dato

---

[92] La Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948 rappresenta un passaggio fondamentale non solo per l'affermazione del divieto di schiavitù, ma anche per la costruzione di un'adeguata protezione dei diritti della persona.

[93] La CEDU è stata adottata dal Consiglio d'Europa a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia il 26 ottobre 1955 con la Legge del 4 agosto 1955, n. 848. L'art. 4 della CEDU statuisce che «1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio. 3. Non è considerato "lavoro forzato od obbligatorio" ai sensi del presente articolo: (a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale; (b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei Paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio; (c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità; (d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici».

[94] Così FALLETTI E., voce *Schiavitù*, cit., p. 900. La Convenzione del 1956 viene redatta e sottoscritta in quanto nonostante gli impegni presi dagli Stati nei documenti precedenti, fino agli anni Cinquanta, la schiavitù non era ancora stata sconfitta. Tale Convenzione è stata resa esecutiva in Italia con la legge 20 dicembre 1957, n. 1304.

fattuale si evince chiaramente come la mera previsione normativa dell'abolizione della schiavitù si sia rivelata di fatto inefficace[95].

È un dato incontrovertibile che vi sono ancora rapporti di lavoro in cui si verifica l'assoggettamento di una persona ad altri individui[96]. In tal senso è stato sostenuto che in quella che viene definita l'«età dei diritti»[97] si registra il più grande paradosso, ossia la loro più massiccia violazione e «la più profonda e intollerabile disuguaglianza»[98]. Al riguardo, emblematico e allo stesso tempo sconcertante è il dato numerico: il numero di schiavi nel mondo attuale sarebbe addirittura il più alto in cifre assolute nella storia dell'umanità[99]. È in questa ottica che si parla, seppur talvolta impropriamente, di "nuove schiavitù"[100].

L'analisi del fenomeno delle nuove forme di schiavitù, soprattutto nella prospettiva propria del diritto del lavoro, non può prescindere da un approccio anche sociologico, sia pure nell'economia della presente indagine.

---

[95] Cfr. CASADEI T., *La schiavitù "dei contemporanei"*, cit., p. 335. V. anche BALIBAR E., *Il ritorno della razza: tra società e istituzioni,* in CASADEI T., *Il rovescio dei diritti umani. Razza, discriminazione, schiavitù*, Derive Approdi, 2006, p. 105, il quale è sostanzialmente dello stesso avviso in quanto sostiene che la schiavitù, nonostante sia stata abolita sul piano giuridico, esiste, si espande e pare avere un grande avvenire.

[96] Cfr. CASADEI T., *Bioetica, diritto, politica: corpi e forme della schiavitù*, cit., p. 74, secondo cui «abolita legalmente la schiavitù, la storia dell'oppressione non finisce, bensì conosce nuove frontiere. La schiavitù si pone quindi nella sua veste illegale».

[97] Cfr. BOBBIO N., *L'età dei diritti*, Einaudi, 1990.

[98] Così DAL LAGO A., *Non-persone: l'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, 2004. Nello stesso senso è stato sostenuto che «proprio in un'epoca – quale quella che viviamo, definita da Bobbio come "età dei diritti" – in cui tale statuto di libertà e garanzie dovrebbe ritenersi dato per acquisito per ciascun essere umano, e per il solo fatto di essere tale, si verificano sempre più spesso forme di sfruttamento della persona, che dimostrano la vulnerabilità dei diritti e delle libertà fondamentali». Così RESTA F., *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, cit., p. 2. Sul punto v. anche ROCCELLA M., *La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù*, cit., pp. 419-421.

[99] Cfr. BALES K., *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, cit., p. 26. Più precisamente, secondo Bales il numero di schiavi nel mondo oggi ammonterebbe a ventisette milioni. Secondo Casadei si parla di "decine di milioni di vittime che fruttano all'economica mondiale miliardi di dollari". Così CASADEI T., *Tra storia e teorizzazione giuridica: per un inquadramento dei caratteri della schiavitù contemporanea*, cit., p. 148. V. anche CANFORA L., *La schiavitù del capitale*, Il Mulino, 2017.

[100] È stato affermato che «l'avvento del lavoro schiavistico e paraschiavistico nelle società contemporanee è una delle trasformazioni più significative che siano avvenute nel corso degli ultimi anni. Si tratta di una trasformazione sorprendente se si pensa che tutta la cultura dell'Ottocento e del Novecento è stata incentrata sugli sforzi di normazione, sempre più esplicita ed articolata, del rapporto di lavoro allo scopo di consentire ai lavoratori di accedere ad un sistema delle garanzie predisposto a loro favore. La limitazione oraria della giornata lavorativa, la definizione di un periodo di ferie pagate, la generalizzazione della previdenza e dell'assistenza, la creazione di apparati pubblici di collocamento in regime di monopolio e così via». Così NOCIFORA E., *Quasi schiavi: paraschiavismo e super-sfruttamento nel mercato del lavoro del XX secolo*, cit., p. 38.

Proprio gli studi sociologici, infatti, rilevano da tempo come nel mondo contemporaneo la schiavitù si presenta quale fenomeno complesso e in continua evoluzione[101]. Esso comprende le forme più gravi di assoggettamento psico-fisico, caratterizzate dal grave sfruttamento economico e perpetuate attraverso il dominio e la completa coercizione[102]. Più precisamente, gli estremi per parlare di nuove forme di lavoro schiavistico possono essere ravvisati in quelle relazioni contrattuali tra datore di lavoro e lavoratore che presentano in concreto un carattere fortemente alterato e compromesso, nel senso che il rapporto tra le parti non è frutto di un libero accordo ma si determina attraverso l'esercizio di un potere di coercizione, di dominio e di sottomissione coatta.

Secondo autorevole dottrina, gli elementi costitutivi principali della schiavitù moderna sono essenzialmente tre[103]. Il primo rileva sul piano sociale e consiste nell'uso o nella minaccia della violenza: tutte le forme di schiavitù si basano sull'utilizzo della violenza, quale strumento mediante il quale ottenere obbedienza[104]. È proprio attraverso l'uso o la minaccia della violenza che viene esercitato il controllo sulla persona assoggettata[105]. Il secondo attiene al piano psicologico e si esplica nell'influenza che un soggetto esercita sulla vittima di schiavitù, ossia nella capacità di persuadere un'altra persona a cambiare il modo in cui percepisce i propri interessi e le proprie condizioni[106]. Il terzo, infine, è dato dall'autorità esercitata dal dominatore: lo schiavo, attraverso un meccanismo di interiorizzazione della propria posizione, finisce con il percepire come "naturale" l'obbedienza agli ordini che gli vengono dati[107].

---

[101] Cfr. CASADEI T., *La schiavitù "dei contemporanei"*, cit., p. 342. Questi, in particolare, ha affermato che «nel mondo contemporaneo, la schiavitù è un fenomeno complesso, multiforme e in continua evoluzione: "ritorna", a volte è "latente", si presenta in nuove configurazioni (per questo viene definita in molta letteratura "nuova") o con modalità contigue a quella tradizionale ("paraschiavili" come le definisce qualcuno)». Così CASADEI T., *Tra storia e teorizzazione giuridica: per un inquadramento dei caratteri della schiavitù contemporanea*, cit., p. 148.

[102] Cfr. CARCHEDI F., *Introduzione,* cit., p. 14. V. anche CASADEI T., *La schiavitù "dei contemporanei"*, cit., p. 339.

[103] Così BELL D., *Power, influence and authority*, Oxford University press, 1975, p. 26.

[104] Così BELL D., *Power, influence and authority*, cit., p. 26. In tal senso, cfr. anche BALES K., *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, cit., p. 23, secondo cui «il tratto essenziale dei diversi tipi di schiavitù è la violenza».

[105] Così BELL D., *Power, influence and authority*, cit., p. 26. Cfr. anche CARCHEDI F. – MAZZONIS M., *La condizione schiavistica. Uno sguardo d'insieme,* cit., p. 35.

[106] Così BELL D., *Power, influence and authority*, cit., p. 26. V. anche CARCHEDI F. – MAZZONIS M., *La condizione schiavistica. Uno sguardo d'insieme,* cit., p. 36.

[107] Così BELL D., *Power, influence and authority*, cit., p. 26.

La nuova schiavitù si manifesta in forme tra loro molto diverse, a seconda dei settori in cui si estrinseca[108]. L'eterogeneità delle ipotesi di reificazione della persona e di violazione della sua dignità e della sua libertà, non consente di ricondurre le nuove forme di schiavitù ad un paradigma unitario[109]. Ne deriva che definire a quale forma di schiavitù una determinata situazione concreta appartenga non è mai così facile, con la conseguenza che spesso accade che si può essere contemporaneamente vittime di differenti tipi di schiavitù moderna. La dottrina sociologica ha comunque compiuto uno sforzo definitorio, individuando tre forme fondamentali di schiavitù: la schiavitù che si basa sul possesso, quella da debito e la schiavitù contrattualizzata[110].

La prima è basata su un rapporto di tipo proprietario[111]. Si tratta della forma che più si avvicina a quella tradizionale e che esiste marginalmente ancora oggi, seppur universalmente vietata[112]. Questa comporta che un individuo diventa schiavo a vita perché viene catturato, nasce in cattività o viene venduto[113]. In tale fattispecie, i figli dello schiavo sono trattati a loro volta come un bene di proprietà del padrone, il quale a sua volta può decidere di venderli o di mantenerli. Questa

---

[108] Cfr. CARCHEDI F. – MAZZONIS M., *La condizione schiavistica. Uno sguardo d'insieme,* cit., p. 27.

[109] Così RESTA F., *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, cit., p. 17. In tal senso si è espresso anche Bales, secondo il quale «analizzata sulla carta, la schiavitù di nuovo tipo può apparire un fenomeno chiaro e definito; al contrario è caotica, dinamica, mutevole e disorientante come ogni altra forma di relazione tra esseri umani. Credere che esista un unico tipo di schiavitù sarebbe come credere che esista un unico tipo di matrimonio. La gente è inventiva e flessibile, e le combinazioni di violenza e sfruttamento sono infinite. Tutto ciò che possiamo fare con la schiavitù è individuarne le caratteristiche generali alle quali rapportare ogni singolo caso». Così BALES K., *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, cit., p. 23.

[110] Su tale distinzione cfr. ARLACCHI P., S*chiavi. Il nuovo traffico di esseri umani*, cit., p. 35; BALES K, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, cit.; MEILASSOUX C., *Antropologia della schiavitù*, cit.; ed infine, v. SAURIN DE LA IGLESIA M. R., *Per la storia del lavoro "coatto". Il caso galiziano nell'Ottocento*, in SICHIROLLO (a cura di), *Schiavitù antica e moderna*, Guida editori, 1972.

[111] V. ROCCELLA M., *La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù*, cit., p. 426.

[112] Si tratta di una forma di schiavitù «bandita pressoché universalmente dalle varie legislazioni nazionali e da un gran numero di convenzioni e trattati internazionali». Così ROCCELLA M., *La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù*, cit., p. 426.

[113] «Ad una nozione del genere risulta informata la Convenzione di Ginevra del 1926 (elaborata nell'ambito della Società delle Nazioni e fatta propria dall'Onu nel 1953): con l'importante precisazione che, secondo gli studiosi di diritto internazionale, a fronte della pressoché totale abolizione della schiavitù legale, quella nozione, per continuare ad avere significato, deve essere interpretata in maniera dinamica. Essa, in altre parole, va intesa sia in relazione alla schiavitù *de jure* (lo *status* di schiavitù), sia alla schiavitù *de facto* (la condizione di schiavitù)». Così ROCCELLA M., *La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù*, cit., p. 426.

forma è praticata soprattutto in Africa e in alcuni Paesi arabi e rappresenta una quota minima del fenomeno[114].

La servitù da debito è la forma più diffusa nel mondo. Essa si configura quando un individuo, in cambio di un prestito in denaro, si impegna a lavorare per il creditore, senza che vengano definite la durata e la natura del servizio[115]. In questi casi, in realtà, succede che la prestazione lavorativa non va a compensare il debito originario, con la conseguenza che il debito passa da una generazione all'altra, rendendo schiavi anche i figli degli schiavi[116]. Questa forma di schiavitù è molto comune in India, ma se ne riscontrano casi anche in Occidente[117].

La schiavitù contrattualizzata, infine, è un moderno espediente per mascherare stati di nuova schiavitù in moderne relazioni di lavoro[118]. Questa consiste nell'offrire al futuro schiavo contratti che ne garantiscono l'occupazione, ma che nascondono situazioni di vero e proprio assoggettamento fisico e psicologico[119]. In altre parole, il contratto è solo un'esca per attirare e ridurre in schiavitù, e allo stesso tempo per dare una parvenza di legalità al rapporto così

---

[114] Cfr. CARCHEDI F. – MAZZONIS M., *La condizione schiavistica. Uno sguardo d'insieme,* cit., p. 38.

[115] Sul punto v. ROCCELLA M., *La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù*, cit., p. 426, nota 34, secondo cui «il caso del *bonded labor* indiano, in questo senso, è esemplare» in quanto esso si configura quando «un debitore si accorda con un creditore per svolgere prestazioni lavorative in suo favore per un periodo di tempo non specificato, senza salario o con salario bassissimo, perdendo la propria libertà di occupazione, il diritto di spostarsi liberamente o il diritto di vendere la propria produzione a valori di mercato». Per un approfondimento, v. BELSER P., *The economics of slavery, forced labor and human traffiking*, in DAU SCHIMIDT K.G. – HARRIS S.D. – LOBEL O., *Labor and employment law and economics*, Edward Elgar Publishing, 2009, pp. 420 ss.

[116] In realtà, in riferimento alle prime due tipologie di schiavitù, è stato sostenuto che la differenza tende a sfumare in quanto si può avere riduzione in schiavitù «sia se la proprietà di una persona da parte di un'altra è riconosciuta dalla legge, sia se essa è fondata su base consuetudinaria, anche se tale proprietà è illegale». Così BELSER P., *The economics of slavery, forced labor and human traffiking*, cit., p. 420.

[117] Cfr. CARCHEDI F. - MAZZONIS M., *La condizione schiavistica. Uno sguardo d'insieme,* cit., p. 38.

[118] V. FOCCILLO F., *Le tutele contro il lavoro forzato e la riduzione in schiavitù*, cit., p. 97.

[119] Per descrivere detta tipologia di schiavitù si può parlare di un contratto «stipulato nella maggioranza dei casi in maniera verbale e raramente in maniera scritta; in questi ultimi casi è coronato da clausole molto restrittive e rigide tendenti a limitare comunque la libertà di movimento e decisione del lavoratore. Il lavoratore invischiato in tale meccanismo ha una relazione di lavoro legale, ma al contempo è sottoposto a restrizioni di varia natura (…) la sua agibilità sociale è controllata. Inoltre, può essere minacciato o sottoposto a violenza in caso di disubbidienza (…)». Così CARCHEDI F. - MAZZONIS M., *La condizione schiavistica. Uno sguardo d'insieme,* cit., p. 38.

instaurato[120]. Questo tipo di schiavitù mostra ritmi di crescita superiori alle altre e, anche se al momento attuale è probabilmente la seconda forma per diffusione, è probabile una sua repentina crescita[121]. La schiavitù contrattualizzata è riscontrabile soprattutto nel Sud-Est asiatico, in Brasile, in alcuni Paesi arabi e in alcune zone del continente indiano[122].

La tripartizione *de qua* non è affatto esaustiva[123]. Sicuramente, infatti, possono definirsi nuove forme di schiavitù la tratta e lo sfruttamento di minori e di donne a fini sessuali, così come il lavoro minorile, la pratica dell'accattonaggio e il fenomeno ancora persistente dei matrimoni forzati e precoci, che costituisce una pratica di riduzione in schiavitù connotata dalla violenza di genere contro le donne e le bambine[124].

---

[120] Sul punto è stato detto che la stessa formula "schiavitù contrattualizzata" «a prima vista, contiene i tratti propri dell'ossimoro. Per farsi un'idea di ciò che si nasconde dietro di essa, bisogna pensare a tutti quei casi in cui una condizione di sostanziale assoggettamento in schiavitù è dissimulata dalla stipulazione di un contratto, formalmente regolare, in realtà tale da imporre condizioni di lavoro vessatorie, che arrivano ad implicare, di fatto, la perdita stessa della libertà delle persone coinvolte». Così ROCCELLA M., *La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù*, cit., p. 427.

[121] In riferimento a questa forma di schiavitù è stato sostenuto che all'interno di essa «si possono ricondurre, in effetti, situazioni di vero e proprio assoggettamento a schiavitù, che vanno comunque tenute distinte, per evitare di fare di tutte le erbe un fascio, da altre, rispetto alle quali si può parlare, in maniera generica, di relazioni para-schiavistiche o, con più precisione, di "forme estreme" di attività lavorativa». Così ROCCELLA M., *La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù*, cit., p. 428.

[122] V. BALES K., *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, cit., p. 25.

[123] In concreto, infatti, è possibile individuare altri tipi di schiavitù, diversi per ciascuna area geografica presa in considerazione. Ne è un esempio la c.d. schiavitù di guerra, unica forma sostenuta ancora oggi dai Governi. Così BALES K., *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, cit., p. 25.

[124] Cfr. CARCHEDI F., *Introduzione,* cit., p. 16-17. V. anche PUGLIESE E., *Schiavitù e non: questioni concettuali e problemi per la ricerca*, cit., p. 49; nonché, GIAMMARINARO M.G., *Neo-schiavismo, servitù e lavoro forzato: uno sguardo internazionale*, in *Questione giust.*, 2000, pp. 543-551. Per un approfondimento sul tema della tratta a scopo di sfruttamento sessuale v. CARCHEDI F., *Le modalità di sfruttamento coatto e la prostituzione mascherata*, in CARCHEDI F. – MOTTURA G. – PUGLIESE E. (a cura di), *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*, cit., pp. 125-146. V. anche FACHILE S., *La riduzione in schiavitù e la tratta dei minori*, Aracne Editrice, 2012; GOISIS L., *L'immigrazione clandestina e il delitto di tratta di esseri umani. Smuggling of migrants e trafficking in persons: la disciplina italiana*, in *www.penalecontemporaneo.it*. Sul fenomeno dei matrimoni forzati, v. BELLO B.G., *Il contrasto dei matrimoni forzati nelle società multiculturali: riflessioni a partire dalla Convenzione di Istanbul*, in *Politeia,* 2016, pp. 95-109. Con riferimento all'accattonaggio, occorre precisare che si tratta di un settore per il quale vi è una scarsità di studi e di ricerche.

4. Vecchie e nuove forme di schiavitù a confronto

A questo punto è possibile individuare, sia pure a grandi linee, gli elementi che distinguono le nuove forme di schiavitù da quelle tradizionali[125].

La prima grande differenza tra le forme di schiavitù classiche e la vasta gamma di forme di assoggettamento personale che caratterizza il mondo contemporaneo, in particolare nelle società occidentali, è costituita dal fatto che la schiavitù non è più riconosciuta dal diritto[126]: il diritto di proprietà su una persona non può più essere rivendicato e, come noto, lo schiavo non è più contemplato come tale dalle leggi[127]. Ne consegue che le forme di schiavismo sono oggi considerate tutte assolutamente illegali. Tuttavia, di fatto esse sono tollerate e socialmente accettate, poiché la schiavitù, pur non configurandosi come un sistema socio-economico riconosciuto e legittimato, come avveniva in passato, è divenuta una strategia vantaggiosa di produzione (evidentemente per la controparte datoriale)[128]. In altri termini, è la ricerca della massima riduzione del costo del lavoro a detrimento dei diritti dei lavoratori ad essere oggi la ragione principale della presenza di lavoro schiavo o servile[129].

Un secondo fattore di distinzione è quello del costo d'acquisto[130]. Gli schiavi del passato avevano un elevato costo d'acquisto, mentre per quelli di oggi

---

[125] V. BALES K., *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, cit., p. 20; pur avendo principalmente ad oggetto la realtà di alcuni Paesi del Sud del mondo, in questa opera è possibile cogliere alcuni essenziali tratti in comune con le nuove forme di sfruttamento del lavoro occidentale e, in particolare, in Italia. Cfr. anche SAULLE M.R., *Il traffico illecito di migranti come nuova forma di schiavitù*, in PALMISANO G. (a cura di), *Il contrasto al traffico dei migranti nel diritto internazionale, comunitario e interno*, Giuffrè, 2008, pp. 151 ss.; nonché, CASTAGNETO P., *Schiavi antichi e moderni*, Cacucci, 2001, pp. 97-100. V. anche ROCCELLA M., *La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù*, cit., pp. 425-426.

[126] Cfr. CARCHEDI F. - MAZZONIS M., *La condizione schiavistica. Uno sguardo d'insieme,* in CARCHEDI F. - MOTTURA G. - PUGLIESE E. (a cura di), *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*, cit., p. 28.

[127] Cfr. CASADEI T., *La schiavitù dei contemporanei*, cit., pp. 333-334.

[128] Cfr. BALES K., *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, cit., p. 20.

[129] V. ROCCELLA M., *La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù*, cit., pp. 425-426. V. anche CARCHEDI F. - MAZZONIS M., *La condizione schiavistica. Uno sguardo d'insieme,* in CARCHEDI F. - MOTTURA G. - PUGLIESE E. (a cura di), *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*, cit., pp. 33 ss.

[130] Così BALES K., *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, cit., p. 20.

è bassissimo, in quanto sono schiavi "usa e getta"[131]. La consapevolezza di rimpiazzo immediato porta gli sfruttatori ad usare i lavoratori finché sono giovani e forti e finché ne hanno bisogno, per poi liberarsene senza scrupoli trovando con estrema facilità altra "merce" con cui sostituirli[132]. Il rapporto che si instaura oggi tra lo schiavista e lo schiavo, pertanto, ha una durata molto più breve del passato, in quanto tende allo sfruttamento intensivo[133]. Allo schiavista non interessa più spendere ed investire per lo schiavo, con la conseguenza che i profitti delle aziende sono oggi elevatissimi ad assoluto discapito dei diritti dei lavoratori[134].

Un'altra rilevante differenza fra le vecchie e le nuove forme di schiavitù riguarda le diverse etnie. Nella schiavitù classica vi era una netta differenziazione razziale tra schiavista (autoctono) e schiavo (straniero), tanto che è stato sostenuto che la storia dell'abolizione dell'istituto della schiavitù coincide con la storia del superamento della dialettica *amicus-hostis* in favore del riconoscimento universale di un nucleo intangibile di diritti e libertà propri della persona (e non solo del cittadino)[135]. Attualmente la rigida differenziazione cittadino-straniero sembrerebbe essere stata superata, posto che i fattori chiave nel mercato schiavistico vengono rinvenuti nella ricchezza e nella posizione di potere[136].

In realtà quest'ultima constatazione, ad una prima lettura, potrebbe apparire poco corretta se rapportata al contesto occidentale, e in particolare a quello italiano, in cui, come meglio si vedrà nel prosieguo del presente lavoro di ricerca, una forma gravissima di sfruttamento colpisce proprio gli stranieri immigrati[137]. Ma ad uno sguardo più approfondito non può sfuggire che in queste situazioni non

---

[131] In passato «gli schiavi erano preziosi come animali, sebbene maltrattati, si aveva interesse a farli vivere a lungo». Così BALES K., *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, cit., p. 20.

[132] Così BALES K., *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, cit., p. 19.

[133] «Oggi però gli schiavi sono sempre più a termine; alcuni sono tali solo per pochi mesi. Semplicemente, non è conveniente tenerli quando non sono immediatamente utilizzabili». Così BALES K., *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, cit., p. 19. V. anche CARCHEDI F. - MAZZONIS M., *La condizione schiavistica. Uno sguardo d'insieme,* cit., p. 33.

[134] In tal senso ARLACCHI P., S*chiavi. Il nuovo traffico di esseri umani,* cit., p. 32. V. anche ROCCELLA M., *La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù*, cit., pp. 425-426.

[135] Così RESTA F., *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, cit., pp. 14-15.

[136] Così BALES K., *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale,* cit., p. 15-16.

[137] Cfr. CARCHEDI F. - MAZZONIS M., *La condizione schiavistica. Uno sguardo d'insieme,* cit., p. 34. Per un'analisi storico-teorica sulla nozione di straniero v. CURI U., *Straniero*, Raffaello Cortina Editore, 2010.

è propriamente l'etnia a rilevare quale fattore decisivo ai fini della riduzione in schiavitù, bensì la condizione di particolare vulnerabilità[138]. Tratto comune delle nuove forme di schiavitù è, infatti, la posizione di debolezza in cui determinati soggetti, come i lavoratori migranti, vengono a trovarsi[139]. Basti pensare ai fattori che favoriscono relazioni di sfruttamento lavorativo: la clandestinità, la sprovvedutezza giuridica e sociale, la non conoscenza della lingua, la ricattabilità determinata dalla povertà, la soggezione culturale, la mancanza di concrete alternative lavorative, la completa mancanza di autonomia e così via[140]. Sono proprio questi fattori che spingono molte persone (più o meno volontariamente) ad accettare la riduzione in schiavitù[141].

Oltre ai suddetti elementi di differenziazione, nell'evoluzione storica del fenomeno è possibile individuare, comunque, anche un elemento comune e costante: gli esseri umani sottoposti a forme di schiavitù, vecchie e nuove, subiscono un intenso processo di reificazione e diventano proprietà di un altro

---

[138] Sulla vulnerabilità quale reale elemento che determina la situazione di schiavitù di una persona, è stato sostenuto che affermare «che le persone che subiscono queste forme di sfruttamento sono vittime della loro stessa vulnerabilità è, fuor di metafora, un dato reale da tenere in conto, nel tentativo di contrastare a monte le cause (prima ancora degli effetti) del neoschiavismo, favorendo in primo luogo l'eliminazione (o quantomeno la riduzione) delle diseguaglianze socio-economiche, dei conflitti etnico-sociali, delle discriminazioni di ogni tipo, e di qualsiasi altro fattore suscettibile di determinare o favorire le varie forme di dominio dell'uomo sull'uomo, in cui si sostanziano oggi le ipotesi di asservimento, soggezione e sfruttamento della persona, qualificate dalla legge come riduzione o mantenimento in schiavitù, in servitù, tratta, acquisto o alienazione di schiavi». Così RESTA F., *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, cit., p. 207. Per un approfondimento sulla vulnerabilità socio-economica dei lavoratori immigrati, v. MOTTURA G., *Necessari ma non garantiti. I fattori di vulnerabilità socio-economica presenti nella condizione di immigrato*, in CARCHEDI F. – MOTTURA G. - PUGLIESE E. (a cura di), *Il lavoro servile e le nuove schiavitù,*cit., pp. 61-82.

[139] In tal senso v. TINEBRA G. – CENTONZE A., *Il traffico internazionale di persone*, Giuffrè, 2004; v. anche SPIEZIA F. – FREZZA F. – PACE N. M., *Il traffico e lo sfruttamento di esseri umani*, Giuffrè, 2002. Dello stesso avviso è Bales, secondo il quale «la schiavitù cresce e si sviluppa quando attecchisce su un terreno di povertà estrema. Non è dunque difficile individuarne i presupposti economici e sociali. Da un lato – va da sé – devono esserci persone, magari non native del luogo, che possono essere ridotte in schiavitù e, dall'altro, deve esistere domanda di lavoro schiavo». Così BALES K., *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, cit., p. 35.

[140] Cfr. CASADEI T., *La schiavitù "dei contemporanei"*, cit., p. 339, il quale afferma che a ben vedere l'aspetto che caratterizza tutte le nuove forme di schiavitù è quello della vulnerabilità, in quanto «le vittime sono povere, non istruite e vivono in realtà sociali ed economiche estremamente difficili: è la mancanza di alternative concrete che spinge molte persone (più o meno volontariamente) verso la schiavitù».

[141] La condizione di vulnerabilità degli immigrati è certamente determinata anzitutto dalla «carenza di risorse di riserva, rappresentate soprattutto da risparmi: l'obbligo morale ed economico di inviare rimesse ai congiunti in patria si traduce in una fonte di rischio per gli immigrati quando il lavoro viene a mancare e qualche risparmio servirebbe a fronteggiare periodi di penuria ed eventuali emergenze». Così CALAFÀ L. – GARILLI A., *Introduzione*, in *Riv. giur. lav.*, 2017, n. 4, p. 574.

soggetto, seppur in passato di tipo legale mentre ai nostri giorni di mero fatto[142]. Il requisito comune delle forme di schiavitù vecchie e nuove, dunque, risiede nell'effetto di reificazione della vittima, privata della propria dignità e, di conseguenza, di quel nucleo intangibile di diritti e libertà spettanti all'essere umano in quanto tale, teleologicamente funzionale all'autorealizzazione della persona[143]. È in questa prospettiva che ben si può cogliere come l'elemento che da sempre connota la pratica della schiavitù è proprio il processo di "de-umanizzazione" a cui viene sottoposta la vittima[144].

Alla luce del raffronto tra vecchie e nuove forme di schiavitù, emerge con forza come il giudizio avente ad oggetto le seconde certo non può essere meno negativo di quello che riguarda le prime, anzi forse appare ancora più grave[145]. Le nuove situazioni di schiavitù, infatti, pur sfuggendo alla nozione classica e storica di schiavitù, mantengono senz'altro la medesima forma annichilente della dignità umana[146]. La recrudescenza di nuove forme di assoggettamento di una persona ad un'altra dimostra chiaramente la vulnerabilità e la debolezza dei diritti e delle

---

[142] «La schiavitù non è più una condizione di diritto, ma una mera situazione di fatto». Così FALLETTI E., voce *Schiavitù*, cit., p. 900. In tal senso è stato sottolineato come «ogni forma di schiavitù presenta un implicito rapporto degradante o disumano» in quanto «presuppone negazione della dignità della persona e violazione della sua integrità morale». Così ALONSO E.P., *La nuova schiavitù del XXI secolo: il traffico illegale di persone*, in CASADEI T. – MATTARELLI S. (a cura di), *Il senso della Repubblica. Schiavitù,* cit., p. 172.

[143] In tal senso, RESTA F., *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, cit., p. 17. V. anche CASADEI T., *Tra storia e teorizzazione giuridica: per un inquadramento dei caratteri della schiavitù contemporanea*, cit., p. 141.

[144] V. BALIBAR E., *Il ritorno della razza: tra società e istituzioni,* cit.,

[145] V. FUSARO D., *Marx e la schiavitù salariata. Uno studio sul lato cattivo della storia*, Il Prato, 2007, p. 22, il quale ritiene che il passaggio nella modernità a forme di lavoro retribuite in nome dei diritti dei lavoratori è in realtà una bella illusione di libertà in quanto ciò che accomuna lo schiavo antico, il servo della gleba e l'operaio moderno è proprio la condizione di schiavitù dovuta alla propria situazione di debolezza sociale.

[146] Emblematiche sul punto sono le parole di Resta: «non a caso la storia della schiavitù in ogni sua forma (…) è la storia di una de-personalizzazione realizzata attraverso l'appropriazione del corpo e la privazione dell'identità che il corpo esprime, è spoliazione di diritti e libertà ottenuta soprattutto ed essenzialmente con l'alienazione del corpo e del dominio che su di esso ha la persona. Tanto le vecchie schiavitù quanto le forme attuali di neoschiavismo (che vanno dalla prostituzione allo sfruttamento sessuale e lavorativo perfino dei minori, alla costrizione all'accattonaggio ed all'impiego forzato in attività criminali) pur nelle loro diversità presentano la stessa attitudine a determinare nella vittima (quasi sempre un soggetto particolarmente vulnerabile) un processo regressivo di annullamento del sé, che ha il suo momento più tragico ed ineludibile nella reificazione ed oggettivazione del corpo. La vittima è allora soltanto corpo, ma espropriato, ed è soprattutto lì che risiede il senso di quello che W. Benjamin ha definito come potere sulla "nuda vita"». Così RESTA F., *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, cit., p. 623.

libertà fondamentali[147]. Ne discende – è bene anticiparlo sin d'ora - che, proprio al fine di eliminare in concreto il fenomeno della schiavitù, si pone come estremamente necessario un ritorno al concetto di dignità[148]. L'unica via d'uscita possibile per affrontare e risolvere il problema delle gravi forme di sfruttamento del lavoro è, dunque, quella di intervenire, rafforzandole, sulle «garanzie primarie della libertà lesa», ossia «quelle dirette a garantire l'uguaglianza delle persone, la loro libertà di circolazione, nonché i diritti sociali e del lavoro; in breve, tutti gli altri diritti vitali che concorrono a definire la dignità della persona»[149].

Questo ci insegna, quindi, che nell'approccio alla problematica in oggetto lo sguardo non può soffrire di nessuna presbiopia e il giudizio non può essere in alcun modo clemente, specie ove si consideri che le situazioni nelle quali sono ravvisabili nuove forme di sfruttamento lavorativo si annidano sotto i nostri occhi, seppur in modo invisibile, nella società in cui viviamo, e sono espressione di una logica sociale globale ancorata a specifici contesti economici, politici e giuridico-istituzionali[150].

5. Brevi cenni sulla condizione servile

[147] V. DAL LAGO A., *Non-persone: l'esclusione dei migranti in una società globale*, cit. Nello stesso senso è stato sostenuto che «proprio in un'epoca – quale quella che viviamo, definita da Bobbio come "età dei diritti" – in cui tale statuto di libertà e garanzie dovrebbe ritenersi dato per acquisito per ciascun essere umano, e per il solo fatto di essere tale, si verificano sempre più spesso forme di sfruttamento della persona, che dimostrano la vulnerabilità dei diritti e delle libertà fondamentali». Così RESTA F., *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, cit., p. 2.

[148] Così FERRAJOLI L., *Principia iuris*, cit., pp. 326-327. Sul punto si tornerà nel prosieguo del lavoro di ricerca. V. capitolo IV.

[149] Così FERRAJOLI L., *Principia iuris*, cit., pp. 326-327.

[150] L'errore in cui si rischia di incorrere è quello di «spostare la schiavitù fuori dal nostro angolo visuale, allontanandola nel tempo o nello spazio, in un contesto geografico lontano, collocato al confine del mondo civile». Così CASADEI T. – MATTARELLI S. (a cura di), *Il senso della Repubblica. Schiavitù,* cit., p. 79. Il rischio che si configura è di non provare più sdegno davanti ai nuovi casi di riduzione in schiavitù e di abituarsi ad essi: «a colpire è un'imbarazzante *non-chalance* con la quale si decretano la schiavitù, la violazione della dignità, come "costi impliciti del sistema". E dietro a questo atteggiamento diffuso c'è anche qualcosa in più della mera, e pur di per sé grave indifferenza. Soprattutto, c'è la passiva e rassegnata accettazione come "normale" di una tragedia così terribile, da liquidare come una storia di "banale", ordinaria ingiustizia». Così RESTA P., *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, cit., pp. 2-3.

Delimitata la nozione di schiavitù secondo questo approccio diacronico, è ora necessario distinguere la schiavitù dalla servitù, termini che seppur frequentemente utilizzati come sinonimi, di fatto designano situazioni differenti.

L'espressione "condizione servile" viene usata per far riferimento a quello stato psicologico e socio-economico che si instaura tra diverse persone, dove le une detengono il dominio e il potere decisionale incontrastato sulle altre[151]. Il dominio generalmente è basato sulla persuasione e non sulla violenza, sulla ricerca del consenso e non sulla prevaricazione, sul ricatto sia esplicito che implicito che influenza le forme di negoziazione a perpetuare lo stato di sudditanza e sulla vicinanza fisica, che corrisponde frequentemente ad una distanza psicologica[152].

Uno dei tratti fondamentali della condizione servile è la sussistenza nel rapporto di una relazione di carattere asimmetrico. Generalmente i rapporti di servitù solo apparentemente sono egualitari, in quanto in concreto si caratterizzano per la prevaricazione di un soggetto sull'altro: colui che esercita la servitù ricerca vantaggi a totale discapito di chi la subisce.

Un altro elemento tipico delle relazioni di natura servile, che, peraltro, le differenzia dalla schiavitù, sembra essere la vicinanza fisica fra le parti coinvolte. È proprio in virtù di tale vicinanza che viene instaurato e perdurato l'esercizio del dominio psicologico e socio-economico sulla persona ridotta in servitù. Ne discende, dunque, che l'*household*[153] e la piccola/piccolissima impresa sono i luoghi principali di produzione di rapporti servili[154].

Altri indicatori che distinguono il lavoro schiavistico dal lavoro servile possono essere ravvisati nella forte coercizione, in una definita unilateralità delle decisioni, nella mancanza assoluta di negoziazione e nell'assoluta impossibilità di

---

[151] Cfr. CARCHEDI F., *Introduzione,* cit., p. 13.

[152] Cfr. CARCHEDI F. - MAZZONIS M., *La condizione schiavistica. Uno sguardo d'insieme,* cit., p. 37, secondo cui «il problema della violenza minacciata e la violenza praticata rappresenta la differenza sostanziale tra la condizione servile e la condizione paraschiavistica, intendendo per quest'ultima quella condizione di totale privazione dei caratteri della persona enunciata da Meilassoux».

[153] Quando si parla di *household* si fa riferimento ai nuclei familiari a componente unico o a più componenti coabitanti e con reddito condiviso.

[154] Cfr. CARCHEDI F. - MAZZONIS M., *La condizione schiavistica. Uno sguardo d'insieme,* cit., p. 37.

recedere dal rapporto se non a condizioni molto dure per il lavoratore[155]. Tra schiavitù e servitù, pertanto, non vi sarebbe una differenza di "natura" ma di "grado". Entrambe si configurano come forme di limitazione della libertà personale particolarmente gravi ma, mentre la schiavitù consiste in un controllo assoluto su un soggetto, la servitù ne costituisce invece un *quid minoris* in termini di gravità. Il *discrimen* si rinviene in sostanza nella «gradazione della gravità delle circostanze di fatto nelle quali una persona in condizioni di privazione della libertà è costretta a vivere»[156].

La differenza tra i due concetti trova riscontro in ambito normativo e giurisprudenziale. Sul primo versante, fondamentale è il combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 7 della Convenzione supplementare sulla abolizione della schiavitù del 1956, che definisce lo schiavo come l'individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi, mentre la "persona di condizione servile" come quella che è sottoposta a schiavitù per debito, servaggio, matrimonio forzato o sfruttamento lavorativo minorile[157]. Sul secondo versante, spunti di rilievo si colgono in una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 2005, in cui viene ben chiarito come i concetti di schiavitù e di servitù, pur se entrambi racchiusi nel paradigma dell'art. 4 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, sono da tenere ontologicamente distinti in quanto esprimono situazioni di dominio diverse[158]. Più precisamente, secondo la Corte di

---

[155] Cfr. FALLETTI E., voce *Schiavitù*, cit., p. 900.
[156] Così FALLETTI E., voce *Schiavitù*, cit., p. 900.
[157] Il riferimento è alla Convenzione stipulata a Ginevra il 7 settembre 1956 e resa esecutiva in Italia con la legge 20 dicembre 1957, n. 1304. In questo modo la Convenzione del 1956 estende la portata della Convenzione del 1926 «non solo alla schiavitù "storicamente intesa", ma anche a quelle forme non così evidenti o non legalmente previste che presentino le medesime caratteristiche di inciviltà». Così FALLETTI E., voce *Schiavitù*, cit., p. 900.
[158] Precisamente, la Corte dei diritti umani di Strasburgo ha affrontato questa distinzione nella celebre sentenza del 26 luglio 2005 (caso Siliadin), con cui ha condannato la Francia per non aver predisposto adeguati strumenti di tutela, all'epoca dei fatti, contro la condizione di servitù e lo stato di lavoro forzato sotto coercizione e senza adeguata retribuzione e ciò in contrasto con gli obblighi derivanti dall'art. 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (la sentenza è disponibile su *www.echr.coe.int*). Con riferimento a detta sentenza è stato messo in rilievo come «a fronte della posizione della giovanissima domestica togolese, impiegata in condizioni abusive e disumane dal proprio datore di lavoro francese, secondo la quale la legge penale d'oltralpe sarebbe stata in contrasto con l'art. 4 della CEDU, non prevedendo adeguata ed effettiva protezione contro schiavitù, servitù, lavoro forzato ed obbligatorio, la Corte ha condiviso le ragioni della ricorrente: pur ritenendo, in forza di una concezione molto tradizionale, che nella specie non si potesse parlare di schiavitù, le condizioni di svolgimento del rapporto di lavoro, la sottrazione del passaporto, l'assenza di alternative, la concreta impossibilità di sottrarsi ad una situazione di completa dipendenza o anche solo di migliorarla hanno permesso di riconoscere nella vicenda di Siliadin i

Strasburgo, solo la riduzione in schiavitù in senso proprio (e non invece la riduzione in servitù) ha quali condizioni connotanti l'asservimento assoluto al dominio altrui, assimilabile ad un vero e proprio diritto di proprietà, e la conseguente riduzione della persona in un semplice oggetto.

6. Lo sfruttamento lavorativo

Definiti, sia pure in termini di estrema sintesi, i concetti di schiavitù e servitù, occorre ora volgere lo sguardo allo sfruttamento del lavoro, al fine di coglierne i tratti essenziali e di ricercare una linea di confine tra le molteplici situazioni fattuali che si presentano nella società odierna in cui si verifica l'assoggettamento, più o meno intenso, del lavoratore al datore di lavoro.

Immaginando un *continuum* tra una condizione di lavoro regolare e garantito fino al polo opposto, in cui si configurano rapporti di lavoro privi di qualsiasi forma di tutela sino all'asservimento totale del lavoratore al datore di lavoro, le ipotesi di sfruttamento lavorativo si situano tra questi due estremi[159].

Quando si parla di sfruttamento lavorativo (*forced labour)* ci si riferisce comunemente alle relazioni tra datore di lavoro e lavoratore di tipo asimmetrico in cui il primo gode di una posizione di netta prevaricazione ed esercita il proprio potere di decisione sulle condizioni lavorative violando la dignità del secondo[160]. In altre parole, è stato anche sostenuto che lo sfruttamento si configura come una sorta di patologia del contratto o della relazione egualitaria tra le parti[161].

---

tratti propri della servitù e del lavoro forzato, accomunati nel divieto alla schiavitù dall'art. 4 della CEDU». Così ROCCELLA M., *La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù*, cit., p. 432. Sul punto, un'altra sentenza rilevante è quella del 7 gennaio 2010 (caso Rantsev), con cui la Corte Europea ha accertato all'unanimità la violazione dell'art. 4 da parte di Cipro e Russia (la sentenza è disponibile su *www.echr.coe.int*).

[159] Cfr. CESCHI S. – MAZZONIS M., *Le forme di sfruttamento servile e paraschiavistico nel mondo del lavoro*, cit., p. 156.

[160] Cfr. MADEO A., *Forced labour e diritto penale interno*, in BUCCELLATO F. – RESCIGNO M. (a cura di), *Impresa e forced labour: strumenti di contrasto*, cit., p. 121.

[161] Cfr. MARKS S., *Exploitation as an International Legal Concept*, in MATLASKE W. – COSTA S. – BRUNKHORST H. (a cura di), *Contemporary Perspective on Justices*, Hampp, 2010, p. 145.

Lo sfruttamento lavorativo attuale è multiforme in quanto si manifesta attraverso differenti condizioni e tipologie lavorative, determinate in base a fattori socio-economici, nonché a fattori relativi allo *status* giuridico, alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, al rispetto o meno dei diritti fondamentali dei lavoratori e al grado di vulnerabilità e di autodeterminazione della persona[162].

Trattandosi di un fenomeno che può assumere diverse dimensioni, tipologie e caratteristiche, dalle forme più blande fino a quelle più estreme, è possibile disegnare una ipotetica piramide che misura i diversi livelli di gravità dello sfruttamento lavorativo dei nostri giorni: partendo dall'apice rappresentato dalla riduzione in schiavitù e servitù e dal vero e proprio lavoro forzato, passando per le situazioni di grave sfruttamento lavorativo che caratterizzano il lavoro irregolare, fino ad arrivare allo sfruttamento insito nell'attuale lavoro sempre più flessibile e precario[163].

Al livello più alto della piramide, tra le forme più crudeli e aberranti di sfruttamento della persona umana si collocano il lavoro forzato[164], la tratta a scopo di sfruttamento lavorativo[165] e il lavoro minorile[166]. Sono queste tutte forme di sfruttamento lavorativo, che, laddove raggiungono il livello massimo, determinando la completa reificazione della persona, sono certamente assimilabili alla schiavitù e al lavoro servile *tout court*. È bene precisare che, in questi casi, lo schiavo e il soggetto sottoposto ad un rapporto di natura servile rinunciano ad ogni capacità di autodeterminazione, lavorano in modo coatto e vengono privati della loro stessa vita[167]. Non è così per le forme di sfruttamento che si pongono ai due livelli immediatamente inferiori della piramide, nelle quali, invece, pur

---

[162] Cfr. LA ROCCA S., *Tratta, lavoro forzato e grave sfruttamento lavorativo: legislazioni e politiche poste a contrasto,* cit., p. 155.
[163] Cfr. BALES K., *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, cit., p. 23.
[164] V. BUCCELLATO F. – RESCIGNO M. (a cura di), *Impresa e "forced labour": strumenti di contrasto*, cit.
[165] Sulla tratta di esseri umani come moderna forma di schiavitù, cfr. CARACCIOLO I., *Dalla tratta di schiavi alla tratta di migranti clandestini. Eguaglianze e diversità nella prevenzione e repressione internazionali del traffico di esseri umani*, in LAENZA U. (a cura di), *Le migrazioni. Una sfida per il diritto internazionale, comunitario e interno*, Editoriale Scientifica, 2005, pp. 153 ss.; LA ROCCA S., *La schiavitù nel diritto internazionale e nazionale*, cit.; ARLACCHI P., *Schiavi: il nuovo traffico di esseri umani*, cit., p. 32.
[166] Cfr. ROCCELLA M., *La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù*, cit., p. 422, il quale precisa che «schiavitù e pratiche consimili, naturalmente, non riguardano soltanto i minori: il lavoro minorile ne costituisce la parte più aberrante, ma resta pur sempre solo una parte di un fenomeno molto più ampio».
[167] Cfr. CASADEI T., *La schiavitù "dei contemporanei"*, cit., p. 337.

configurandosi condizioni di lavoro molto al di sotto dei normali standard lavorativi e gravi violazioni di obblighi contrattuali e/o di legge, permane comunque la possibilità di fuoriuscita dal rapporto di lavoro da parte del lavoratore[168]. In altre parole, nelle relazioni lavorative di sfruttamento non riconducibili alla schiavitù e al lavoro servile *tout court*, seppur sussiste una marcata dipendenza del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, si configura comunque la possibilità di scindere il rapporto[169]. Molto efficacemente, autorevole dottrina in riferimento alla differenza in questione ha fatto ricorso alla figura del lavoratore salariato, facendo rilevare come l'operaio, seppur insopportabilmente sfruttato, ogni giorno in modo parzialmente autonomo vende la sua forza lavoro, lo schiavo no[170].

Al secondo livello della ideale piramide, si collocano tutte le violazioni di obblighi di legge o di obblighi contrattuali, riconducibili a fattispecie di lavoro irregolare, le quali si presentano come il segmento del mercato del lavoro in cui maggiormente possono svilupparsi situazioni di sfruttamento lavorativo[171]. Con la consapevolezza che l'area del lavoro irregolare (ovvero, ancora meglio, del "lavoro prestato irregolarmente")[172] comprenda numerose *species*, talvolta difficilmente distinguibili l'una dall'altra, e che non sia questa la sede per approfondire tale complesso argomento, si fa presente che l'espressione "lavoro irregolare" è qui utilizzata come comprensiva sia del c.d. lavoro nero o sommerso

---

[168] Cfr. BALES K., *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, cit., p. 26, il quale con riferimento alla distinzione in concreto tra schiavitù e sfruttamento, tuttavia, precisa che «non c'è mai un bianco e nero. C'è una linea di continuità nello sfruttamento: da quelli che sono sfruttati "un poco" a quelli molto sfruttati negli *sweatshops* (aziende che sfruttano le maestranze) a quelli sfruttati sull'orlo della schiavitù, per poi oltrepassare il confine».

[169] Le ipotesi riconducibili alla schiavitù e servitù sono quelle più estreme, dal momento che investono in modo continuativo e per tempo indeterminato lo statuto della persona nella sua totalità.

[170] Così MOLIER BOUTANG Y., *Dalla schiavitù al lavoro salariato*, Manifesto libri, 2002, p. 210. Per un'analisi filosofica del concetto espresso, v. RAWLS J., *Lezioni di storia della filosofia politica*, La Feltrinelli, 2009, p. 347.

[171] Cfr. GALLINO L., *L'impresa irresponsabile*, Einaudi, 2005, p. 159, secondo cui è indubbio che il lavoro irregolare può essere definito come «un lavoro già privo in origine, oppure successivamente privato di conformazione e garanzie giuridiche per quanto concerne le condizioni di lavoro, l'orario, il livello salariale, la stabilità dell'occupazione e del reddito, la protezione sociale contro malattie e incidenti sul lavoro, le tutele sindacali, la previdenza».

[172] Dal titolo della originale monografia di FAIOLI M., *Il lavoro prestato irregolarmente*, Giuffrè, 2008. Cfr. anche ORCIANI B.M., *Il diritto privato del lavoro alla prova dell'emersione*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008.

sia del c.d. lavoro grigio o difforme (detto anche simulato)[173]. È indubbio che le deviazioni patologiche da un modello "base" di disciplina legale del rapporto di lavoro, integranti fattispecie di lavoro irregolare, finiscono con il comportare, di fatto, un forte rischio di sfruttamento della manodopera. Le conseguenze di queste pratiche, peraltro, sono particolarmente lesive in quanto non riguardano soltanto il piano economico, ma colpiscono soprattutto la persona del lavoratore e mettono fortemente in pericolo il nesso costituzionale tra lavoro e dignità.

Le ipotesi di lavoro nero, consistendo in rapporti di lavoro completamente sconosciuti alle autorità pubbliche e, dunque, privi di qualsiasi tutela,

---

[173] Pur essendo un argomento di grande attualità e di notevole rilevanza economica e sociale, non è affatto semplice definire il lavoro irregolare secondo le tradizionali categorie giuridiche. Si tratta, infatti, di un fenomeno antico, capillarmente diffuso nell'intero territorio nazionale e molto variegato, in quanto il *genus* "lavoro irregolare" presenta numerose *species*, talvolta difficilmente distinguibili l'una dall'altra. In questa sede l'espressione lavoro irregolare è utilizzata come comprensiva del c.d. lavoro nero e del c.d. lavoro grigio. Nel primo il rapporto è completamente sconosciuto alle autorità pubbliche: il datore di lavoro si avvale della prestazione lavorativa di un lavoratore senza stipulare un contratto di lavoro e, di conseguenza, senza applicare alcuna tutela. In questo caso si parla anche di lavoro sommerso per sottolineare maggiormente gli aspetti fiscali, facendo riferimento alla c.d. economia sommersa. Cfr. GAROFALO M.G., *Le iniziative regionali in materia di lavoro sommerso. Gli indici di congruità*, in PINTO V. (a cura di), *Le politiche pubbliche di contrasto al lavoro irregolare*, Cacucci, 2007, p. 63, che esprime chiaramente come «la gravità, l'ampiezza e la complessità del fenomeno del lavoro sommerso e delle sue cause è la premessa di qualsiasi discorso in materia. Si va dall'intreccio con il fenomeno dell'illegalità diffusa e dell'economia criminale ad una "semplice" – tanto per dire – evasione fiscale e contributiva, per passare attraverso vari gradi intermedi: evasione dei trattamenti economici e normativi imposti per legge o per contratto collettivo al mercato del lavoro ufficiale; evasione degli oneri derivanti dalle misure di sicurezza e di igiene sul lavoro eccetera». Cfr. ALES E., *Del lavoro sommerso o, meglio, "non dichiarato": una tipizzazione giuridica fondata sul concetto di "attività remunerata"*, in *Dir. Lav. Merc.*, 2014, n. 1, p. 11. Nel secondo, invece, il rapporto di lavoro è portato a conoscenza dello Stato solo in parte, in quanto questo è dichiarato alla pubblica amministrazione, seppur in concreto condotto in violazione delle norme che lo regolamentano. Nel lavoro grigio, dunque, la regolarizzazione del rapporto è solo parziale. Per un approfondimento si rinvia a FAIOLI M., *Lavoro irregolare (voce)*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Sez. comm., 2009; ESPOSITO M., *Il contrasto al lavoro nero: discontinuità dei percorsi legislativi e cultura dei valori giuridici*, in *www.crisei.uniparthenope.it*, giugno 2012; FEDERICI A., *Lavoro irregolare e omissione contributiva. Tecniche di tutela e sistema sanzionatorio*, Halley Editrice, 2006; DOVERE S. – SALVATI A., *Lavoro "nero" e irregolare. Percorsi giurisprudenziali*, Giuffré 2011, p. 6, secondo cui il ricorso alla definizione di "lavoro irregolare" costituirebbe «un vero e proprio tentativo di fornire un maggior grado di organicità alla tematica in questione, individuando delle linee guida e dei principi interpretativi generali»; VISCOMI A., *Lavoro e legalità: "settori a rischio" o "rischio di settore"? Brevi note sulle strategie di contrasto al lavoro illegale (e non solo) nella recente legislazione*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT*, 253/2015; BELLAVISTA A., *Il lavoro sommerso*, Giappichelli, 2000, p. 2, il quale, attraverso un'efficace espressione, definisce il lavoro irregolare come il segno dello «sfasamento tra la norma formalmente vigente e l'effettività della stessa»; ESPOSITO M., *Un approccio inclusivo e resiliente: tutele crescenti per l'underclared work?*, in *Dir. lav. merc.*, 2014, n. 2, p. 289, secondo cui in periodi di crisi economica il ricorso al lavoro irregolare è sicuramente massiccio e purtroppo spesso rischia di essere utilizzato come un tentativo fai-da-te di "ammortizzatore sociale" per imprese e lavoratori.

rappresentano certamente i casi in cui lo sfruttamento raggiunge i livelli più alti. Ad essere vittima dello sfruttamento lavorativo insito nel lavoro nero sono soprattutto i migranti, non solo quelli privi di soggiorno, ma anche gli immigrati con regolare permesso di soggiorno[174]. Purtroppo, infatti, come si vedrà meglio nei capitoli successivi, l'economia sommersa si configura certamente come un elemento di attrazione per i lavoratori stranieri[175]. Questi, peraltro, non avendo alcuna dimestichezza con il lavoro industriale, sono portatori di una subalternità culturale e politica assoluta che facilita l'affermazione di condizioni di grave sfruttamento lavorativo[176]. I settori in cui si riscontra maggiormente il ricorso al lavoro nero degli extracomunitari sono quelli marginali dell'economia, in cui si registra una forte domanda di manodopera non specializzata, facilmente sostituibile e a basso costo, e caratterizzati dai lavori che sono definiti «delle cinque P»: precari, pesanti, pericolosi, poco pagati, penalizzati socialmente[177]. Non è un caso che, come è noto, il forte nesso tra immigrazione e lavoro nero trova la sua massima (e più triste) espressione nel settore agricolo e, più precisamente, nel contesto di quei rapporti di intermediazione illecita tra domanda e offerta di lavoro, ai quali tradizionalmente si attribuisce la denominazione di fenomeno del caporalato e su cui si tornerà approfonditamente più avanti[178].

---

[174] I migranti privi di permesso di soggiorno sono sicuramente i più esposti al lavoro sommerso, in quanto non avendo il permesso di soggiorno non possono stipulare regolari contratti di lavoro. Il fenomeno del lavoro sommerso tuttavia colpisce anche gli stranieri provvisti di regolare permesso di soggiorno, i quali pur di lavorare sono disposti ad accettare insopportabili situazioni di sfruttamento.

[175] V. MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, Cacucci Editore, 2017, p. 28. Cfr. anche REYNERI E., *L'Italia, le immigrazioni e il mercato del lavoro*, in BARONIO G. – CARBONE A. E., *Il lavoro degli immigrati: programmazione dei flussi e politiche di inserimento*, Franco Angeli, 2002, p. 65; AMBROSINI M., *Sociologia delle migrazioni*, il Mulino, 2001, p. 64, che sul punto sostiene che è assolutamente indubbio che «l'arrivo di una forza lavoro che si viene a trovare nella necessità di reperire al più presto un lavoro, spesso qualunque lavoro, per guadagnarsi da vivere, e in parte – almeno inizialmente – dei documenti necessari per accedere al mercato del lavoro regolare, rappresenta un bacino di reclutamento straordinariamente favorevole ai datori di lavoro interessati al risparmio sul costo del lavoro e alla flessibilità pressoché assoluta derivanti da rapporti di impiego non codificati formalmente, alimentando le denunce relative ai "nuovi intoccabili" o i "neoschiavi"».

[176] Cfr. PALMISANO G., *Dagli schiavi ai migranti clandestini: la lotta al traffico di esseri umani in una prospettiva internalizionalistica*, in *Ragion Pratica*, 2010, n. 35, pp. 469-490.

[177] V. AMBROSINI M., *Sociologia delle migrazioni*, cit., p. 59. V. anche AMBROSINI M., *La fatica di integrarsi. Immigrazione e lavoro in Italia*, Il Mulino, 2001, p. 59, che pone in evidenza come i lavori più umili e pesanti che toccano, in misura largamente prevalente, agli immigrati sono a ben vedere: «lavori ancora necessari nelle economie sviluppate, e in certi ambiti persino in espansione, ma che non trovano più un'adeguata rispondenza nell'offerta dei lavoratori nativi».

[178] Per un approfondimento si rinvia al capitolo terzo.

Accanto alle ipotesi di lavoro nero, rientrano, poi, in questo livello della piramide anche le fattispecie di c.d. lavoro grigio, ossia quelle situazioni lavorative che, seppur apparentemente si pongono in un quadro di legalità, in quanto sono portate a conoscenza dello Stato, in realtà sono poste in essere in violazione delle norme che le regolamentano[179]. In questi casi, pur essendovi un contratto di lavoro, tuttavia di fatto non sempre esso è accompagnato da quelle garanzie che gli sono proprie, né dalle tutele previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. A titolo esemplificativo, si pensi alla reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi o, comunque, sproporzionato rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato; o, ancora, quei rapporti in cui si verifica la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro[180], ai periodi di riposo, alla malattia, alla maternità, agli assegni familiari, alle ferie; si pensi, infine, alle situazioni di sotto-inquadramento del prestatore di lavoro, di mancato o parziale versamento dei contributi.

Forme gravi di sfruttamento del lavoro, riconducibili a questa seconda area della ideale piramide, si annidano anche nei frequenti casi di utilizzo abusivo di tipologie contrattuali; si pensi, ad esempio, a fattispecie di lavoro autonomo e parasubordinato, con partite IVA[181], spesso utilizzate per mascherare veri e propri rapporti di lavoro subordinato[182]. La proliferazione normativa di contratti atipici, giustificata da esigenze di maggiore occupazione o per superare le rigidità del rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, ha certamente favorito l'abuso da parte del datore di lavoro di tali forme contrattuali per eludere la costituzione di un rapporto di lavoro "ordinario"[183]. È evidente, pertanto, che le forme di sfruttamento della manodopera, oggi, hanno trovato maggiore

---

[179] In altre parole, il lavoro grigio si ha quando il lavoro è dichiarato ma il contenuto della dichiarazione non corrisponde all'attività effettivamente svolta.
[180] Esempi più frequenti sono i rapporti di lavoro dichiarati come *part-time* ma, in realtà, svolti a tempo pieno.
[181] Si parla del fenomeno delle false partite Iva per far riferimento a tutte quelle situazioni in cui un soggetto apre una partita Iva non per effettuare una vera e propria attività professionale indipendente, quanto per collaborare stabilmente con un'azienda, mascherando così un contratto di lavoro dipendente. In questo modo il datore di lavoro si avvale della prestazione di un lavoratore formalmente autonomo ma di fatto subordinato sottraendosi ai costi più elevati legati alla stipula di un contratto di lavoro subordinato.
[182] Cfr. BUFFA F. – GADALETA L. – RIVERSO R., *Sfruttamento lavorativo*, Key, 2017, p. 15.
[183] Cfr. MAZZOTTA O., *Manuale di diritto del lavoro*, Cedam, 2015, p. 315.

raffinatezza in nuovi strumenti legali, con la conseguenza che è aumentata la possibilità di mascherare dietro certe tipologie contrattuali, apparentemente regolari, situazioni di grave assoggettamento lavorativo[184].

Il secondo livello della piramide comprende, ancora, lo sfruttamento del lavoro che spesso si annida nel c.d. lavoro esternalizzato[185]. Tecnicamente il termine esternalizzazione rappresenta la versione italiana dell'inglese *outsourcing*, letteralmente traducibile come "approvvigionamento esterno", e, in questa sede, è opportuno precisare che è adottato in termini molto ampi per indicare l'insieme delle pratiche adottate dalle imprese di ricorrere ad altre imprese per lo svolgimento di alcune fasi del processo produttivo[186]. Sotto il profilo strutturale, nel rapporto di lavoro, è chiaro che la principale conseguenza di tale scelta consiste in una sorta di scomposizione della figura datoriale che, nella percezione del lavoratore, viene sdoppiata oppure sostituita con un'altra, che si aggiunge o si sovrappone alla precedente[187]. È di tutta evidenza come il ricorso all'utilizzo del

---

[184] Ciò nonostante gli interventi anti-elusivi messi in atto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma Fornero) e il tentativo di semplificazione operato dal d.lgs. n. 81/2015.

[185] Cfr. GORI F., *La nuova legge sul grave sfruttamento lavorativo nell'ambito della normativa di contrasto al lavoro sommerso*, in WP ADAPT, 2017, n. 2, p. 74. Autorevole dottrina ha, infatti, sostenuto che è proprio in tale ambito che è possibile individuare le più significative distorsioni tipiche dell'impresa globalizzata. Così CHIECO P., *Somministrazione, comando, appalto. Le nuove forme di prestazione di lavoro a favore del terzo*, in CURZIO P. (a cura di), *Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo 276/2003*, Cacucci, 2004, p. 92. V. anche SPEZIALE V., *Somministrazione di lavoro*, in GRAGNOLI E. – PERULLI A. (a cura di), *La riforme del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali*, Cedam, 2004, pp. 277-279. Nell'attuale ordinamento giuslavoristico italiano, il fenomeno delle esternalizzazioni è costituito essenzialmente da tre istituti[185]: quello della somministrazione (attualmente disciplinato dagli artt. 30-40 del d.lgs. n. 81/2015 oltre che dall'art. 18, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 276/2003), dell'appalto (attualmente disciplinato dagli artt. 8, comma 5 bis, e 29 del d.lgs. n. 276/2003) e del distacco o comando (disciplinato dagli artt. 8, comma 5 bis, e 30 del d.lgs. n. 276/2003). Quando il ricorso agli strumenti in questione avviene nel rispetto delle suddette norme di legge, *nulla quaestio*. Quando, invece, si configurano forme di abuso delle fattispecie in questione, in violazione delle previsioni che ne circoscrivono l'ambito definitorio, è facile ravvisare ipotesi di sfruttamento lavorativo. Decentrare la produzione all'esterno, infatti, si dimostra spesso come un modo per l'impresa di sottrarsi ai controlli ed ottenere una illecita forma di flessibilità con il ricorso al lavoro nero. Cfr. MAZZOTTA O., *Manuale di diritto del lavoro*, cit., p. 261. Il dato economico rivela che proprio le operazioni di scomposizione dell'impresa in centri autonomi di imputazione giuridica si pongono frequentemente come antecedente giuridico del ricorso al *forced labour*. Cfr. RESCIGNO M., *Impresa "schiavistica", decentramento produttivo, imputazione dell'attività e applicazione delle regole, imputazione dell'attività e applicazione delle regole,* in BUCCELLATO F. - RESCIGNO M. (a cura di), *Impresa e forcedlabour: strumenti di contrasto*, il Mulino, 2015, p. 69.

[186] Cfr. DEL PUNTA R., *Statuto dei lavori ed esternalizzazioni*, in *Dir. rel. ind.*, 2004, pp. 218 ss., spec. p. 221.

[187] Con riferimento a tali fenomeni, in dottrina esistono diverse classificazioni. Si distingue ad esempio tra utilizzazione indiretta del lavoro, nel caso della somministrazione e del distacco, in cui l'utilizzatore, pur senza essere datore di lavoro, diviene titolare di alcuni tipici poteri datoriali, o dell'appalto in cui l'appaltante beneficia di fatto dell'attività resa da lavoratori che non sono alle

lavoro esternalizzato sia spesso spinto da logiche gestionali motivate nient'altro che da una corsa al ribasso dei trattamenti economici e normativi del lavoro dipendente, con il conseguente rischio non solo di elusione delle tutele previste dalla legge per i prestatori di lavoro, ma anche di vero e proprio sfruttamento della manodopera[188]. La pratica processuale dimostra come in tali contesti si verificano situazioni di normale riduzione delle tutele dei lavoratori, sia in termini di garanzia economica e normativa (inerente l'applicazione di contratti collettivi da parte delle imprese coinvolte nel collegamento negoziale), sia in termini di disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti delle diverse imprese, sia ancora in termini di diminuzione delle guarentigie in materia di responsabilità, penale e amministrativa, per violazioni delle norme fiscali o antinfortunistiche[189].

---

sue dipendenze, e acquisizione indiretta di lavoro, che si realizza tutte le volte in cui un soggetto diventa datore di lavoro di lavoratori, non perché li abbia assunti direttamente, ma perché è diventato titolare del complesso organizzato in cui essi sono inseriti, come nel caso del trasferimento d'azienda o del ramo d'azienda. Così, CARINCI M.T., *Utilizzazione e acquisizione indiretta del lavoro: somministrazione e distacco, appalto e subappalto, trasferimento d'azienda e di ramo*, Giappichelli, 2008, p. 1.

[188] Cfr. ROMAGNOLI U., *Radiografia di una riforma*, *Radiografia di una riforma*, in *Lav. Dir.*, 2004, pp. 38-39. V. anche MARIUCCI L., *I molti dubbi sulla c.d. riforma del mercato del lavoro*, in *Lav. Dir.*, 2004, p. 11. Il decreto legislativo n. 276/2003, dunque, consentendo e favorendo il ricorso all'esternalizzazione del lavoro, avallerebbe, secondo una parte degli osservatori e commentatori della riforma Biagi, un disegno di politica economica e del diritto di basso profilo perché rivolto unicamente alla drastica riduzione dei costi del lavoro. Sul punto cfr. ALLEVA P., *La nuova disciplina degli appalti di lavoro*, in GHEZZI G. (a cura di), *Il lavoro tra progresso e mercificazione*, Ediesse, 2004, p. 166, secondo cui il rischio che ne deriva è chiaramente quello «di peggiorare la condizione economico-normativa della manodopera, di rendere difficile, mediante la frantumazione, materiale o giuridica, degli ambiti lavorativi, l'aggregazione di interessi collettivi contrapposti, e di deresponsabilizzare, altresì, gli imprenditori tanto nei confronti dei singoli lavoratori quanto nei confronti delle loro organizzazioni sindacali». Cfr. GORI F., *La nuova legge sul grave sfruttamento lavorativo nell'ambito della normativa di contrasto al lavoro sommerso*, cit., p. 74, il quale pone in evidenza come soventemente, infatti, accade che il produttore affidi fasi di lavorazioni a imprese esterne che assumono la responsabilità dell'illecito e che in virtù della loro condizione di dipendenza economica traferiscono allo stesso i risparmi da lavoro sommerso attraverso prezzi non congrui con i costi legali della loro produzione. Proprio la consapevolezza che la odierna e diffusa tendenza alla scomposizione dell'impresa in centri autonomi di imputazione giuridica possa facilmente occultare situazioni di grave sfruttamento ha costituito il punto di innesco di un processo di "eticizzazione" dei rapporti di impresa al fine di realizzare un necessario bilanciamento fra autonomia privata e utilità sociale e, contestualmente, di preservare, in ciascuna forma di iniziativa economica, i supremi valori di sicurezza, libertà e dignità della persona. Espressione significativa di questo tentativo è l'elaborazione della c.d. responsabilità sociale dell'impresa. Per una approfondita disamina sulla responsabilità sociale dell'impresa (RSI o CSR nella versione anglofona di C*orporate Social Responsibility*) v. ADDANTE A., *Responsabilità sociale dell'impresa e tutela della persona*, in BUCCELLATO F. - RESCIGNO M. (a cura di), *Impresa e forcedlabour: strumenti di contrasto*, Il Mulino, 2015, pp. 231-252 e DI PASCALE A., *La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione europea*, Giuffrè, 2010.

[189] Cfr. BUFFA F. – GADALETA L. – RIVERSO R., *Sfruttamento lavorativo*, cit., p. 16.

Passando, infine, all'ultimo livello, ovvero alla base della piramide, qui lo sfruttamento colpisce i c.d. *outsiders* precari con poche tutele[190], ossia coloro che appartengono alle fasce più giovani della forza lavoro e che, oggi, quando non sono emarginati nel "limbo" del non impiego o della disoccupazione, sono frequentemente confinati in forme di lavoro non standard e, di conseguenza, più flessibili, meno tutelate e meno costose[191]. È evidente l'ormai frequente ricorso delle imprese al lavoro per definizione povero in quanto non retribuito (lavoro volontario, stage e tirocini), che determina l'eccessiva diffusione di condizioni di precarietà[192]. Il diffondersi tra i più giovani di forme di occupazione non standard, infatti, ha certamente determinato fenomeni di elevata precarizzazione con il conseguente effetto sostitutivo tra lavoro precario e quello stabile[193]. Non è solo la qualità del lavoro, dunque, ad essere entrata in crisi, ma la stessa qualità dell'esistenza in termini di reddito, aspettative per il futuro, possibilità di programmare la propria vita[194]. Lo sfruttamento lavorativo trova sempre più spazio quando il bisogno di occupazione e di reddito dettato dalla crisi economica prevale nettamente sui diritti connessi al lavoro[195]. I giovani si sentono "costretti"

---

[190] Così SANTORO PASSARELLI G., *Diritto dei lavori e dell'occupazione*, Giappichelli, 2015, p. XXIII.

[191] Così CARINCI M.T., *Il rapporto di lavoro al tempo della crisi: modelli europei e flexicurity "all'italiana" a confronto*, in *Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2012, pp. 527-528.

[192] Cfr. CARINCI F., *E tu lavorerai come apprendista (L'apprendistato da contratto "speciale" a contratto "quasi-unico")*, in WP CSDLE "Massimo D'Antona".it, n. 145, 2012, p. 7, definisce il "precariato" giovanile «il problema dei problemi».

[193] Cfr. FUMAGALLI A., *Le insostenibili leggerezze del Jobs Act*, in www.economiaepolitica.it, 2014, pp. 1 ss.

[194] Così SPEZIALE V., *La mutazione genetica del diritto del lavoro*, in WorkingPaper CSDLE "Massimo D'Antona", 2017, n. 322, p. 31. Cfr. ROCCELLA M., *La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù*, cit., p. 435, secondo cui è assolutamente indubbio che «negli anni che ci stanno alle spalle anche tanti lavoratori "normali" hanno dovuto assistere, da noi come altrove, ad un progressivo peggioramento delle proprie condizioni di lavoro».

[195] Cfr. FANA M., *Non è lavoro, è sfruttamento*, Laterza, 2017, p. XIV, che ben fa notare come «indagare sulle condizioni di lavoro e non lavoro in Italia è une vera e propria discesa agli inferi. Il dilagare del lavoro povero, spesso gratuito, la totale assenza di tutele e stabilità lavorativa sono fenomeni all'ordine del giorno, che si abbattono su più di una generazione, costretta a lavorare di più ma a guadagnare sempre di meno, nonostante viviamo in una società il cui potenziale produttivo già permetterebbe di ridurre e distribuire il tempo di lavoro mantenendo e/o raggiungendo un tenore di vita più che dignitoso». Emblematico inoltre è un recente studio in cui su un campione di giovani è emerso che il 65% degli intervistati è «pronto, pur di costruirsi un futuro, a rinunciare ai diritti conquistati a fatica dai padri (e dai nonni). Per avere e mantenersi il posto di lavoro, dunque, i giovani dichiarano di poter più o meno tranquillamente dire addio a giorni di malattia, ai diritti legati alla maternità (almeno per un po'), e ovviamente anche ad avere un lavoro in linea con quello che hanno studiato per anni. Basta avere una retribuzione decente ed

ad accettare offerte di lavoro, spesso senza neppure una forma contrattuale e a titolo gratuito, pur di entrare nel mercato del lavoro e di acquisire un reddito ad ogni costo[196].

un minimo di interesse per l'attività che viene loro richiesta di svolgere»; v. *Il diario del lavoro*, 7 ottobre 2016, in www.ildiariodellavoro.it, p.1.

[196] Cfr. GALLINO L., *Il lavoro non è una merce*, cit., p. 139, che ben sottolinea come l'attuale ricatto a cui i lavoratori sono soggetti è chiarissimo: «nel caso non acconsentano a ricevere salari calanti e a fruire di minori diritti, il lavoro andrà in misura crescente a chi sta peggio». Cfr. anche BUFFA F. – GADALETA L. – RIVERSO R., *Sfruttamento lavorativo*, cit., p. 14.

Capitolo II

Il fenomeno migratorio e il rapporto di lavoro

SOMMARIO. 1. Premessa. PARTE PRIMA: Le migrazioni economiche. Profili generali e disciplina sovranazionale. – 2. Il fenomeno migratorio in generale. – 3. I diversi tipi di immigrazione (in particolare le migrazioni per ragioni economiche o per motivi di lavoro). – 4. Brevi cenni sulle migrazioni economiche nella regolamentazione internazionale. – 5. Le migrazioni economiche nella regolamentazione europea. Il Trattato di Roma e i primi tentativi di creare una politica comunitaria in materia di immigrazione. – 5.1. *(segue)* Dalla cooperazione intergovernativa alla «comunitarizzazione» delle politiche migratorie: dal Trattato di Schengen ai nostri giorni. – PARTE SECONDA: Le migrazioni nell'ordinamento italiano e il difficile connubio tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro. – 6. Gli immigrati nel mercato del lavoro italiano. – 7. Lo *status* dello straniero nella Costituzione italiana. – 8. L'evoluzione della legislazione italiana in materia di migrazioni dalla l. n. 943/1986 al T.U. – 9. Lo stringente nesso tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro nell'attuale disciplina dell'ingresso in Italia per ragioni economiche. – 9.1. *(segue)* In particolare, la procedura per l'assunzione di lavoratori subordinati extracomunitari. – 9.2. *(segue)* L'ingresso del lavoratore straniero per lavoro stagionale: alcuni elementi di specialità. – 10. L'Accordo di integrazione. – 11. I profili di reciproco condizionamento.

«La frontiera. Per molti è sinonimo di impazienza, per altri di terrore.
Per altri ancora coincide con gli argini di un fortino che si vuole difendere.
Tutti la mettono in cima alle altre parole, come se queste esistessero
unicamente per sorreggere le frasi che delineano le sue fattezze.
La frontiera corre sempre nel mezzo. Di qua c'è il mondo di prima.
Di là c'è quello che deve ancora venire, e che forse non arriverà mai.»

Leogrande A.[197]

1. Premessa

Come è emerso nel precedente capitolo, una delle forme più gravi dell'attuale sfruttamento lavorativo colpisce i migranti extracomunitari e, tra

[197] Così LEOGRANDE A., *La frontiera*, Feltrinelli, 2015.

questi, soprattutto quelli "non regolari" o clandestini, che inevitabilmente non possono che lavorare in nero[198]. È proprio su questo che si svilupperà la presente indagine.

La prima parte del presente capitolo parte da una rassegna delle caratteristiche principali del fenomeno migratorio, necessaria per meglio contestualizzare la successiva analisi giuridica. L'attenzione, poi, successivamente, è rivolta soprattutto alle c.d. migrazioni economiche, ossia a quegli spostamenti dettati dalla volontà di cercare migliori opportunità di vita e di lavoro in un Paese diverso da quello di appartenenza[199]. Per una maggiore comprensione della problematica dello sfruttamento del lavoro dei migranti, infatti, un approccio di tipo giuslavoristico non può comunque prescindere da una preliminare, seppur sintetica, ricostruzione di alcuni profili del fenomeno delle migrazioni per motivi di lavoro, che, data la multiformità del tema, tenga insieme anche i punti di vista di altre discipline (sociologico, storico, economico e amministrativo).

L'analisi non poteva che proseguire con la ricostruzione, in chiave storico-evolutiva, delle risposte che il diritto dà ai problemi posti dal fenomeno migratorio per ragioni economiche[200]. Anche perché, si fa rilevare sin d'ora, che le politiche migratorie, spesso, riflettono la coscienza morale dello Stato di arrivo e ne rivelano le caratteristiche, in virtù di quella che viene definita la «funzione specchio» del fenomeno migratorio[201].

---

[198] Cfr. SCIACCHITANO G., *Contrasto giudiziario al «caporalato»: analisi e problematiche*, in DI MARZIO F. (a cura di), *Agricoltura senza caporalato*, Donzelli, 2017, p. 121, che ben esprime come «per i migranti clandestini (il lavoro nero) può rappresentare l'unica forma di lavoro possibile in quanto, per la normativa vigente, il migrante senza documenti non può avere alcun contratto regolare per la semplice ragione che egli, giuridicamente, non esiste».

[199] V. ZANFRINI L., *Sociologia delle migrazioni*, Laterza, 2004., p. 30.

[200] Così TOZZOLI S., *La cornice internazionale ed i principali modelli europei di disciplina del fenomeno migratorio per ragioni di lavoro*, in TURSI A. (a cura di), *Lavoro e immigrazione*, Giappichelli, 2005, p. 64. V. anche AMBROSINI M., *Il mercato del lavoro immigrato*, in REGINI M. (a cura di), *La sociologia economica contemporanea*, Laterza, 2007, p. 228.

[201] Cfr. BENHABIB S., *I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini*, Raffaello Cortina, 2004, traduzione italiana, p. 142. Nello stesso senso v. SAYAD A., *La doppia pena dell'immigrante. Riflessioni sul «pensiero di Stato»*, in *Aut aut*, 1996, n. 275, pp. 10 ss., il quale parla di «funzione specchio» del fenomeno migratorio per sottolineare la capacità di quest'ultimo di rendere evidenti le debolezze della società di accoglienza. V. anche AMBROSINI M., *Utili invasori. L'inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro italiano*, Franco Angeli, 1999, p. 13, che in termini sostanzialmente analoghi sostiene che «l'immigrazione è una sorta di specchio in cui si riflettono strutture, dinamiche di sviluppo, questioni irrisolte delle società ospitanti». Sul punto, cfr. anche DAL LAGO A., *Non persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, cit., p. 13, che in

In particolare, trattandosi di un fenomeno transnazionale che per definizione travalica i confini dei singoli Stati, l'analisi è partita dal livello sovranazionale, internazionale e comunitario, il quale, seppur non affatto in grado di garantire un reale coordinamento in materia, condiziona in modo significativo gli sviluppi degli ordinamenti giuridici degli Stati membri[202].

Nella seconda parte del capitolo, il baricentro della ricerca si sposta dal piano internazionale e comunitario a quello nazionale e, più precisamente, alla disamina della regolamentazione della condizione giuridica dello straniero extracomunitario nella normativa italiana, dalla Costituzione al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (d'ora in poi T.U.), recante «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», così come riformato dai numerosi successivi interventi modificativi[203]. L'approccio giuslavoristico alla disciplina delle migrazioni economiche, infatti, impone di soffermarsi sui diversi profili regolativi dell'immigrazione, in particolare su quelli che attengono al diritto del lavoro, e di interrogarsi poi sulla condizione di lavoratore extracomunitario, regolare ed irregolare, nell'ordinamento italiano[204].

---

senso similare afferma che «i migranti sarebbero coloro che, per il solo fatto di esistere tra noi, ci costringono a rivelare chi siamo: nei discorsi che facciamo, nel sapere che produciamo, nell'identità politica che rivendichiamo».

[202] Così TOZZOLI S., *La cornice internazionale ed i principali modelli europei di disciplina del fenomeno migratorio per ragioni di lavoro*, cit., p. 64. V. anche AMBROSINI M., *Il mercato del lavoro immigrato*, cit., p. 228; PAPA V., *Dentro o fuori il mercato? La nuova disciplina del lavoro stagionale degli stranieri tra repressione e integrazione*, in *Dir. rel. ind.*, 2017, n. 2, pp. 363-364.

[203] Il Testo Unico è stato emanato sulla base della delega legislativa prevista dall'art. 47, comma 1, legge n. 40/1998.

[204] L'analisi qui condotta non riguarda i cittadini stranieri comunitari, ossia coloro che sono cittadini di un altro Stato membro dell'Unione Europea, i quali ricoprono una posizione del tutto peculiare. Tutti i cittadini di uno degli Stati membri sono anche cittadini europei: il Trattato di Maastricht ha introdotto la cittadinanza europea, o più precisamente la cittadinanza dell'Unione, dalla quale derivano particolari diritti, non soltanto civili ma anche politici. Tra questi ultimi rilevano il diritto di entrare e risiedere in ogni Stato membro e quello di esercitare nel Paese di residenza il diritto di voto per le elezioni locali e per le elezioni del Parlamento Europeo. L'art. 9 del Trattato sull'Unione Europea dispone che «l'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce». Cfr. OLIVETTI M., *I diritti fondamentali*, cit., p. 116, secondo cui la cittadinanza europea è in sostanza una cittadinanza di secondo grado, che si acquisisce in conseguenza della spettanza ad una persona della cittadinanza di uno degli Stati membri. V. anche CARETTI P., *I diritti fondamentali. Libertà e Diritti sociali*, Giappichelli, 2005, p. 97.

La stretta interdipendenza che nel nostro ordinamento sussiste tra la permanenza sul territorio e l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa rappresenta un profilo essenziale del presente lavoro di ricerca, senz'altro preliminare alla conseguente problematica dello sfruttamento lavorativo che li colpisce. Ed infatti, come si vedrà, la complessa procedura di ingresso nel territorio nazionale contribuisce senz'altro ad aggravare la già estrema situazione di vulnerabilità in cui il lavoratore migrante incorre, rendendolo così ancora più facilmente vittima di gravi forme di sfruttamento della manodopera.

PARTE PRIMA

Le migrazioni economiche

Profili generali e disciplina sovranazionale

2. Il fenomeno migratorio in generale

Le migrazioni internazionali si presentano come un fenomeno strutturale che interessa attualmente tutti i Paesi del c.d. mondo occidentale sviluppato[205]. Pur trattandosi certamente di un fenomeno esistente in tutti i periodi della storia dell'umanità, è senz'altro con riferimento alla nostra epoca che si può parlare di una vera e propria «età delle migrazioni», sia per l'elevata portata degli spostamenti di popolazione, sia soprattutto per il carattere globale dei movimenti migratori[206]. È stato, infatti, autorevolmente sostenuto che le migrazioni si configurano come espressione saliente della globalizzazione[207]. Il riferimento è a

[205] Così MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., p. 20. Si utilizza il termine "strutturale" per sottolineare che non si tratta, come si tendeva a pensare in passato, di un fenomeno eccezionale e/o frutto di una situazione di emergenza. Per un approfondimento sulla presenza costante delle migrazioni nella storia dell'umanità v. CALZOLAIO V. – PIEVANI T., *Libertà di migrare*, Einaudi, 2016.

[206] Cfr. V. MACIOTI M.I. – PUGLIESE E., *L'esperienza migratoria. Immigrati e rifugiati in Italia*, Laterza, 2010, pp. 3-4. Secondo questi autori l'accelerazione che caratterizza l'attuale fenomeno migratorio è paragonabile, per la sua portata, solo alla «grande emigrazione» transoceanica a cavallo dei secoli XIX e XX.

[207] Cfr. PALIDDA S., *Mobilità umane. Introduzione alla sociologia delle migrazioni*, Edizioni Cortina, 2008; SAYAD A., *L'immigrazione o i paradossi dell'alterità*, Ombre corte, 2008, pp. 14-15. La bibliografia sulla globalizzazione è sterminata. Tra i tanti, senza pretese di completezza ed esaustività, v. SASSEN S., *Globalizzazione e migrazioni*, in *Riv. Pol. Soc.*, 2004, n. 3, pp. 59 ss.; GALLINO L., *Globalizzazione e diseguaglianze*, Laterza, 2000; MARTINELLI A., *La democrazia globale. Mercati, movimenti, governi*, Università Bocconi Editore, 2004; FERRARESE M.R., *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Il Mulino, 2000. Al riguardo, cfr. anche CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, Giappichelli, 2013, p. 1, secondo cui la globalizzazione «rappresenta oggi sia la causa, sia l'effetto delle migrazioni, le quali hanno finito per assumere una consistenza difficilmente immaginabile agli inizi dello scorso secolo». Nello

quel processo (tutt'oggi in corso) caratterizzato dal progressivo allargamento della sfera della relazioni sociali all'intero pianeta, con fenomeni di elevata intensità e rapidità su scala mondiale in campo economico, sociale, culturale, politico ed ideologico[208]. Ciò, dal punto di vista più strettamente economico, ha certamente consentito un ampliamento ed una integrazione dei mercati delle merci, dei capitali e del lavoro, nonché un allargamento delle aree di scambio e delle filiere produttive. È indubbio che la globalizzazione del mercato del lavoro e dell'economia e i progressi nei sistemi di trasporto e di comunicazione abbiano impresso una notevole accelerazione alla mobilità umana[209]. In particolare, si tende a parlare di «globalizzazione dal basso» perché a spostarsi sono soprattutto persone comuni e famiglie[210].

Partendo dal nesso tra migrazioni e processi di globalizzazione, non si può non cogliere come l'aumento del fenomeno migratorio sia avvenuto malgrado le barriere erette dai Paesi sviluppati[211]. Ed invero è un dato di fatto facilmente riscontrabile che, se da un lato con la globalizzazione i confini nazionali sono diventati sempre più permeabili alla circolazione di capitali e merci, dall'altro gli Stati europei, dagli anni Ottanta in poi, hanno assunto, in materia di mobilità delle persone, politiche regolative restrittive, volte ad evitare l'accesso di nuovi soggetti e a ridurre il numero di quelli già presenti[212].

Oltre ad essere strutturale, l'immigrazione è anche un fenomeno sociale globale che coinvolge sia la società di arrivo che quella di partenza e, di

---

stesso senso, v. ZANFRINI L., *Sociologia delle migrazioni*, cit., p. 53. V. anche l'analisi di CAPONIO T. – COLOMBO A., *Migrazioni globali, integrazioni locali*, Il Mulino, 2005, in cui si evince come l'immigrazione è, ormai, sempre più globale grazie alle nuove tecnologie informatiche e comunicative che hanno permesso la costruzione di reti informatiche internazionali e transnazionali.

[208] Così SPEZIALE V., *La mutazione genetica del diritto del lavoro*, cit., p. 21.

[209] Così ZANFRINI L., *Sociologia delle migrazioni*, cit., p. 63. Nello stesso senso, cfr. BONETTI P., *La condizione giuridica del cittadino extracomunitario. Lineamenti e guida pratica*, Maggioli Editore, 1993, p. 20, il quale sostiene che «lo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa e dei mezzi di trasporto rende oggi molto più facili e rapidi rispetto al passato, sia lo scambio di notizie su ogni parte del pianeta, sia gli spostamenti delle persone. Pertanto è anche divenuto più agevole confrontare i problemi e i tenori di vita tra i diversi Paesi e fare la scelta di emigrare, anche nel tentativo o nell'illusione di poter facilmente e rapidamente migliorare il proprio tenore di vita o di poter vivere in società più "aperte" o più libere».

[210] Così AMBROSINI M., *Un'altra globalizzazione. La sfida delle migrazioni transnazionali*, Il Mulino, 2008, p. 8.

[211] V. SASSEN S., *Una sociologia della globalizzazione*, Einaudi, 2008.

[212] Così AMBROSINI M., *Un'altra globalizzazione. La sfida delle migrazioni transnazionali*, cit., p. 7.

conseguenza, secondo la dottrina sociologica, chiama necessariamente in causa il concetto di transnazionalismo[213]. Il transnazionalismo è definito come quel processo mediante il quale «i migranti costituiscono campi sociali che legano insieme il Paese d'origine e quello di insediamento»[214]. È evidente che rispetto al passato le migrazioni attuali sono caratterizzate da un importante elemento di novità: coloro che migrano non rompono più ogni relazione sociale e culturale con il Paese di origine, bensì nella maggior parte dei casi creano dei ponti tra la società di provenienza e quella di arrivo, mantenendo e creando un ampio arco di relazioni sociali[215]. Al riguardo, emblematica è l'osservazione secondo cui, in questa nuova prospettiva, «per molti migranti il Paese di origine diviene una fonte di identità, quello di insediamento una fonte di diritti, provocando una mescolanza complessa tra diritti e identità, cultura e politica, Stato e nazioni»[216].

---

[213] Cfr. ZANFRINI L., *Sociologia delle migrazioni*, cit., p. 63-64, secondo cui il "transnazionalismo", concetto introdotto negli anni Ottanta dalla letteratura anglosassone, «designa quei migranti che da un lato conservano nel proprio paese d'origine, e dall'altro costruiscono in quello di destinazione, legami sociali, economici e politici, mantenendoli in vita attraverso il pendolarismo tra i due paesi». A tal proposito, v. anche AMBROSINI M., *Un'altra globalizzazione. La sfida delle migrazioni transnazionali*, cit., pp. 44-45. V. anche MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., p. 21, la quale sul punto precisa che «oltre ad essere strutturale, l'immigrazione è anche un fenomeno sociale globale che coinvolge sia la società di arrivo che quella di partenza; perciò, è fattore di trasformazione e conflitto sociale e come tale implica la necessità di una adeguata regolamentazione giuridica». V. anche RICCIO B. (a cura di), *Emigrare, immigrare, transmigrare*, in *Afriche e Orienti*, 2000, n. 3/4, il quale nello stesso senso utilizza il termine "transmigrazione".

[214] Così AMBROSINI M., *Un'altra globalizzazione. La sfida delle migrazioni transnazionali*, cit., p. 45 ss., il quale parla di un transnazionalismo circolatorio, che si configura quando gli immigrati partecipano «a due campi sociali, viaggiando avanti e indietro tra due poli del movimento migratorio».

[215] Così BASCH L. – GLICK SCHILLER N. – SZANTON BLANC C. (a cura di), *Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments and Deterritorialized States*, Gordon & Breach, 1994, p. 1. V. anche AMBROSINI M., *Sociologia delle migrazioni*, cit., p. 17. Secondo Ambrosini, in particolare, le migrazioni «vanno inquadrate come processi, in quanto dotate di una dinamica evolutiva che comporta una serie di adattamenti e di modificazioni nel tempo, e come sistemi di relazioni che riguardano le aree di partenza, quelle di transito e quelle infine di destinazione, coinvolgendo una pluralità di attori e di istituzioni (le autorità del paese di origine e di destinazione, quelle dei paesi attraversati, i sistemi normativi che regolamentano gli spostamenti ecc.)». Cfr. anche PASQUINELLI C., *Da immigrati a migranti*, in *Parolechiave*, 2011, n. 2, p. 1, secondo cui «il migrante non è più una persona che sta per sempre e in maniera continuativa nel luogo di approdo in sui si è venuto a stabilire, ma mantiene un rapporto ininterrotto e regolare con la società di partenza».

[216] Così AMBROSINI M., *Un'altra globalizzazione. La sfida delle migrazioni transnazionali*, cit., p. 92, secondo cui, pertanto, sono da considerarsi ormai superate le tradizionali categorie di "emigrante" e "immigrato" a favore di una nuova figura sociale, quella del "transmigrante", caratterizzata dall'avere una doppia appartenenza ad entrambi i poli del movimento migratorio e dal frequente pendolarismo tra di essi. V. anche AMBROSINI M., *Sociologia delle migrazioni*, cit., p. 44.

A tutto ciò si aggiunga come la direzione dei flussi migratori è sempre stata l'incrocio di fattori espulsivi dal Paese di origine e di fattori attrattivi nel Paese di immigrazione. Si lascia il proprio Paese per alcuni motivi: miseria, bassi *standard* di vita, disoccupazione, persecuzione, guerra, presenza di regimi politici repressivi, mancanza di prospettive di benessere economico, malattia, e così via; e questi sono i fattori di espulsione o di spinta all'immigrazione, i c.d. *push factors*. Si entra in un determinato Paese per altri motivi, quali le maggiori opportunità di migliorare la propria posizione, l'aspettativa di provvedimenti legislativi, la protezione più sicura, la stabilità economica e politica, la presenza di prospettive di benessere economico, la domanda di lavoro e così via[217]; e questi sono i fattori di attrazione, i c.d. *pull factors*[218].

3. I diversi tipi di immigrazione (in particolare le migrazioni per ragioni economiche o per motivi di lavoro)

Passando da un piano meramente generale ad un'analisi più articolata e tenuto conto che la migrazione costituisce una forma di mobilità territoriale, una prima e fondamentale distinzione, pertanto, è quella tra migrazioni interne e migrazioni internazionali[219].

Le prime si configurano in caso di movimenti di popolazione entro i confini dello Stato[220]. Le seconde invece sono quelle che superano i confini statuali.

---

[217] Cfr. RESTA F., *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, cit., p. 206, secondo cui è proprio nella libera dialettica tra fattori di espulsione e fattori di attrazione che dovrebbe rinvenirsi la spiegazione, nonché la giustificazione, dei flussi migratori. Cfr. anche BONIFAZI C., *L'immigrazione straniera in Italia*, Il Mulino,1998, p. 19.

[218] Cfr. GIUDICI C. – WIHTOL DE WENDEN C., *I nuovi movimenti migratori. Il diritto alla mobilità e le politiche di accoglienza*, Franco Angeli, 2016, p. 38.

[219] Cfr. ZANFRINI L., *Sociologia delle migrazioni*, cit., p. 25. V. anche AMBROSINI M., *Sociologia delle migrazioni*, cit., p. 17. Occorre precisare che in ambito economico si tende a non distinguere tra le migrazioni interne e quelle internazionali, ritenendo che entrambe siano governate dalle medesime regole. In questo ultimo senso v. TODARO M.P., *Internal migration in developing countries*, International Labor Office, 1976.

[220] Il fenomeno delle migrazioni interne è stato particolarmente importante in Italia. Per un approfondimento sulle migrazioni interne in Italia, v. ALBERONI F. - BAGLIONI G., *L'integrazione dell'immigrato nella società industriale*, Il Mulino, 1965. In generale, le migrazioni interne si configurano come «spostamenti da una regione all'altra dello stesso paese, che presentano

Seppur le motivazioni che spingono alla migrazione, in entrambi i casi, possono essere le medesime (per esempio la ricerca di un lavoro), sono le migrazioni internazionali ad essere oggetto di regolamentazioni, spesso restrittive e limitative, in quanto comportano l'accesso e la permanenza sul territorio dello Stato di soggetti stranieri e hanno certamente un effetto più traumatico sia per il migrante che per la società di arrivo[221].

Proprio l'esistenza di norme giuridiche che limitano la mobilità internazionale determina la necessità di distinguere le migrazioni regolari dalle migrazioni irregolari[222]. I migranti regolari sono non-cittadini che dispongono di un «permesso di soggiorno», un atto amministrativo che li autorizza a risiedere in Italia, previsto dalla legislazione in materia[223]. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, può partecipare alla vita pubblica locale e gli è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino italiano relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. Gli immigrati irregolari, invece, sono coloro che, fermo restando che esiste uno stato di fatto che è la residenza, magari non legale, si trovano sul territorio nazionale senza un titolo che consenta loro di soggiornare in Italia[224]. Possono considerarsi irregolari coloro che, entrati con un regolare visto d'ingresso, non hanno chiesto entro il termine previsto dalla legge (otto giorni lavorativi) il permesso di soggiorno al Questore

---

caratteristiche in parte simili a quelle delle migrazioni internazionali e in parte diverse: gli immigrati interni sono cittadini, hanno diritto di voto e di accesso ai diritti che spettano ai residenti, parlano di solito la stessa lingua, professano in genere la medesima religione. Tuttavia, anch'essi possono essere percepiti e trattati come "diversi", discriminati nell'accesso al lavoro e all'abitazione, e possono attivarsi nella costituzione di reti di relazione basate sulla comune origine e la parentela, alimentando le cosiddette catene migratorie». Così AMBROSINI M., *Sociologia delle migrazioni*, cit., pp. 17-18.

[221] Cfr. ZANFRINI L., *Sociologia delle migrazioni*, cit., p. 25.

[222] Cfr. ZANFRINI L., *Sociologia delle migrazioni*, cit., p. 27.

[223] Lo *status* di straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è disegnato dal T.U. e comporta il godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo alcune eccezioni. Più precisamente, l'art. 2, comma 2, del T.U. dispone che «lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo Unico dispongano diversamente». La medesima norma, inoltre, prevede che lo straniero regolare può prendere parte alla vita pubblica locale (art. 2, comma 4) e gode della parità di trattamento relativamente alla tutela giurisdizionale, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, pur nei limiti e nei modi previsti dalla legge (art. 2, comma 5).

[224] Cfr. OLIVETTI M., *I diritti fondamentali*, cit., p. 117, che segnala comunque come «a certe condizioni è più agevole procedere all'espulsione rispetto agli stranieri legalmente residenti, ma dal rapporto della persona con il territorio possono derivare alcuni diritti (oltre a vari doveri)».

della provincia in cui lo straniero si trova; coloro che, entrati regolarmente e muniti di regolare permesso di soggiorno alla scadenza dello stesso non ne hanno richiesto il rinnovo; coloro che, pur avendo chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, per assenza dei requisiti prescritti, non lo hanno ottenuto. È chiaro che, in caso di irregolarità, il rapporto con l'ordinamento è certamente più incerto, pur essendo comunque riconosciuta agli irregolari una protezione minimale, costituita dai diritti fondamentali *tout court* della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti[225]. È bene precisare, inoltre, che si parla di immigrati clandestini quando l'irregolarità si configura sin dall'inizio, ossia quando lo straniero extracomunitario accede al territorio nazionale eludendo ogni controllo alle frontiere oppure utilizzando dei documenti contraffatti[226]. È stato sostenuto che la distinzione in questione è quella che più di ogni altra fa emergere la genesi sociale e giuridica delle definizioni, in quanto l'essere un immigrato regolare o irregolare non dipende da una caratteristica soggettiva dell'individuo, bensì è esclusivamente determinato da una scelta di regolazione delle migrazioni da parte di un dato Paese[227].

Un'altra distinzione fondamentale, nell'analisi del fenomeno, è quella tra migrazioni in cui si riscontra la presenza di elementi di coercizione (c.d. migrazioni forzate) e migrazioni dettate dalla semplice volontà di cercare migliori opportunità di vita e di lavoro in un Paese diverso da quello di appartenenza (c.d.

---

[225] L'art. 2, comma 1, del T.U. prevede infatti che «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai princìpi di diritto internazionale generalmente riconosciuti». Cfr. PALADIN L., *Eguaglianza* (voce), in *Enc. dir.*, 1965, pp. 519 ss.; BALBONI E., *Diritti sociali e doveri di solidarietà*, Il Mulino, 1987, pp. 711 ss. Cfr. anche VISCOMI A., *Immigrati extracomunitari e lavoro subordinato. Tutele costituzionali, garanzie legali e regime contrattuale*, Edizioni Scientifiche Italiane, 1991, p. 7, secondo cui «avviare un discorso sulle garanzie legislative e sul regime contrattuale dei lavoratori immigrati non appartenenti ai Paesi della Comunità europea con una analisi sulla condizione giuridica dello straniero *tout court* nel sistema delle norme costituzionali, rischia di suscitare più d'una perplessità».

[226] Sulla distinzione tra categorie di stranieri v. *infra*, § 4. Cfr. anche AMBROSINI M., *Sociologia delle migrazioni*, cit., pp. 19 ss.

[227] Ne è prova il fatto che «l'essere un immigrato regolare o irregolare non dipende da una caratteristica soggettiva dell'individuo in questione, bensì dalla definizione che di esso dà il quadro normativo vigente. Un fatto che noi diamo per scontato, ma che è invece la conseguenza della nascita degli Stati-nazione e del loro diritto a decidere, unilateralmente, chi e in quali circostanze può varcare le proprie frontiere, risiedere e lavorare sul territorio nazionale … Prova ne sia che la stessa persona può ritrovarsi in fasi diverse della sua vita, a essere un "regolare" o un "irregolare"». Così ZANFRINI L., *Sociologia delle migrazioni*, cit., p. 28.

migrazioni volontarie)[228]. Nel primo caso si fa riferimento alle migrazioni non direttamente riconducibili alla ricerca di lavoro, bensì causate da situazioni di carattere politico, come l'esigenza di fuga da Paesi devastati da conflitti sanguinosi o retti da regimi autoritari e corrotti incapaci di assicurare ai loro cittadini l'esercizio dei diritti fondamentali[229].

Le migrazioni volontarie, invece, sono dettate da motivi economici, ossia – come già detto - dalla necessità di trovare un'occupazione che consenta al migrante e alla sua famiglia «un'esistenza libera e dignitosa»[230]. Queste ultime rappresentano l'oggetto di maggiore interesse ai fini del presente lavoro di ricerca, non solo per il carattere principalmente giuslavoristico dello stesso, ma anche perché esse costituiscono indubbiamente una delle declinazioni di maggior rilievo del fenomeno migratorio, in quanto pongono in evidenza il problema della tutela dei diritti del lavoratore occupato in un Paese diverso da quello di appartenenza e la particolare vulnerabilità che caratterizza la posizione dello stesso.

La dimensione lavorativa costituisce senza dubbio una delle cause principali dell'immigrazione e il mercato del lavoro rappresenta certamente il primo ambito sociale del Paese di arrivo con cui l'immigrato entra in contatto, tanto che si può affermare che «la figura centrale dei fenomeni migratori è stata storicamente e ancora rimane quella del lavoratore che attraversa le frontiere per cercare lavoro all'estero»[231]. Infatti, con l'espressione "lavoratore migrante" si intende quel soggetto che è economicamente attivo in un Paese di cui non possiede la cittadinanza, ossia colui che volontariamente sceglie di stabilirsi in un Paese diverso da quello di appartenenza con l'intento di svolgere un'attività lavorativa[232].

---

[228] V. ZANFRINI L., *Sociologia delle migrazioni*, cit., p. 30.
[229] Cfr. AMBROSINI M., *Sociologia delle migrazioni*, cit., p. 22.
[230] Il riferimento è all'art. 36 della Costituzione.
[231] Così AMBROSINI M., *Sociologia delle migrazioni*, cit., p. 53.
[232] Così MORRONE F., *Il lavoratore migrante irregolare*, in GAMBINO F. – D'IGNAZIO G. (a cura di), *Immigrazione e diritti fondamentali. Fra costituzioni nazionali, Unione Europea e diritto internazionale*, Giuffrè, 2010, pp. 301-302, secondo cui «una simile definizione permette di escludere, da un lato quei soggetti che abbandonano il loro Paese perché "costretti" a farlo (richiedenti asilo e rifugiati), e dall'altro i c.d. viaggiatori ordinari (es. turisti) che non intendono stabilirsi o risiedere in uno Stato estero». Cfr. anche BONETTI P., *La condizione giuridica del cittadino extracomunitario. Lineamenti e guida pratica*, cit., p. 19. V. anche AMBROSINI M., *Sociologia delle migrazioni*, cit., p. 17, il quale assume come punto di partenza della propria analisi la definizione di migrante proposta dalle Nazioni Unite, pur tenendo conto della sua approssimazione e della necessità di problematizzarla e arricchirla: una persona che si è spostata in

Occorre sin da subito precisare che, in realtà, diventa sempre più difficile ed arbitrario in concreto scindere i casi in cui la migrazione avviene per motivi economici da quelli in cui si tratta di una migrazione forzata[233]. Ai nostri giorni, le cause che spingono le persone a lasciare il proprio Paese di origine per migrare in luoghi lontani sono senz'altro la povertà, le gravi violazioni dei diritti umani, i violenti conflitti civili e gli ingenti disastri ambientali[234]. Del resto, è chiaro che normalmente gli uomini non abbandonano la propria patria se non si trovano in grave stato di necessità: nella maggior parte dei casi basta il mero fatto della loro fuga a documentare il loro bisogno di aiuto[235]. Considerata la complessità della odierna realtà migratoria, pertanto, la distinzione *de qua* sta diventando sempre più sfumata e la bipartizione sembra riguardare non più le differenti manifestazioni del fenomeno bensì la loro regolamentazione[236]. Se si guarda all'ordinamento italiano, in particolare, ne è testimonianza il frequente tentativo di usare i canali dell'asilo o della protezione umanitaria per entrare sul territorio nazionale, proprio in ragione della diversa regolamentazione e della maggiore chiusura delle frontiere nei confronti delle migrazioni economiche[237].

---

un Paese diverso da quello di residenza abituale e che vive in quel Paese da più di un anno. L'autore individua in tale definizione tre elementi importanti: «lo spostamento in un altro Paese; il fatto che questo Paese sia diverso da quello in cui il soggetto è nato o ha vissuto abitualmente nel periodo precedente il trasferimento; una permanenza prolungata nel nuovo Paese, fissata convenzionalmente in almeno un anno».

[233] Cfr. ZANFRINI L., *Sociologia delle migrazioni*, cit., 31.

[234] V. ZANFRINI L., *Sociologia delle migrazioni*, cit., 31. Nello stesso senso è stato sostenuto che «i sempre più frequenti dolorosi fatti di cronaca che portano alla morte in mare di centinaia di stranieri evidenziano anche l'emergere di una questione scomoda e, se si vuole, post-moderna: è sempre più palese la difficoltà di distinguere fra migrazioni per cause economiche e migrazioni per richiesta di protezione di carattere politico e/o umanitario». Così MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., p. 34

[235] Così HABERMAS J., *La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia*, Feltrinelli, 1999, p. 59.

[236] Cfr. MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., p. 11.

[237] Così MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., p. 37, la quale chiarisce che non si tratta affatto «di furbizia o della volontà di trovare scorciatoie. Quando si patisce la fame e la sete, mancano le cure mediche, non vi sono prospettive di istruzione scolastica per i propri figli o si diventa profugo o sfollato, allora la via dell'immigrazione sembra essere l'unica strada da intraprendere».

4. Brevi cenni sulle migrazioni economiche nella regolamentazione internazionale

Secondo una triste ma realistica riflessione elaborata dalla dottrina, «la condizione del lavoratore immigrato è una sorta di "crocevia" umano e sociale sul quale converge un pluralismo regolativo che aspira a riflettere la composizione multi-dimensionale dei bisogni e delle aspettative di chi entra a far parte della "civiltà del lavoro" senza esserne, o essendo parzialmente, *civis* a pieno titolo»[238].

Il primo livello normativo dal quale muovere, seppur attraverso brevi cenni, limitati alle fonti più significative, è necessariamente quello internazionale.

Tradizionalmente, nel diritto internazionale, con il termine "migrante" si designa lo straniero che attraversa le frontiere per ragioni economiche, tant'è che esso si concretizza quasi sempre nella figura di un lavoratore[239]. Occorre sin da subito precisare, tuttavia, che, nonostante l'indubbia rilevanza del ruolo rivestito dalle fonti internazionali nella definizione delle discipline nazionali sull'immigrazione e sulla condizione giuridica dello straniero, a livello di ordinamento internazionale, si configura la mancanza di un apparato complessivo e coeso di norme in materia di immigrazione. Le numerose disposizioni di diritto internazionale intervenute in materia di migrazioni, in particolare per motivi di lavoro, infatti, pur definendo un *corpus* di diritti fondamentali spettanti ai lavoratori immigrati universalmente riconosciuto, non sono affatto riconducibili ad un sistema unitario[240]. Ogni sforzo di regolamentare a livello internazionale il fenomeno migratorio si è rivelato in concreto infruttuoso[241], con la conseguenza

---

[238] Così VENEZIANI B., *Il "popolo" degli immigrati ed il diritto al lavoro: una partitura incompiuta*, in AA. VV., *Lavoratore extracomunitario ed integrazione europea. Profili giuridici*, Cacucci, 2007, p. 439.

[239] Tale definizione è ricavata per differenza dalle altre figure di rifugiato, richiedente asilo e profugo o persona avente altrimenti diritto alla protezione sussidiaria, alle quali corrisponde invece un preciso e determinato *status* giuridico e un corrispondente regime di protezione. Cfr. ALENI L., *Migranti e tutela dei diritti fondamentali: poche luci e molte ombre*, in *Parolechiave*, 2011, n. 2, p. 69.

[240] Cfr. MORRONE F., *Il lavoratore migrante irregolare*, cit., p. 301. Cfr. anche GAROFALO L., *I diritti civili dello straniero nelle convenzioni internazionali*, in CARABBA A.A. (a cura di), *I diritti civili dello straniero*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2001, p. 17. Cfr. anche GAROFALO L., *Le migrazioni di ordine economico nel diritto internazionale e comunitario*, in AA.VV., *Lavoratore extracomunitario ed integrazione europea. Profili giuridici*, Cacucci, 2007, p. 19.

[241] V. CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 20.

che nella materia *de qua* si assiste ad una disciplina frammentaria ed incompleta[242].

Alla luce delle suddette lacune, in questo contesto, assumono una rilevanza fondamentale le convenzioni adottate da talune organizzazioni internazionali, come l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU), l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e il Consiglio d'Europa, intervenute nel prevedere una specifica tutela nei confronti dei lavoratori migranti per motivi economici.

Sicuramente di centrale importanza è la Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione 45/158 del 18 dicembre del 1990[243]. Il tratto maggiormente innovativo e caratterizzante della Convenzione è certamente rappresentato dal riconoscimento di una serie di diritti umani fondamentali a favore non solo degli immigrati regolari, ma anche di coloro che siano entrati clandestinamente nel territorio di uno Stato[244]. Ed invero, la Convenzione riconosce un minimo di tutele a tutti i lavoratori migranti indipendentemente dalla condizione giuridica, nella convinzione che in questo modo verrebbe ad essere scoraggiato il ricorso all'impiego di lavoratori immigrati irregolari[245]. Ciò che rileva, dunque, è che alla base di questo testo normativo vi è finalmente una concezione del lavoratore migrante non tanto come un'entità economica, bensì come persona umana titolare di diritti fondamentali[246]. Il migrante viene concepito e tutelato non solo come straniero-lavoratore, impiegato in un Paese diverso da quello di appartenenza, ma prima di tutto come essere

---

[242] Così CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 11.

[243] Sulla Convenzione v. CELLAMARE G., *La Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia*, in *Riv. int. dir. uomo*, 1992, pp. 861 ss.

[244] V. CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 14. Tali diritti sono individuati nella parte III della Convenzione (artt. 8-35).

[245] Tale aspetto trova conferma già nel preambolo alla Convenzione, in cui si afferma l'esigenza di riconoscere ai lavoratori migranti irregolari e ai membri della loro famiglia una serie di garanzie contro eventuali forme di sfruttamento connesse al fenomeno delle migrazioni clandestine. Ciò è poi rafforzato dalla previsione di cui all'art. 82, che sancisce la natura non rinunciabile né derogabile in sede contrattuale dei diritti previsti nella Convenzione medesima.

[246] Cfr. PITTAU F., *La Convenzione dell'ONU sui lavoratori migranti dieci anni dopo*, in *Aff. soc. internaz.*, n. 3, 1999, pp. 45 ss.

umano, che deve poter godere, quale che sia la cittadinanza o lo *status*, dei diritti fondamentali.

Come detto, anche l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha un ruolo di primo piano nell'affermazione a livello internazionale di una serie di principi fondamentali che senz'altro incidono sulle politiche interne degli Stati aderenti[247].

Tra le Convenzioni dell'OIL espressamente dedicate al fenomeno migratorio due rivestono un'importanza centrale: la Convenzione sul fenomeno migratorio collegato all'occupazione, n. 97 del 1949[248], e la Convenzione sui lavoratori migranti, n. 143 del 1975[249]. Sono state tra i primi testi normativi internazionali a definire lo *status* del lavoratore migrante e a regolare la condizione di tutti i lavoratori immigrati occupati negli Stati contraenti, riconoscendo in capo a questi la titolarità di una serie di diritti derivanti dalla condizione stessa di lavoratore[250].

---

[247] Per un'approfondita disamina in chiave storica dell'azione dell'OIL si rinvia a TOZZOLI S., *La cornice internazionale ed i principali modelli europei di disciplina del fenomeno migratorio per ragioni di lavoro*, cit., pp. 65 ss.

[248] La Convenzione n. 97 del 1949 ha tre Allegati, ciascuno dei quali, tuttavia, può essere escluso dalla ratifica. L'Italia è vincolata da tutti e tre gli Allegati, non avendo formulato, in occasione della ratifica, alcuna dichiarazione di esclusione. L'Allegato I attiene all'assunzione, al collocamento ed alle condizioni di lavoro dei lavoratori migranti non assunti nel quadro di trasferimenti di gruppo sotto l'egida governativa. L'Allegato II riguarda invece questi ultimi lavoratori, cioè quelli assunti nel quadro di trasferimenti di gruppo sotto l'egida governativa. L'Allegato III riguarda l'importazione di effetti personali, strumenti di lavoro e corredo dei migranti.

[249] La Convenzione n. 143 del 1975 contiene due parti, le quali riguardano, rispettivamente, da un lato le migrazioni che si svolgono in condizioni abusive e dall'altro lato i principi di pari opportunità e di parità di trattamento. Ciascuna parte trova applicazione in Italia, non essendo stata depositata, in occasione della ratifica, alcuna dichiarazione di esclusione. La parte I riguarda le migrazioni in condizioni abusive e richiama l'obbligo generale di rispettare i diritti umani fondamentali dei lavoratori migranti. La parte II richiede a tutti gli Stati che abbiano ratificato la Convenzione di perseguire una politica volta alla promozione e alla garanzia della parità di trattamento con riguardo ai temi dell'impiego e dell'occupazione, salvo alcune eccezioni, della previdenza sociale, dei diritti sindacali e culturali e delle libertà collettive ed individuali. Per un approfondimento, v. RAIMONDI G., *L'Organizzazione Internazionale del Lavoro ed i fenomeni migratori*, cit., pp. 61 ss.; GHEZZI G., *Il lavoratore extracomunitario in Italia: problemi giuridici e sindacali*, in *Pol. dir.*, 1982, pp. 203 ss.

[250] Entrambe ratificate dall'Italia: la prima con la legge n. 1305 del 2 agosto 1952 e la seconda con la legge n. 158 del 10 aprile 1981. Per maggiori approfondimenti, v. ADINOLFI A., *I lavoratori extracomunitari. Norme interne e internazionali*, Il Mulino, 1992, pp. 265 ss. Cfr. anche BARONIO G. – CARBONE A. E., *Il lavoro degli immigrati: programmazione dei flussi e politiche di inserimento*, Franco Angeli, 2002, p. 58, che ben spiega come «la prima accompagna i grandi flussi emigratori dall'Europa alle Americhe e si pone l'obiettivo di alcune fondamentali tutele come la non discriminazione all'accesso al lavoro e il rispetto delle condizioni minime di garanzia dello stato sociale di cui anche i lavoratori emigranti devono poter usufruire. La seconda convenzione, invece, tiene conto di uno stato sociale più consolidato nei Paesi industrializzati e,

Con riferimento alla prima, assumono centralità le norme sulle condizioni di lavoro degli immigrati regolari attraverso la formulazione del principio di parità di trattamento: ai sensi dell'art. 6, ogni Stato contraente si impegna ad applicare, senza discriminazioni di nazionalità, di razza, di religione o di sesso, ai lavoratori migranti che si trovano legalmente sul suo territorio, un trattamento che non sia meno favorevole rispetto a quello applicato ai propri cittadini, non solo con riferimento alle condizioni di lavoro, ma anche in materia di prestazioni di sicurezza sociale, di ambito fiscale e contributivo, nonché di accesso alla giustizia in materia di lavoro. Tali aspetti, seppur innovativi, vanno tuttavia ridimensionati in quanto l'applicazione del principio di parità di trattamento tra lavoratori stranieri e nazionali resta escluso ai rapporti contrattuali interprivati e non viene esteso dalla Convenzione del 1949 ai lavoratori immigrati irregolari[251].

Con la Convenzione n. 143 del 1975, il principio della parità di trattamento tra lavoratori immigrati e autoctoni è stato affermato in modo più stringente ed è stato finalmente esteso anche ai rapporti interprivati e ai lavoratori immigrati irregolari[252]. L'art. 10 della Convenzione, infatti, prevede che ogni Stato per il quale la Convenzione sia in vigore, s'impegni a formulare e ad attuare una politica nazionale diretta a promuovere e a garantire, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali, la parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione, di sicurezza sociale, di diritti sindacali e culturali, nonché di libertà individuali e collettive per le persone che, in quanto lavoratori migranti o familiari degli stessi, si trovino legalmente sul suo territorio. In questo quadro eventuali limitazioni all'accesso all'occupazione sono ammissibili soltanto qualora siano necessarie nell'interesse dello Stato[253]. Tale Convenzione, inoltre,

---

sostanzialmente, ne chiede l'estensione ai lavoratori emigranti, oltre a una serie di altre specifiche tutele focalizzate al lavoro».

[251] Così CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., pp. 18-19. Cfr. TOZZOLI S., *La cornice internazionale ed i principali modelli europei di disciplina del fenomeno migratorio per ragioni di lavoro*, cit., pp. 69-70.

[252] In Italia, il principio di parità di trattamento fra lavoratori nazionali e lavoratori stranieri regolari è stato ulteriormente precisato e rinforzato con l'art. 2, comma 3, del T. U.

[253] L'art. 14 della Convenzione dispone, infatti, che ogni Stato membro «può: a. subordinare la libera scelta dell'occupazione, pur garantendo il diritto alla mobilità geografica, alla condizione che il lavoratore migrante abbia avuto residenza legale nel paese, ai fini del lavoro, durante un periodo prescritto non superiore a due anni o, se la legislazione esige un contratto di una data durata inferiore ai due anni, che il primo contratto di lavoro sia scaduto; b. dopo opportuna consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori,

con riferimento alle migrazione irregolari (denominate «migrazioni in condizioni abusive»)[254], fermo restando il potere degli Stati di regolamentare i flussi migratori secondo le proprie leggi, prevede l'impegno di ciascun Stato al rispetto dei diritti fondamentali di tutti i lavoratori migranti, a prescindere quindi dalla cittadinanza e dalla condizione di regolarità. L'importanza di dette disposizioni, purtroppo, è fortemente ridotta dallo scarso numero di Paesi che hanno ratificato la Convenzione[255].

Un ruolo particolarmente rilevante, nel campo delle migrazioni economiche, è inoltre svolto dai c.d. *core labour standards*, ovvero i principi e i diritti fondamentali del lavoro elaborati dall'OIL: libertà sindacale e diritto alla contrattazione collettiva; eliminazione del lavoro forzato; abolizione del lavoro minorile e abolizione delle discriminazioni all'impiego[256]. La Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali del lavoro dell'OIL del 18 giugno 1998 dispone che tutti gli Stati membri, per il solo fatto di avere aderito all'Organizzazione e a prescindere dalla ratifica delle Convenzioni che li affermano, hanno l'obbligo di rispettare, promuovere e realizzare i principi e i diritti sanciti dalle otto convenzioni che prevedono appunto i suddetti quattro *standard* giuslavoristici ritenuti fondamentali[257].

---

regolamentare le condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali, ivi compresi i certificati e diplomi, acquisite all'estero; c. respingere l'accesso a limitate categorie di occupazione e di funzioni, qualora tale restrizione sia necessaria nell'interesse dello Stato».

[254] Alle "migrazioni in condizioni abusive" è dedicata la prima parte della Convenzione del 1975. Con riferimento ai lavoratori in posizione irregolare, fermo restando il potere degli Stati di regolamentare i flussi migratori secondo le proprie leggi, la Convenzione *de qua* stabilisce comunque alcune garanzie, come la parità di trattamento per loro e le loro famiglie con riguardo ai diritti derivanti dal rapporto di lavoro e in relazione alla remunerazione, alla previdenza sociale e ad altri benefici.

[255] Così CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., pp. 19-20. A differenza della Convenzione del 1949, ratificata ad oggi da 49 stati su 183, quella del 1975 è stata ratificata solo da 23 Stati.

[256] Il riferimento è alla Dichiarazione OIL sui principi ed i diritti fondamentali nel lavoro, adottata il 18 giugno 1998. Cfr. BARONIO G. – CARBONE A. E., *Il lavoro degli immigrati: programmazione dei flussi e politiche di inserimento*, cit., p. 59 che, a tal proposito affermano che tale Dichiarazione «costituisce un passo importante nella strada della cosidetta *Global Governance* in quanto, per la prima volta, il sistema internazionale si trova ad avere uno zoccolo condiviso di diritti fondamentali nel lavoro».

[257] La Dichiarazione ha impegnato tutti i 183 Stati Membri, indipendentemente dal fatto di essere firmatari dei trattati pertinenti. Cfr. CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 21. V. anche BORZAGA M., *Core labour standards (diritto internazionale del lavoro)*, in PEDRAZZOLI M. (a cura di), *Lessico giuslavoristico*, Bononia University Press, 2011, pp. 64-65. Occorre precisare che i *core labour standards* costituiscono oggetto anche di alcuni più recenti documenti dell'OIL, che ne

Con riferimento al Consiglio d'Europa, in materia di migrazioni economiche, si segnalano la Convenzione Europea di stabilimento del 1955 e la Convenzione Europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti del 1977[258]. Si tratta, comunque, di disposizioni di scarsa incisività in quanto i diritti da queste sanciti sono subordinati al principio di reciprocità e, pertanto, sono applicabili solo ai cittadini degli Stati che le abbiano rese operative nei rispettivi ordinamenti nazionali[259]. Decisamente più importanti, pur non avendo come oggetto principale il fenomeno migratorio, sono alcune disposizioni contenute nella CEDU, relative in particolare alla privazione della libertà personale per chi tenti di entrare illegittimamente in uno Stato (art. 5), alla possibilità di limitare l'esercizio di attività politiche da parte degli stranieri (art. 16) e, soprattutto, al generale divieto di discriminazioni fondate, fra le altre cose, proprio sull'origine nazionale (art. 14)[260]. Quest'ultima norma, più precisamente, estende anche agli stranieri presenti sul territorio degli Stati membri il godimento e l'applicazione dei diritti fondamentali e delle libertà da essa sanciti[261].

5. Le migrazioni economiche nella regolamentazione europea. Il Trattato di Roma e i primi tentativi di creare una politica comunitaria in materia di immigrazione

raccomandano il rispetto, la promozione e l'attuazione. Tra questi, si pensi alla Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro in data 10 giugno 2008, nonché al Patto globale per l'occupazione, adottato dalla Conferenza Internazionale del Lavoro il 19 giugno 2009.

[258] Per un approfondimento sulle due Convenzioni citate si rinvia a TOZZOLI S., *La cornice internazionale ed i principali modelli europei di disciplina del fenomeno migratorio per ragioni di lavoro*, cit., pp. 81 ss.

[259] Così CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 24.

[260] Sulla Convenzione v., fra gli altri, DE SALVIA M., *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999; NASCIMBENE B., *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Profili ed effetti nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, 2002; BARTOLE S. – CONFORTI B. – RAIMONDI G., *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Cedam, 2001.

[261] Così CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 23.

Passando dal livello internazionale a quello europeo, si può senz'altro cogliere un tasso di omogeneità più soddisfacente, seppur – come si vedrà - comunque insufficiente, per lo meno dal punto di vista quantitativo[262].

L'immigrazione è un fenomeno che ha assunto in Europa dimensioni sempre più consistenti in termini economici, sociali e politici[263]. Nel tempo, l'Europa ha acquistato, o meglio recuperato, una posizione assolutamente centrale nella geografia migratoria globale. Nonostante la rilevanza del fenomeno migratorio, tuttavia, la competenza comunitaria in materia di migrazioni è relativamente recente[264].

Preliminarmente, è opportuno rilevare che sullo sfondo della disciplina europea in materia di immigrazione si colloca la netta distinzione tra la condizione giuridica dei cittadini dei Paesi membri e quella dei cittadini degli Stati terzi, cui corrispondono, da un punto di vista teorico-sistematico, i due grandi capitoli strettamente connessi della mobilità europea: «la libera circolazione dei cittadini europei e la circolazione più complicata, ma non per questo meno visibile nell'argomentazione socio-economica e giuridica, dei cittadini dei Paesi terzi»[265]. È solo per i cittadini europei, come è noto, che trova applicazione il principio della libera circolazione delle persone, garantita sin dal Trattato istitutivo della Comunità Europea (d'ora in poi TCE)[266] ed ora riconosciuta dall'art. 26 del

---

[262] Sul punto è stato affermato che «il diritto internazionale è carente dal punto di vista della qualità e sistematicità della produzione normativa, mentre il diritto comunitario (…) è carente dal punto di vista quantitativo». Così GAROFALO L., *Le migrazioni di ordine economico nel diritto internazionale e comunitario*, cit., pp. 21-22. Sottolinea la peculiare frammentazione normativa delle regole sulle condizioni di accesso al mercato del lavoro dei cittadini extra-UE anche PAPA V., *Dentro e fuori il mercato? La nuova disciplina del lavoro stagionale degli stranieri tra repressione e integrazione*, cit., p. 364. Cfr. anche ROMEO G., *Diritti fondamentali e immigrazione*, in *federalismi.it*, 2019, 2, p. 5.

[263] Cfr. AMBROSINI M., *Un'altra globalizzazione. La sfida delle migrazioni transnazionali*, cit., p. 8, secondo cui «malgrado le diseguaglianze nel diritto alla mobilità e le barriere erette dai Paesi sviluppati, un numero sempre maggiore di abitanti del mondo (anche se non i più poveri in assoluto) si sposta attraverso i confini nazionali, scombussolando le corrispondenze tra territorio, popolazione e citttadinanza».

[264] Cfr. MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., p. 41; CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 11.

[265] Così CALAFÀ L., *Stranieri tra politiche e diritti dopo Lisbona: la stagione degli ossimori?*, in *Lav. dir.,* 2011, p. 531.

[266] Il trattato che istituisce la Comunità economica europea (TCEE) è il trattato internazionale che ha istituito la CEE. È stato firmato il 25 marzo 1957 insieme al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (TCEEA): insieme sono chiamati Trattati di Roma. Il nome del trattato è stato successivamente cambiato in "trattato che istituisce la Comunità europea" (TCE), dopo l'entrata in vigore del trattato di Maastricht.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (d'ora in poi TFUE)[267]. I cittadini dei Paesi terzi, invece, sono destinatari a tutt'oggi di prerogative decisamente più limitate[268].

Al fine di comprendere al meglio le politiche europee relative all'immigrazione, in particolare per ragioni economiche, seppur senza alcuna pretesa di fornire un quadro esaustivo, si ritiene necessario individuare le tappe giuridico-istituzionali che, partendo da una totale assenza di competenza comunitaria, hanno progressivamente portato alla "comunitarizzazione" della materia.

La prima tappa comprende il periodo successivo alla seconda guerra mondiale ed arriva sino alla fine degli anni Sessanta. In tale contesto, l'immigrazione in Europa acquistava i tratti di un fenomeno di tipo meramente economico, in quanto legata alle dinamiche del mercato del lavoro e volta alla mera ricerca di manodopera straniera necessaria per risanare le economie europee[269]. La direzione principale dei flussi migratori era l'asse Sud-Nord, ma principalmente all'interno dello stesso continente europeo. In Francia, Germania, Regno Unito, Svizzera, Belgio e Olanda giungevano lavoratori non solo

---

[267] Si tratta del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea. A norma dell'art. 21 del TFUE, «ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi». Sulla differenza rispetto al TCE, è stato affermato che nell'art. 21 del TFUE si realizza il definitivo superamento della concezione mercantilistica del diritto di soggiorno e, pertanto, « non più […] libertà di circolazione in funzione dello svolgimento di un'attività economica, ma libertà di circolazione e soggiorno in quanto cittadini europei », seppur condizionato al possesso di risorse economiche sufficienti. Così TESAURO G., *Diritto comunitario*, Cedam, 2003, p. 455. L'art. 45 TFUE, inoltre, dopo aver affermato al primo comma il doveroso rispetto della libertà di circolazione, specifica al secondo comma che essa «implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro»; viene quindi sancito il libero accesso ed esercizio del lavoro subordinato (art. 45 ss.), del diritto di stabilimento (artt. 49 ss.) e della prestazione di servizi (artt. 56 ss.). Per un approfondimento sulla disciplina europea della libera circolazione delle persone, v. ADINOLFI A., *La libertà di circolazione delle persone e la politica di immigrazione*, in STROZZI G. (a cura di), *Diritto dell'Unione Europea. Parte speciale*, Giappichelli, 2010, p. 69 ss. In particolare, sulla libera circolazione dei lavoratori, v. NAPPI S., *Libera circolazione dei lavoratori subordinati*, in CARINCI F. – PIZZOFERRATO A. (a cura di), *Diritto del lavoro dell'Unione europea*, in *Diritto del lavoro,* Commentario diretto da CARINCI F., Utet, 2010, pp. 253 ss., nonché GIUBBONI S. – ORLANDINI G., *La libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea. Principi e tendenze*, Il Mulino, 2007.

[268] In tal senso TOZZOLI S., *La cornice internazionale ed i principali modelli europei di disciplina del fenomeno migratorio per ragioni di lavoro*, cit., p. 85.

[269] Cfr. CARUSO B., *Le politiche d'immigrazione in Italia ed in Europa: più Stato e meno marcato?*, in *Dir. merc. lav.,* 2000, pp. 285 ss.

dell'Africa del Nord (Marocco, Tunisia, Algeria), ma soprattutto dei paesi del Sud Europa (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia, Jugoslavia)[270].

Nella versione originaria del TCE del 1957 non vi era alcuna disposizione che attribuisse alla Comunità, direttamente ed in maniera esplicita, competenze normative in materia di immigrazione di cittadini provenienti da Paesi terzi. Tale assenza si spiega alla luce delle finalità essenzialmente economiche che caratterizzavano originariamente il progetto dell'integrazione europea[271]. Tutto ciò che riguardava l'ingresso e il soggiorno dei cittadini extracomunitari, dunque, era prerogativa esclusiva degli Stati membri[272].

---

[270] Cfr. BETTIN G. – CELA E., *L'evoluzione storica dei flussi migratori in Europa e in Italia*, www.unescochair-iuav.it, p. 8.

[271] V. MONTANARI A., *La normativa comunitaria sull'immigrazione: ritardi (politici) e debolezze (strategiche)*, in DONDI G. (a cura di), *Il lavoro degli immigrati*, Ipsoa, 2003, p. 28. Cfr. anche AIMO M., *Lavoro e immigrazione nell'Unione europea*, in *Lav. Dir.*, 1994, p. 584, il quale, al riguardo, ha precisato che una competenza normativa della Comunità in materia di ingresso, soggiorno e condizioni di lavoro degli immigrati extracomunitari non solo non appariva indispensabile al buon funzionamento del mercato comune, ma avrebbe inoltre coinvolto settori nei quali gli Stati rivendicavano e mantenevano potestà esclusiva di intervento. Nello stesso senso è stato sostenuto che «ciò si spiega facilmente: fin dalle sue origini, il processo di integrazione europea è stato caratterizzato, come è noto, da finalità essenzialmente economiche, mentre le preoccupazioni di ordine sociale – anche non volendosi spingere fino a sposare la tesi di una vera e propria "frigidità sociale" dei padri fondatori dell'Europa – erano sicuramente subordinate rispetto a quella preminente di promuovere un mercato unico basato sull'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 3 TCE)». Così CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritto sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 27. Nello stesso senso, v. MANCINI G. F., *Principi fondamentali di diritto del lavoro nell'ordinamento delle Comunità Europee*, in AA. VV., *Il lavoro nel diritto comunitario e l'ordinamento italiano. Atti del Convegno (Parma, 30-31 ottobre 1985)*, Cedam, 1988, p. 26, il quale ha spiegato che «negli anni in cui fu elaborato il Trattato di Roma, i lavoratori migranti verso mercati dei sei Paesi che avrebbero istituito la Comunità economica europea erano in larghissima misura autoctoni e provenivano per tre quarti da uno solo di essi: l'Italia. Gli altri cinque Stati, è vero, facevano ricorso anche a manodopera che oggi definiremmo extracomunitaria: ma il fenomeno aveva portata esigua e nessuno avrebbe scommesso sul suo sviluppo o, addirittura, sulla sua permanenza. Non può quindi stupire che un problema generale di controllo sul piano comunitario delle politiche nazionali in tema d'immigrazione non si ponesse e che i padri fondatori – già poco propensi a ridurre le competenze degli Stati ove ciò non apparisse indispensabile al buon funzionamento del mercato comune – non gli abbiano dedicato alcuna norma». Cfr. anche ROCCELLA M. – TREU T., *Diritto del lavoro dell'Unione europea*, Cedam, 2012, p. 3.

[272] V. GIUBBONI S., *Immigrazione e politiche dell'Unione europea: dal Trattato di Roma alla Costituzione per l'Europa*, in *Dir. lav. rel. ind.*, 2005, p. 208. V. anche MANCINI G. F., *Il governo dei movimenti migratori in Europa*, in *Dir. Lav.*, 1992, p. 233, secondo cui non c'è da stupirsi, pertanto, che «i padri fondatori – già poco propensi a ridurre le competenze degli Stati ove ciò non apparisse indispensabile al buon funzionamento del mercato comune», non abbiano dedicato alcuna norma al tema dell'immigrazione. Occorre segnalare che l'unico segnale di apertura in questi anni precedenti alla recessione degli anni Settanta è stato il Regolamento n. 1612 del 1968, che consentiva agli Stati membri di avvalersi dei lavoratori extracomunitari, ma esclusivamente in mancanza di offerte di lavoro provenienti da cittadini della Comunità europea.

Il contesto sopra descritto è rimasto pressoché immutato sino al 1973, quando la recessione degli anni Settanta, causata dalla crisi petrolifera, ha comportato una radicale modifica da parte dei Paesi industrializzati nelle scelte di politica migratoria[273]. È in questi anni che ha iniziato ad affermarsi l'immigrazione proveniente dai Paesi terzi[274]. In particolare, il fenomeno migratorio in questo nuovo contesto non ha coinvolto solo i Paesi che in tema di immigrazione avevano consolidato una lunga tradizione ed esperienza (Francia, Germania, Belgio), bensì tutta l'Europa occidentale, compresi gli Stati storicamente meno avvezzi a fronteggiare il problema (come l'Italia, il Portogallo, la Spagna e la Grecia)[275].

È in questa seconda fase che si è intensificata, nei singoli Paesi di immigrazione, la produzione di norme volte a regolare le migrazioni internazionali[276]. Ciò è accaduto in quanto il fenomeno dell'immigrazione, fino agli anni Settanta all'unanimità inteso come fattore di crescita economica, è divenuto in questo contesto una questione di preoccupazione politica, poiché percepito come un'emergenza e un problema da risolvere[277]. La maggior parte dei

---

[273] Cfr. CALVANESE F. – PUGLIESE E., *I tempi e gli spazi della nuova immigrazione in Europa,* in *Inchiesta*, 1990, n. 90, p. 7, secondo cui «mentre la tradizionale immigrazione intereuropea degli anni cinquanta e sessanta andava di pari passo con lo sviluppo del processo di industrializzazione, la nuova e diversificata immigrazione nasce e si afferma non in coincidenza di una congiuntura economica favorevole, bensì in una fase di declino industriale».

[274] V. PUGLIESE E., *L'Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne*, Il Mulino, 2006, p. 74, che ben chiarisce come «le cose cambiano definitivamente nei Paesi di arrivo dopo il 1973 che è indicato solitamente come lo spartiacque tra il periodo di sviluppo industriale fordista, basato sulla grande impresa e la produzione di massa, e la fase postfordista delle società industriali».

[275] Cfr. TURATTO R. – VOLPE M., *Il governo dell'immigrazione e l'integrazione europea*, in BEDESCHI A. – LANDUCCI G. (a cura di), *Cittadinanza europea e extracomunitaria. Il fenomeno dell'immigrazione nel processo di integrazione europea*, Cedam, 1995, p. 311. Cfr. PUGLIESE E., *L'Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne*, cit., p. 75, che sul punto sostiene che il fenomeno migratorio coinvolge «sia i paesi di nuova immigrazione, come appunto l'Italia, sia i paesi con consolidata tradizione migratoria. Solo che nel caso di questi ultimi la nuova immigrazione postindustriale si somma alla immigrazione già esistente, nel caso dei primi è l'unica forma di immigrazione conosciuta». Con riferimento agli Stati dell'Europa meridionale (Spagna, Italia, Portogallo e Grecia) si parla di un «modello mediterraneo dell'immigrazione». Sul punto v. GERMANI A., *Immigrazione: il modello mediterraneo*, in *Aff. soc. int.*, 2001, n. 4, p. 47.

[276] Così PUGLIESE E., *L'Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne*, cit., p. 78. Si tratta di quello che Calvanese ha definito «il tempo della politica per le migrazioni internazionali». V. CALVANESE F., *Emigrazione e politica migratoria negli anni settanta,* Pietro Laveglia, 1983.

[277] Così ZANFRINI L., *Sociologia delle migrazioni*, cit., p. 50. Al riguardo, cfr. anche CALVANESE F., *L'Italia tra emigrazione e immigrazione*, Filef, 2000, p. 192, che con riferimento all'intervento normativo degli Stati ha sostenuto che «in un certo senso dal libero mercato dell'immigrazione (sia pure con le eccezioni e i limiti noti) si passa a una linea organica di intervento diretto degli stati» il cui «obiettivo è quello di bloccare gli ingressi di nuovi lavoratori o, almeno, di controllarli rendendoli sempre più selettivi». In riferimento all'aumento del tasso di immigrazione, v. QUADRI

governi nazionali, pertanto, è intervenuta attraverso provvedimenti organici volti a frenare i flussi di ingresso con l'obiettivo di limitare l'immigrazione per motivi di lavoro[278].

Elemento di assoluta novità negli anni successivi al 1973 è stato, inoltre, il ruolo di centralità progressivamente assunto dalla Comunità Europea nella regolamentazione del fenomeno migratorio per motivi economici a livello sovranazionale[279]. In questo contesto, infatti, la consapevolezza della necessità di uno spirito di cooperazione in materia di migrazioni ha portato il legislatore comunitario ad esprimere la volontà di uniformare la legislazione dei singoli Stati dell'Unione attraverso la costruzione di un modello di politica comune[280].

Proprio il tentativo di realizzare una politica comune in materia ha dato luogo ad un lungo e complesso dibattito a livello europeo avente ad oggetto la ricerca di un equilibrio tra, da un lato, la necessità di armonizzare i diversi approcci dei singoli Paesi e, dall'altro, quella di preservarne alcuni elementi di indipendenza. È chiaro che si tratta da sempre di un equilibrio particolarmente problematico, non solo per le peculiarità socio-economiche degli Stati aderenti (peculiarità che rendono difficilmente individuabile una politica comune che possa regolamentare la materia in ogni suo aspetto), ma anche e soprattutto per la riluttanza con cui le autorità governative degli stessi si spogliano di competenze

---

S., *Primi spunti per uno statuto giuridico dell'immigrato extracomunitario*, in *Riv. it. Dir. pubbl. com.*, 1998, p. 398, secondo cui i motivi «non sono più, come in passato, solo di carattere economico, ma sono legati anche a fattori demografici, quali l'alto tasso di natalità nei Paesi terzi ed il calo delle nascite nei Paesi europei, e a fattori politici, come la caduta dei regimi comunisti nei Paesi dell'est europeo ed i conflitti nel nord Africa e nei Balcani. Ai fenomeni migratori principali provenienti dall'est e dal sud dell'Europa si aggiunge, peraltro un notevole flusso di immigrazione dai Paesi asiatici e da quelli africani, che spesso si intreccia con il problema dell'asilo politico e dei rifugiati».

[278] «L'anno del primo *shock* petrolifero è anche l'anno che inaugura in Europa le politiche restrittive della immigrazione». Così PUGLIESE E., *L'Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne*, cit., p. 75. In questa fase il ricongiungimento familiare e il rifugio politico o umanitario si configuravano come i soli motivi ammessi per l'ingresso in un altro Paese.

[279] In tal senso cfr. MONTANARI A., *La normativa comunitaria sull'immigrazione: ritardi (politici) e debolezze (strategiche)*, cit., p. 28, secondo cui «da questo momento in poi il tema dell'immigrazione e dell'asilo acquisterà un'importanza sempre più crescente nel panorama comunitario».

[280] Così CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 25.

che, in termini di consenso politico, assumono una grande rilevanza nel contesto nazionale[281].

5.1. *(segue)* Dalla cooperazione intergovernativa alla «comunitarizzazione» delle politiche migratorie: dal Trattato di Schengen ai nostri giorni

Il compromesso tra queste due diverse esigenze ha trovato espressione nei Trattati di Schengen, Maastricht, Amsterdam e Tampere.

Il Trattato di Schengen del 14 giugno 1985 costituisce un momento senz'altro fondamentale del percorso che ha portato alla progressiva "comunitarizzazione" della materia delle migrazioni economiche. Esso, infatti, individuando uno spazio di libera circolazione interna ai Paesi aderenti, ha comportato come conseguenza diretta la necessità di una comune regolamentazione degli ingressi di persone provenienti da Paesi esterni alla Comunità europea[282]. Più precisamente, il merito di tale Accordo è stato

---

[281] Cfr. AIMO M., *Lavoro e immigrazione nell'Unione europea*, cit., p. 584. La riluttanza verso la nascita di una politica migratoria comune da parte degli Stati membri si evince dal fatto che per tutti gli anni Ottanta gli stessi si rifiutarono di intraprendere un'azione integrata, a livello comunitario, in materia di trattamento degli immigrati e di gestione dei flussi migratori.

[282] Con tale Accordo i governi di tutti i Paesi fondatori della Comunità economica europea (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi), ad eccezione dell'Italia, hanno firmato il primo accordo «relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni», cui hanno fatto seguito, il 19 giugno 1990, la relativa Convenzione di applicazione e, successivamente, una serie di Protocolli concernenti l'adesione di Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Danimarca, Finlandia e Svezia. L'Accordo di Schengen, oltre ad aver stabilito la libera circolazione all'interno dei confini d'Europa dei cittadini comunitari e dei titolari di un visto Schengen, ha introdotto l'adozione di un visto unico per gli extracomunitari. Per quanto l'introduzione del visto unico ha certamente introdotto delle garanzie per i lavoratori extracomunitari, contestualmente questa ha intensificato gli strumenti di controllo alle frontiere dall'esterno. Così PUGLIESE E., *L'Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne*, cit., p. 83, il quale fa riferimento in tal senso all'espressione «Fortezza Europa», proprio per porre in evidenza l'approccio restrittivo nei confronti dei cittadini provenienti dai Paesi terzi. Tale situazione derivava dal sistema SIS (Sistema Informativo Schengen), attraverso cui venivano forniti a tutti gli Stati informazioni sulle persone indesiderabili. Nello stesso senso, v. anche MONTANARI A., *La normativa comunitaria sull'immigrazione: ritardi (politici) e debolezze (strategiche)*, cit., p. 31; nonché, MISSORICI M. – ROMANO C., *Libertà di circolazione e soggiorno: i cittadini degli Stati terzi tra cittadinanza europea e politica dell'immigrazione*, in *Riv. int. dir. uomo*, 1998, pp. 67 ss. È stato, pertanto, sostenuto che è già in questo contesto che, a ben vedere, in materia di immigrazione inizia a delinearsi una sempre più forte distinzione tra la condizione giuridica dei cittadini della Comunità

certamente quello di aver costituito la prima realizzazione di una forma di cooperazione intergovernativa rafforzata *ante litteram*[283]. Mentre il periodo dal dopoguerra agli anni Settanta era stato caratterizzato dalla esclusiva egemonia del diritto nazionale e, dunque, dalla completa libertà di ogni singolo Stato di decidere o scegliere i cittadini da ammettere o espellere dal proprio territorio, a partire dall'Accordo *de quo* si afferma una progressiva limitazione della discrezionalità degli Stati in materia immigratoria[284].

Con il Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, il modello della cooperazione intergovernativa nel campo della politica migratoria ha trovato collocazione nel sistema istituzionale comunitario, attraverso la formalizzazione dell'obbligo, gravante sugli Stati membri, di cooperare in alcune materie tipicamente rientranti nel novero delle politiche dell'immigrazione[285]. È con l'Accordo in questione che la materia della politica dell'immigrazione è stata collocata, nella suddivisione degli ambiti operativi, nell'ambito del c.d. "Terzo pilastro" dell'Unione europea (Titolo VI), relativo alla cooperazione intergovernativa tra gli Stati membri nel settore della giustizia e degli affari interni (c.d. GAI)[286]. Sul piano dei diritti dei lavoratori extracomunitari, tuttavia, si fa

---

(successivamente dell'Unione) e quella dei cittadini extracomunitari. È, infatti, proprio in questo contesto che entra in gioco il termine "extracomunitario" per definire la persona immigrata proveniente dai Paesi esterni alla Comunità Europea (poi Unione Europea). Si tratta dei due grandi capitoli strettamente connessi alla mobilità europea: «la libera circolazione dei cittadini europei e la circolazione più complicata, ma non per questo meno visibile nell'argomentazione socio-economica e giuridica, dei cittadini dei Paesi terzi». Così CALAFÀ L., *Stranieri tra politiche e diritti dopo Lisbona: la stagione degli ossimori?*, cit., p. 531. Cfr.. anche TOZZOLI S., *La cornice internazionale ed i principali modelli europei di disciplina del fenomeno migratorio per ragioni di lavoro*, cit., p. 85. V. MONTANARI A., *La normativa comunitaria sull'immigrazione: ritardi (politici) e debolezze (strategiche)*, cit., p. 31.

[283] In tal senso, v. MANCA L., *L'immigrazione nel diritto dell'Unione europea*, Giuffrè, 2003, p. 51. V. anche GIUBBONI S., *Immigrazione e politiche dell'Unione europea: dal Trattato di Roma alla Costituzione per l'Europa*, in *Dir. lav. rel. ind.*, 2005, pp. 213-214. V. infine MONTANARI A., *La normativa comunitaria sull'immigrazione: ritardi (politici) e debolezze (strategiche)*, cit., p. 32.

[284] Nella versione originaria del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (TCE), firmato a Roma il 25 marzo 1957, non vi era alcuna disposizione che attribuisse alla Comunità, direttamente ed in maniera esplicita, competenze in materia di immigrazione.

[285] Cfr. CELLAMARE G., *La disciplina dell'immigrazione nell'Unione Europea*, Giappichelli, 2006, p. 24, secondo cui l'inserimento della politica dell'immigrazione tra le «questioni di interesse comune» oggetto di cooperazione lasciava trasparire che tra gli Stati membri erano perduranti le contrapposizioni circa il riconoscimento di una competenza generale in materia in capo alla Comunità».

[286] V. NASCIMBENE B., *Libertà di circolazione delle persone, diritti dei cittadini dell'Unione e dei paesi terzi*, in NASCIMBENE B. (a cura di), *Da Schengen a Maastricht: apertura delle frontiere, cooperazione giudiziaria e di polizia*, Giuffrè, 1995, pp. 110 ss.

rilevare che il Trattato di Maastricht, istituendo la cittadinanza europea, ha introdotto definitivamente una netta distinzione tra i cittadini dell'Unione e i cittadini extracomunitari[287].

Il consolidamento della centralizzazione della produzione legislativa a livello europeo ha trovato, poi, una compiuta ed inequivocabile cristallizzazione nel Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore a far data dall'1 maggio 1999, con cui si è realizzato il passaggio dalla cooperazione intergovernativa all'applicazione del diritto comunitario sovranazionale [288]. Per tale ragione è stato sostenuto che l'Accordo del 1997 ha certamente costituito una «rivoluzione copernicana» nell'ambito della costruzione di una politica migratoria comunitaria[289]. Il Trattato di Amsterdam rappresenta il punto di arrivo del processo di «comunitarizzazione» delle politiche migratorie, in quanto ha determinato il passaggio di queste all'interno del primo pilastro, nonché dell'«*acquis* di Schengen che è stato integrato in parte nel primo, in parte nel "terzo pilastro"»[290].

Occorre, tuttavia, segnalare che, pur avendo attribuito nuove competenze alle istituzioni europee in materia di migrazioni, il Trattato *de quo*, a causa del suo carattere più programmatico che normativo, non ha individuato le politiche

---

[287] Così PUGLIESE E., *L'Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne*, cit., p. 84.

[288] Cfr. MCBRITTON M., *Lavoro extracomunitario, mercato del lavoro, contratti*, in *Riv. giur. lav.*, 2017, n. 4, p. 585, secondo cui «a partire dal Trattato di Amsterdam del 1997 avviene una progressiva attrazione della materia concernente l'immigrazione nell'ambito delle competenze Ue. Tale allargamento è, però, parziale e spesso sbilanciato verso la repressione dell'immigrazione irregolare, poco interessato all'ordinaria disciplina del fenomeno migratorio». Sulla differenza tra il metodo della cooperazione intergovernativa e quello comunitario cfr. DANIELE L., *Diritto dell'Unione europea, dal Piano Schuman al progetto di Costituzione per l'Europa*, Giuffrè, 2004, pp. 2 ss. Sul punto Pugliese ha sottolineato l'importanza del passaggio delle politiche migratorie «dall'ambito in cui le decisioni sono prese a livello di accordo intergovernativo all'ambito della diretta competenza dell'Unione, che è quello in cui il processo decisionale ha la massima efficacia». Così PUGLIESE E., *L'Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne*, cit., p. 84.

[289] Cfr. CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritto sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 39. In tal senso v. anche MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., p. 41. Dello stesso avviso è PUGLIESE E., *L'Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne*, cit., p. 84.

[290] Cfr. CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritto sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., pp. 40-41. Questi, più precisamente, parla di una «comunitarizzazione flessibile», la quale ha comportato il passaggio attraverso un «sistema decisionale provvisorio» che ha consentito un ponte fra il metodo di cooperazione intergovernativa (previsto dal Trattato di Maastricht del 1992) e quello comunitario (previsto dal Trattato di Amsterdam). V. anche GIUBBONI S., *Immigrazione e politiche dell'Unione europea: dal Trattato di Roma alla Costituzione per l'Europa*, cit., 2005, p. 221.

europee in concreto da adottare per la relativa attuazione[291]. Rilevante ai fini dell'elaborazione di una politica europea comune è stata, pertanto, la riunione straordinaria del Consiglio europeo, svoltasi a Tampere nell'ottobre 1999. Gli Stati membri, in questa sede, hanno convenuto sulla individuazione di quattro linee di intervento prioritarie: la definizione e lo sviluppo di politiche di partenariato con i Paesi d'origine dei flussi migratori, allo scopo di stabilire una visione globale del fenomeno migratorio; la creazione di un regime europeo comune in materia di asilo; l'elaborazione di più incisive politiche di integrazione dei cittadini di Paesi terzi legalmente residenti nel territorio dell'Unione, dirette a garantire loro un equo trattamento, con diritti ed obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione, nonché a rafforzare la non discriminazione e la lotta contro il razzismo e la xenofobia; la determinazione di un più efficiente programma di gestione dei flussi migratori, allo scopo sia di soddisfare le crescenti esigenze del mercato del lavoro degli Stati membri, sia di combattere l'immigrazione illegale[292]. Un altro aspetto rilevante ha riguardato l'importanza che il Consiglio ha riconosciuto a favore di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e di soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi, fermo restando il potere di ogni Paese membro di limitare a proprio piacimento l'entrata nel territorio statale di cittadini non comunitari[293].

---

[291] Cfr. NASCIMBENE B. – MAFROLLA E.M., *Recenti sviluppi della politica comunitaria in materia di immigrazione e asilo*, in *Dir. imm. citt.*, 2002, n. 1, p. 14.

[292] V. RYMKEVITCH O., *Europa e immigrazione: verso l'adozione di un metodo aperto di coordinamento a livello UE*, in *Dir. rel. ind.*, 2001, pp. 464-465.

[293] In realtà, non si può tralasciare che un importante impulso all'affermazione della cooperazione intergovernativa in materia migratoria è provenuta anche dalle sentenze emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. Per un approfondimento della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di immigrazione, v. SCACCIA G. (a cura di), *Lo straniero nella giurisprudenza della Corte di Giustizia CE. Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese. Madrid, 25-26 settembre 2008*, www.cortecostituzionale.it (studi e ricerche), 2008. Tra tutte, v. Corte di giustizia della Comunità europea, 9 luglio 1987, in cause riunite nn. 281, 283, 285, 287/85, Repubblica federale di Germania e altri c. Commissione, in *Raccolta della Giurisprudenza della Corte di Giustizia*, 1987, 7-8, pp. 3203 ss. Per un approfondimento v. TRAVERSA E., *Il coordinamento delle politiche migratorie nazionali nei confronti degli stranieri extracomunitari*, in *Riv. Dir. Europeo*, 1988, p. 11; MANCINI F., *Politica comunitaria e nazionale delle migrazioni nella prospettiva dell'Europa sociale*, in *Rivista di Diritto Europeo*, 1989, pp. 309 ss. Con questa sentenza la Corte di Giustizia ha affermato che «la politica migratoria, nei confronti dei Paesi terzi, rientra nel campo sociale ai sensi dell'art. 118. La situazione dell'occupazione e, in via più generale, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nell'ambito della Comunità possono infatti risentire della politica seguita dagli Stati membri nei confronti della manodopera proveniente da Paesi terzi. Si deve quindi garantire che le politiche migratorie degli Stati membri nei confronti dei Paesi terzi tengano conto delle politiche comuni e delle azioni condotte sul piano comunitario, in particolare

Nonostante gli importanti passi in avanti compiuti dopo Amsterdam e Tampere, lo spazio lasciato ai singoli Stati continua ad essere ancora oggi ampio[294]. Fondamentale in tal senso è l'art. 79 TFUE, il quale prevede che l'Unione Europea debba sviluppare «una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani», attribuendo al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di deliberare nelle seguenti materie: «a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare; b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri; c) immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare; d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori».

---

nell'ambito della politica comunitaria del mercato del lavoro, onde non comprometterne i risultati. Fa in particolare parte della politica migratoria ricadente sotto l'art. 118 l'incoraggiamento dell'integrazione professionale dei lavoratori originari di Paesi terzi e, qualora si tratti di progetti connessi con i problemi d'occupazione e di condizioni di lavoro, l'incoraggiamento della loro integrazione sociale. Viceversa l'incoraggiamento della loro integrazione culturale, considerata in generale, esula dal campo sociale nel quale l'art. 118 attribuisce alla Commissione il compito d'incoraggiare la collaborazione fra gli Stati» (sent. 9 luglio 1987, Repubblica Federale di Germania, Repubblica francese, Regno dei Paesi Bassi, Regno di Danimarca e Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord c. Commissione delle Comunità europee, 281/85, 283/85, 284/85, 285/85 e 287/85, punti 10 ss.). Si tratta, pertanto, di una pronuncia che rappresenta una vera e propria pietra miliare del diritto comunitario dell'immigrazione in quanto con questa la Corte di Giustizia ha formulato l'importante principio per cui la politica migratoria, nei confronti dei Paesi terzi, rientra nel campo sociale ai sensi dell'art. 118 del Trattato CE, in quanto la situazione dell'occupazione e, in via più generale, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nell'ambito della Comunità possono risentire della politica seguita dagli Stati membri nei confronti della manodopera proveniente da Paesi terzi. Ne deriva, secondo la Corte, che nella materia in questione appare indispensabile un coordinamento tra politiche ed azioni condotte sul piano nazionale e quelle poste in essere a livello comunitario.

[294] In questo senso è stato infatti affermato che non si è di fatto realizzata «la mancanza di autonomia da parte degli stati nel portare avanti attività legislativa e interventi in materia di immigrazione. L'Unione Europea fissa orientamenti generali e i trattati stabiliscono coordinate di base, procedure e attività di coordinamento. Ma i contenuti specifici, soprattutto per quel che attiene alle politiche sociali nei confronti degli immigrati, sono ancora stabiliti a livello nazionale». Così PUGLIESE E., *L'Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne*, cit., p. 86.

Malgrado questa norma, tuttavia, non si può non constatare come restano fuori dalla competenza comunitaria aspetti fondamentali della materia delle migrazioni[295]. Ai sensi dell'art. 79 TFUE, infatti, gli Stati membri conservano «il diritto (…) di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini dei Paesi terzi, provenienti da Paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo»; ne discende che l'immigrazione per motivi di lavoro resta una competenza esclusiva dei governi nazionali. Con riferimento al fenomeno dell'immigrazione clandestina, ancora, la norma in questione prevede che l'Unione possa intervenire soltanto sulle conseguenze delle singole normative statuali (art. 79, comma 2, lett. c), ma attribuisce invece al diritto degli Stati membri la determinazione delle condizioni di regolarità o meno dello straniero che intende lavorare sul territorio (art. 79, comma 5)[296]. Il comma 4 del medesimo articolo, poi, prevede che l'Unione europea possa «sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio», ma che non possa invece intervenire per armonizzare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Alla luce delle suddette considerazioni, è evidente come a tutt'oggi si presenta, senz'altro, inesistente la possibilità di «un progetto di regolazione generale dell'accesso regolare uniforme al lavoro dei cittadini extracomunitari»[297]. Con riferimento all'interpretazione dell'art. 79 TFUE, pertanto, è stato correttamente sostenuto che questa emerge «in tutta la sua limpida chiarezza: la "questione sociale", ivi compreso il lavoro degli stranieri, appare inserita in una sorta di circolo vizioso delle competenze»[298].

Si fa, infine, rilevare come purtroppo le politiche europee in materia di immigrazione, oggi, sembrano essere divenute oggetto di strumentalizzazioni a fini elettorali e di costruzione del consenso da parte di movimenti nazionalisti e

---

[295] Così MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., p. 42.

[296] L'art. 79, comma 5, dispone espressamente che «il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo».

[297] Così MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., pp. 42-43.

[298] Così CALAFÀ L., *Il lavoro italiano all'estero e il lavoro degli stranieri tra sicurezza pubblica e mercato*, in CALAFÀ L. – GOTTARDI D. – PERUZZI M. (a cura di), *La mobilità del lavoro: prospettive europee e internazionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, pp. 85 ss.

populisti, i quali tendono ad eccitare i sentimenti di preoccupazione dei cittadini europei per l'aumento dei migranti e a speculare su tali sentimenti, anziché ricercare ragionevoli e realistiche soluzioni a problemi che l'Europa nel suo complesso sarebbe certamente in grado di dominare, nel rispetto delle sue leggi e nell'interesse dei suoi cittadini[299].

In conclusione, seppur nell'ambito dell'ordinamento europeo si sia raggiunto un tasso di integrazione decisamente più soddisfacente rispetto a quello internazionale, appare comunque evidente la sua insufficienza[300]. Entrambi gli ordinamenti sovranazionali, infatti, non appaiono tutt'oggi in grado di garantire un reale coordinamento delle regole che disciplinano l'ingresso dello straniero proveniente da un Paese terzo sul territorio dello Stato e l'accesso dello stesso al mercato del lavoro, né una compiuta disciplina del rapporto di lavoro, né tanto meno una effettiva tutela dei diritti sociali[301]. È per questa ragione che il fulcro della legislazione sulla posizione giuridica dell'extracomunitario, in particolare di quello che viene considerato migrante per ragioni economiche, continua ad essere il diritto nazionale[302].

---

[299] Cfr. SAVINO M., *Per una credibile politica europea dell'immigrazione e dell'asilo*, Fondazione Lelio e Lisli Basso, 2017, pp. 2-3. V. anche CALVANESE E., *Media e immigrazione tra stereotipi e pregiudizi*, 2011, Franco Angeli; ROMEO G., *Diritti fondamentali e immigrazione*, cit., p. 7.

[300] Sul punto cfr. GAROFALO L., *Le migrazioni di ordine economico nel diritto internazionale e comunitario*, cit., pp. 21-22.

[301] Cfr. CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritto sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 11.

[302] Così MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., p. 43.

PARTE SECONDA

Le migrazioni nell'ordinamento italiano e il difficile connubio tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro

6. Gli immigrati nel mercato del lavoro italiano

Volgendo l'attenzione all'ordinamento italiano, qui il fenomeno in questione, a differenza di altri Stati europei, si è presentato in tempi piuttosto recenti e ha progressivamente assunto dimensioni considerevoli.

L'Italia è stata, per circa un secolo, uno dei maggiori Paesi d'emigrazione (soprattutto verso la Germania, la Francia, l'Argentina e gli Stati Uniti), ed è solo durante la seconda metà degli anni Settanta che ha iniziato ad essere meta di ingenti flussi di immigrazione, scalzando la Germania come vero Paese di frontiera per le migrazioni nel territorio europeo[303]. Le cause principali di tale radicale mutamento sono certamente da rinvenire nella forte crescita economica che ha caratterizzato gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso e nelle trasformazioni sociali e lavorative che ne sono derivate[304]. Tali trasformazioni

[303] Cfr. BALLESTRERO M.V., *Lavoro subordinato e discriminazione fondata sulla cittadinanza,* in *Lavoro e discriminazione. Atti dell'XI Congresso nazionale dell'Aidlass di Gubbio del giugno 1994,* Giuffrè, 1996, p. 77. V. anche BONETTI P., *I profili generali della normativa italiana sugli stranieri dal 1998*, in NASCIMBENE B. (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Cedam, 2004, p. 5. A tal proposito è stato sostenuto che l'Italia è in realtà diventata terra di immigrazione senza volerlo e senza neppure saperlo: una decisione che si sono incaricati di prendere i fatti anziché la politica. Così BOLAFFI G., *Una politica per gli immigrati*, Il Mulino, 1996, p. 31. Cfr. anche PUGLIESE E., *La portata del fenomeno e il mercato del lavoro*, in MACIOTI M.I. – PUGLIESE E., *Gli immigrati in Italia*, Laterza, 1998, p. 5, il quale ben esprime questa transizione: «a partire dalla pubblicazione dei primi dati del censimento del 1981 si è sviluppato in Italia un dibattito sulla nuova collocazione del paese nel mercato internazionale del lavoro. In particolare si è diffusa la convinzione che l'Italia aveva radicalmente mutato il suo ruolo: da paese di emigrazione era divenuta paese di immigrazione». Va, tuttavia, precisato che il ruolo svolto dall'Italia nelle migrazioni è più di Paese di transito che di destinazione finale.

[304] Cfr. EINAUDI L., *Le politiche dell'immigrazione in Italia dall'Unità ad oggi*, Laterza, 2007, p. 54, secondo cui «l'immigrazione verso l'Italia non è nata come effetto di *policy* prese altrove. Essa è invece cominciata come conseguenza della crescita economica, del *boom* degli anni Cinquanta e

hanno senza dubbio inciso sul mercato del lavoro italiano, spingendo gli autoctoni verso lavori più redditizi, con la conseguenza che i lavori più manuali, umili e scarsamente remunerati sono diventati sempre più appannaggio dei lavoratori stranieri a prescindere dal loro livello di istruzione[305].

In questo modo, si è progressivamente realizzata una spaccatura del mercato del lavoro italiano: da un lato, un settore caratterizzato da una domanda di lavoro qualificata e ben retribuita, rivolto principalmente ai lavoratori nazionali, e, dall'altro, un settore, destinato invece agli immigrati e costituito da tutti i lavori rifiutati dai nazionali[306]. In dottrina, pertanto, è stato messo in rilievo l'effetto benefico del lavoro dei migranti, a partire dagli anni Cinquanta e Sessanta ai nostri giorni, il quale, in concreto, svolge un ruolo di «ammortizzatore del ciclo produttivo» in quanto fornisce un contributo complementare nel mercato del lavoro e serve a rimuovere alcuni "colli di bottiglia" del sistema economico, costituiti da quei settori ormai caratterizzati da forti carenze di offerta di lavoro da

---

Sessanta e delle relative trasformazioni sociali e lavorative». Questi, più precisamente, esclude che un fattore determinante per l'inizio dell'immigrazione straniera in Italia possa essere individuato nelle politiche di chiusura nei confronti dell'immigrazione economica non comunitaria adottate da altri Paesi europei come Gran Bretagna, Germania e Francia.

[305] Così MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., p. 23, secondo cui questa trasformazione «consente di sottolineare che anche il mercato del lavoro è una costruzione sociale e non ha nulla di intrinsecamente statico». Cfr. CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritto sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 99. In tal senso, con riferimento ai dati contenuti nel *Dossier Statistico Immigrazione 2017* (Roma, Eidos-Unar) riguardanti la relazione tra lavoro e immigrazione, è stato sostenuto che si può parlare di una «svolta ciclica» dell'economia (già avviata nel 2016). Così CALAFÀ L. – GARILLI A., *Il tema: immigrazione e lavoro. Introduzione*, cit., p. 553. Gli stessi autori sostengono che il riferimento al livello di istruzione non è casuale ma voluto: mediamente gli immigrati sono ben più qualificati di quanto sarebbe richiesto dalle tipologie di lavoro da questi svolte. Più precisamente secondo questi «l'emigrazione comporta di solito una discesa sociale: una traiettoria di mobilità occupazionale a L, in cui le speranze di risalita sociale solo per pochi si realizzano (…). La letteratura parla in proposito di *overqualification*, a cui si può accostare il concetto assai simile di *overeducation*, riferito ai livelli di istruzione. Si verifica dunque uno spreco del capitale umano rappresentato dall'istruzione e dalle competenze di molti migranti».

[306] Cfr. BARONIO G., *Uno, nessuno, centomila. Due conti sull'immigrazione*, in BARONIO G. – CARBONE A.E. (a cura di), *Il lavoro degli immigrati: programmazione dei flussi e politiche di inserimento*, Franco Angeli, 2002, p. 83. Cfr. anche AMBROSINI M., *Sociologia delle migrazioni*, cit., pp. 62- 63. V. anche BONIFAZI C., *L'immigrazione straniera in Italia*, cit., p. 27, che nello stesso senso afferma che «un'offerta di lavoro molto più istruita del passato, socializzata a decenni di benessere, acculturata a pacchetti consolidati di diritti sociali e garanzie sindacali, ha imparato a coltivare aspirazioni più elevate rispetto ai posti e alle condizioni di impiego che svariati segmenti del mercato del lavoro attuale continuano a proporre», con la conseguenza che per i livelli inferiori della struttura occupazionale «il ricorso a manodopera immigrata appare sovente ineluttabile». È ovvio che tale spaccatura del mercato del lavoro conduce ad una vera e propria ghettizzazione degli stranieri.

parte degli autoctoni[307]. È indubbio, dunque, che, come dimostrato da un'accurata analisi dei dati istituzionali[308] e a dispetto di ciò che si tende a pensare, l'inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro italiano non sembra avere conseguenze negative né sull'occupazione, né sulle retribuzioni dei lavoratori italiani, può così escludersi che l'immigrato sottragga spazio economico agli autoctoni[309].

Quanto appena detto trova conferma nel fatto che il flusso di lavoratori migranti non ha subito alcun arresto nemmeno in presenza dell'elevato tasso di

---

[307] Così AMBROSINI M., *Sociologia delle migrazioni*, cit., p. 64. In tal senso cfr. anche CALAFÀ L. – GARILLI A., *Il tema: immigrazione e lavoro. Introduzione*, cit., p. 553. V. anche PIORE M.J., *Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies*, Cambridge University Press, 1979, spec. pp. 35-43. È più corretto parlare di "manodopera complementare" che di "manodopera sostitutiva" o di "manodopera concorrenziale" in quanto gli stranieri tendono a soddisfare le esigenze di una domanda di lavoro diversa ed aggiuntiva rispetto a quella rivolta ai lavoratori autoctoni. Sul punto cfr. BONIFAZI C., *L'immigrazione straniera in Italia*, cit., p. 188, il quale considera l'immigrazione sempre complementare, perché determinando una aumento della popolazione, crea una domanda aggiuntiva di beni e servizi che ha una ricaduta sull'economia aziendale e contribuisce a far aumentare anche la domanda di lavoratori nazionali. Cfr. anche AMBROSINI M., *La fatica di integrarsi. Immigrati e lavoro in Italia*, cit., p. 51, il quale spiega come l'innalzamento del livello di istruzione e il raggiungimento di una certa soglia di benessere hanno progressivamente portato gli italiani ad aspirare ad attività impiegatizie e professionali qualificate, con la conseguenza che «la soglia delle aspettative si è indubbiamente innalzata, e il lavoro manuale, faticoso, a basso *status* sociale, ha perso di attrattiva». Nello stesso senso, v. BONIFAZI C., *L'immigrazione straniera in Italia*, cit., p. 188. Non si può tuttavia non cogliere come questa "complementarietà" del lavoro straniero non è tuttavia priva di rischi, «anzi se ne ravvisano almeno tre: il primo è la ghettizzazione, il secondo l'arretratezza nella modernizzazione degli apparati produttivi, e il terzo la sottovalutazione delle aspettative di parificazione delle *chances* delle seconde e terze generazioni, con l'evidente rischio di tutte le frustrazioni che ne possono derivare». Così MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., p. 24. V. anche AMBROSINI M., *Utili invasori. L'inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro italiano*, cit., pp. 203 ss. V. PITTAU F., *Mercato occupazionale e nuovi lavoratori: per una riflessione sul ruolo degli immigrati. Immigrazione e atteggiamenti della società in Italia e nei principali Paesi dell'Unione europea*, in *Aff. soc. int.*, 2001, n. 4, p. 5, secondo cui dalla progressiva segmentazione del mercato del lavoro è certamente derivata la configurazione di molteplici «submercati, distinti e non comunicanti».

[308] Per rivolgere uno sguardo ai dati, v. *Dossier Statistico Immigrazione 2017*, Eidos-Unar, www.dossierimmigrazione.it.

[309] O, in altre parole, utilizzando un'espressione di cui oggi si fa un eccessivo uso (o abuso) da parte dell'opinione pubblica, che gli immigrati "rubano i posti" ai lavoratori nazionali. V. CALAFÀ L. – GARILLI A., *Il tema: immigrazione e lavoro. Introduzione*, cit., p. 553. V. anche AMBROSINI M., *Perché e come gli immigrati continuano a lavorare in Italia*, in *RGL*, 2017, n. 4 cit., p. 558, che ben chiarisce l'effetto positivo della manodopera straniera sull'economia italiana, ponendo in evidenza come «gli immigrati in Italia, malgrado i contraccolpi della recessione, hanno acquistato un riconoscimento come manodopera necessaria in certi settori di impiego, come portatori di benefici per il sistema economico (nonché per le casse dello Stato), come una provvidenziale risorsa per le famiglie». A ciò si aggiunga che numerosi studi hanno posto in evidenza l'importanza della manodopera straniera anche nella sostenibilità futura del nostro sistema socio-economico, alla luce delle previsioni demografiche relative ai prossimi anni che mettono in luce un grave *deficit* di popolazione. Sul punto v. DE SANTIS G., *Flussi e stock di immigrati e sviluppo demografico dell'Italia nei prossimi vent'anni*, in LIVI BACCI M. (a cura di), *L'incidenza economica dell'immigrazione*, Giappichelli Editore, 2005, p. 33.

disoccupazione che caratterizza tutt'oggi il nostro Paese[310]. Nonostante i contraccolpi della recessione, infatti, la manodopera dei migranti in Italia resta un fattore estremamente fondamentale[311]. La ragione per cui ciò accade è da rinvenire nel fatto che la crisi economica non ha inciso solo sul numero degli occupati, ma soprattutto sulla qualità del lavoro, così rendendo più profondo il divario tra le condizioni occupazionali ritenute appetibili per gli italiani e i lavori più "ingrati", quelli che nel capitolo precedente sono stati indicati con le cinque P, per i quali gli immigrati si dimostrano più disponibili degli autoctoni[312]. Tali considerazioni dimostrano l'indiscusso peso degli immigrati nelle economie postindustriali come la nostra, nelle quali a differenza di quanto potrebbe

---

[310] Cfr. AMBROSINI M., *Sociologia delle migrazioni*, cit., pp. 64-65.

[311] Così AMBROSINI M., *Perché e come gli immigrati continuano a lavorare in Italia*, cit., p. 558. In tal senso, cfr. anche BERTI F., *Mercato del lavoro e immigrazione: considerazioni critiche sulle nuove politiche migratorie*, in AMBROSINI M. - BERTI F., *Immigrazione e lavoro*, Franco Angeli, 2003, p. 32, il quale ben chiarisce come «la permanenza dei lavoratori stranieri nei livelli e nelle mansioni più basse e dequalificate sono il risultato di un patto tacito tra l'offerta e la domanda di lavoro autoctono che non vuole perdere la precedenza nelle carriere gerarchiche. Si aggiunga inoltre che l'appartenenza ad una rete etnica se da una parte svolge un importante ruolo di mediazione con la società italiana e favorisce il collocamento attraverso tutta una serie di contatti informali, dall'altra rischia di imbalsamare il lavoratore straniero in nicchie circoscritte del mercato del lavoro livellate verso il basso e, piuttosto che aumentare le opportunità di mobilità sociale, lega ancora di più l'immigrato ai ruoli assegnati»; ne consegue che «oggi, nonostante gli sforzi di diversi attori sociali, la posizione del lavoratore straniero si presenta come "blindata"». Cfr. REYNERI E., *Gli immigrati in un mercato del lavoro segmentato e spesso sommerso*, in TURSI A. (a cura di), *Lavoro e immigrazione. Commento alle norme della legge n. 189 del 2002 (di modifica del d.lgs. n. 286 del 1998), relative alla disciplina dell'immigrazione per lavoro, e del d.l. n. 195 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002*, Giappichelli Editore, 2005, p. 39.

[312] Sul punto cfr. AMBROSINI M., *Perché e come gli immigrati continuano a lavorare in Italia*, cit., pp. 571-572, secondo il quale «un'analisi più meditata, senza negare il disagio, getta una luce su un'altra faccia della storia: la tenacia dei migranti nel perseguire le speranze di una vita migliore. Quelle speranze che li hanno condotti in mezzo a noi, affrontando difficoltà di ogni genere. Di qui discende la persistenza dell'immigrazione a dispetto della crisi, in Italia come altrove». Con riferimento ai c.d. lavori delle cinque P, il rinvio è ad AMBROSINI M., *Sociologia delle migrazioni*, cit., p. 59. Più precisamente, i settori lavorativi più caratterizzati da una consistente presenza di lavoratori immigrati sono certamente i seguenti: l'industria leggera (tessile e abbigliamento, calzature e pelletteria, legno e mobili, ceramiche), in cui la richiesta di lavoro operaio e le condizioni di lavoro insalubri o gravose hanno avvicinato lavoratori migranti; i settori dell'edilizia, dei servizi turistici e alberghieri, nonché il settore agricolo, in cui emergono la stagionalità e discontinuità dell'occupazione; nel lavoro domestico, soprattutto le donne immigrate, per lo svolgimento dei compiti domestici e di assistenza agli anziani; negli altri lavori manuali, come il settore delle pulizie e disinfestazioni, della ristorazione, della manutenzione del verde e della custodia e sorveglianza degli immobili. Così AMBROSINI M., *Sociologia delle migrazioni*, cit., p. 64.

sembrare, vi è ancora un'alta domanda di lavoro manuale, nei campi, nei cantieri edili, nei servizi urbani, nelle famiglie, nella produzione industriale[313].

È, inoltre, importante ricordare che la crescita dell'immigrazione in Italia ha riguardato, con un andamento praticamente uniforme, sia le regioni del Nord che quelle meridionali. Interessanti studi sociologici hanno individuato come, nel primo caso, le cause potrebbero essere rinvenute nella significativa riduzione dell'offerta di lavoro locale (probabilmente dovuta ai bassi tassi di natalità) e nella conseguente necessità di utilizzare la manodopera straniera per coprire una domanda di lavoro altrimenti insoddisfatta, mentre invece, con riferimento alle regioni del Sud, una delle ragioni più importanti dell'immigrazione potrebbe essere costituita dalle condizioni di vita dei meridionali, socialmente più simili a quelle dei Paesi da cui gli immigrati provengono[314].

Con riferimento al fenomeno migratorio in Italia non ci si può esimere, infine, dal fare un cenno alla presenza sul territorio italiano delle "seconde e terze generazioni" di stranieri extracomunitari, ossia dei figli di immigrati, rispettivamente, di prima o seconda generazione, la cui presenza non solo è sintomo di una stabilizzazione della popolazione immigrata sul territorio nazionale, ma è anche prova del fatto che il lavoro immigrato è diventato un fattore caratterizzante l'economia italiana, certamente in grado di incidere sul suo futuro sviluppo[315].

---

[313] Così AMBROSINI M., *Perché e come gli immigrati continuano a lavorare in Italia*, cit., p. 577, secondo il quale ciò avviene perché «l'offerta di lavoro interna sta cambiando rapidamente, e non soltanto per ragioni demografiche. La grande maggioranza dei giovani completano gli studi superiori e più della metà si iscrivono all'università. Difficile rimandarli sui ponteggi dei cantieri edili o ad assistere gli anziani in coabitazione. Difficile anche che siano disposti a spostarsi in città e regioni lontane, con i costi e i disagi conseguenti, quando si tratta di occupare posti precari e mal pagati. La prima ragione del fabbisogno di manodopera immigrata è la forbice tra richieste della domanda e disponibilità dell'offerta di lavoro. In altri termini, rappresenta una conferma della maggiore autonomia dell'offerta di lavoro di oggi rispetto ai condizionamenti della domanda».

[314] Cfr. PUGLIESE E., *L'Italia tra migrazioni internazionali e interne*, cit., pp. 95 ss. V. anche DANDOLO F., *Una rassegna sui temi dell'immigrazione in Italia*, in *Rivista economica del Mezzogiorno*, 2018, pp. 167 ss.

[315] Sull'argomento *de quo* v. DEMARIE M. – MOLINA S., *Introduzione. Le seconde generazioni. Spunti per il dibattito italiano*, in AMBROSINI M. – MOLINA S., *Seconde generazioni. Un'introduzione al futuro dell'immigrazione in Italia*, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, 2004; AMBROSINI M., *Dopo l'integrazione subalterna: quali prospettive per gli immigrati e i loro figli?*, in AMBROSINI M. – BERTI F. (a cura di), *Immigrazione e lavoro*, Franco Angeli, 2003, pp. 13-26. V. anche PERRONE L. (a cura di), *Né qui né altrove*, Sensibili alle foglie, 1998; nonché MCBRITTON M. – SERINO C., *Immigranti di seconda generazione: dimensioni psico-sociali e aspetti normativi*, in *Minori e giustizia*, 2011, n. 1, pp. 61 ss.

7. Lo *status* dello straniero nella Costituzione italiana

Volgendo lo sguardo al quadro istituzionale e normativo, emerge chiaramente come in Italia, fino alla fine degli anni Ottanta, è mancata un'adeguata risposta al fenomeno migratorio, seppur palesemente in progressiva crescita[316]. Il nostro Paese, di fronte alla crescente domanda di lavoro di immigrati, è stata certamente obbligata ad affrontare tutte le problematiche relative alle politiche migratorie[317], ma ciò è avvenuto con estrema lentezza e attraverso un lungo periodo di gestazione.

Una delle cause principali di questo ritardo può certamente essere ravvisata nella centralità attribuita, in epoca *post* repubblicana, ai problemi legati alla grande emigrazione, la quale ha senza dubbio contribuito a relegare per molto tempo ad un ruolo marginale le tematiche attinenti alla condizione degli immigrati. Ne è dimostrazione il fatto che la Costituzione, proprio perché nata negli anni cui l'Italia non era ancora divenuto un Paese di immigrazione, contiene pochi riferimenti puntuali allo straniero e alla condizione giuridica del non cittadino[318].

L'unica norma di riferimento in materia di migrazioni, dunque, per molto tempo è stato l'art. 10, comma 2, Cost., che devolve la disciplina sostanziale della

---

[316] Cfr. AMBROSINI M., *Sociologia delle migrazioni*, cit., p. 63.

[317] Cfr. AMBROSINI M., *Un'altra globalizzazione. La sfida delle migrazioni transnazionali*, cit., p. 8 (i dati a cui si fa riferimento sono quelli CARITAS-MIGRANTES 2007). Cfr. anche CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritto sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 99, che sulla rapida trasformazione che ha coinvolto l'Italia ha sostenuto che si tratta di un «dato strutturale con il quale è necessario confrontarsi, e dal quale è inevitabilmente necessario muovere».

[318] Per un'analisi sociologica delle origini della questione in Italia v. tra gli altri BONIFAZI C., *L'immigrazione straniera in Italia*, cit. spec. pp. 69 ss. L'assenza di un riferimento espresso in Costituzione alla condizione dell'immigrato trae con evidenza origine nelle ragioni di ordine storico che segnarono i tempi della Costituente, in cui semmai ad essere oggetto di dibattito era l'emigrazione e non l'immigrazione. In tal senso cfr. SCUTO F., *I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell'immigrazione irregolare*, Giuffrè, 2012, p. 20, il quale sottolinea come «l'Italia uscita dalla guerra era un Paese di emigrazione e la questione dell'immigrazione non poteva assumere, agli occhi del Costituente, la rilevanza che avrebbe invece acquisito nei decenni successivi, sul finire del XX secolo. Del resto, anche in altre Costituzioni europee del Secondo dopoguerra come quella francese o tedesca, il tema non viene affrontato in maniera organica ed esaustiva mentre, non a caso, riceve un'attenzione maggiore in una Costituzione più "giovane" come quella spagnola».

condizione giuridica dello straniero alla competenza del legislatore ordinario «in conformità delle norme e dei trattati internazionali»[319]. Si tratta di una riserva di legge relativa e rinforzata da cui deriva che, nell'ordinamento costituzionale italiano, la condizione giuridica dello straniero deve essere regolata da una legge il cui contenuto deve essere conforme alle norme internazionali generalmente riconosciute e ai trattati internazionali in vigore per l'Italia[320].

Ai sensi dell'art. 10 Cost., è, quindi, solo il legislatore a poter disciplinare con norme scritte la condizione giuridica dello straniero, nonché a riformulare e a integrare tali norme, a dettarne specificazioni o restrizioni[321]. Sul punto, la dottrina è concorde nel ritenere che la riserva di legge riguarda ogni aspetto del trattamento degli stranieri, sia il momento dell'ingresso, sia il momento del soggiorno, sia il momento dell'allontanamento dal territorio nazionale, e che la stessa è stata prevista al fine di garantire lo straniero rispetto all'esercizio di poteri discrezionali da parte del Governo[322].

---

[319] Cfr. SCUTO F., *I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell'immigrazione irregolare*, cit., p. 15, in cui si afferma che il primo comma dell'art. 10 è l'unica disposizione generale della Costituzione che si occupa del non cittadino e che regola il suo *status* giuridico, «essendo il terzo ed il quarto comma dell'art. 10 Cost. dedicati rispettivamente al diritto di asilo e al divieto di estradizione dello straniero per motivi politici». L'art. 10 Cost., terzo comma, riconosce il diritto di asilo a coloro cui sia impedito nel proprio Paese di origine l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. I rifugiati politici, invece, sono coloro che, nel giustificato timore di essere perseguitati per motivi di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o a causa delle proprie opinioni politiche, si trovano fuori dallo Stato di cui possiedono la cittadinanza e non possono o, per tale timore, non vogliono domandare la protezione di detto Stato. Il nostro ordinamento recepisce lo *status* di rifugiato determinato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 giugno 1951, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con la legge 23 luglio 1954 n. 722. I soggetti appartenenti ad entrambe le categorie a cui si è appena fatto riferimento hanno dei diritti, nel caso in cui vengano loro riconosciuti, diversi da quelli spettanti ai cittadini. Su questo punto cfr. OLIVETTI M., *I diritti fondamentali*, cit., p. 118.

[320] «Il rinvio – come è possibile dedurre dal chiaro tenore letterale dell'art. 10, secondo comma, Cost. – configura una vera e propria riserva di legge in funzione di garanzia dei diritti individuali e di tutela (democratica) delle minoranze»; in questi termini, BARILE P., *Il soggetto privato nella Costituzione*, Cedam, 1953, pp. 57 ss. Sulla natura della riserva di legge in materia di condizione giuridica degli stranieri si rinvia a BONETTI P., *Prime note sulla tutela costituzionale contro il razzismo e la xenofobia*, in *Riv. trim. dir. pubb.*, 1994, pp. 30 ss. e a VISCOMI A., *Immigrati extracomunitari e lavoro subordinato Tutele costituzionali, garanzie legali e regime contrattuale*, cit., pp. 15 ss. V. anche D'ORAZIO G., *Lo straniero nella Costituzione italiana*, Cedam, 1992, p. 181; BONETTI P., *I profili generali della normativa italiana sugli stranieri dal 1998*, cit., pp. 53 ss.

[321] Cfr. CASSESE A., *Commento all'art. 10*, in BRANCA G. (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli, 1975, p. 511.

[322] Cfr. ADINOLFI A., *I lavoratori extracomunitari. Norme interne e internazionali*, cit., p. 28; CASSESE A., *Commento all'art. 10*, cit., p. 510. In particolare, secondo Cassese tale riserva è disposta al fine di «escludere la possibilità di interventi discriminatori di carattere poliziesco, rimessi all'arbitrio dell'esecutivo». Sul punto cfr. anche SIRIANNI G., *La polizia degli stranieri*, p. 56. È stato inoltre sostenuto che la garanzia apprestata dalla riserva di legge prevista dall'art. 10

Poiché, tuttavia, la norma costituzionale in questione non offre una disciplina esaustiva sui diritti di coloro che cittadini non sono[323] e si è mostrata sin da subito di fatto non sufficiente, da sola, a delineare lo statuto costituzionale del non cittadino, essa è stata, poi, letta alla luce di altre norme della Costituzione che fanno genericamente riferimento alla persona[324]. Si tratta dell'art. 2, che afferma il principio personalista del riconoscimento e della garanzia dei diritti inviolabili di ogni uomo[325], e dell'art. 3, che sancisce il principio di eguaglianza e della pari dignità sociale.

Il principio personalista, fondandosi sul riconoscimento dell'anteriorità della persona rispetto allo Stato, non si riferisce solo ai cittadini ma fa riferimento a tutti gli uomini, individuati come portatori di valori individuali e sociali preesistenti alla stessa organizzazione statale[326]. I diritti inviolabili dell'uomo sono, pertanto, riconosciuti e garantiti indipendentemente dalla cittadinanza e dalla nazionalità in quanto consistono in valori non negoziabili né rinunciabili della persona e, soprattutto, fondativi di un ordinamento ispirato ai principi della

---

Cost. «intende, in definitiva, contrastare l'affermarsi, attraverso prassi e consuetudini (culturali e psicologiche prima ed oltre che normative ed amministrative) di un atteggiamento di "sostanziale sospetto" nei confronti dei non cittadini. Uno stile certo massimamente proprio del passato regime fascista ma diffuso anche nelle, e dalle, discipline "interstiziali" di tipo non legislativo che, in tempi più recenti, ne hanno regolamentato la posizione giuridica con effetti perversi vuoi sul piano dei contenuti regolativi vuoi su quello relativo ai rapporti (non già o non solo fra atti di diverso livello, bensì, piuttosto) fra organi o poteri diversi: quello legislativo da un lato e quello esecutivo dall'altro»; così VISCOMI A., *Immigrati extracomunitari e lavoro subordinato. Tutele costituzionali, garanzie legali e regime contrattuale*, cit., p. 14.

[323] V. ADINOLFI A., *I lavoratori extracomunitari. Norme interne ed internazionali,* cit., p. 27.

[324] Cfr. PATRONI GRIFFI A., *Stranieri non per la Costituzione*, in *Studi in onore di Vincenzo Atripaldi*, Jovene, 2009, pp. 989 ss., in cui si afferma che tali norme «danno veste giuridica a quei valori su cui si fondò il patto costituente».

[325] Il principio personalista consacrato nell'art. 2 Cost. rappresenta la norma essenziale di riferimento della Costituzione italiana in materia di diritti e presuppone la tutela dei diritti inviolabili di ogni persona, diritti che «appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana». Così SCUTO F., *I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell'immigrazione irregolare*, cit., p. 16. Al riguardo, più precisamente, l'autore sostiene che l'art. 2 rappresenta «il vero fondamento costituzionale della condizione giuridica dello straniero, sancendo un principio di inviolabilità che si concretizza nella individuazione, all'interno della Carta costituzionale, di una serie di diritti attribuiti all'uomo e quindi *ça va sans dire*, allo straniero (indipendentemente dal fatto che si trovi o meno in situazione di regolarità).

[326] Così CARETTI P., *I Diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, cit., p. 136, il quale individua una conferma «della tendenziale apertura universalistica della nostra Costituzione» nelle disposizioni contenute nell'art. 11 Cost. che «affermano non solo il rifiuto della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, ma ipotizzano il superamento della stessa sovranità nazionale». Cfr. anche BIFULCO D., *L'inviolabilità dei diritti sociali*, Jovene, 2003, p. 124. V. anche CUNIBERTI M., *La cittadinanza. Libertà dell'uomo e libertà del cittadino nella Costituzione italiana*, Cedam, 1997, pp. 71 ss.

democrazia pluralista[327]. In tal senso si è più volte espressa la Corte Costituzionale, sancendo in via generale, in tema di diritti inviolabili, che essi spettano «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani»[328] e estendendo esplicitamente il loro godimento anche allo straniero irregolarmente soggiornante sul territorio italiano[329].

Anche con riferimento al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nelle due classiche dimensioni dell'eguaglianza formale (primo comma) e di quella sostanziale (secondo comma), è venuta in soccorso una costante giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha interpretato in maniera estensiva il disposto della norma, al di là del dato testuale che fa espressamente riferimento soltanto ai cittadini[330], quantomeno per quanto attiene alla sfera dei diritti fondamentali dello straniero[331]. Dello stesso avviso è la dottrina che da tempo

---

[327] Così VISCOMI A., *Immigrati extracomunitari e lavoro subordinato. Tutele costituzionali, garanzie legali e regime contrattuale*, cit., p. 34.

[328] Corte Costituzionale 10 aprile 2001 n. 105, in *Foro it.*, 2001, I, p. 2701. Nello stesso senso, v. Corte Costituzionale, 8 luglio 2010 n. 249, in *Foro it.*, 2010, I, p. 2929.

[329] Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 198 del 2000 (inserire riferimenti rivista). Sul punto, è stato sostenuto che «nella Costituzione italiana, pertanto, è possibile individuare l'esistenza di un livello di tutela dei diritti fondamentali valido anche per gli stranieri irregolari in quanto persone. La condizione giuridica di tutti gli stranieri presenti in Italia deve dunque essere disciplinata tenendo conto della centralità che assume la persona nella nostra Costituzione e, di conseguenza, dell'importanza primaria che essa assegna ai diritti inviolabili dell'uomo. Le norme di riferimento della Costituzione consentono di delineare lo *status* dello straniero innanzitutto dal punto di vista del suo essere persona e, solo secondariamente, da quello del soggetto da considerare nell'ambito della regolazione del fenomeno dell'immigrazione. Tale garanzia si traduce, in definitiva, in un limite invalicabile che vincola l'azione che il legislatore è chiamato a svolgere in materia sulla base dell'art. 10 Cost.». Così CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 42. Numerosi sono i contributi che ricostruiscono la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia, si possono citare: BASCHERINI G., *Immigrazione e diritti fondamentali. L'esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee*, Jovene, 2007; SAVINO M., *Lo straniero nella giurisprudenza costituzionale: tra cittadinanza e territorialità*, in *Quaderni costituzionali*, 2017, pp. 41 ss.

[330] L'interpretazione letterale è, ad esempio, sostenuta in dottrina da Esposito, il quale ritiene che un'estensione del principio di eguaglianza a tutti, a prescindere dalla cittadinanza, comporterebbe l'affermazione di una concezione giusnaturalistica che, invece, non appartiene affatto alla formula approvata dall'Assemblea. Così ESPOSITO C., *Eguaglianza e giustizia nell'art. 3 della Costituzione*, in *La Costituzione in Italia. Saggi*, Cedam, 1954, p. 24, nota 19.

[331] Cfr. SCUTO F., *I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell'immigrazione irregolare*, cit., p. 19, secondo cui «in tale ambito, infatti, a giudizio della Corte, non sono ammesse distinzioni tra cittadino e non cittadino essendo il principio di eguaglianza pienamente riferibile anche allo straniero». La prima storica sentenza in cui la Corte Costituzionale si è espressa in questo senso è la n. 120/1967, in cui si legge che «se è vero che l'art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo che il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando trattasi di rispettare quei diritti fondamentali», cioè quei «diritti inviolabili dell'uomo, garantiti allo straniero anche in conformità dell'ordinamento internazionale» (Corte Costituzionale, 23 novembre 1967 n. 120, in *Giur. cost.*, 1967, p. 1577). Per un esame sintetico della giurisprudenza costituzionale sul tema v. D'ORAZIO G., *Lo straniero nella Costituzione*

considera ormai pacifica ed incontroversa l'affermazione secondo cui l'uguaglianza riguarda non solo i cittadini ma anche coloro che cittadini non sono[332].

Seppur, dunque, è indubbio che la nostra Costituzione ha dato grande risalto ai diritti dell'uomo, a prescindere dalla cittadinanza[333], contestualmente è

---

italiana, cit., pp. 222 ss.; nonché LUCIANI M., *Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1992, n. 2, pp. 203 ss. Più precisamente, la Consulta non ha affatto inteso circoscrivere l'applicazione del principio di eguaglianza ai diritti inviolabili, ma ha sottoposto l'operato del legislatore in materia di differenza di trattamento ad una valutazione di ragionevolezza: la norma deve, in linea di massima, rivolgersi indistintamente a tutti i consociati e non può distinguere in nessun caso in base a categorie meramente soggettive od in ragione di tali categorie; può bensì differenziare solo in senso ragionevole, ovvero prevedendo conseguenze eguali a fattispecie analoghe e diverse a fattispecie differenti. Il riferimento è al criterio della ragionevolezza, definito "il fattore R" da Romagnoli; così ROMAGNOLI U., *Eguaglianza e differenza nel diritto del lavoro*, in *Dir. lav. rel. ind.*, 1994, p. 545. Cfr. PALADIN L., *Diritto costituzionale*, Cedam, 2004, p. 166, secondo cui il principio di eguaglianza è da intendersi come divieto «delle arbitrarie discriminazioni tra soggetti che si trovino in situazioni identiche od affini, come pure delle arbitrarie assimilazioni fra soggetti che si trovino in situazioni diverse». V. anche CERRI A., *L'eguaglianza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, Giuffrè, 1976, p. 25.

[332] In questo senso si è espresso PALADIN L., *Il principio costituzionale d'eguaglianza*, Giuffrè, 1965, p. 205, secondo cui «non è pacifico in dottrina che la Costituzione escluda gli stranieri stessi, tutte le volte che intitola ai soli cittadini una certa garanzia». Nello stesso senso v. BARILE P., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Il Mulino, 1984, p. 74, il quale individua alla base di questa affermazione «una constatazione storica: l'evoluzione del principio in esame dalla "subietivizzazione" medievale alla "generalizzazione" nascente dal principio personalistico odierno che (…) non comprende solo i cittadini, ma tutti quelli che vivono nell'ordinamento, come individui e nelle formazioni sociali». Dello stesso avviso è CARETTI P., *I Diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, cit., p. 93, che fa riferimento ad un «criterio interpretativo più ampio, secondo il quale la definizione dei diritti e dei doveri degli stranieri va condotta sulla base di una previa individuazione di quali siano gli interessi generali che solo la condizione di cittadino è idonea a soddisfare, parificando, per il resto, la posizione di cittadini e stranieri». Nello stesso senso, v. anche VISCOMI A., *Immigrati extracomunitari e lavoro subordinato. Tutele costituzionali, garanzie legali e regime contrattuale*, cit., pp. 26 ss. Viscomi, in particolare, individua un triplice ordine di argomenti su cui si fonda l'estendibilità dell'art. 3 Cost anche agli stranieri: «anzitutto, il riferimento ai lavori dell'assemblea costituente – che rivelano, ma non in modo assolutamente certo, la consapevolezza della estensione del principio ai non cittadini (la formula con la quale il principio di eguaglianza venne discusso ed approvato dalla I sottocommissione fu, infatti, il seguente: "gli uomini, a prescindere dalla diversità di nazionalità, sono eguali davanti alla legge"). In secondo luogo, la vigenza nel nostro ordinamento, ex art. 10, secondo comma, Cost. (e, comunque, il valore tendenziale dato dal riconoscimento come diritto fondamentale dell'uomo), del principio di eguaglianza davanti alla legge senza alcuna discriminazione posto dall'art. 26 del Patto dell'ONU del 1966 (reso esecutivo in Italia con la l. 25 ottobre 1977, n. 888) e comune a molti atti del genere. Peraltro, secondo Paladin, a cui si deve lo sviluppo più coerente di questo profilo argomentativo, l'art. 3 pone un principio storico in evoluzione e il suo significato non può considerarsi limitato dalla formulazione linguistica. Infine, l'argomento, di rilievo sistematico, fondato sulla circostanza che una interpretazione riduttiva nei confronti dello straniero del ruolo dell'art. 3 avrebbe come conseguenza esclusivamente quella di negare l'operatività del principio per i soli rapporti non regolati dalla Costituzione».

[333] Così BERTI G., *Cittadinanza, cittadinanze e diritti* fondamentali, in *Riv. dir. costituz.*, 1997, p. 11. Cfr. MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., p. 86, secondo cui «una lettura tesa a escludere la normativa sugli stranieri da una qualsivoglia verifica della legittimità costituzionale di trattamenti differenziati sulla base di un elemento soggettivo, quale la nazionalità, pare scorretta. Ed è scorretta, non tanto perché il

opportuno sin da ora precisare che, tuttavia, tra questi non rientra il diritto all'ingresso degli stranieri sul territorio nazionale[334]. La disciplina dell'accesso dello straniero sul territorio nazionale, infatti, come meglio si vedrà più avanti, resta una materia in cui il legislatore italiano gode di ampia discrezionalità[335]; le restrizioni eventualmente poste, in ogni caso, devono essere proporzionate allo scopo di contrastare l'irregolarità e di consentire condizioni dignitose di lavoro e di vita ai lavoratori stranieri[336]. Al riguardo occorre però precisare che, una volta che lo straniero sia stato ammesso ed autorizzato a lavorare in Italia, in linea generale non sono legittime differenziazioni fra il lavoratore extracomunitario e quello nativo o comunitario[337]. Fondamentali in tal senso sono l'art. 35, comma 1, Cost., il quale sancisce il principio della tutela delle condizioni di lavoro senza specificazioni o delimitazioni soggettive[338] e l'art. 2 del T.U. che ribadisce espressamente il principio di parità di trattamento fra lavoratori nativi e lavoratori extracomunitari[339].

---

fenomeno migratorio è – come detto – qualcosa con il quale l'ordinamento italiano ha dovuto cominciare a fare i conti soltanto di recente, ma anche in considerazione, per così dire, della natura stessa dell'evoluzione giuridico-sociale. Cioè il problema non è tanto del costituente, ma dell'interprete, data la lungimiranza istituzionale che ha prodotto una carta fondamentale in grado di fornire una cornice solida ove inquadrare nuovi fenomeni sociali. In effetti, si farebbe torto ai padri costituenti se così non si procedesse».

[334] Così CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 141.

[335] Corte Costituzionale, 2 luglio 1970, n. 144, in *Giust. Cost.*, 1970, p. 1653, con nota di CASSESE S., 1970, su cui si tornerà più avanti (v. *infra*, §9).

[336] V. NASCIMBENE B., *Il trattamento dello straniero nel diritto internazionale ed europeo*, Giuffrè, 1984, p. 237. Cfr. anche MCBRITTON M., *Prestazione di fatto e lavoro immigrato*, in *Riv. giur. lav.*, 2010, p. 551. Più precisamente, la Corte nella sentenza n. 250 del 2010 ha chiarito che «in materia il legislatore fruisce di ampia discrezionalità nel porre limiti all'accesso degli stranieri nel territorio dello Stato, all'esito di un bilanciamento dei valori che vengono in rilievo: discrezionalità il sui esercizio è sindacabile da questa Corte solo nel caso in cui le scelte operate si palesino manifestamente irragionevoli (ex plurimis, sentenze n. 148 del 2008, n. 361 del 2007, n. 224 e n. 206 del 2006)». Per un approfondimento della giurisprudenza costituzionale v. MONTANARI L., *La giurisprudenza costituzionale in materia di diritti degli stranieri*, in *Federalismi.it*, 2019, 2, pp. 63 ss.

[337] Così VISCOMI A., *Immigrati extracomunitari e lavoro subordinato. Tutele costituzionali, garanzie legali e regime contrattuale*, cit., p. 70. In giurisprudenza, cfr. Corte Costituzionale, 30 dicembre 1998, n. 454, in *DML*, 199, n. 2, p. 362, cono nota di TROJSI.

[338] Cfr. DELL'OLIO M., *Migrazioni e lavoro*, in DML, 2003, p. 12. Cfr. anche CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 144. Con riferimento al principio di parità di trattamento in materia di lavoro tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri, è stato anche sostenuto che questo «non si limita ai soli aspetti interni al rapporto ed all'esercizio dell'attività di lavoro, ma copre tutti i vantaggi che derivano al cittadino dalla sua condizione di lavoratore». Così NAPPI S., *Il lavoro degli extracomunitari*, ESI, 2005, p. 161.

[339] Passando dal piano normativo a quello pratico, è possibile riscontrare come il principio di parità di trattamento e di piena eguaglianza di diritti tra lavoratori stranieri e prestatori italiani, in

8. L'evoluzione della legislazione italiana in materia di migrazioni: dalla l. n. 943/1986 al T.U.

Ad eccezione delle norme costituzionali a cui si è fatto riferimento, nell'ordinamento italiano, in un primo momento, è mancata una risposta normativa al processo di transizione da terra di emigranti a Paese di immigrazione. In Italia, la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero è venuta alla luce solo a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso.

Il disinteresse del legislatore rispetto al fenomeno dell'immigrazione ha determinato, in violazione della riserva di legge di cui all'art. 10 Cost., la progressiva ipertrofia della regolamentazione amministrativa, attraverso la c.d. disciplina per circolari. Questa, intervenuta sin dalla prima metà degli anni Sessanta[340] per colmare il vuoto normativo e ispirata a finalità palesemente

---

costanza di rapporto di lavoro, incontra alcuni evidenti limiti dal punto di vista dell'effettività. Questi, ad esempio, come è noto, si verificano in materia di accesso degli immigrati extracomunitari alle pubbliche amministrazioni, in cui, nonostante le disposizioni normative vigenti a partire dal 1992 in senso contrario, si assiste spesso alla resistenza ad applicare tale principio da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché della giurisprudenza quando è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di bandi di concorso che escludevano cittadini extracomunitari. Per un approfondimento della materia dell'accesso degli immigrati al pubblico impiego, cfr. DE MARCO C., *Immigrati e pubblico impiego*, in *Riv. giur. lav.*, 2017, n. 4, pp. 599 ss. O, ancora, a titolo non esemplificativo, si pensi al piano della sicurezza sul lavoro, in cui, in concreto permangono ancora ampie aree di sottovalutazione, disattenzione e trascuratezza quanto alle concrete prassi organizzative e operative da adottare per valutare concretamente e adeguatamente prevenire la possibile maggiore e/o diversa suscettibilità al rischio per i lavoratori immigrati, nonché al settore previdenziale ed assistenziale, in cui il principio di parità è ridimensionato da varie Direttive dell'Unione che consentono allo Stato di derogarvi o di circoscrivere la tecnica di tutela ai soli residenti di lungo periodo. Per il primo aspetto, cfr. NUNIN R., *Salute e sicurezza sul lavoro: quali tutele per i lavoratori migranti?*, in *Riv. giur. lav.*, 2017, n. 4, pp. 614 ss.; con riferimento alla riflessione dottrinale sui diritti sociali degli stranieri, cfr. D'ONGHIA M., *Tutela previdenziale e assistenziale dei lavoratori migranti*, in Aa. Vv., *Previdenza e assistenza*, Giuffrè, 2017, pp. 555 ss.; GARILLI A., *Immigrati e diritti sociali: parità di trattamento e tutela multilivello*, in *Dir. lav. merc.*, 2017, pp. 1 ss.

[340] Cfr. COLOMBO A. - SCIORTINO G., *Gli immigrati in Italia*, Il Mulino, 2004, pp. 52-53. La circolare del 1963 prevede una deroga per gli stranieri già entrati in Italia per motivi diversi dal lavoro, che possono essere autorizzati al lavoro pur se già presenti nel territorio nazionale. Le successive circolari sono quelle – sempre del Ministero del lavoro – n. 8026 del 21 maggio 1979; n. 140/90/79 del 17 dicembre 1979; e n. 141/19/80 del 18 marzo 1980. Cfr. DEI A., *La politica dell'immigrazione in Italia attraverso le sanatorie*, 2002, in www.liberimigranti.it. È da rilevare come queste circolari siano riferite al solo lavoro domestico, a dimostrazione di come sia proprio

repressive[341], ha finito senz'altro con il ricoprire un ruolo fondamentale nel regolamentare in concreto la posizione giuridica degli extracomunitari e, di conseguenza, con il rendere la materia fortemente politicizzata[342].

Nel percorso verso il progressivo superamento dell'estrema lacunosità che ha caratterizzato fino alla fine degli anni Ottanta il *corpus* regolativo della condizione dello straniero, un passaggio fondamentale è certamente costituito dalla sentenza n. 46/1977 della Corte Costituzionale[343]. Tale pronuncia è appunto intervenuta nel segnalare la necessità di un riordino della disciplina dell'immigrazione da parte del legislatore, che tenesse conto «della esigenza di consacrare in compiute ed organiche norme, le modalità e le garanzie di esercizio delle fondamentali libertà umane collegate con l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia».

Successivamente, sono finalmente seguite le prime regolamentazioni della condizione giuridica dello straniero: la l. 30 dicembre 1986, n. 943 (c.d. legge Foschi)[344] e la l. 28 febbraio 1990, n. 39 (c.d. legge Martelli)[345]. La legge Foschi

---

questo segmento del mercato occupazionale a suscitare, in questa prima fase, le maggiori preoccupazioni dei funzionari ministeriali. Tale prassi si è successivamente sviluppata con una serie di circolari pubblicate nel corso degli anni '70 sino ad arrivare all'ultima di queste «sanatorie» varata con una circolare del Ministero del lavoro del 1982 (n. 14194/IR/A del 2 marzo 1982). Sul punto cfr. DEI A., *La politica dell'immigrazione in Italia attraverso le sanatorie*, cit.

[341] In questi termini NAPPI S., *Il lavoro degli extracomunitari*, cit., p. 165. La prassi amministrativa, in violazione della riserva di legge *ex* art. 10 Cost., rappresentava in sostanza l'effettiva disciplina della materia. Sui caratteri generali della normativa italiana v. ADINOLFI, *La normativa italiana sul collocamento degli stranieri*, in GAJA G. (a cura di), *I lavoratori stranieri in Italia. Problemi giuridici dell'assunzione*, Il Mulino, 1984, p. 11.

[342] Cfr. MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., p. 93, secondo cui «il rilievo segna un paradosso di notevole gravità: proprio in una materia dove è presente una riserva di legge rinforzata, la legislazione è resa "flessibile" non dalla capacità del legislatore di legiferare adeguatamente, ma dalla pubblica amministrazione. Questa la rende flessibile a modo suo e cioè seguendo indicazioni politiche più o meno esplicite. Non va mai dimenticato che il principale protagonista nella disciplina attraverso circolari è il Ministero dell'Interno. Non va mai dimenticato che sono spesso le questure e le prefetture i soggetti a cui queste circolari sono indirizzate, soggetti la cui preparazione professionale e compito istituzionale sono diretti ad esercitare un controllo sociale di carattere repressivo. Di conseguenza, il paradosso diventa sempre più forte; in definitiva, si tratta di una flessibilità dotata di una forte dose di rigidità».

[343] Corte Costituzionale, sentenza n. 46/1977.

[344] La legge Foschi, recante «Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine», di fatto, trasforma in norme vincolanti l'insieme di disposizioni già introdotte dalle circolari del Ministero del lavoro. Sulla disciplina del collocamento prima della l. n. 943/1986 v. ADINOLFI A., *La normativa italiana sul collocamento degli stranieri*, cit., pp. 13 ss.; VETTORI P., *Il collocamento dei lavoratori stranieri extracomunitari in Italia: problemi giuridici e sindacali*, in *Pol. dir.*, 1982, p. 195.

[345] La legge Martelli, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno

costituisce il primo tentativo di disciplinare organicamente la materia del lavoro degli immigrati extracomunitari ed è intervenuta per dare attuazione in Italia alle disposizioni non *self executing* della Convenzione OIL n. 143 del 1975[346]. La legge Martelli ha senza dubbio il merito di aver introdotto concetti e meccanismi che costituiscono la base dell'attuale legislazione in materia di immigrazione.

Ciò nonostante, entrambi gli interventi legislativi si sono mostrati di fatto insufficienti a regolamentare la materia, non solo perché i principi in essi enunciati non sempre hanno trovato puntuale attuazione, ma anche perché lasciavano irrisolti aspetti di rilevanza centrale nella disciplina dell'accesso al lavoro degli stranieri[347]. Questi, inoltre, non si sono affatto preoccupati di disciplinare l'integrazione degli stranieri, ma si sono limitati a trattare il fenomeno in questione esclusivamente in chiave patologica, ossia come un problema di ordine pubblico e di sicurezza[348]. Ciò dimostra come il legislatore italiano ha inizialmente percepito l'immigrazione straniera come un evento temporaneo,

---

dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo».

[346] A tale legge si devono l'introduzione di una norma sul ricongiungimento familiare, le prime disposizioni in materia di soggiorno turistico e per motivi di studio e la programmatica dichiarazione del principio di piena uguaglianza formale fra lavoratori italiani e stranieri in conformità alla Convenzione OIL del 1975. V. MAGNO P., *Brevi note a margine della legge sui lavoratori extracomunitari*, in *Dir. lav.*, 1987, I, pp. 337 ss.; GAROFALO M.G., *I lavoratori extracomunitari immigrati: osservazioni sulla L. 30 dicembre 1986, n. 943*, in *Riv. giur. lav.*, 1988, pp. 133 ss.

[347] Non erano state affrontate, per esempio, le problematiche derivanti dall'esercizio, da parte degli stranieri, di attività di lavoro autonomo o microimprenditoriali. Era, inoltre, stato escluso il tema della regolamentazione degli ingressi dei lavoratori stranieri, la cui disciplina era stata rinviata a successivi decreti del Ministero del Lavoro che, tuttavia, non erano mai stati emanati. Sul punto cfr. GAROFALO M.G., *I lavoratori extracomunitari immigrati: osservazioni sulla L. 30 dicembre 1986, n. 943*, cit., p. 137.

[348] Cfr. RUSCIANO M., *Introduzione*, in VISCOMI A., *Immigrati extracomunitari e lavoro subordinato. Tutele costituzionali, garanzie legali e regime contrattuale*, Edizioni Scientifiche Italiane, 1991, p. 1. Questi, più precisamente, ha posto in evidenza come il legislatore italiano non abbia «brillato certo per tempestività di intervento e per lucido realismo politico». V. anche CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 97. Si può infatti affermare che «dal 1974, anno in cui il flusso migratorio si invertì, al 1998, anno di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'immigrazione prevista dalla legge n. 40/1998, non si registrò certo un passaggio sociale, politico e normativo dell'Italia da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione, perché l'Italia è diventata terra di immigrazione senza volerlo e senza neppure saperlo: una decisione che si sono incaricati di prendere i fatti anziché la politica». Così BONETTI P., *I profili generali della normativa italiana sugli stranieri dal 1998*, cit., p. 7. Nello stesso senso, Quadri ha messo in rilievo come in tali anni mancava a livello costituzionale, a livello legislativo e a livello scientifico, una presa di coscienza del passaggio dell'Italia dai Paesi di emigrazione a quelli di immigrazione. Così QUADRI S., *Primi spunti per uno statuto giuridico dell'immigrato extracomunitario*, cit., p. 401. V. anche BOLAFFI G., *Una politica per gli immigrati*, cit., p. 31.

legato a situazioni di emergenza[349], e pertanto lo ha disciplinato come un nuovo problema sociale da risolvere[350].

È con la l. 6 marzo 1998, n. 40 (c.d. legge Turco-Napolitano)[351], contenente una delega al Governo per l'emanazione di un Testo Unico in materia di immigrazione extracomunitaria, che il legislatore ha, poi, finalmente adempiuto all'obbligo costituzionale contenuto nell'art. 10, comma 2, Cost. Il T.U., come già anticipato, è intervenuto nel luglio del medesimo anno e costituisce a tutt'oggi, con le successive e numerose modifiche, anche sostanziali, la fonte legislativa di riferimento per quanto riguarda la condizione giuridica del non cittadino[352]. Più precisamente, nonostante sia sempre più difficile distinguere in concreto la c.d. migrazione per ragioni economiche da quella c.d. forzata, esso disciplina fondamentalmente la prima.

Tale normativa è stata introdotta con il fine di sistemare in maniera organica i diversi ambiti dell'immigrazione, cercando di razionalizzare, tra gli altri numerosi aspetti, il sistema di ingresso e soggiorno, anche in risposta alle evoluzioni della regolamentazione europea. Più precisamente, l'intento perseguito con tale intervento legislativo è stato quello di introdurre una disciplina puntuale ed organica della condizione dello straniero destinata a sostituirsi alla disordinata legislazione previgente nonché alle numerose e frammentarie circolari ministeriali intervenute nel tempo, la cui base comune consisteva in un sostanziale "rifiuto" dello straniero[353]. Il T. U. avrebbe dovuto ispirarsi, secondo quanto si legge nella

---

[349] Così BONETTI P., *I profili generali della normativa italiana sugli stranieri dal 1998*, cit., p. 7.

[350] Cfr. AMBROSINI M., *Perché e come gli immigrati continuano a lavorare in Italia*, cit., p. 557, secondo cui all'inizio degli anni novanta «quando è iniziata la presa di coscienza pubblica della trasformazione dell'Italia in un paese di immigrazione, la visione del fenomeno era orientata essenzialmente in senso patologico: un nuovo problema sociale abbattutosi su un paese già carico di difficoltà». Non a caso i primi interventi legislativi in materia sono stati definiti come «diritto di polizia». Così GHEZZI G., *Il lavoratore extracomunitario in Italia: problemi giuridici e sindacali*, cit., p. 195.

[351] Recante "disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero".

[352] Occorre, tuttavia, ricordare il grave ritardo nell'emanazione del regolamento di attuazione del T.U. delle disposizioni sulla disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero, in quanto entro il 27 settembre 1998 il Governo avrebbe dovuto approvare il regolamento di attuazione del T.U., mentre ciò è avvenuto solo con d.p.r. n. 394/1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 3 novembre 1999. Cfr. SCUTO F., *I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell'immigrazione irregolare*, cit., p. 192. V. anche CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 117.

[353] Così BONETTI P., *I profili generali della normativa italiana sugli stranieri dal 1998*, cit., p. 57. V. anche GHEZZI G., *Il lavoratore extracomunitario in Italia: problemi giuridici e sindacali*, cit., p. 200.

relazione di accompagnamento al disegno di legge governativo, ad un atteggiamento diverso rispetto ai precedenti interventi legislativi, ossia «positivo, realistico, aperto verso l'immigrazione, alieno alle velleità di chiusura e da complessi di timore e di rifiuto» [354].

Entrambi i suddetti propositi, tuttavia, non hanno trovato alcuna attuazione pratica. Nonostante l'iniziale intento ordinatorio, infatti, le numerose novelle che si sono succedute nel corso degli anni hanno reso il T.U. sull'immigrazione un testo normativo fortemente frammentario e caratterizzato da aporie e contraddizioni[355]. La dottrina ha, inoltre, individuato che contrariamente a quanto originariamente dichiarato, il T.U. risulta pienamente in linea con la logica dell'ordine pubblico, in quanto alle politiche d'integrazione per gli stranieri regolari sono state affiancate politiche di estremo rigore in tema di ingresso e di allontanamento degli irregolari[356]. Non è un caso che i vari interventi legislativi intervenuti per modificare il T.U., in particolare la legge 30 luglio 2002, n. 189 (c.d. legge Bossi-Fini)[357], sono stati orientati da una visione dell'immigrazione come minaccia, come una male da cui difendersi, o comunque da minimizzare[358].

---

[354] Cfr. COGNINI P. – MOROZZO DELLA ROCCA P., *Immigrazione. Diritto e giurisdizione*, Utet, 2005, p. 6.

[355] Così MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., p. 109, secondo la quale tuttavia la constatazione della frammentarietà della normativa non esenta il giurista positivo dal «dover cercare di ricondurla a sistema».

[356] Così CAPUTO A., *Espulsione e detenzione amministrativa degli stranieri*, in *Questione giust.*, 1999, 3, pp. 424-437. Più precisamente, tale autore rileva come le scelte del legislatore sono state sostanzialmente condizionate dalla tradizionale filosofia dell'ordine pubblico con la conseguenza che, per alcuni profili, «la condizione giuridica dello straniero ha subìto un grave arretramento sul piano dei diritti fondamentali e delle garanzie della persona».

[357] Si tratta della legge 30 luglio 2002, n. 189, recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo", che prende il nome dal Ministro per le Riforme Istituzionali e la Devoluzione, Umberto Bossi, e dal vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Gianfranco Fini. La legge Bossi-Fini utilizza la tecnica della cosiddetta «novella legislativa»: in altre parole, non rappresenta un nuovo testo normativo, ma introduce modifiche ed emendamenti al testo unico già vigente, emanato a seguito della Turco-Napolitano. Tale normativa è palesemente espressione di una concezione del fenomeno dell'immigrazione «come minaccia, come una male dal quale difendersi o, comunque, da minimizzare, se proprio si deve subire». Così LIVI BACCI M., *Immigrazione: nuova legge, ma quale politica?*, in *il Mulino*, 2002, p. 903. Una delle linee guida della legge in questione è stata quella di consentire l'ingresso e la permanenza sul territorio nazionale dello straniero per soggiorni duraturi esclusivamente in caso di effettivo svolgimento di un'attività lavorativa sicura e lecita. Appare chiaro che la legge del 2002 attribuisce centrale rilevanza all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica, tralasciando completamente gli aspetti relativi all'integrazione e alla tutela dei diritti riconosciuti agli stranieri. In tal senso, v. CALAFÀ L., *Il contratto di lavoro degli stranieri tra sicurezza pubblica e mercato*, in *Lav. dir.*, 2009, p. 543. Di conseguenza, è stato correttamente sostenuto che con la normativa in commento «il cittadino extracomunitario si configura sempre più come lavoratore precario, tutelato solo in quanto e fino a

Del resto, è un dato di fatto che dal 2002 in avanti, in Italia, le esigenze securitarie hanno certamente prevalso sulle esigenze di tutela dei lavoratori migranti, con la conseguenza che lo straniero è sempre più percepito come soggetto in sé pericoloso e, quando non tale, certamente poco gradito[359]. Ciò accade perché, ancora oggi, il fenomeno migratorio stenta ad essere concepito dal legislatore italiano come strutturale e viene affrontato come un problema da risolvere[360]. Tanto che, nonostante siano passati quasi cinquanta anni da quando l'Italia ha iniziato a rapportarsi al fenomeno *de quo*, viene naturale sottolineare come «si sono accolte le braccia, ma rimangono ancora escluse le persone»[361].

Occorre, infine, segnalare che al ritardo del legislatore è corrisposta una forte disattenzione da parte della dottrina giuridica italiana in materia di diritto dell'immigrazione[362]. La dottrina giuslavoristica, peraltro, ha rivolto la propria attenzione al fenomeno migratorio con ancora più ritardo. Il diritto del lavoro ha iniziato a fare i conti con la «sfida nuova e complessa della mobilità degli uomini

---

quando la sua presenza sia utile al sistema economico, e difficilmente integrato come soggetto nella società». Così MONTANARI A., *Stranieri extracomunitari e lavoro*, Cedam, 2010, p. 87.

[358] Così LIVI BACCI M., *Immigrazione: nuova legge, ma quale politica?*, cit., p. 903. Sul punto cfr. ROSSI E. – BIONDI DAL MONTE F. – VRENNA M., *La governance dell'immigrazione. Diritti, politiche e competenze*, Il Mulino, 2013, p. 16, secondo cui il T.U., alla luce delle numerose modifiche, «diviene quindi lo specchio di una società che nell'ultimo decennio ha stentato a riconoscersi cambiata di fronte alle tensioni provocate da fenomeni ormai globali ed inarrestabili».

[359] Così ZORZELLA N., *L'accordo di integrazione: l'ultimo colpo di coda di un governo cattivo?*, in *Dir. immigrazione*, 2011, n. 4, pp. 61-62. Cfr. anche LIVI BACCI M., *Cronache di due fallimenti. L'Europa, l'Italia e le politiche migratorie*, in *il Mulino*, 2011, p. 436, secondo cui espressione di tale tendenza sono i c.d. "pacchetti sicurezza" che si sono susseguiti nel corso degli anni, provvedimenti accomunati dalla volontà di tutelare maggiormente i cittadini italiani anche attraverso un ulteriore inasprimento delle misure di contrasto dell'immigrazione clandestina. In questo modo, secondo Livi Bacci, la legislazione è apparsa sempre più palesemente «securitaria e spesso vessatoria per il migrante». Cfr. anche CALAFÀ L., *Il contratto di lavoro degli stranieri tra sicurezza pubblica e mercato*, cit., p. 543, che in tal senso ha, pertanto, sostenuto che «esiste una fase prima della Bossi-Fini e una fase dopo la Bossi-Fini, collegate certo da micro-elementi di continuità (…), ma che si distanziano nettamente tra di loro per la centrale rilevanza assunta dall'ordine pubblico e dalla sicurezza pubblica».

[360] Così MCBRITTON M., *Lavoro extracomunitario, mercato del lavoro, contratti*, cit., p. 582.

[361] Cfr. AMBROSINI M., *Perché e come gli immigrati continuano a lavorare in Italia*, cit. p. 558.

[362] Così BONETTI P., *I profili generali della normativa italiana sugli stranieri dal 1998*, cit., che sul punto ben spiega come «in Italia infatti la disciplina legislativa dell'immigrazione e gli interventi dei pubblici poteri in merito sono stati disorganici, incompleti, spesso ispirati alle esigenze urgenti poste dai problemi di emergenza dell'immigrazione illegale, e in diversi casi lo stesse norme vigenti sono rimaste inapplicate e perciò in Italia lo straniero ha avuto una condizione giuridica precaria ed incerta e si sono realizzate politiche migratorie contraddittorie, comunque poco efficaci a governare effettivamente in modo ordinario il fenomeno migratorio. Tale frammentarietà e marginalizzazione normativa hanno anche contribuito a ritardare la nascita in Italia di quell'attenzione interdisciplinare della dottrina giuridica che negli altri Paesi europei ha invece creato una vera e propria nuova disciplina ("*immigration law*" o *"droit des étrangers"*)».

in cerca di lavoro fuori dalle proprie nazioni» solo sul finire degli anni Novanta[363]. Si può affermare, dunque, che quello tra giuslavoristi e immigrati pare essere stato a ben vedere un «incontro difficile»[364].

9. Lo stringente nesso tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro nell'attuale disciplina dell'ingresso in Italia per ragioni economiche

La normativa statale in tema di ammissione dello straniero rappresenta un indice rivelatore del bilanciamento compiuto nell'ordinamento giuridico tra l'esigenza, di tipo restrittivo, di prevenzione e controllo delle migrazioni attraverso una regolazione delle procedure destinate ad autorizzare l'accesso al lavoro e l'esigenza, di tipo protettivo, rivolta sia a garantire la parità di trattamento tra lavoratori autoctoni e lavoratori stranieri, sia a tutelare lo straniero in quanto persona[365]. Volgendo lo sguardo alla complessa disciplina che regola l'ingresso degli stranieri nel territorio italiano, ci si accorge come questa prevede uno stringente nesso tra permesso di soggiorno ed espletamento di un'attività lavorativa, in quanto vincola la presenza del migrante in Italia prevalentemente all'esercizio di un'attività lavorativa, che quindi costituisce il principale titolo che ne legittima il soggiorno sul territorio nazionale[366]. Al fine di cogliere le criticità nell'attuale disciplina del lavoro extracomunitario, pertanto, è opportuno individuare alcuni rilevanti profili della regolamentazione dell'ingresso e soggiorno in Italia per motivi di lavoro, la quale, come si vedrà, per una serie di ragioni, di fatto contribuisce a rafforzare la già estrema condizione di vulnerabilità dei lavoratori stranieri e, dunque, ad aumentare il rischio di sfruttamento del lavoro degli stessi.

---

[363] Così TREU T. *Cittadino e straniero nel diritto del lavoro*, in *Iustitia*, 1993, 3, p. 129 ss.
[364] Così VISCOMI A., *Giuslavoristi ed immigrazione extracomunitaria: un incontro difficile*, in *Lav. dir.*, 1992, p. 163.
[365] Così VISCOMI A., *Immigrazione*, in BAYLOS GRAU A. – CARUSO B. – D'ANTONA M. – SCIARRA S. (a cura di), *Dizionario di diritto comunitario del lavoro*, Monduzzi, 1996, p. 442.
[366] Così CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 144.

Attualmente la normativa in materia di ingresso si fonda principalmente sul tronco costituito dal T.U. Preliminarmente, è opportuno rilevare che l'art. 1, comma 1, ne indica l'ambito di applicazione, precisando che le norme dello stesso si riferiscono ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, nonché agli apolidi, che vengono considerati tutti nell'accezione di stranieri per differenziarli dai cittadini europei[367]. È chiaro che tutte le regole del d.lgs. n. 286/1998 sono rivolte agli stranieri extracomunitari regolarmente presenti sul territorio nazionale, mentre per gli irregolari è esclusivamente disposta l'espulsione, a prescindere dal tempo trascorso in Italia e dal grado di integrazione raggiunto[368]. Con riferimento alle misure di contrasto all'immigrazione irregolare, peraltro, senza entrare nel merito della questione, si ritiene importante segnalare come uno dei nodi di fondo della complessa gestione del fenomeno migratorio è costituito dal problema della compatibilità di tali interventi con il rispetto dei diritti fondamentali che, in quanto diritti della persona, devono comunque essere garantiti anche agli stranieri presenti nel territorio senza essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno[369].

---

[367] La stessa norma al comma 3 dispone che sono in ogni caso fatte salve «le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato». Ne deriva che è assolutamente incontrovertibile che «per quanto l'espressione "stranieri extracomunitari" possa non piacere, essa ha un preciso fondamento normativo: il cittadino di uno degli Stati dell'Unione gode di uno *status* privilegiato in relazione agli stranieri che non siano tali». Così MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., p. 38.

[368] Il Testo Unico, più precisamente, prevede diverse fattispecie di espulsione: l'art. 13 disciplina l'espulsione amministrativa; l'art. 15 regolamenta l'espulsione come misura di sicurezza; l'art. 16 si occupa della espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione; infine, l'art. 10*bis* fa riferimento all'espulsione introdotta con il c.d. decreto sicurezza, l. 15 luglio 2009, n. 94. Per approfondimenti v. CORSI C., *Il rimpatrio dello straniero tra garanzie procedurali e automatismo espulsivo*, in AA. VV., *La condizione giuridica dello straniero nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, Giuffrè, 2013, pp. 27 ss.; SIRACUSA L., *L'espulsione del migrante tra efficientismo e polismorfismo giuridico*, in MILITELLO V. – SPENA A. (a cura di), *Il traffico dei migranti. Diritti, tutele, criminalizzazione*, Giappichelli, 2015, p. 253. V. anche ZECCA D., *Tutela avverso il provvedimento di espulsione fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa*, in *federalismi.it*, 2019, 2, pp. 44 ss.

[369] Per un approfondimento della delicata questione del rispetto della libertà personale a fronte degli interventi restrittivi operati dal legislatore in tema di espulsione e respingimento dell'immigrato irregolare, v. SCUTO F., *I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell'immigrazione irregolare*, cit., pp. 217 ss., secondo cui è indubbio che «sia compito di uno Stato costituzionale evoluto garantire e tutelare i diritti fondamentali della persona anche nei confronti dei cittadini stranieri che sono privi di un permesso di soggiorno». Oscillante sul punto è la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale è più volte intervenuta tentando di individuare delle linee guida per la realizzazione di un equilibrio tra le divergenti esigenze di contrasto dell'immigrazione irregolare, da un lato, e di tutela dei diritti fondamentali, dall'altro. In particolare, cfr. Corte Costituzionale, sentt. nn. 353/1997, 105/2001, 206/2006, 148/2008. V.

Particolarmente importante, ai fini del presente lavoro di ricerca, è il Titolo III del T.U., dedicato alla «disciplina del lavoro» (artt. 21-27).

L'attuale disciplina degli ingressi è incentrata sul sistema delle quote, ossia su un meccanismo di regolazione degli ingressi per motivi di lavoro che ha come fine principale quello di modulare i flussi migratori in rapporto ad un bilanciamento di interessi, i cui fattori in gioco sono il fabbisogno di mano d'opera, le entrate contributive, i costi sotto il profilo socio-assistenziale ed il controllo, complessivamente inteso, sui fenomeni connessi ai movimenti migratori[370]. Più precisamente, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del T.U., l'ingresso in Italia per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, può avvenire esclusivamente nell'ambito delle quote d'ingresso stabilite nei decreti di cui all'art. 3, comma 4. Il riferimento è al decreto (detto «decreto quote-flussi») con cui, ogni anno, il Governo fissa le «quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposti». I soggetti che il Governo deve consultare, prima di stabilire la quantità annuale di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, sono solo soggetti istituzionali, con la conseguenza che non vi è alcuna apertura alla partecipazione delle parti sociali[371]. Ad orientare tale scelta, inoltre, dovrebbero essere i criteri e le indicazioni contenute nel documento programmatico triennale previsto dall'art. 3, comma 1, del T.U., il quale tuttavia, a partire dal triennio successivo a quello 2004-2006 non è stato più predisposto[372].

---

anche CHERCHI R., *Il trattenimento dello straniero nei centri di identificazione ed espulsione: le norme vigenti, i motivi di illegittimità costituzionale e le proposte di riforma*, in *Questione giustizia*, 2014, 3, pp. 51 ss.; PUGIOTTO A., *La «galera amministrativa» degli stranieri e le sue incostituzionali metamorfosi*, in *Quaderni Costituzionali*, 2014, 3, pp. 573.

[370] Cfr. COGNINI P. – MOROZZO DELLA ROCCA P., *Immigrazione. Diritto e giurisdizione*, cit., p. 6.

[371] Così MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., p. 119. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, ad essere sentiti dal Governo sono il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari.

[372] L'art. 3, comma 1, così come modificato dalla l. 30 luglio 2002, n. 189, dispone che «il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano

La normativa attualmente in vigore vincola la presenza dello straniero in Italia prevalentemente all'esercizio di un'attività lavorativa, che quindi costituisce il principale titolo che ne legittima il soggiorno sul territorio nazionale[373]. Nella disciplina dell'accesso in Italia per motivi di lavoro, il T.U. distingue nettamente fra lavoro subordinato e lavoro autonomo[374]. Anzi, a ben vedere distingue le ipotesi in cui l'ingresso avvenga in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (art. 22), per lavoro subordinato stagionale (art. 24), per lavoro autonomo (art. 26), nonché per alcuni casi particolari (artt. 27, 27*ter,* 27*quater*, 27*quinquies* e 27*sexies*)[375]. A queste si aggiungono altre ipotesi di regolare accesso al territorio italiano che consentono comunque lo svolgimento di un'attività lavorativa, come ad esempio il permesso di soggiorno per

---

nazionale, predispone ogni tre anni salva la necessità di un termine più breve il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico». A causa della mancata emanazione, successivamente al triennio 2004/2006 (d.P.R. 13 maggio 2005), i diversi decreti flussi dal 2008 ad oggi recano la dicitura «programmazione transitoria dei flussi di ingresso» e la loro legittimità è fondata sull'art. 3, comma 4, che prevede espressamente che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato».

[373] Così CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 144.

[374] Per ciò che attiene il lavoro autonomo, vi è da dire che il legislatore non si è mai posto particolari problemi, tanto è vero che la prima legge organica addirittura non ne regolamentava la fattispecie. Solamente con la successiva legge c.d. Martelli, vennero previste le iscrizioni presso gli albi e registri professionali, oltre che il possesso della licenza, necessaria anche per il commercio ambulante. Solo con il T.U. sull'immigrazione è stata introdotta una disciplina specifica in materia di ingresso per lavoro autonomo. Si fa presente che l'art. 26 del T.U. sull'immigrazione vincola anche il lavoratore autonomo alle quote flussi e, proprio a tal riguardo, la dottrina si è posta una serie di interrogativi sulla "determinazione del fabbisogno annuo di lavoratori autonomi". Per un approfondimento, v. MARANDO M., *La disciplina del lavoro autonomo e i rapporti di lavoro speciali*, in NASCIMBENE B. (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Cedam, 2004, pp. 833 e ss.; v. MARANDO M., *Ingresso e soggiorno dello straniero per lavoro autonomo*, in DONDI G. (a cura di), *Il lavoro degli immigrati*, cit., pp. 214 ss.

[375] Per un approfondimento sull'ingresso e soggiorno dei lavoratori stagionali nonché sulla tutela previdenziale a questi riservata, v. LUDOVICO G., *Ingresso e soggiorno dei lavoratori stagionali*, in DONDI G. (a cura di), *Il lavoro degli immigrati*, Ipsoa, 2003, pp. 202 ss. e ALESSE A., *La tutela previdenziale dei lavoratori stagionali*, in DONDI G. (a cura di), *Il lavoro degli immigrati*, cit., pp. 206 ss. Con riferimento all'ingresso di extracomunitari per lavoro in casi particolari, v. MARANDO M., *Ingresso di extracomunitari per lavoro in casi particolari*, in DONDI G. (a cura di), *Il lavoro degli immigrati*, cit., pp. 223 ss.

ricongiungimenti familiari (artt. 28 e 29)[376].

Ai fini della ricerca qui condotta, volta principalmente a far emergere la stretta interdipendenza che sussiste tra permanenza dello straniero sul territorio ed effettivo svolgimento di un'attività lavorativa, è sufficiente analizzare ed approfondire la prima delle suddette fattispecie, ovvero quella del primo ingresso in Italia di un cittadino extracomunitario per lo svolgimento di lavoro subordinato. Lo stretto nesso sussistente fra il la (previa) titolarità di un contratto di lavoro e il rilascio del permesso di soggiorno è un aspetto che si riscontra, infatti, *mutatis mutandis*, in tutte le suddette ipotesi di regolare accesso al territorio nazionale. Le medesime osservazioni, in particolare, valgono anche per la procedura prevista dall'art. 24 del T.U. per la assunzioni di lavoratori subordinati stagionali, che rappresenta nella pratica il canale decisamente prevalente di accesso al mercato del lavoro e che, come meglio si vedrà più avanti, ricalca in gran parte quella prevista per il lavoro subordinato, salvi alcuni accorgimenti, gli ultimi dei quali introdotti dal d.lgs. 19 ottobre 2016, n. 203, in attuazione della Direttiva n. 2014/36/Ue[377]. In particolare, uno degli elementi di novità è costituito dall'esplicito riferimento nell'art. 24 T.U. ai settori agricolo e turistico/alberghiero, che è foriero di questioni relative all'applicazione di questa disciplina al lavoro stagionale in altri settori produttivi, come quello della pesca ad esempio, e rende pertanto certamente necessaria un'interpretazione *praeter*

---

[376] Il ricongiungimento familiare è quell'istituto che l'ordinamento italiano ha elaborato per consentire al cittadino straniero di poter ricostituire, sul territorio nazionale, l'unità del proprio nucleo familiare separatosi a causa della migrazione. Per un approfondimento v. DE LUCA R. – BRADASCHIA S., *Lavoratori extracomunitari: aspetti normativi, previdenziali e fiscali del rapporto di lavoro subordinato e autonomo*, Ipsoa, 2006, pp. 31 ss.; TERRACIANO U., *Il ricongiungimento familiare dello straniero in Italia. Diritto all'unità familiare e dei minori*, Key Editore, 2015; CASOTTI A. – GHEIDO M.R., *Il lavoro degli stranieri in Italia*, Giuffrè, 2010, pp. 170 ss.; ZORZELLA N., *Il diritto all'unità familiare*, in DONDI G. (a cura di), *Il lavoro degli immigrati*, cit., pp. 232 ss.

[377] La Direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali appare essere «tendenzialmente deputata a disciplinare le regole di accesso di lavoratori poco qualificati». Così PAPA V., *Dentro e fuori il mercato? La nuova disciplina del lavoro stagionale degli stranieri tra repressione e integrazione*, in *Dir. rel. ind.*, 2017, nota 10. Cfr. CHIAROMONTE W., «*Cercavamo braccia, sono arrivati uomini». Il lavoro dei migranti in agricoltura fra sfruttamento e istanze di tutela*, in *DLRI*, 2018, 2 cit., p. 329, il quale evidenzia che «si tratta di una disciplina che, in conformità con quanto previsto dalla direttiva, da un lato riconosce e, in limitata parte, amplia le tutele offerte ai lavoratori stagionali stranieri, e dall'altro inasprisce ulteriormente – in linea con l'impostazione securitaria che ha tradizionalmente caratterizzato lo sviluppo delle politiche migratorie europee – gli strumenti di contrasto nei confronti delle violazioni della disciplina stessa».

legem[378].

9.1. *(segue)* In particolare, la procedura per l'assunzione di lavoratori subordinati extracomunitari

L'art. 22 del T.U., completamente riscritto dall'art. 18 della legge n. 189/2002, prevede che il datore di lavoro (italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia) che abbia intenzione di instaurare un rapporto di lavoro subordinato con uno straniero residente all'estero, deve presentare allo Sportello unico per l'immigrazione (d'ora in poi SUI)[379] un'istanza contente, tra l'altro, la richiesta nominativa o numerica – a seconda che sia a conoscenza o meno del lavoratore da assumere – relativa al nulla osta al lavoro insieme alla proposta di contratto di soggiorno. Costituisce condizione prodromica rispetto all'assunzione di uno straniero extracomunitario l'indisponibilità di un lavoratore già presente nel territorio nazionale o comunitario ad occupare quel posto di lavoro[380]. In seguito

---

[378] Così MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., p. 123.

[379] Lo Sportello unico per l'immigrazione è un organo istituito con la legge 189/2002 in ogni Provincia presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo. Tale organo è «responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri…». Cfr. CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 163, secondo cui l'istituzione dello SUI in realtà si pone quale «ulteriore elemento che conferma la tesi secondo cui la riforma andrebbe nella direzione di un rafforzamento delle attribuzioni degli organi di polizia, se si considera che lo SUI, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione dei lavoratori subordinati stranieri, a tempo determinato o indeterminato, è istituito in ogni Provincia presso la Questura». Ciò, dunque, dimostra l'accentuazione delle funzioni di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza a discapito dei diritti degli stranieri. V. anche DE MARGHERITI M.L., *Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno*, in TURSI A. (a cura di), *Lavoro e immigrazione*, Giappichelli, 2005, pp. 170 ss. e MONTANARI A., *Stranieri extracomunitari e lavoro*, cit., p. 122. Lo SUI territorialmente competente è quello della Provincia di residenza, della sede legale dell'impresa o dell'esecuzione della prestazione lavorativa. La creazione dell'organo *de quo* presenta, tuttavia, anche un carattere apprezzabile in quanto favorisce una semplificazione del complesso procedimento amministrativo previsto per l'assunzione di un lavoratore straniero, determinando lo snellimento degli adempimenti burocratici e così evitando il frazionamento delle competenze tra più uffici.

[380] Si tratta di un passaggio reintrodotto dalla legge Bossi-Fini, originariamente prevista dall'art. 8, comma 3, della legge n. 943/1986, e poi superata dal T.U. del 1998, in quanto ritenuta d'ostacolo all'immigrazione regolare e inidonea alla gestione del mercato del lavoro. V. LUDOVICO G., *Ingresso ed assunzione dei lavoratori subordinati e relativa tutela previdenziale*, cit., p. 163. In senso critico, v. anche PAGGI M., *Prime note sulla nuova disciplina dei flussi migratori*, in *Dir.*

alla novella ad opera del d.l. 28 giugno 2013, n. 76, tuttavia, è venuta meno qualsiasi indicazione operativa di come questa verifica debba essere compiuta[381].

Già a monte, dunque, è possibile comprendere l'estrema difficoltà che si riscontra in concreto nell'assunzione regolare del lavoratore extracomunitario. Uno dei principali difetti regolativi della disciplina è, infatti, costituito da un evidente fraintendimento del reale funzionamento del mercato del lavoro degli stranieri[382]: è un dato di comune esperienza quello secondo cui è praticamente impossibile costituire un rapporto di lavoro "a distanza" senza un incontro diretto, sul posto, tra domanda e offerta di lavoro[383]. A complicare ulteriormente tale scenario contribuisce un'ulteriore circostanza: perché lo straniero possa essere parte di un contratto di lavoro subordinato vi è un doppio filtro, ossia occorre non solo che vi sia la capienza nelle cc.dd. quote-flussi, ma anche, qualora il lavoratore rientri nella capienza stabilita dal Decreto, che il futuro datore di lavoro verifichi l'indisponibilità di un lavoratore già presente nel territorio nazionale o comunitario ad occupare quel posto di lavoro[384].

Si inserisce in questa fase, poi, attraverso apposita richiesta dello SUI, il controllo da parte delle Questure sulla presenza di eventuali ragioni ostative all'ingresso del lavoratore[385]. Il coinvolgimento delle Questure dimostra come per

---

imm. citt., 2002, p. 25; CASTELLI N., *Politiche dell'immigrazione e accesso al lavoro nella legge Bossi-Fini*, in *Lav. dir.*, 2003, 2, p. 312.

[381] Cfr. MCBRITTON M., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 119, secondo la quale «in realtà la questione è considerata poco rilevante perché già in passato l'eventuale accertata disponibilità aveva un carattere meramente formale, posto che il datore di lavoro avrebbe sempre potuto confermare la sua richiesta nominativa originaria».

[382] Cfr. GUARISO A., *Le incontrollabili ipocrisie in tema di lavoro immigrato*, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2006, n.1, pp. 35 ss.

[383] In questo senso BRIGUGLIO S., *Oltre la legge Bossi-Fini, le riforme possibili*, in *Lavoce.info*, 8 gennaio 2014. Cfr. anche PAPA V., *Dentro e fuori il mercato? La nuova disciplina del lavoro stagionale degli stranieri tra repressione e integrazione*, cit., p. 365.

[384] Cfr. MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., p. 119. In particolare, il meccanismo del c.d. doppio filtro è stato inserito dalla c.d. legge Bossi-Fini allo scopo di rendere più difficoltoso l'accesso in Italia per lavoro.

[385] Ai sensi del comma 5 bis dell'art. 22 «il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; c) reato previsto dal comma 12». Ai sensi del successivo comma 5 ter, inoltre, «il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i

il legislatore italiano la presenza di lavoratori migranti continua a rappresentare più un problema di ordine pubblico che di regolazione del mercato del lavoro[386]. Solo conclusivamente, nel rispetto dei limiti numerici stabiliti in sede di programmazione dei flussi di ingresso, lo SUI, nel complessivo termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della richiesta, rilascia il nulla osta all'ingresso e, su richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari italiani nel Paese estero che dovranno rilasciare il visto di ingresso al lavoratore chiamato. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, infine, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo SUI. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero deve recarsi presso lo SUI per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente. In quella stessa sede, lo straniero redigerà altresì la richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato alla Questura competente.

I contenuti del contratto di soggiorno sono disciplinati dall'art. 5*bis*[387], che impone rilevanti obblighi a carico del datore di lavoro[388]. Più precisamente, sul datore di lavoro grava l'obbligo di garantire la disponibilità di un alloggio per il lavoratore straniero e di sostenere le spese per il ritorno del lavoratore nel Paese di

---

documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo SUI per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici».

[386] Si tratta, secondo autorevole dottrina, di un'Amministrazione «tradizionalmente sospettosa». Così MCBRITTON M., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., pp. 148-149, secondo la quale tale affermazione, lungi dal costituire una critica, pone piuttosto «in evidenza, senza fingimenti, la sua funzione pubblica e sociale; fa parte del suo ruolo quello di indagare, di svolgere controlli approfonditi ogni qual volta sia tenuta a confrontarsi con situazioni in merito alle quali deve prendere una decisione. In una parola, appunto, essere sospettosa. Non è un caso che una delle richieste ricorrenti dell'associazionismo, delle parti sociali, ma anche degli enti locali nei vari momenti in cui si è discusso di modifiche normative, è quella del passaggio di queste funzioni all'autorità amministrativa già competente in materia anagrafica».

[387] L'articolo in questione è intitolato "contratto di soggiorno per lavoro subordinato".

[388] Il secondo comma dell'art. 5 *bis*, suggellando la stretta relazione statuita dalla legge tra permesso di soggiorno e contratto di soggiorno, dispone che il contratto privo delle dichiarazioni di cui alle lett. a e b «non costituisce valido titolo per il rilascio del permesso di soggiorno».

provenienza[389]. Il datore di lavoro, inoltre, a norma dall'art. 22, comma 5, si impegna a rispettare le condizioni del contratto collettivo applicabile[390]. È chiaro che la previsione di detti obblighi a carico del datore di lavoro è solo apparentemente a favore degli immigrati, poiché di fatto costituisce un ulteriore deterrente al ricorso al lavoro straniero in quanto, appesantendo decisamente la procedura, finisce per disincentivare l'assunzione di lavoratori extracomunitari[391]. A ben vedere, infatti, si tratta di norme che introducono restrizioni pesanti e discriminatorie: senza il rispetto di tali obblighi da parte del datore di lavoro, non si tutela affatto lo straniero, bensì gli si impedisce l'ingresso nel territorio nazionale (e, conseguentemente, lo si condanna all'ingresso o al soggiorno in condizioni di clandestinità)[392].

È con la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato che il lavoratore straniero può richiedere il permesso di soggiorno. Il contratto di soggiorno è, infatti, previsto dall'art. 5, comma 3*bis*, come condizione indefettibile per ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro[393]. È di tutta evidenza, dunque, come nel nostro ordinamento è assolutamente stringente il condizionamento dell'ingresso nel territorio italiano alla titolarità attuale di un rapporto di lavoro. È chiaro che tale circostanza, insieme al presupposto che il primo incontro tra domanda ed offerta di lavoro avvenga quando l'aspirante

---

[389] Si badi bene che, nonostante il contratto di soggiorno sia uno degli istituti fondamentali della legge del 2002, i suoi effetti si sono realmente realizzati soltanto a seguito dell'emanazione del regolamento di attuazione, il d.p.r. 333/2004. Il regolamento, peraltro, ha certamente alleggerito la posizione gravosa del datore di lavoro, relativamente ai due requisiti necessari per la stipula del contratto di soggiorno. Infatti, prima del 2004, l'interprete non aveva dubbi a qualificare come garanzia l'onere che aveva il datore di lavoro circa la ricerca di un alloggio idoneo per il lavoratore chiamato in Italia. Nel d.p.r. n. 333/2004 scompare la parola garanzia. Permane, invece, la previsione di una sorta di impegno, a carico del datore di lavoro, il quale dovrà semplicemente indicare che il lavoratore ha un alloggio idoneo dal punto di vista igienico e dell'abitabilità. Inoltre, il datore di lavoro procederà, sempre a titolo di impegno e mai di obbligo, a finanziare eventuali spese per il rimpatrio del lavoratore che sarà alle sue dipendenze.

[390] Si tratta indubbiamente di un onere posto a tutela del corretto funzionamento del mercato del lavoro.

[391] Così CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 165. Secondo Gottardi una disciplina di questo tipo si mostra palesemente «di tipo utilitaristico» in quanto mira a scoraggiare le assunzioni dei lavoratori non autoctoni, le quali costituiscono la condizione indispensabile per l'ingresso e la permanenza legale dello straniero nel territorio dello Stato; così GOTTARDI D., *Lavoratori stranieri (voce)*, in *Enciclopedia giuridica*, Treccani, 2003, p. 2.

[392] Sui profili discriminatori dell'istituto del contratto di soggiorno cfr. ANGIOLINI V., *Immigrati e lavoro*, in *RGL*, 2002, I, p. 136.

[393] L'art. 5, comma 3*bis* dispone che «il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5*bis*».

lavoratore si trova ancora nel suo Paese di origine, non agevola affatto l'assunzione degli stranieri, anzi certamente costituisce un evidente disincentivo al lavoro degli immigrati, finendo con l'accentuare i profili di illegalità del fenomeno[394].

Non stupisce, pertanto, che una delle principali cause del problema degli ingressi irregolari sul territorio italiano è proprio la complessità e la macchinosità della procedura prevista dalla normativa vigente. L'esperienza ha senz'altro dimostrato gli enormi limiti di una procedura di questo tipo[395], che finisce con il rendere estremamente difficile per lo straniero l'acquisto e il mantenimento di una posizione di regolarità[396]. La conseguenza è che il passaggio attraverso la condizione di "irregolare" diventa in sostanza un passaggio normale, anzi addirittura inevitabile, per poter emigrare in Italia e cercare un lavoro[397]. È proprio

---

[394] Così CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 152. La scelta di condizionare la possibilità di ingresso regolare nel nostro Paese all'incontro a livello planetario tra domanda e offerta di lavoro dimostra certamente «l'astrattezza e l'estrema macchinosità delle procedure di ingresso ispirate a questa impostazione e la loro assoluta inadeguatezza a governare, in termini di effettività, fenomeni come quelli migratori». Così CAPUTO A., *Espulsione e detenzione amministrativa degli* stranieri, cit., p. 35.

[395] Cfr. MCBRITTON M., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 122. I tempi lunghi e le difficoltà per l'adempimento delle procedure d'impiego dei lavoratori stranieri inducono naturalmente all'evasione delle norme: generalmente i lavoratori stranieri giungono in Italia provvisti del solo visto di ingresso turistico e successivamente trovano il lavoro. Quel che accade davvero, dunque, è molto diverso da quanto previsto dalla legge: «la procedura reale», spiega Luca Einaudi, «è quella di un ingresso come turista, la ricerca di lavoro sul posto e poi, una volta ottenuto l'impiego, viene presentata una falsa richiesta di assunzione dall'estero seguita da un ritorno in patria o in un paese vicino all'Italia per simulare un primo ingresso regolare munito di autorizzazione al lavoro e di permesso di soggiorno». Così EINAUDI L., *Le politiche dell'immigrazione in Italia dall'Unità ad oggi*, cit., p. 100.

[396] Sull'inadeguatezza della regolamentazione in materia di flussi migratori e, in particolare, sull'ambiguità del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e sulla farraginosità della procedura in cui si inserisce v. CALAFÀ L., *Lavoro irregolare (degli stranieri) e sanzioni. Il caso italiano*, in *Lav. dir.*, 2017, n.1, pp. 67 ss.; PAPA V., *Dentro o fuori il mercato? La nuova disciplina del lavoro stagionale degli stranieri tra repressione e integrazione*, cit., spec. pp. 374 ss.; CALAFÀ L., *Migrazione economica e contratto di lavoro degli stranieri*, Il Mulino, 2013, spec. pp. 127 ss.; CHIAROMONTE W., *L'accesso al mercato del lavoro nazionale degli stranieri altamente qualificati fra diritto dell'Unione europea e disciplina italiana: la direttiva 2009/50/CE ed il d.lgs. 108/2012*, in *Dir. imm. citt.*, 2012, n. 4, pp. 13 ss.; GUARISO A., *Le incrollabili ipocrisie in tema di lavoro immigrato*, cit., pp. 35 ss. Cfr. anche MCBRITTON M., *Lavoro extracomunitario, mercato del lavoro, contratti,* cit., p. 596, secondo cui non si può infatti negare che è la stessa legislazione italiana a rappresentare una delle cause maggiori delle irregolarità, «non fosse altro perché poco aderente alle caratteristiche del fenomeno che intende regolare, a maggior ragione se lo si inserisce nell'attuale dinamica del mercato del lavoro italiano».

[397] Così AMBROSINI M., *Perché e come gli immigrati continuano a lavorare in Italia*, cit., p. 558, secondo cui «nella "carriera" degli immigrati in Italia, il passaggio attraverso la condizione di "irregolare" è considerato un'esperienza normale, talvolta lunga, sicuramente difficile, ma

per far fronte a tale situazione che sono stati periodicamente adottati dei provvedimenti di sanatoria, che si sono dimostrati gli unici strumenti in grado di dare regolarità ai lavoratori stranieri, impossibilitati ad entrare regolarmente a causa di una gestione delle quote e di una normativa troppo restrittive e complesse[398]. Ne discende che è la stessa legislazione italiana ad aggravare di fatto la situazione di vulnerabilità in cui i lavoratori migranti incorrono[399] e, dunque, a rappresentare un importante fattore che favorisce di fatto il sorgere di situazioni di grave sfruttamento della manodopera straniera[400].

Con riferimento al contratto di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 5 *bis*, questo deve essere stipulato fra un datore di lavoro (italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia) e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide. L'ambiguità della formula scelta dal legislatore ha dato luogo ad un acceso dibattito circa la natura giuridica del contratto *de quo*. Diverse sono state le proposte avanzate dalla dottrina. L'orientamento maggioritario ritiene che il contratto di soggiorno stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore dinanzi allo SUI deve configurarsi come un vero e proprio contratto individuale di lavoro subordinato «cui accede l'ulteriore impegno di natura contrattuale relativo alla disponibilità dell'alloggio e al pagamento delle spese e di rimpatrio»[401]. Secondo un'altra interpretazione, che

---

attraversabile, e forse inevitabile: una specie di dazio da pagare per poter realizzare l'aspirazione a emigrare in un paese avanzato. Nell'esperienza del migrante, a una prima fase di irregolarità e in genere di sfruttamento, segue presto o tardi, in un modo o nell'altro, la possibilità di mettersi in regola e di cercare un lavoro nel mercato regolare».

[398] «Un sistema pensato quattro decenni fa per un fenomeno migratorio molto contenuto si rivela insomma del tutto inadeguato ai problemi dell'oggi. Sorge il sospetto che l'ostinata conservazione di questi meccanismi serva più a mantenere l'irregolarità che a governare l'immigrazione…». Così BONTEMPELLI S., *Il governo dell'immigrazione in Italia: il caso dei «decreti flussi»*, in CONFORTI P., *Tutela dei diritti dei migranti*, Plus, 2009, p. 136.

[399] Così DI CARLUCCIO C., *Salute e sicurezza sul lavoro del lavoratore migrante tra conferme e sviluppi,* in http://ojs.uniurb.it, 2017, p. 49. Cfr. anche PINTO V., *Migrazioni economiche e rapporti di lavoro. Alcuni spunti di riflessione*, cit., p. 248.

[400] Cfr. CALAFÀ L., *Migrazione economica e contratto di lavoro degli stranieri*, Il Mulino, 2013, p. 8. V. anche SANTORO E., *La regolamentazione dell'immigrazione come questione sociale: dalla cittadinanza inclusiva al neoschiavismo*, in SANTORO E. (a cura di*), Diritto come questione sociale*, Giappichelli, 2010, pp. 129 ss.

[401] Così BUFFA F., *Il rapporto di lavoro degli extracomunitari*, Cedam, 2009, p. 199. Cfr. ANGIOLINI V., *Immigrazione e lavoro*, cit., p. 136; RONDO A., *Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato*, in DONDI G. (a cura di), *Il lavoro degli immigrati*, Ipsoa, 2003, p. 126. V. anche CALAFÀ L., *Il contratto di lavoro degli stranieri tra sicurezza pubblica e mercato*, cit., p. 544, che sostenendo tale soluzione ha, pertanto, affermato che «il contratto regolato dall'art. 5*bis* del d.lgs n. 286/1998 è l'unico contratto di lavoro stipulabile con uno straniero in Italia». Sembra della stessa idea anche BACCHERINI G., *I doveri costituzionali degli immigrati*, in BALDUZZI R. –

sembra maggiormente condivisibile, il contratto di soggiorno e quello di lavoro si configurano come due contratti distinti ed autonomi, ognuno con la propria causa[402]. Quest'ultima posizione trova una conferma nell'art. 22, comma 5, T. U. che impone il rispetto delle prescrizioni normativo-retributive del contratto collettivo applicabile evidentemente solo al contratto di lavoro e non a quello di soggiorno[403].

L'art. 5, comma quarto, sottopone il rinnovo del permesso di soggiorno «alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente Testo unico». Tale previsione in passato ha creato non poche perplessità in dottrina posto che ha fatto sorgere il dubbio che la stipula di un contratto di soggiorno fosse necessaria anche per il rinnovo del permesso di soggiorno. In realtà che oggi non sia richiesta in caso di rinnovo si evince chiaramente dall'abrogazione dell'art. 36*bis* del d.p.r. n. 394/1999 ad opera dell'art. 2 del d.lgs. n. 40/2014[404]. Tale soluzione, peraltro, è quella che si mostra certamente più confacente con il principio della parità di trattamento affermato dalla Convenzione OIL n. 143/1975[405].

Per quanto riguarda la durata del permesso di soggiorno, questa non è più standard, ma deve corrispondere a quella prevista dal contratto di soggiorno e non può, comunque, essere superiore a nove mesi per il lavoro stagionale, un anno per

---

CAVINO M. – GROSSO E. – LUTHER J. (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, Giappichelli, 2007, pp. 116 s., che, tuttavia, lo considera anche «costituzionalmente discutibile».

[402] Così DONDI G., *Introduzione*, in DONDI G. (a cura di), *Il lavoro degli immigrati*, cit., pp. 14 ss., il quale considera una simile soluzione maggiormente persuasiva in quanto consentirebbe il superamento dell'ambiguità del dettato normativo «operando una netta distinzione tra la nuova figura del contratto di soggiorno, il cui contenuto sarebbe unicamente rappresentato dalle garanzie assunte dal datore di lavoro, e il normale contratto di lavoro che invece conserverebbe la propria autonomia funzionale e di contenuto, fermo restando, ovviamente, il collegamento tra i due istituti». Sul punto v. anche MCBRITTON M., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., pp. 143-145. In senso conforme, nella giurisprudenza, v. Trib. Milano (ord.), 4 dicembre 2003, in *Or. giur. lav.*, 2003, 4, p. 885.

[403] Per un approfondimento v. MCBRITTON M., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., pp. 153 ss.

[404] Così MCBRITTON M., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., pp. 142. L'art 36 *bis* del d.p.r. n. 394/1999 prevedeva espressamente la necessità, per l'instaurazione di ogni nuovo rapporto di lavoro, di sottoscrivere un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno. Tale disposizione aveva fatto sorgere numerosi dubbi di costituzionalità poi superati dalla sua abrogazione da parte dell'art. 2 del d. lgs. n. 40/2014.

[405] È chiaro che richiedere la stipula del contratto di soggiorno anche al lavoratore extracomunitario già regolarmente soggiornante si porrebbe in chiara violazione della parità di trattamento.

il lavoro subordinato a tempo determinato e due anni per il lavoro subordinato a tempo indeterminato, per il lavoro autonomo e per ricongiunzione familiare[406]. In dottrina è stato sostenuto che la circostanza che il contratto condizioni la durata del permesso di soggiorno fa emergere il rilievo non solo privatistico ma anche pubblicistico dello stesso[407], in quanto conferma come il contratto di soggiorno per motivi di lavoro «trascende gli interessi meramente privatistici di un normale contratto di lavoro, finendo per acquisire valenze almeno in parte pubblicistiche»[408].

Il fatto che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia tuttora condizionato alla previa stipulazione del contratto di soggiorno si pone, infine, in aperto contrasto con la Direttiva n. 2011/98/Ue sul permesso unico di soggiorno e lavoro[409]. La Direttiva prevede una procedura unica di domanda per tutti i cittadini di Paesi terzi che desiderano fare ingresso in uno Stato membro dell'Unione al fine di svolgervi un'attività lavorativa, domanda che, qualora accolta, implica il rilascio al richiedente di un permesso unico di soggiorno e di lavoro. Il recente d.lgs. n. 40/2014, intervenuto per dare attuazione in Italia alla Direttiva in questione, non ha affatto conformato la disciplina nazionale ai dettami europei. Esso, difatti, limitandosi a disporre l'inserimento della dizione «permesso unico lavoro» su alcuni permessi di soggiorno che consentono l'attività lavorativa e prevedendo innumerevoli eccezioni (sono esclusi i permessi di soggiorno per lungosoggiornanti, per motivi umanitari, per *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria, per studio, per lavoro stagionale, per lavoro autonomo e per alcune delle categorie per le quali è previsto l'ingresso al di fuori del sistema delle quote), in concreto ha sostanzialmente negato lo scopo reale dell'intervento comunitario.

---

[406] V. RONDO A., *Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato*, in DONDI G. (a cura di), *Il lavoro degli immigrati*, cit., pp. 126 ss.
[407] V. LUDOVICO G., *Ingresso ed assunzione dei lavoratori subordinati e relativa tutela previdenziale*, cit., pp. 158 ss.
[408] Così NAPPI S., *Il lavoro degli extracomunitari*, cit., p. 247
[409] Attuata in Italia con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 40. Per un approfondimento v. GUARISO A., *Direttiva 2011/98 e d.lgs. 40/14 di recepimento*, in *Dir. imm. citt.*, 2015, pp. 15 ss.

9.2. *(segue)* L'ingresso del lavoratore straniero per lavoro stagionale: alcuni elementi di specialità

Come detto, rispetto alla procedura appena descritta, nel caso in cui il contratto di lavoro subordinato abbia natura stagionale, la regolamentazione è parzialmente diversa. La ragione di tale diversificazione si spiega senz'altro con l'esigenza di rendere maggiormente celeri e flessibili le assunzioni in questione attraverso alcune semplificazioni rispetto alla complessa procedura ordinaria[410].

Si ritiene utile, a questo punto, porre in evidenza alcuni elementi di differenziazione per l'importanza che il lavoro stagionale ricopre sia nell'ambito della definizione delle quote nel decreto flussi, sia come canale di ingresso in Italia e di accesso al mercato del lavoro. Non vi è dubbio, infatti, che, con riferimento al lavoro degli stranieri extracomunitari, esso rappresenta nella pratica una realtà decisamente prevalente rispetto alle altre tipologie contrattuali.

Il primo elemento di specialità riguarda la durata: ai sensi dell'art. 24, comma 7, il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può avere una durata massima di nove mesi nell'arco temporale di dodici mesi; superato tale termine, lo straniero deve ritornare al Paese di origine.

La stessa norma, al comma 9, riconosce al lavoratore stagionale che sia stato già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti e che abbia fatto rientro nel proprio Paese d'origine alla scadenza del permesso di soggiorno, il diritto di rientrare prioritariamente, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro, per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro. Seppur la norma faccia riferimento ad un «diritto di precedenza», autorevole dottrina, sul punto, ha fatto rilevare come in realtà non si tratterebbe di un vero e proprio diritto precedenza, posto che lo stesso legislatore con la riforma del 2016 ha reso esplicito che la richiesta datoriale debba essere nominativa, con la conseguenza che il suo esercizio effettivo dipenderà sempre dalla domanda del datore di

[410] Così CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 171.

lavoro[411].

L'art. 5, comma 3 *ter*, T.U., così come riformato dal d.lgs. n. 203/2016, inoltre, prevede il rilascio del permesso pluriennale allo straniero che dimostri di essere stato in Italia nei precedenti cinque anni per svolgere lavoro stagionale, qualora si tratti di «impieghi ripetitivi». In questo modo si configura uno strumento volto evidentemente a semplificare l'*iter* burocratico di assunzione del lavoratore stagionale attraverso l'eliminazione del requisito dell'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale per due anni consecutivi, richiesto dalla previgente formulazione del T.U. Tale disposizione, tuttavia, a ben vedere, lungi dal tutelare l'interesse dello straniero a rientrare in Italia, è piuttosto disposta a beneficio del datore di lavoro che intende occupare lo stesso lavoratore ogni anno, per svolgere lo stesso lavoro e per la stessa durata temporale[412]. Il permesso di soggiorno pluriennale è valido per un massimo di tre anni e deve contenere l'indicazione della validità annuale.

Strettamente connesso al permesso *de quo* è il nulla osta al lavoro pluriennale *ex* art. 24, comma 11, T.U., il quale è concesso al datore di lavoro dello straniero che soddisfi le condizioni del medesimo art. 5, comma 3*bis*. Più precisamente, esso è rilasciato ogni anno «previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale» trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, il quale ne trasmette una copia allo SUI. È bene precisare che la norma prevede espressamente che la richiesta di assunzione può essere avanzata da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il nulla osta triennale e che, in ogni caso, il rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale.

Il fatto che la domanda dipenda dal datore di lavoro e non dal prestatore di lavoro dimostra con estrema evidenza come l'interesse tutelato è quello datoriale: senza la proposta di contratto di soggiorno del datore di lavoro, il permesso di soggiorno non è sufficiente a consentire al lavoratore un nuovo ingresso in Italia. Ne discende un completo assoggettamento del lavoratore alle decisioni del datore

[411] Così MCBRITTON M., *Lavoro extracomunitario, mercato del lavoro, contratti,* cit., p. 590.
[412] Così MCBRITTON M., *Lavoro extracomunitario, mercato del lavoro, contratti,* cit., p. 591.

di lavoro[413].

Degna di positiva considerazione appare l'introduzione nel 2016 di regole specificatamente preordinate a garantire l'idoneità della condizione alloggiativa del migrante stagionale. Ai sensi del novellato art. 24, comma 3, infatti, se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, il canone di locazione non può essere «eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero» e, in ogni caso, non può essere «superiore ad un terzo di tale retribuzione». Viene, poi, precisato che il canone non può essere «decurtato automaticamente dalla retribuzione»[414]. Attraverso la espressa fissazione di un limite massimo del canone di locazione, il legislatore italiano ha introdotto una previsione di miglior favore, in luogo della più generica previsione, contenuta nella Direttiva 2014/36/Ue, relativa alla fissazione di un costo di locazione non «eccessivo rispetto alla (…) retribuzione e rispetto alla qualità dell'alloggio»[415].

In passato una questione delicata era quella relativa alla necessità o meno che il lavoratore stagionale dovesse tornare al suo Paese di origine al termine del primo periodo di soggiorno, nonostante vi fosse un datore di lavoro interessato ad occuparlo con un regolare contratto di lavoro non stagionale. Ebbene, la novella ha espressamente chiarito all'art. 24, comma 10, che il lavoratore stagionale che ha svolto una regolare attività per almeno tre mesi può richiedere allo SUI la conversione del suo permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fermo restando la capienza nelle quote-flusso. Non si può non rilevare come il riferimento alle quote-flusso di fatto limita palesemente la possibilità di conversione del permesso di soggiorno.

Dagli elementi di specialità appena descritti, appare chiaramente come il lavoro stagionale si configuri ancora oggi, nonostante il recente intervento di riforma, come una modalità particolarmente precaria ed instabile. Tale circostanza, peraltro, come si vedrà nel capitolo successivo, viene ad essere ulteriormente aggravata dalla precarietà c.d. fisiologica che caratterizza alcuni

---

[413] Cfr. MCBRITTON M., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 125.
[414] In questo modo si esclude la retribuzione in natura. Così MCBRITTON M., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 123.
[415] Così PAPA V., *Dentro e fuori il mercato? La nuova disciplina del lavoro stagionale degli stranieri tra repressione e integrazione*, cit., p. 368.

settori produttivi più di altri, come quello agricolo.

10. L'Accordo di integrazione

Sotto il profilo dell'integrazione dei lavoratori stranieri extracomunitari, per ragioni di completezza, si segnala l'introduzione nel nostro ordinamento di un ulteriore requisito per ottenere la permanenza regolare sul territorio nazionale, introdotto dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009[416]. Si tratta della sottoscrizione di un accordo di integrazione fra lavoratore straniero e Stato, regolato dall'art. 4*bis* del T. U., articolato per crediti[417], con cui lo straniero si impegna ad acquisire nell'arco temporale di due anni un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata[418] e una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia, nonché delle regole basiche della vita civile, con particolare riferimento ai

[416] La legge istitutiva, c.d. "pacchetto sicurezza", demandava ad un apposito regolamento la disciplina dell'accordo di integrazione. Il 10 marzo 2012 è entrato in vigore il d.p.r. 14 settembre 2011 n. 179, ovvero il regolamento che disciplina l'accordo di integrazione. Da tale data, pertanto, il nuovo strumento ha trovato concreta applicazione. Indicazioni operative per le Amministrazioni coinvolte nell'attuazione di tale strumento sono anche contenute in diverse circolari emanate nel corso degli anni dal Ministero dell'Interno. In realtà, l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano di uno specifico strumento volto ad accertare l'integrazione degli stranieri migranti è riconducibile ad una più ampia e ormai consolidata tendenza normativa a livello europeo. Esso, infatti, affonda le proprie radici nell'esperienza giuridica di altri Paesi europei, come la Francia, la Germania, la Svizzera, l'Austria e la Danimarca. V. SUPIOT A., *Le statut des travailleurs migrants extracommunautaires en droit français*, in Aa. Vv., *Lavoratore extracomunitario e integrazione europea*, Cacucci, 2007, p. 64. Per un approfondimento di tale istituto così come regolamentato in Italia v. CUTTITTA P., *L'accordo di integrazione come caso di discriminazione istituzionale in Italia*, in GRASSO M. (a cura di), *Razzismi, discriminazioni e confinamenti*, Ediesse, 2013; MCBRITTON M., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 156 ss.; MONTEDORO C., *Dal welfare state alle politiche attive di integrazione lavorativa delle persone svantaggiate: il dibattito e le esperienze in Italia e in Europa*, Franco Angeli, 1999; BIONDI DAL MONTE F. – VRENNA M., *L'accordo di integrazione ovvero l'integrazione per legge. I riflessi sulle politiche regionali e locali*, in ROSSI E. – BIONDI DAL MONTE F. – VRENNA M. (a cura di), *La governance dell'immigrazione. Diritti, politiche e competenze*, cit., pp. 253-287; GARGIULO E., *Discorsi che dividono: differenzialismo e attacchi al legame sociale nell'Accordo di integrazione*, in *Rass. it. soc.*, 2012, pp. 497-523; RUSSO SPENA M. – CARBONE V. (a cura di), *Il dovere di integrarsi. Oltre il logos multiculturalista*, Armando, 2014; ZORZELLA N. *L'accordo di integrazione: ultimo colpo di coda di un governo cattivo?*, cit., pp. 59-71.

[417] Il meccanismo prevede l'assegnazione iniziale di 16 crediti e il successivo accrescimento fino ad arrivare perlomeno a 30 crediti nell'arco di un biennio.

[418] Equivalente almeno al livello A2, secondo parametri europei.

settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali[419]. Con l'accordo di integrazione, inoltre, il migrante si impegna a garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori. Lo Stato, rappresentato dal Prefetto, a sua volta, con tale accordo si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali. La perdita integrale dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno e l'espulsione amministrativa dello straniero[420].

Il preambolo dell'art. 4*bis* chiarisce che tale strumento è volto a promuovere «l'integrazione, intesa come processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio nazionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, si fonda sul reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società. In particolare, per i cittadini stranieri integrarsi in Italia presuppone l'apprendimento della lingua italiana e richiede il rispetto, l'adesione e la promozione dei valori democratici di libertà, di eguaglianza e di solidarietà posti a fondamento della Repubblica italiana». Nonostante l'espresso intento di favorire l'integrazione, non si può nascondere una forte perplessità sulla *ratio* sottesa a questo istituto e sulla sua buona riuscita a livello pratico. La previsione di un accordo di integrazione tra straniero e Stato, di fatto, attribuisce all'integrazione e all'inclusione la natura di "obbligo" piuttosto che quella, certamente più consona, di "diritto" [421]. Al contempo, con l'introduzione

[419] Il testo della norma prevede che il cittadino extracomunitario che presenta un'istanza di rilascio di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nel momento dell'ingresso in Italia per la prima volta, se maggiore di 16 anni, sottoscriva con lo Stato allo SUI per l'immigrazione presso la Prefettura, o alla Questura, contestualmente alla presentazione della istanza, un accordo di integrazione. L'accordo è costituito da un apposito modello che lo straniero deve compilare e sottoscrivere.

[420] L'accordo funziona con un sistema di attribuzione di crediti, di cui 16 sono assegnati all'atto della sottoscrizione. Scopo fondamentale dell'accordo di integrazione è il raggiungimento nell'arco di un biennio di un livello di integrazione corrispondente a non meno di 30 crediti, assegnati in base alla partecipazione attiva dello straniero a determinate attività formative. Qualora non sia raggiunta detta soglia è possibile prorogare l'accordo di un anno ulteriore. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

[421] Cfr. GARGIULO E., *Un lungo percorso a ostacoli. Il difficile cammino dei non cittadini verso l'integrazione e la cittadinanza*, in *Società mutamento politica*, 2016, secondo cui peraltro «la trasformazione dell'idea di integrazione, oltre a tradursi in una visione differenzialista

dell'istituto in questione, il legislatore italiano esprime l'idea malsana che sia opportuno effettuare una selezione degli immigrati 'meritevoli' di soggiornare nel territorio italiano[422]. A rafforzare la perplessità già espressa con riferimento allo strumento in questione contribuisce, infine, l'impressione che detta modifica del T. U. contribuisca di fatto a complicare ulteriormente la materia di accesso degli stranieri[423].

11. I profili di reciproco condizionamento tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro

Il nesso tra permesso di soggiorno e rapporto di lavoro sussistente nell'attuale disciplina italiana impone, nell'ottica del diritto del lavoro, di interrogarsi sui profili di reciproco condizionamento rispetto al verificarsi di eventi particolari che colpiscono l'uno o l'altro. Più precisamente, con riferimento ai c.d. "migranti economici", si pone il problema di comprendere quali sono le conseguenze sul contratto di lavoro (regolarmente instaurato) della sopravvenuta condizione di irregolarità, nonché di indagare sugli effetti prodotti da un eventuale ordine giudiziale di reintegrazione del lavoratore straniero, intervenuto nell'ambito di un giudizio di impugnazione di licenziamento in un momento successivo al rientro nel Paese di origine per scadenza del permesso di soggiorno.

---

dell'inserimento dei non cittadini nella società italiana, è accompagnata da forme più o meno visibili ed esplicite di discriminazione istituzionale».

[422] Così GARGIULO E., *Un lungo percorso a ostacoli. Il difficile cammino dei non cittadini verso l'integrazione e la cittadinanza*, in *Società mutamento politica*, cit., pp. 309-321.

[423] Cfr. V. DE GENOVA N., *Spectacles of migrant 'illegality': the scene of exclusion, the obscene of inclusion*, in *Ethnic and Racial Studies*, 2013, pp. 1180-1198, secondo cui la previsione del requisito della sottoscrizione di un accordo di integrazione rende assolutamente incerta la regolarità del soggiorno: i non integrati, ossia coloro che rifiutano di firmare l'Accordo o che, pur firmandolo, non riescono a raggiungere i punti necessari, sono «illegalizzati». Ne discende che in questo modo aumenta senz'altro la ricattabilità dei lavoratori migranti, i quali divengono così sempre più forza-lavoro particolarmente disponibile e appetibile. V. anche GARGIULO E., *Discorsi che dividono: differenzialismo e attacchi al legame sociale nell'Accordo di integrazione*, cit., pp. 497-523, il quale nello stesso senso sostiene che in questa prospettiva si legittima l'istituzione di una demarcazione tra soggetti integrabili e soggetti non integrabili. Tali considerazioni lasciano trasparire come nel nostro ordinamento i lavoratori stranieri, anche regolari, continuano ad essere concepiti come meri visitatori di passaggio e non come persone che vengono per restare.

Occorre, poi, chiarire gli effetti prodotti dalle vicende che interessano la validità del titolo di soggiorno (scadenza, revoca, sospensione o annullamento) sul rapporto di lavoro instaurato con il migrante.

Il dato da cui partire è che, dal momento in cui lo straniero assume la condizione di regolare soggiorno, trova applicazione nei suoi confronti il principio della parità di trattamento e della piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani (e europei)[424]. Ne discende che tale principio opera certamente anche nelle vicende di estinzione del rapporto di lavoro, sia in caso di licenziamento che di dimissioni del lavoratore extracomunitario.

L'art. 22, comma 11, del T.U., esclude che la perdita dell'occupazione costituisca motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il permesso di soggiorno, dunque, continua ad avere efficacia per il periodo di residua validità e comunque, salvo che non si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi[425]. Si tratta di un generale principio di indifferenza del permesso di soggiorno rispetto alle vicende attinenti al vincolo contrattuale[426]. Il licenziamento o le dimissioni consentono, pertanto, la prosecuzione del soggiorno, previa iscrizione nell'elenco anagrafico del Centro per l'impiego, per il periodo di residua validità del permesso.

Alla scadenza del titolo di soggiorno, inoltre, il lavoratore straniero può richiedere un permesso di soggiorno per "attesa occupazione" della durata non inferiore a un anno o comunque equivalente al periodo di durata del trattamento di sostegno al reddito eventualmente percepito, qualora superiore[427]. Decorso il

---

[424] Questo principio, introdotto nell'ordinamento italiano con la legge n. 943 del 1986, è contenuto nell'art. 2, comma 3, del T.U. sull'immigrazione, che richiama espressamente la Convenzione OIL n. 143 del 1975. Tale norma, infatti, dispone che «la Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani».

[425] Il termine in questione, posto a tutela del lavoratore straniero per la ricerca di un'occupazione, è stato dimezzato dalla legge Bossi-Fini.

[426] Cfr. MONTANARI A., *Stranieri extracomunitari e lavoro*, cit., p. 150.

[427] Si tratta di una modifica alla precedente disciplina introdotta dalla legge di riforma del mercato del lavoro n. 92 del 28 giugno 2012 (c.d. legge Fornero), in senso decisamente migliorativo per il lavoratore straniero. Al proposito è stato sostenuto che «si tratta di una novità importante, che rappresenta una breccia nel muro che vede attualmente collegati in maniera pressoché indissolubile il permesso di soggiorno ed il contratto di lavoro». Così CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 203.

termine di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, il permesso di soggiorno può essere rinnovato per lo stesso motivo, ove l'immigrato dimostri di aver lavorato, anche per breve periodo, nella vigenza del precedente permesso o se dimostri comunque un reddito derivante da fonti lecite, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. La previsione di queste ultime due ipotesi ulteriori, che consentono allo straniero che percepisce un trattamento di sostegno al reddito o che è titolare di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite di continuare a soggiornare in Italia pur senza svolgere alcuna attività lavorativa, è da valutarsi in modo senz'altro positivo in quanto posta a tutela del lavoratore extracomunitario licenziato o dimesso e volta a garantire un lasso di tempo decisamente maggiore, rispetto a quello precedentemente stabilito, per la ricerca di una nuovo occupazione[428].

Sotto il profilo della procedura, l'art. 22, comma 11, attribuisce al Regolamento di attuazione il compito di stabilire le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. L'art. 37 del Regolamento di attuazione differenzia la disciplina a seconda che la perdita dell'occupazione lavorativa sia avvenuta a seguito di licenziamento collettivo o individuale.

In caso di licenziamento collettivo, l'impresa deve darne comunicazione allo SUI e al Centro per l'impiego, entro i cinque giorni successivi al provvedimento di recesso. Il Centro per l'impiego procede quindi, sussistendo i requisiti richiesti dalla disciplina generale in materia di licenziamenti collettivi, all'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di mobilità, anche ai fini della corresponsione della relativa indennità, nei limiti, ovviamente, del periodo di residua validità del permesso di soggiorno (e comunque per un periodo non inferiore ai sei mesi). Qualora non ci siano i requisiti per l'scrizione nelle liste di mobilità, il Centro per l'impiego è tenuto a seguire la procedura specifica dettata per le ipotesi di recesso individuale.

In caso, invece, di licenziamento individuale o di dimissioni, il datore di lavoro deve egualmente darne comunicazione allo SUI e al Centro per l'impiego

[428] Cfr. CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 203.

competenti, entro cinque giorni. In tali casi, tuttavia, è lo straniero che, se interessato, deve attivarsi per far risultare lo stato di disoccupazione. Questi deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, come previsto dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di un nuovo lavoro, esibendo il proprio permesso di soggiorno in corso di validità. Il Centro per l'impiego provvede poi all'inserimento del lavoratore nell'elenco anagrafico, ovvero provvede all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora già inserito.

Una questione che, invece, resta ancora controversa è quella delle conseguenze derivanti dall'impugnazione eventualmente proposta dal lavoratore straniero contro il licenziamento intimatogli nell'ambito di applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 18 St. lav., come risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 42, della legge n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015. Il legislatore italiano, infatti, non ha regolamentato né nel T.U. sull'immigrazione, né nelle relative normative di attuazione, la situazione che si crea quando l'ordine giudiziale di reintegrazione del lavoratore straniero interviene in un momento successivo al suo rientro nel Paese di origine per scadenza del permesso di soggiorno. Una possibile soluzione normativa sarebbe potuta essere quella di introdurre la sospensione del termine di validità del permesso di soggiorno in caso di impugnazione del licenziamento o un apposito permesso di soggiorno per la durata del giudizio o, in alternativa, una procedura agevolata di ingresso valevole in tali ipotesi[429]. La dottrina ha cercato di colmare la lacuna in questione ritenendo che l'unica strada sia quella della ripetizione, da parte del datore di lavoro condannato alla reintegrazione, della procedura di ingresso tramite richiesta nominativa[430].

Venendo, invece, agli effetti prodotti dalle vicende che interessano la validità del titolo di soggiorno sul rapporto di lavoro, occorre partire dall'art. 22,

---

[429] Così LUDOVICO G., *Profili sostanziali: la disciplina del lavoro subordinato*, in NASCIMBENE B. (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Cedam, 2004, p. 811.

[430] Cfr. LUDOVICO G., *Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro (o per altri motivi che consentono comunque il lavoro)*, in DONDI G. (a cura di), *Il lavoro degli immigrati*, Ipsoa, 2003, p. 172.

comma 12, T. U., che prevede il divieto per il datore di lavoro di occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o in possesso di un permesso scaduto, revocato o annullato[431]. Coerentemente, pertanto, l'art. 3 del d.lgs. n. 109/2012, recependo l'orientamento espresso dalla dottrina e dalla giurisprudenza, dispone espressamente che, in caso di impiego di lavoratori stranieri irregolari, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di tutte le somme, dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, che egli avrebbe dovuto pagare in caso di assunzione legale, presumendo che il rapporto di lavoro abbia avuto una durata di almeno tre mesi[432]. Tale norma ha così dato attuazione alla Direttiva n. 52/2009.

Con riferimento, infine, all'ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia validamente costituito con lo straniero regolare e nel corso di questo intervenga la scadenza, la revoca, la sospensione o l'annullamento del permesso di soggiorno, nel silenzio del legislatore, la Cassazione ha ritenuto che in tali ipotesi si configuri un caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, con la conseguenza che il datore di lavoro è tenuto a rifiutare la prestazione e a licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo[433]. Il licenziamento, tuttavia, può essere irrogato solo dopo che lo straniero abbia ricevuto la comunicazione dell'impossibilità di permanere legalmente in Italia, non potendo la provvisoria perdita del permesso di soggiorno legittimare il recesso da parte del datore di lavoro[434].

Prima della comunicazione in questione, dunque, il rapporto di lavoro resta

---

[431] L'art. 22, comma 12, del T.U. sanziona penalmente il datore di lavoro che incorra in tali ipotesi con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro 5.000 per ogni lavoratore impiegato.

[432] Prima del d. lgs. n. 109/2012, nel silenzio del legislatore, in caso di assunzione di lavoratori stranieri irregolari, la dottrina e la giurisprudenza ritenevano applicabile l'art. 2126 c.c., non verificandosi la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto o della causa. Ne derivava, pertanto, il diritto del lavoratore, per il periodo in cui il rapporto aveva esecuzione, alla retribuzione ed alla copertura previdenziale ed assistenziale. Cfr. NERI L., *La resurrezione del libero licenziamento per il lavoratore extracomunitario" non regolarmente soggiornante"*, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2001, 1. V. anche NICOLI A., *L'occupazione dell'extracomunitario privo di valido permesso di soggiorno che ne consenta l'ammissione al lavoro: conseguenza sul rapporto di lavoro e sanzioni*, in DONDI G. (a cura di), *Il lavoro degli immigrati*, Ipsoa, 2003, pp. 183 ss.; CALAFÀ L., *Migrazione economica e contratto di lavoro degli stranieri*, Il Mulino, 2012, p. 186.In giurisprudenza, v. Trib. Milano, 6 ottobre 1993, in *Riv. it. dir. lav.*, 1994, II, pp. 434 ss.; Cass. civ., sez. lav., 25 giugno 2009, n. 14944, in *Gc. Mass.*, 2009, pp. 982; Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 2010, n. 7380, in *Riv. it. dir. lav.*, II, pp. 778 ss.

[433] Cass. civ., sez. lav., 11 luglio 2001, n. 9407, in *Lav. giur.*, 2002, n. 3, pp. 244 ss.

[434] Cfr. NAPPI S., *Immigrazione, lavoro ed economia sommersa*, in *Dir. merc. lav.*, 2006, p. 468.

sospeso, così come i suoi effetti giuridici ed economici[435]. Sia la dottrina che la giurisprudenza hanno, inoltre, ritenuto che, nel caso in cui il permesso di soggiorno sia scaduto, ma ne sia stato richiesto il rinnovo nei sessanta giorni precedenti alla scadenza, allo straniero deve comunque essere riconosciuto il pieno godimento dei diritti connessi al permesso e, quindi, il rapporto di lavoro resta in vita *medio tempore*, essendo sufficiente l'esibizione da parte del lavoratore della ricevuta attestante la data di presentazione della domanda di rinnovo[436].

La Cassazione ha, poi, affermato la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore che non abbia presentato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno entro i termini di legge[437], omettendo tuttavia di indagare (stanti i limiti del giudizio di legittimità) gli effetti sul rapporto di una tardiva domanda di rinnovo.

---

[435] Cfr. DELL'OLIO M., *Migrazioni e lavoro*, cit., p. 16. In giurisprudenza, v. Trib. Padova 19 ottobre 2007, n. 737.

[436] Cfr. NICOLI A., *L'occupazione dell'extracomunitario privo di valido permesso di soggiorno che ne consenta l'ammissione al lavoro: conseguenze sul rapporto di lavoro e sanzioni*, cit., p. 189. V. anche SANTINI F., *La violazione dei diritti di informazione e l'impiego di lavoratori clandestini o irregolari*, in TURSI A. (a cura di), *Lavoro e immigrazione*, Giappichelli, 2005, p. 242; MONTANARI A., *Stranieri extracomunitari e lavoro*, cit., p. 159. In giurisprudenza, v. Cass. civ., Sez. Un., 20 maggio 2003, n. 7892..

[437] Cass. 18627/2013, RGL, 2014, II, 54, con nota di Calafà L., *Irregolarità sopravvenuta dello status di straniero e legittimità del licenziamento*.

Capitolo III

Lo sfruttamento dei lavoratori migranti tra repressione penale e strumenti giuslavoristici di contrasto

SOMMARIO. 1. Premessa. PARTE PRIMA: Descrizione del fenomeno e ricostruzione del contesto normativo fino alla legge n. 199/2016. – 2. Sfruttamento e vulnerabilità dei migranti. – 3. Sfruttamento e lavoro nero degli stranieri extracomunitari. – 4. Lo sfruttamento del lavoro in agricoltura e in edilizia: il fenomeno del caporalato. – 5. Una breve ricostruzione del quadro normativo fino al d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011. – 6. L'art. 603 *bis* nella sua formulazione originaria (legge n. 148/2011). – PARTE SECONDA: Caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore del 2016: luci e ombre. – 7. L'art. 603 *bis* nella sua più recente formulazione (legge n. 199/2016). I caratteri generali del fatto tipico. – 7.1. (*segue)* Gli indici di sfruttamento lavorativo. – 7.2. (*segue)* Le altre disposizioni di riforma dell'art. 603 *bis*. – 8. L'inadeguatezza del diritto penale da solo a combattere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro e le c.d. sanzioni positive. – 8.1. (*segue*) La Rete del lavoro agricolo di qualità. – 8.2. (*segue*) Altri strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro nel settore agricolo. – 9. Alcune considerazioni sulle prospettive.

«La separazione tra esseri umani in carne ed ossa che migrano da paese a paese e la merce forzalavoro di cui essi sono portatori si sconta in termini di discriminazione ed esclusione. Il ritornello è noto: si richiede manodopera e arrivano persone»

Gambino F.[438]

1. Premessa

Come si è visto nel capitolo precedente, l'attuale normativa in tema di migrazioni economiche si fonda sull'ormai famigerata inscindibile connessione

[438] Così GAMBINO F., *Alcune aporie delle migrazioni internazionali*, in *Aut aut*, n. 275, 1996, p. 129.

legale tra (previa) titolarità di un contratto di lavoro e rilascio del permesso di soggiorno[439]. La previsione di tale connubio inscindibile comporta senz'altro, già in astratto e ancora di più in concreto, non solo un inutile aggravamento burocratico del reclutamento dei lavoratori stranieri, ma anche il facile rischio di incentivazione di forme di infiltrazione criminale nell'accesso al lavoro. In altre parole, è indubbio che l'utilizzo del contratto di lavoro quale dispositivo che legittima la regolare presenza sul territorio degli stranieri extracomunitari può considerarsi una circostanza che, da un lato, agevola il fenomeno dell'immigrazione illegale, stante la complicata e farraginosa procedura burocratica che regola l'ingresso e il soggiorno degli stranieri per motivi di lavoro, e che, dall'altro, alimenta il circolo vizioso che intercorre fra l'irregolarità del soggiorno e l'irregolarità del lavoro[440].

Dopo aver affrontato le questioni relative all'accesso dei cittadini di Paesi extraeuropei al territorio dello Stato, sottolineandone gli aspetti più critici, si giunge al fulcro del presente lavoro di ricerca. È, infatti, ora necessario volgere l'attenzione al tema delle condizioni di lavoro degli stranieri che abbiano già fatto ingresso sul territorio italiano e, più precisamente, al fenomeno dello sfruttamento del lavoro di cui questi diventano facilmente vittime. Partendo dalla vulnerabilità dei lavoratori migranti, la quale costituisce, di per sé, un corollario dello *status* del migrante, il capitolo affronta il tema delle risposte che il diritto dà per debellare la diffusa prassi di gestione patologica del lavoro, i fenomeni dell'intermediazione illecita e del grave sfruttamento della manodopera.

Il riferimento è, in particolare, alla legge n. 148 del 2011 (rubricata «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo») e poi, soprattutto, alla legge n. 199 del 2016 (rubricata «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo»). A tal proposito si segnala sin da subito come la dimensione repressiva non si mostra, di per sé,

---

[439] Così PAPA V., *Paradossi regolativi e patologie occupazionali nel lavoro agricolo degli stranieri*, in *Vite sottocosto*, 2018, p. 245.
[440] Così DE MARTINO C. – D'ONGHIA M. – SCHIUMA D., *Condizioni salariali e previdenziali. Ancora sulle patologie delle relazioni lavorative in agricoltura*, in *Vite sottocosto*, 2018, p. 260.

sufficiente ai fini del contrasto ai fenomeni di sfruttamento della manodopera straniera. Come meglio si vedrà nel prosieguo, l'intervento *ex post* del diritto penale non pare affatto idoneo a tutelare la dignità del lavoratore straniero, tanto che è stato autorevolmente sottolineato come «ascrivere alla norma penale un simile potere performativo della realtà (…) è soltanto espressione di una velleitaria quanto diffusa tendenza a sopravvalutare il diritto penale quale arnese di governo – qui come in altri rami – di un intero sistema produttivo»[441].

Ciò ha reso, pertanto, opportuno l'inserimento di una opportuna integrazione normativa e funzionale delle previsioni repressive in questione, puntando sulla prevenzione, attraverso la previsione di c.d. sanzioni positive, ossia misure promozionali o di tipo economico, le quali rendono più conveniente (o meno gravosa) l'osservanza degli obblighi prescritti, inducendo i datori di lavoro a comportamenti socialmente meritevoli.

Come si vedrà, il settore in cui più è stato sperimentato questo tipo di sanzioni di contrasto allo sfruttamento del lavoro è quello agricolo, il quale a causa delle sue caratteristiche principali, ossia stagionalità e discontinuità delle prestazioni lavorative, assurge al ruolo di osservatorio privilegiato degli strumenti legislativi introdotti al fine di combattere il fenomeno. D'altronde, è proprio nell'ambito del lavoro agricolo che, da sempre, in misura massiccia, si registra lavoro irregolare con ricorso a manodopera sottopagata, priva di condizioni di lavoro dignitose, spesso di provenienza extracomunitaria.

---

[441] Così DI MARTINO A., *"Caporalato" e repressione penale. Appunti su una correlazione (troppo) scontata*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015, n. 2, p. 122.

PARTE PRIMA

Descrizione del fenomeno e ricostruzione del contesto normativo fino alla legge n. 199/2016

2. Sfruttamento e vulnerabilità dei migranti

Lo sfruttamento lavorativo è un fenomeno che si caratterizza per le patologiche manifestazioni dei rapporti di lavoro e che viene agevolato dalla condizione di vulnerabilità di una delle parti del rapporto, frequentemente, ma non esclusivamente, migrante[442]. La vulnerabilità e lo sfruttamento appaiono, pertanto, come due nozioni strettamente collegate tra di loro: maggiore è la vulnerabilità della persona e più vi è il rischio che questa diventi vittima di sfruttamento del lavoro.

La condizione di vulnerabilità in cui incorrono i migranti quando giungono in Italia costituisce certamente la causa principale del lavoro "non libero" di cui diventano facilmente vittime. I lavoratori extracomunitari e, tra questi, soprattutto quelli "non regolari" o clandestini, rappresentano senz'altro una categoria debole sul mercato del lavoro, in quanto non hanno alcuna dimestichezza con il lavoro industriale e sono portatori di una subalternità culturale e politica assoluta che facilita l'affermazione di condizioni di grave sfruttamento lavorativo. A ciò si aggiunga la scarsa conoscenza da parte di questi ultimi della normativa e dei propri diritti, la difficoltà di comprendere la lingua italiana, la mancanza di legami familiari e territoriali, il grave stato di bisogno e in molti casi la giovane età[443].

---

[442] Cfr. NUNIN R., *Sicurezza sul lavoro e lavoratori immigrati: profili regolativi e questioni ancora aperte a cinque anni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008*, in *Dir. imm. citt.*, 2013, n. 4, p. 87, che con riferimento alla manodopera straniera parla di manodopera «a basso costo e a bassa esigibilità di diritti».

[443] Sull'importanza che la conoscenza della lingua assume anche in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, v. DI CARLUCCIO C., *Salute e sicurezza sul lavoro del lavoratore migrante tra conferme e sviluppo*, cit., pp. 45 ss.

Questa condizione di estrema vulnerabilità è, poi, ulteriormente alimentata dalla necessità impellente di trovare un impiego per la sopravvivenza[444].

È proprio da queste condizioni di vulnerabilità che trae origine il lavoro gravemente sfruttato. È evidente che tali fattori diminuiscono notevolmente la capacità dei lavoratori migranti di incidere sulla determinazione delle condizioni in cui svolgono il proprio lavoro. Conseguenza principale della strutturale debolezza contrattuale degli stranieri è la «cattiva qualità» del lavoro[445].

Occorre, inoltre, precisare che la posizione di debolezza appena descritta riguarda, seppur in misura più o meno diversa, tutti i lavoratori stranieri, a prescindere dal loro *status*. Questa, infatti, non dipende tanto dal possesso o dalla mancanza del permesso di soggiorno, quanto più dal fatto di essersi spostati dal proprio Paese di origine, affrontando spesso viaggi di fortuna per arrivare in Europa, e ritrovarsi in un altro Stato in una situazione di isolamento linguistico e culturale. Si tratta, dunque, di una condizione comune a tutti gli stranieri, i quali pur di lavorare sono disposti ad accettare condizioni che non sarebbero accettate da altre persone[446]. È certamente da tale condizione di subalternità che discende il minore potere contrattuale dei lavoratori extracomunitari rispetto a quello dei lavoratori autoctoni. Fermo restando quanto appena detto, è, tuttavia, ovvio che l'irregolarità costituisce una posizione che aggrava tale condizione di debolezza: ai migranti irregolari non è concessa alternativa rispetto allo svolgimento di attività lavorativa in totale assenza di qualsivoglia strumento da azionare a tutela dei propri diritti di lavoratori. È indubbio che, rispetto ad altre categorie, gli immigrati irregolari sono particolarmente vulnerabili poiché, avendo violato le norme in materia di residenza, essi rischiano di essere espulsi una volta scoperti, e che ciò consente ancor di più ai datori di lavoro di occupare manodopera immigrata sottopagata e priva di condizioni di lavoro dignitose.

---

[444] Cfr. PALMISANO G., *Dagli schiavi ai migranti clandestini: la lotta al traffico di esseri umani in una prospettiva internalizionalistica*, cit., pp. 469-490.

[445] Cfr. AMBROSINI M., *Perché e come gli immigrati continuano a lavorare in Italia*, cit., p. 558.

[446] Sul c.d. «diritto all'autosfruttamento» dei lavoratori stranieri v. VISCOMI A., *Immigrati extracomunitari ed autonomia collettiva: un breve appunto su parità e differenza*, *in Diritto delle Relazioni Industriali*, 1992, n. 2, pp. 117 ss.. Sul tema v. anche DE MOZZI B., *Lavoro degli stranieri, contrattazione collettiva e "azioni positive di svantaggio"*, *in Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2012, n. 1, pp. 34 ss.; CALAFÀ L., *Le azioni positive di inclusione sociale degli stranieri e il modello regolativo nazionale*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2009, n. 1, pp. 29 ss.

Tale situazione di svantaggio è, peraltro, oggi sicuramente aggravata dalla crisi economica[447]: non sorprende che la necessità di ridurre i costi del lavoro determini un continuo peggioramento delle condizioni di lavoro, inducendo un aumento della domanda di manodopera a basso costo e a condizioni "fuori mercato", così approfondendo il divario tra le condizioni occupazionali ritenute appetibili per i lavoratori italiani e i lavori più "ingrati" per i quali gli immigrati si dimostrano più disponibili degli autoctoni[448]. La conseguenza più evidente di quanto appena detto è la costante negazione dei diritti più elementari dei lavoratori extracomunitari[449], i quali, pur di sopravvivere, si rendono disponibili a svolgere i lavori più umili e mano pagati, venendo sempre più considerati come mera manodopera e non prima di tutto persone[450].

Le indagini statistiche evidenziano che gli immigrati sono prevalentemente occupati in lavori gravosi e rischiosi, ovvero in attività manuali, faticose sul piano fisico, pericolose e connotate da ritmi molto intensi. Si tratta di attività a bassa qualificazione e a basso reddito, che si concentrano in settori marginali dell'economia e, spesso, più a rischio. Gli immigrati, pertanto, anche quando in possesso di competenze specialistiche, rappresentano nel mercato del lavoro italiano braccia a basso costo da utilizzare con buon profitto soprattutto in quelle attività caratterizzate da un uso intensivo su scala temporale e spaziale[451]. Ed invero, in Italia, come in tutto il Sud Europa, gli immigrati hanno mediamente un tasso di occupazione maggiore rispetto all'Europa del Nord, ma il loro inserimento lavorativo è schiacciato verso il basso: nove su dieci svolgono lavori manuali, quelli che nei capitoli precedenti sono stati definiti delle "cinque P"[452].

---

[447] Cfr. CHIAROMONTE W., *"Cercavano braccia, sono arrivati uomini". Il lavoro dei migranti in agricoltura fra sfruttamento e istanze di tutela*, cit., p. 326.
[448] Così AMBROSINI M., *Perché e come gli immigrati continuano a lavorare in Italia*, cit., p. 558.
[449] La crisi economica ha ulteriormente indebolito la posizione della popolazione immigrata. V. al riguardo, il report curato da GALOSSI E. - FERRUCCI G., *L'impatto della crisi sulla condizione di vita e di lavoro degli immigrati: un'indagine dell'Associazione Bruno Trentin*, settembre 2013, in *www.ires.it*; NUNIN R., *Sicurezza sul lavoro e lavoratori immigrati: profili regolativi e questioni ancora aperte a cinque anni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008*, cit., spec. pp. 85-87.
[450] Così MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., p. 23.
[451] Così CRISTALDI F., *I nuovi schiavi: gli immigrati del Gran Ghetto di San Severo*, in *Riv. Geogr. Ital.*, 2015, p. 119.
[452] V. AMBROSINI M., *Sociologia delle migrazioni*, cit., p. 59. V. anche AMBROSINI M., *La fatica di integrarsi. Immigrazione e lavoro in Italia*, cit., p. 59.

Più precisamente, secondo l'ottavo rapporto annuale del Ministero del Lavoro[453], la forza lavoro straniera corrisponde al 16,6% del totale nel settore edile, al 16,9% nel settore agricolo e al 18,5% nel settore domestico[454]. Per quanto riguarda il settore dell'edilizia, le verifiche svolte dagli organi ispettivi del Ministero del lavoro[455] hanno evidenziato come l'impiego di cittadini stranieri si registra soprattutto nell'Italia del nord e del centro e riguarda indistintamente imprese di grandi dimensioni impegnate in importanti opere pubbliche e piccole imprese a conduzione familiare[456]. Con riferimento al settore agricolo, vi è un impiego diffuso di lavoratori migranti nelle regioni del sud Italia, in cui si registrano casi rilevanti di sfruttamento grave della manodopera nella raccolta di frutta e ortaggi, nella vendemmia e in altre importanti attività agricole[457]. Anche nel settore della collaborazione domestica o nello svolgimento delle mansioni di badanti si fa largo ricorso al lavoro degli stranieri, soprattutto delle donne[458]. È, dunque, evidente che i migranti, proprio per le specifiche condizioni di vulnerabilità che ne determinano lo scarso potere contrattuale, costituiscono oramai un preciso bacino d'offerta di lavoro sottopagato e dequalificato.

---

[453] Il riferimento è all'Ottavo rapporto annuale sugli stranieri nel mercato del lavoro in Italia a cura della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione di luglio 2018 (www.lavoro.gov.it).

[454] Importanti datori di lavoro dell'immigrazione irregolare sono, come è noto, le famiglie, soprattutto nel settore domestico e dell'assistenza domiciliare agli anziani. In tale contesto lavorativo in grande maggioranza si sono inserite le donne straniere.

[455] Cfr. Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in www.lavoro.gov.it.

[456] In particolare, sono emersi casi di sfruttamento della manodopera straniera in Piemonte (nelle province di Torino, Novara e Biella), in Lombardia (in particolare nelle province di Varese e Milano), in Friuli Venezia Giulia (soprattutto in provincia di Udine), in Liguria (soprattutto a Genova, Savona e Imperia), in Emilia Romagna (Bologna, Ferrara e Forlì-Cesena) e in Toscana (in particolare, nelle province di Firenze, Arezzo, Massa Carrara e Lucca).

[457] Casi rilevanti di sfruttamento grave sono stati rilevati in Basilicata, soprattutto nella provincia di Potenza, nell'ambito delle attività di raccolta del pomodoro. L'esistenza di situazioni di sfruttamento di manodopera è certa in Campania. In Puglia lo sfruttamento trova spazio nell'ambito dell'intermediazione illecita nel collocamento della manodopera, in particolare nelle provincie di Taranto, di Foggia (ove il fenomeno riguarda l'intero ciclo produttivo e soprattutto per la raccolto di pomodori e uva) e di Lecce. In Calabria sono stati registrati episodi di sfruttamento nella raccolta di agrumi. La Sicilia è fortemente interessata dallo sfruttamento nel settore agricolo: nella provincia di Siracusa, nell'ambito della raccolta del pomodoro e delle patate; in quella di Trapani nel periodo della vendemmia o della raccolta di ortaggi; a Marsala, nel settore vitivinicolo; nonché, nelle province di Enna, Catania e Ragusa, in cui gli stranieri sono utilizzati nelle campagne stagionali di raccolta di prodotti agricoli. Nel settore agricolo, inoltre, si registrano differenze a seconda delle colture, che possono variare da tutto l'anno (ad esempio per i fiori o gli ortaggi), ai periodi estivi (per la frutta e i pomodori) o autunnali (cereali, olive, uva), o per o mesi invernali (carciofi, agrumi).

[458] Sono stati evidenziati casi di sfruttamento in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, in Umbria e in Sicilia.

In questi settori, peraltro, lo sfruttamento dei migranti è spesso amplificato dal ricorso a pratiche di produzione estremamente pericolose e dalla sistematica violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico per la sicurezza sul lavoro)[459]. I lavoratori stranieri, proprio per la loro situazione di maggiore vulnerabilità, sono certamente esposti, in misura più significativa rispetto ai prestatori di lavoro autoctoni, ai rischi per la salute e la sicurezza nell'ambiente di lavoro[460]. In tali contesti si configura, pertanto, la sistematica violazione delle più elementari previsioni protettive, accettata dai migranti per garantirsi la sopravvivenza e/o per coltivare la speranza di poter migliorare a lungo termine il proprio *status*. In dottrina, per sottolineare tale importante problematica, è stato sostenuto che «il complesso di tutele costruito dal d.lgs. n. 81/2008 e dalle altre fonti di prevenzione offre, nella sua concreta applicazione, risultati deludenti, sebbene si sforzi – tra non poche incertezze – di sollecitare i protagonisti del sistema istituzionale e del sistema aziendale di prevenzione a fare i conti con la variabile immigrazione»[461].

L'assenza di consolidate metodologie che indaghino sui molteplici fattori (anche extralavorativi) di vulnerabilità, le difficoltà di commisurazione dell'informativa e dei percorsi formativi alla figura dell'immigrato, la mancanza di una esplicita attribuzione di vincoli a carico dei diversi attori del sistema aziendale di prevenzione, la scarsità di misure volte ad accrescere tra gli immigrati la percezione dei rischi e la conoscenza dell'esistenza di una specifica normativa

---

[459] Si tratta del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (noto anche con l'acronimo TUSL).

[460] Per un approfondimento su questo aspetto v. DI CARLUCCIO C., *Salute e sicurezza sul lavoro del lavoratore migrante tra conferme e sviluppi*, cit., p. 47; MARTINI B. - REY V., *Immigrati e sicurezza sul lavoro: oltre la barriera linguistica*, in *www.ambientesicurezza24.com*, 25 gennaio 2014; NUNIN R., *Sicurezza sul lavoro e lavoratori immigrati: profili regolativi e questioni ancora aperte a cinque anni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008*, cit., pp. 76 ss.; ORLANDI B., *Incidenza della normativa sulla curva infortunistica: considerazioni a latere delle rilevazioni statistiche*, in PERSIANI M. – LEPORE M. (diretto da), *Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro*, Utet, 2012, pp. 19 ss.; NATULLO G., *Sicurezza del lavoro e multiculturalismo: l'immigrazione come «fattore di rischio»*, in VISCOMI A. (a cura di), *Diritto del lavoro e società multiculturale*, Editoriale scientifica, 2011, pp. 303 ss.; FERRUA S., *I lavoratori immigrati*, in TIRABOSCHI M. – FANTINI L. (a cura di), *Il Testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (d.lgs. n. 106/2009)*, Giuffré, 2009, pp. 425 ss.; DI CARLUCCIO C., *Migranti e sicurezza sul lavoro: le ragioni della rischiosità infortunistica e gli strumenti di prevenzione*, in D'ACUNTO S. - DE SIANO A. – NUZZO V. (a cura di), *In cammino tra aspettative e diritti. Fenomenologia dei flussi migratori e condizione giuridica dello straniero*, Esi, 2017, pp. 371 ss.

[461] Così DI CARLUCCIO C., *Salute e sicurezza sul lavoro del lavoratore migrante tra conferme e sviluppi*, cit., p. 48.

di tutela sono senz'altro tra gli ostacoli più significativi dell'ambizioso obiettivo della protezione della salute dell'immigrato, intesa quale «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità»[462]. La conseguenza di tutto questo è che il lavoratore immigrato – che non è un visitatore di passaggio bensì «è chi viene per restare»[463] – non acquisisce la consapevolezza che lavorare in sicurezza non costituisce un mero adempimento normativo, bensì un "diritto" di cui esigere il rispetto e un dovere verso se stessi e la società in cui si vive. È chiaro che ciò non fa che ampliare il fenomeno dello sfruttamento di cui i migranti sono vittime.

3. Sfruttamento e lavoro nero

A generare e ad aumentare la vulnerabilità dei lavoratori migranti, come si è visto nel precedente capitolo, è senz'altro l'inadeguatezza e l'ineffettività della normativa in tema di immigrazione[464], la quale ha di fatto contribuito a procrastinare la condizione di precarietà esistenziale dei migranti e ad incentivare

---

[462] Art. 2, comma 1, lett. o, d.lgs. n. 81/2008. Su tale nozione, presente già nella Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 1946, v. LAFORGIA S., *Tutela della salute e sicurezza, benessere dei lavoratori e legalità: interconnessioni organizzative e giuridiche*, in *Diritto della sicurezza sul lavoro*, Working Paper, n.1, 2016, spec. pp. 127 ss.; BONARDI O., *Oltre lo stress: i nuovi rischi e la loro valutazione globale*, in *Lav. Dir.*, 2012, n. 2, pp. 295 ss.; FERRARA R., *Il diritto alla salute: i principi costituzionali*, in FERRARA R. (a cura di), *Salute e sanità*, in RODOTÀ S. – ZATTI P. (diretto da), *Trattato di biodiritto*, vol. V, Giuffrè, 2010, pp. 3 ss., spec. p. 22, che sottolinea come quello di salute sia un concetto in evoluzione e aggiornamento costante alla luce del progresso tecnico, scientifico e della società più in generale; D'ARRIGO C., voce *Salute (diritto alla)*, in *Enciclopedia del diritto*, Agg., Giuffrè, 2001, pp. 1013 ss.; MENGONI L., *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1982, pp. 1128 ss. Sulla tutela della persona nell'ambiente di lavoro, da ultimo, MALZANI F., *Ambiente di lavoro e tutela della persona. Diritti e rimedi*, Giuffrè, 2014.

[463] Così PERROTTA M., *Chi è il migrante?*, in *Hamelin. Storie figure pedagogia*, 2014, n. 35, p. 7.

[464] Lo mette ben in evidenza MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit. Vedi anche CHIAROMONTE W., *Le misure sanzionatorie di contrasto al lavoro sommerso e la regolamentazione del lavoro immigrato: due mondi lontanissimi*, in FERRANTE V. (a cura di), *Economia "informale" e politiche di trasparenza. Una sfida per il mercato del lavoro*, Vita e pensiero, 2017, pp. 103 ss. Cfr. DI CARLUCCIO C., *Salute e sicurezza sul lavoro del lavoratore migrante tra conferme e sviluppo*, cit., p. 49. Cfr. anche PINTO V., *Migrazioni economiche e rapporti di lavoro. Alcuni spunti di riflessione*, cit., p. 248.

il loro sfruttamento economico[465]. I dispositivi statuali, capaci di «restringere gli ingressi legali ma non gli ingressi reali degli stranieri» nel nostro territorio, in concreto non fanno che alimentare la condizione di estrema debolezza e di ricattabilità degli stranieri, non consentendo affatto la loro integrazione[466]. La stessa previsione di un nesso di interdipendenza tra preesistenza di un contratto di lavoro (o di una offerta di lavoro vincolante) e rilascio del permesso di soggiorno, come autorevolmente sostenuto in dottrina, opera come meccanismo di esclusione per effetto del quale l'irregolarità «diventa l'asse portante che legittima la repressione dei migranti e, nel contempo, li integra in un mercato che ne favorisce l'impiego a prezzi ribassati» e a condizioni deteriori rispetto a quelle riservate ai lavoratori italiani[467]. In modo significativo sul punto è stato, pertanto, affermato che la disciplina legislativa e regolamentare in vigore «sembra costruita ad arte per produrre clandestinità, emarginazione sociale e vulnerabilità»[468]. In altre parole, il fatto che la regolarità del soggiorno sia subordinata all'esistenza di un contratto di lavoro intensifica ulteriormente la condizione di vulnerabilità dei lavoratori migranti rispetto a quella tipicamente afferente alla subordinazione lavorativa, in quanto alla comune esigenza di lavorare per procurarsi i mezzi di sussistenza si affianca la necessità di reperire un contratto di lavoro al fine di poter fare legalmente ingresso, ovvero permanere, nel territorio dello Stato[469].

---

[465] Così PINTO V., *Migrazioni economiche e rapporti di lavoro. Alcuni spunti di riflessione*, cit., p. 248.

[466] Così PINTO V., *Migrazioni economiche e rapporti di lavoro. Alcuni spunti di riflessione*, cit., p. 248. Sull'inadeguatezza della regolamentazione in materia di flussi migratori e, in particolare, sull'ambiguità del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e sulla farraginosità della procedura in cui si inserisce v., *ex multis*, CALAFÀ L., *Lavoro irregolare (degli stranieri) e sanzioni. Il caso italiano*, cit., pp. 67 ss.; PAPA V., *Dentro o fuori il mercato? La nuova disciplina del lavoro stagionale degli stranieri tra repressione e integrazione*, cit., spec. pp. 374 ss.; CALAFÀ L., *Migrazione economica e contratto di lavoro degli stranieri*, cit., spec. pp. 127 ss.; CHIAROMONTE W., L*'accesso al mercato del lavoro nazionale degli stranieri altamente qualificati fra diritto dell'Unione europea e disciplina italiana: la direttiva 2009/50/CE ed il d.lgs. 108/2012*, cit., pp. 13 ss.; GUARISO A., *Le incrollabili ipocrisie in tema di lavoro immigrato*, cit., pp. 35 ss.

[467] Così CALAFÀ L., *Migrazione economica e contratto di lavoro degli stranieri*, cit., p. 8. Parla di modello di inclusione neo schiavistico SANTORO E., *La regolamentazione dell'immigrazione come questione sociale: dalla cittadinanza inclusiva al neoschiavismo*, in SANTORO E. (a cura di), *Diritto come questione sociale*, Giappichelli, 2010, pp. 129 ss.

[468] Così D'ONGHIA M. – DE MARTINO C., *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT,* 2018, n. 352, p. 9.

[469] Così DE MARTINO C. - D'ONGHIA M. – SCHIUMA D., *Condizioni salariali e previdenziali. Ancora sulle patologie della relazioni lavorative in agricoltura*, cit., p. 260.

È chiaro che la condizione di irregolarità degli stranieri comporta che questi non possano che inserirsi nel mercato del lavoro italiano se non attraverso canali altri e paralleli, diversi da quelli fisiologici, creati dalle spinte convergenti di esigenze datoriali (riduzione dei costi) e sforzi dei migranti (ricerca di un'occupazione a tutti i costi). Appare, oggi, comprovato che la presenza di buone opportunità di lavoro in condizioni di assoluta informalità funge da fattore trainante dell'immigrazione, soprattutto irregolare[470]. Chiaramente, questo dato chiama in gioco il ruolo dell'economia sommersa e del lavoro nero degli stranieri, poiché per gli immigrati irregolari e/o clandestini il lavoro in condizioni di assoluta informalità costituisce naturalmente l'esclusivo canale di inserimento nel mercato del lavoro, oltre che una strategia di sopravvivenza.

Anche con riferimento al lavoro nero, è importante tener presente che ad essere coinvolti non sono solo i migranti privi di permesso di soggiorno, ma gli immigrati in generale, i quali mostrano una propensione maggiore degli italiani a inserirsi «in quei settori ove la dinamica della produttività è bassa, se non nulla, e il costo del lavoro cresce al punto di intaccarne la convenienza economica», e in cui, conseguentemente, si rende necessario "abbattere" i costi del lavoro "informalizzando" l'occupazione[471]. Orbene, se per un verso la condizione di irregolarità del soggiorno o di clandestinità non consente alternative a questa modalità di inserimento, per l'altro, la propensione degli stessi immigrati regolari (o, molto più spesso, regolarizzati) a "cadere" nell'economia informale e sommersa è tanto maggiore, quanto maggiori sono le difficoltà che l'ordinamento frappone all'accesso al mercato del lavoro e soprattutto alla stabilizzazione della propria condizione professionale: questo spiega perché, nonostante la politica delle regolarizzazioni, «non si riduce, anzi continua a crescere in termini assoluti,

---

[470] V. nota 169 del capitolo primo. [470] Con riferimento al settore agricolo, ad esempio, se si guardano i dati raccolti nel rapporto Inea pubblicato nel 2014, si coglie chiaramente come l'incidenza del fattore legato alla "clandestinità" sulla diffusione del lavoro sommerso non è di poco conto: per i migranti comunitari, il livello di irregolarità nei contratti di lavoro si attesta sul 23% ed è sensibilmente più contenuto rispetto a quello degli stranieri provenienti dai Paesi extraeuropei, che arriva al 28,2%. V. Inea, Rapporto sullo stato dell'agricoltura, 2014.

[471] Cfr. TURSI A., *La riforma della normativa in materia di immigrazione del 2002: una ricognizione critica, tra politica e tecnica legislativa*, WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT, 2004, n. 14, p. 24. V. anche REYNERI E., *Gli immigrati in un mercato del lavoro segmentato e spesso sommerso*, cit., parag. 2.

l'area di coloro che lavorano in nero pur avendo un permesso di soggiorno»[472]. Ne discende che parlare di qualità del lavoro con riferimento ai lavoratori stranieri, anche quelli regolari, appare assolutamente inappropriato, a maggior ragione quando si tratta di rapporti di lavoro legati a forme di economia sommersa[473].

In tale contesto, inoltre, lo sfruttamento dei migranti spesso si intreccia con il fenomeno dell'intermediazione illecita nella prestazione lavorativa, il c.d. caporalato[474], particolarmente diffuso soprattutto nel settore agricolo e in quello edile e su cui si tornerà approfonditamente più avanti[475]. Basti ora considerare che il caporalato è sostanzialmente l'intermediazione illecita nel lavoro e che, come affermato in una recente sentenza della Corte di Assise di Lecce, esso «non esaurisce le nuove forme di sfruttamento lavorativo, ma ne rappresenta solo un aspetto specifico, in alcuni casi anche marginale, sempre particolarmente grave»[476]. In tale pronuncia ben si coglie come tale fenomeno si afferma e trova sempre più spazio proprio facendo leva sulla fragilità sociale, sulla vulnerabilità e sulla ricattabilità dei migranti[477].

---

[472] Cfr. REYNERI E., *Gli immigrati in un mercato del lavoro segmentato e spesso sommerso*, cit., parag. 3.

[473] Così BERTI F., *Mercato del lavoro e immigrazione: considerazioni critiche sulle nuove politiche migratorie*, in AMBROSINI M. - BERTI F., *Immigrazione e lavoro*, Franco Angeli, 2003, p. 33. V. anche AMBROSINI M., *Dopo i processi spontanei: per un incontro tra domanda di lavoro italiana e offerta immigrata*, in LIVI BACCI M. (a cura di), *L'incidenza economica dell'immigrazione*, Giappichelli Editore, 2005, p. 359. Cfr. anche PUGLIESE E., *L'Italia tra migrazioni internazionali e interne*, cit., p. 100.

[474] Sul fenomeno del caporalato, la letteratura giuridica e non solo, si è particolarmente arricchita negli anni. Fra i tanti, si rinvia a SCHIUMA D., *Il caporalato in agricoltura tra modelli nazionali e nuovo approccio europeo per la protezione dei lavoratori immigrati*, in *Riv dir. agr.*, 2015, pp. 87 ss.; LO MONTE E., *Lo sfruttamento dell'immigrato clandestino: tra l'incudine (dello stato) e il martello (del caporalato)*, in *Critìca*, 2011, pp. 41 ss.; VIVARELLI M.G., *Il caporalato: problemi e prospettive*, in *Foro amm.*, 2008, pp. 2917 ss.; LIMOCCIA L. – LEO A. – PIACENTE N., *Vite bruciate di terra, Donne e immigrati. Storie, testimonianze, proposte contro il caporalato e l'illegalità*, Gruppo Abele, 1997.

[475] Tale sfruttamento quando raggiunge i livelli più intensi, determinando la completa reificazione della persona, si configura come vera e propria schiavitù, v. § 6 del primo capitolo.

[476] Corte d'Assise di Lecce 13 luglio 2017 – 25 ottobre 2017, n. 2. Si tratta della sentenza relativa ai noti casi avvenuti nel territorio di Nardò nelle estati dal 2008 al 2011, con cui tre imprenditori e otto caporali sono stati condannati per il delitto di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.). Per un commento alla sentenza v. BILOTTA I., *Lavoro forzato e risarcimento del danno*, in *Riv. giur. lav.*, 2018, II, pp. 3 ss. Con riferimento ai fatti relativi alla rivolta di Nardò, v. LEOGRANDE A., *La rivolta di Nardò*, in *www.minimaetmoralia.it*, 4 novembre 2011.

[477] Nella citata sentenza della Corte d'Assise di Lecce si legge chiaramente come al caporalato, quale «modello "liquido" e resistente di impresa, non importa il colore della pelle del lavoratore, i suoi tratti estetici e etici o la sua condizione giuridica, quanto, invece, la sua fragilità sociale, la sua vulnerabilità e ricattabilità».

Poiché prevalentemente sviluppato nell'economia sommersa e nell'ambito dell'intermediazione illecita, lo sfruttamento che colpisce i lavoratori stranieri si rivela più subdolo delle altre forme di sfruttamento nonché, addirittura, delle più gravi forme di schiavitù esistenti perché si realizza in modo "invisibile" e per questo si presenta più difficile da percepire e da affrontare[478]. Una delle spiegazioni possibili risiede nella considerazione che, al di là delle forme più estreme in cui si assiste ad una sostanziale privazione della libertà di azione e di movimento attraverso metodi coercitivi o violenti, lo sfruttamento del lavoro avviene in modo sommerso, impalpabile, in contesti difficilmente monitorabili, ed emerge solo quando accadono fatti specifici e traumatici, come nel caso di gravi incidenti sul lavoro o di altri atti particolarmente gravi[479].

4. Lo sfruttamento del lavoro in agricoltura e in edilizia il fenomeno del caporalato

Vi sono alcuni settori del lavoro che, per le caratteristiche strutturali che li contraddistinguono, si prestano facilmente all'abuso della posizione di vulnerabilità dei lavoratori. Il riferimento è soprattutto all'agricoltura e all'edilizia: in entrambi questi settori produttivi lo sfruttamento della manodopera, che trova la propria *ratio* nelle pratiche di contenimento del costo di lavoro, ha trovato la sua maggiore diffusione. Molteplici sono le cause per cui ciò è avvenuto proprio in tali contesti dell'economia italiana. Questi settori, pur presentando tra loro non poche differenze, a ben vedere sono certamente accomunati da fattori che favoriscono l'insorgenza di fenomeni di sfruttamento lavorativo.

Entrambi, in primo luogo, sono certamente caratterizzati da una congenita precarietà dell'impiego, determinata da una naturale discontinuità lavorativa,

---

[478] Così ROCCELLA M., *La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù*, cit., p. 434.

[479] Il riferimento, da ultimo, è ai due gravissimi incidenti stradali, avvenuti nella provincia di Foggia, che hanno condotto, nell'arco di circa tre giorni (il 4 e il 6 agosto), alla morte di sedici braccianti stranieri impiegati nella raccolta di ortaggi e trasportati, in sovrannumero su veicoli di fortuna, da e verso le aziende agricole presso cui prestavano la loro opera.

dovuta alla stagionalità delle colture nel lavoro agricolo e al carattere temporaneo del lavoro edile[480]. Oltre che per una accentuata stagionalità, tali settori produttivi si sono, inoltre, da sempre contraddistinti per la prevalenza di rapporti di lavoro instabili e di breve durata[481]: è chiaro, come già da altri osservato, che la richiesta di manodopera per periodi limitati nel corso dell'anno, spesso di breve durata, espone gli operai agricoli e quelli edili al "ricatto" della perdita di successive occasioni di guadagno in caso di denuncia delle irregolarità nell'assunzione o nella gestione dei rapporti di lavoro, così aumentando il rischio di tali irregolarità e della diffusione di lavoro nero[482]. Il quadro si complica ulteriormente se, da un lato, si considera il frequente ricorso da parte dei datori di lavoro all'esternalizzazione di tutte le attività connesse al reclutamento, comprese quelle del trasporto sui luoghi dove è richiesta la prestazione, al fine di soddisfare velocemente il bisogno di manodopera, nonché, dall'altro lato, se si prende atto della forte presenza della criminalità organizzata nella gestione di questi mercati del lavoro, soprattutto in alcune aree del territorio.

Non può, quindi, certo meravigliare che proprio questi settori del mercato del lavoro abbiano costituito il perfetto *humus* per pratiche di contenimento del costo del lavoro basate sullo sfruttamento della manodopera: dalla reiterata violazione della normativa sull'orario di lavoro, ai salari sproporzionati e attestanti ben al di sotto dei parametri contrattuali, molto spesso attraverso l'affidamento a soggetti senza scrupoli del reclutamento e della gestione dei rapporti di lavoro[483].

---

[480] Cfr. NUZZO V., *L'utilizzazione di manodopera altrui in agricoltura e in edilizia: possibilità, rischi e rimedi sanzionatori*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT*, 2018, n. 357.

[481] Cfr. PUGLIESE E., *I braccianti agricoli in Italia tra mercato del lavoro e assistenza*, Franco Angeli, 1984, pp. 35 ss.

[482] Cfr. NUZZO V., *L'utilizzazione di manodopera altrui in agricoltura e in edilizia: possibilità, rischi e rimedi sanzionatori*, cit. V. Cfr. NUZZO V., *Somministrazione di manodopera e fattispecie affini in agricoltura e in edilizia*, in CALCATERRA L. (a cura di), *La somministrazione di lavoro. Problemi e prospettive tra diritto nazionale e diritto dell'Unione europea*, Giuffrè, 2018, p. 3. V. anche PINTO V., *Indici di congruità e contrasto al lavoro irregolare in agricoltura*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, p. 360. Cfr. anche D'ONGHIA M. – DE MARTINO C., *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, cit., p. 7, i quali parlano di «una sorta di effetto domino».

[483] Cfr. NUZZO V., *L'utilizzazione di manodopera altrui in agricoltura e in edilizia: possibilità, rischi e rimedi sanzionatori*, cit., 2018, p. 3.

Oggi, ad essere vittima dello sfruttamento del lavoro nei settori in questione sono soprattutto i lavoratori stranieri. Occorre, infatti, sottolineare che la costante contrazione del numero degli addetti in agricoltura e nel settore edile in Italia si è accompagnata alla crescita esponenziale della componente migrante, oramai considerata indispensabile per la tenuta e l'esistenza stessa dei due comparti in questione in Italia[484]. Non vi è dubbio, quindi, che tali settori siano sempre più dipendenti dall'impiego di manodopera a basso costo e d'immigrati stagionali.

È importante osservare come proprio in tali sistemi produttivi, lo sfruttamento dei lavoratori, soprattutto stranieri, trova il suo terreno più fertile e quindi la sua maggiore diffusione nel contesto di rapporti di intermediazione illecita tra domanda e offerta di lavoro a cui si è fatto riferimento nel precedente paragrafo[485]. Sono note le figure del c.d. caporale in agricoltura e del capo-cottimo in edilizia per indicare coloro che reclutano manodopera, di solito non specializzata, per collocarla presso il datore di lavoro, dietro corresponsione di un compenso, normalmente calcolato decurtando di una cospicua percentuale la retribuzione spettante ai lavoratori interessati[486]. Oltre al c.d. caporale, questo fenomeno coinvolge altri soggetti: *in primis*, i datori di lavoro che si rivolgono ai caporali, in totale spregio dei diritti fondamentali dell'uomo, per trarre maggiori

---

[484] Per LEOGRANDE A., *Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud*, Feltrinelli, 2016, p. 15, l'imponente crescita della manodopera straniera in agricoltura costituirebbe «la più grande rivoluzione antropologica del Mezzogiorno rurale negli ultimi vent'anni». Con riferimento al settore agricolo, peraltro, il fenomeno non è certo recente, ma già dalla fine degli anni '80 si osservava un crescente ricorso alla manodopera straniera, tanto che si è detto che «per la stessa sopravvivenza di molte attività agricole le disponibilità di una forza di lavoro sottopagata è ormai diventata una necessità strutturale, visto che il modello californiano di coltivazioni intensive basate soprattutto sull'uso di lavoratori immigrati sta diventando largamente prevalente nelle economie sviluppate»; BONIFAZI C., *L'immigrazione straniera in Italia*, cit., 1998, p. 189.

[485] È opportuno precisare che non sono solo il settore agricolo e quello edile ad essere interessati da questo fenomeno, ma, da qualche tempo, il settore manufatturiero, quello turistico e quello della grande distribuzione organizzata. V. III Rapporto "Agromafie e Caporalato" pubblicato in data 26 maggio 2016 dall'Osservatorio Placido Rizzotto del sindacato Flai-Cgil.

[486] Con il termine "caporalato", in passato si era soliti indicare, soprattutto negli anni Cinquanta e Sessanta, quella forma di utilizzazione dei lavoratori che avveniva per via indiretta, senza cioè l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra il lavoratore e colui che beneficia delle sue prestazioni, ma attraverso l'interposizione di un soggetto terzo, il c.d. caporale. V. CORAZZA L., *Il "nuovo" caporalato e il mercato del lavoro degli immigrati*, in *Agricoltura, Istituzioni e Mercati*, 2011, p. 2, pp. 71-81. Il caporalato è, altresì, da un punto di vista sociologico, un sistema di reclutamento di manodopera, di solito non specializzata, attuato in violazione della normativa in tema di fornitura di lavoro e nel collocamento che comporta salari inferiori a quelli previsti dalle tariffe sindacali. Così CORAZZA L., *Il caporalato: problemi e prospettive*, in *Diritto & Pratica del lavoro*, n. 6, 2017, p. 345.

profitti; in secondo luogo, le vittime di tale sistema, ossia i prestatori di lavoro, sfruttati sia dal caporale che dal datore di lavoro[487].

Questo sistema di intermediazione è tanto più presente quanto maggiore è la distanza tra aziende e persone in cerca di lavoro, oppure nei casi in cui la logistica e l'organizzazione del lavoro in squadre sono particolarmente complicate[488]. Occorre precisare altresì che il fenomeno in questione non ricomprende soltanto la mera intermediazione illegale (c.d. caporalato in senso stretto), ma anche altre manifestazioni illecite comprendenti l'uso arbitrario della violenza, sino a giungere a vere e proprie forme di riduzione in schiavitù (c.d. caporalato in senso lato)[489]. Con specifico riferimento alla manodopera straniera, peraltro, non è rara la clausola con cui si giunge finanche ad incaricare il caporale di gestire la manodopera reclutata sul piano logistico (vitto, alloggio, trasporto) e sul versante operativo, organizzando, dirigendo e sorvegliando le lavorazioni[490].

Il caporalato, seppur presente da molto tempo in Italia[491] e pur interessando anche l'assunzione di manodopera autoctona[492], negli ultimi anni ha assunto una sistematicità con l'aumento dei flussi migratori: gli stranieri assicurano ai caporali la disponibilità di una vasta schiera di soggetti particolarmente vulnerabili. Tale condizione, che potrebbe essere definita di «subordinazione esistenziale», fa sì

---

[487] Cfr. COSTA G., *Contrasto al caporalato: risoluzione definitiva del problema o mero styling normativo?*, in *www.rivistalabour.it*, 2017.

[488] Così D'ONGHIA M. – DE MARTINO C., *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, cit., p. 8.

[489] Così NEGRELLI S., S*ociologia del lavoro*, Laterza, 2015, pp. 88 ss.

[490] Cfr. COSTA G., *Contrasto al caporalato: risoluzione definitiva del problema o mero styling normativo?*, cit., p. 2, il quale spiega come i caporali «talvolta, per incrementare ulteriormente i loro introiti in danno dei lavoratori, offrono dubbie sistemazioni alloggiative e vitto».

[491] Un autorevole storico del diritto del lavoro individua la sua matrice storica addirittura nel corso dell'Ottocento: PASSANITI P., *Il diritto del lavoro come antidoto al caporalato*, in DI MARZIO F. (a cura di), *Agricoltura senza caporalato. Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare*, Donzelli Editore, 2017, pp. 35 ss. Per l'evoluzione storica del caporalato si veda anche PERROTTA D., *Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia del caporalato in agricoltura*, in *Meridiana*, 2014, n. 79, pp. 193 ss.

[492] Quando coinvolte autoctoni, il caporalato assume, talvolta, meccanismi un po' diversi che forniscono una parvenza di regolarità, ad esempio ricorrendo a schemi giuridici (appalti, somministrazioni, distacchi, ecc.) che consentono di trasferire la responsabilità diretta dello sfruttamento dall'impresa committente a soggetti esterni incaricati della gestione concreta della manodopera.

che i caporali mantengano il dominio sui lavoratori, i quali diventano mera merce di scambio con gli utilizzatori[493].

Tale fenomeno, oggi, è gestito sempre più spesso da organizzazioni criminali molto ramificate (anche di tipo mafioso), che sono in grado di offrire agli imprenditori richiedenti numerosi servizi collaterali o aggiuntivi rispetto allo stesso procacciamento e al trasporto della manodopera. Queste, peraltro, istruiscono e addestrano gli emigranti fornendo loro tutti gli strumenti necessari per eludere le norme sull'immigrazione e inserirsi nel mondo del lavoro sommerso[494].

In realtà, non si può trascurare che, in considerazione delle specificità del mercato del lavoro agricolo e del settore edile, il caporalato si configura oramai come un vero e proprio modo di produzione, rappresentando un elemento necessario per restare sul mercato in quanto comporta degli indubbi vantaggi (anche se illecitamente provocati) nonché un importante abbattimento dei costi di produzione, a sua volta imposto, in misura sempre maggiore, dalla struttura delle filiere di riferimento e consentito proprio dalla particolare vulnerabilità della manodopera disponibile, per lo più immigrata[495]. D'altra parte, esso è spesso incentivato anche dall'impossibilità di reperire tempestivamente manodopera attraverso i canali istituzionali e dall'assenza di una rete di trasporto pubblico sufficientemente capillare ed efficiente.

Dato questo scenario e fermo restando che le forme di sfruttamento lavorativo vanno ben oltre il caporalato, si tratta ora di verificare se gli strumenti disposti dalla legge per debellare il fenomeno dello sfruttamento lavorativo si siano di fatto rivelati idonei. Si fa presente, tuttavia, che, pur trattandosi di

---

[493] Così SCHIUMA D., *Il caporalato in agricoltura tra modelli nazionali e nuovo approccio europeo per la protezione dei lavoratori immigrati*, cit., p. 88.

[494] Cfr. COSTA G., ., *Contrasto al caporalato: risoluzione definitiva del problema o mero styling normativo?*, cit., p. 346.

[495] Così DI MARTINO A., *"Caporalato" e repressione penale. Appunti su una correlazione (troppo) scontata*, cit., p. 122, che riporta un'intervista fatta ad Alessandro Leogrande e che mette in rilievo i vantaggi prodotti dal caporalato: «il committente del caporale ha dei vantaggi: riduce il costo del lavoro, dispone di braccianti sottomessi e sotto continua minaccia, accorcia i tempi per reperire manodopera». Cfr. anche BOTTE A., *Caporali per legge. Per un percorso legale nel lavoro agricolo*, in RIGO E., (a cura di), *Leggi, Migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, Pacini Giuridica, 2016, pp. 115 ss., il quale nello stesso senso ha sostenuto che «il successo dei caporali sta nel fatto che hanno la capacità di smistare rapidamente la manodopera agricola in una rete ramificata ed intricata di aziende agricole […] che tutte le mattine hanno esigenze diverse per numero e qualifiche».

interventi normativi ad ampio raggio che si rivolgono a tutte le attività lavorative (qualunque sia il datore di lavoro, senza distinzione di dimensioni, di natura giuridica o di settore produttivo), il campo elettivo che meglio si presta a questa indagine è sicuramente il settore agricolo, sul quale lo sguardo del legislatore si è posato specificamente[496]. Proprio il mercato agricolo, infatti, non solo ha rappresentato il riferimento principale della repressione penale dello sfruttamento del lavoro, ma ha costituito il banco di prova per la sperimentazione delle c.d. sanzioni premiali o positive di contrasto allo sfruttamento del lavoro[497].

5. Una breve ricostruzione del quadro normativo fino al d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011

Il richiamo operato alle circostanze che determinano la complessa e multifattoriale situazione di vulnerabilità socioeconomica che caratterizza il lavoratore migrante, soprattutto con riferimento al settore agricolo, è funzionale non solo ad una migliore comprensione del fenomeno, ma anche ad indagare sulla effettività degli strumenti legislativi introdotti al fine di debellare il fenomeno dello sfruttamento, evidenziandone limiti e potenzialità.

Una prima tutela, seppur indiretta, contro lo sfruttamento dei lavoratori e, in particolare, contro il caporalato era fornita dalle contravvenzioni susseguitesi nel tempo in materia di mediazione tra domanda e offerta di lavoro[498]. Con riferimento al tema dell'intermediazione di manodopera, come è noto, il divieto di

[496] Non a caso la legge n. 199/2016, su cui si tonerà approfonditamente più avanti, è intitolata "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo".

[497] Come si vedrà più avanti, queste consistono nella previsione di contributi, incentivi, agevolazioni, e così via, per gli imprenditori che si adeguino a determinati parametri legati al rispetto dei diritti dei dipendenti e si mostrino disponibili a periodici controlli sulle condizioni di lavoro.

[498] Per un'analisi dell'efficacia di tali reati nel contrastare il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori, v. l'ampio ed approfondito excursus di GIULIANI A., *I reati in materia di «caporalato», intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova University Press, 2015, pp. 31 ss. Per un quadro generale dell'attuale normativa penale in materia di mediazione di lavoro, v. per tutti MONTICELLI L., *Disciplina penale del collocamento e della intermediazione illecita*, in DEIDDA B. – GARGANI A., *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, Giappichelli, 2012, pp. 563 ss.

svolgere in qualsiasi modo attività destinate al collocamento dei lavoratori nel mondo del lavoro, in quanto considerata funzione pubblica di cui lo Stato dovesse detenere il monopolio, trova le proprie origini nell'art. 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che puniva le violazioni con un'ammenda e con il sequestro del mezzo di trasporto utilizzato al fine dell'attività illecita[499]. Il divieto *de quo* è stato, poi, ribadito dagli artt. 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369[500]. La portata del divieto in entrambe le normative era generale, in quanto ineriva non solo la vera e propria attività di mediazione, prodromica alla costituzione del rapporto di lavoro, ma anche le attività che si ponevano cronologicamente in un momento successivo, costituite da qualsiasi forma di esternalizzazione della manodopera (indicate nel testo legislativo come "interposizione" o "intermediazione")[501].

---

[499] La legge 29 aprile 1949, n. 264/1949, reca oggetto "provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati". L'art. 27, nella sua formulazione originaria, affermava quanto segue: «chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni, con il conseguente sequestro del mezzo di trasporto se adoperato a questo fine. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda è aumentata fino al triplo».

[500] La legge 23 ottobre 1960, n. 1369 reca oggetto "Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi". L'art. 1 della legge n. 1369/1960 dispone il divieto per «l'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono». L'art. 2 della medesima normativa, nel fissare le sanzioni, prevede altresì «l'applicabilità delle sanzioni penali previste per la violazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, e delle altre leggi in materia».

[501] La legge 23 ottobre 1960, n. 1369, reca oggetto "divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi". L'art. 1 disponeva, nella sua formulazione originaria, quanto segue: «è vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresì alle aziende dello Stato ed agli enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo art. 8. I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni». L'art. 2, inoltre, disponeva che «in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo precedente è comminata all'imprenditore e all'appaltatore o altro intermediario l'ammenda di lire 2.000 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni penali previste per la violazione della legge 29 aprile 1949, n. 264 e delle altre leggi in materia». L'art. 27 della legge n.

Questo assetto è rimasto immutato sino alla sentenza *Job Centre s.c.a.r.l.* della Corte di giustizia della Comunità Europea dell'11 dicembre 1997, con cui è stata dichiarata la contrarietà del sistema di monopolio pubblico del collocamento ai principi dell'ordinamento comunitario[502]. Successivamente a tal pronuncia, il divieto di svolgere in qualsiasi modo attività destinate al collocamento dei lavoratori nel mondo del lavoro è stato in parte abolito con l'introduzione del lavoro interinale da parte della legge n. 196/1997[503] e, soprattutto, con il d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (c.d. legge Biagi), che ha formalmente abolito la legge del 1960, consentendo l'intermediazione nella prestazione di lavoro e la somministrazione di manodopera, seppure nell'ambito di una precisa cornice di regole[504].

Più precisamente, l'intervento normativo del 2003 ha riformulato gli strumenti lavoristici di contrasto al fenomeno, che sono stati scomputati nelle diverse ipotesi della somministrazione irregolare (art. 27), nella somministrazione

---

264/1949 e gli artt. 1 e 2 della legge n. 1369/1960, dunque, sanzionavano penalmente la condotta di chi, oltre ad agire come intermediario non autorizzato sul mercato del lavoro, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di manodopera nella fase "genetica" del contratto, si interponeva illecitamente tra lavoratore e datore di lavoro per l'intera durata del rapporto, mantenendo fittiziamente alle proprie dipendenze il personale utilizzato e lucrando in modo parassitario sulle retribuzioni. Per un approfondimento v. TORDINI CAGLI S., *Profili penali del collocamento della manodopera. Dalla intermediazione illecita all'"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"*, in *Indice pen.*, 2017, pp. 727 ss.

[502] Corte di Giustizia CE, Sez. VI, sentenza 11 dicembre 1997, causa C-55/96, in *Riv. giur. lav.*, 1998, II, pp. 27, con nota di ROCCELLA M., *Il caso Job Centre: sentenza sbagliata, risultato (quasi) giusto*. Nello specifico, la questione di pregiudizialità comunitaria fu sollevata dalla Corte di Appello di Milano in sede di reclamo avverso il decreto del 18 dicembre 1995, con cui il Tribunale di Milano aveva respinto l'omologazione dell'atto costitutivo della società cooperativa Job Centre s.c.a.r.l., che si proponeva nell'oggetto sociale di svolgere attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro subordinato e la fornitura a terzi di lavoro temporaneo. La Corte di Appello milanese, pertanto, chiedeva alla Corte di Lussemburgo un sindacato di legittimità della normativa interna in materia di monopolio nell'attività di mediazione ed interposizione di lavoro, denunciandone i profili di incompatibilità con i principi comunitari della libera concorrenza. La Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi, ha dichiarato illegittimo il monopolio statale sul collocamento subordinatamente all'accertamento che «gli uffici di collocamento non siano palesemente in grado di soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda esistente sul mercato del lavoro».

[503] Si tratta del c.d. Pacchetto Treu, recante oggetto "norme in materia di promozione dell'occupazione". La legge n. 196 del 1997 introdusse per la prima volta la possibilità, per le imprese, di ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo o interinale, ovvero la somministrazione di lavoro a tempo determinato, nel linguaggio della successiva legge Biagi.

[504] Tale decreto, recante oggetto "attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", è stato emanato in attuazione della delega di cui alla l. n. 30/2003. Per un approfondimento cfr. SCHIUMA D., *Il caporalato in agricoltura tra modelli nazionali e nuovo approccio europeo per la protezione dei lavoratori immigrati*, cit., p. 100; MAZZOTTA O., *Manuale di diritto del lavoro*, cit., pp. 260 ss.

e utilizzazione abusiva (art. 18, comma 1 e 2) e nella somministrazione fraudolenta (art. 28). A tutela del rispetto delle regole disposte in materia di intermediazione, l'art. 18 del menzionato decreto ha poi configurato alcune ipotesi contravvenzionali, che hanno sostituito quelle previgenti (contestualmente abrogate) sanzionando penalmente l'esercizio della mediazione e della somministrazione di lavoro ove attuato al di fuori dei limiti soggettivi e oggettivi previsti dalla riforma.

È, dunque, evidente che nel passaggio dalla l. n. 1369/1960 al d.lgs. n. 276/2003 si è sicuramente assistito ad un depotenziamento degli strumenti di contrasto al fenomeno del caporalato, posto che, fatta eccezione per l'impiego dei minori, la sanzione prevista è stata solo quella dell'ammenda, e quindi il contravventore poteva comodamente estinguere il reato mediante il ricorso all'oblazione[505]. In realtà, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha poi chiarito che l'abrogazione delle norme incriminatrici contenute negli artt. 1 e 2 della legge n. 1369/1960 non ha comportato la vera abolizione dei reati posti a tutela del mercato del lavoro, atteso che le rispettive fattispecie devono ritenersi rivivere negli artt. 4 e 18 del d.lgs. n. 276/2003, essendovi continuità normativa tra le norme citate[506].

Tralasciando in questo contesto l'esame delle fattispecie della somministrazione irregolare e quella abusiva, è importante soffermarsi sulla somministrazione fraudolenta, sanzionata dall'art. 28 del d.lgs. n. 276/2003, e caratterizzata dalla «specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore». In tal caso, erano puniti sia il

---

[505] L'art. 18, comma 5-bis, prevede, infatti, che «nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29,comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione». Solo in caso di sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. Attraverso l'oblazione, prevista dall'art. 162 c.p., il contravventore ha il diritto (non potendo il giudice opporvisi) di estinguere comodamente il reato mediante il pagamento di una somma di denaro pari alla "terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa". In dottrina, cfr. COSTA G., *Solidarietà e tutele negli appalti*, in *Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro*, 2, 2016, p. 382; CARINCI M.T. – IMBERTI L., *La tutela dei lavoratori negli appalti dopo il d.lgs. n. 251/2004*, in MISCIONE M. (a cura di), *Il correttivo della legge di riforma del mercato del lavoro*, in CARINCI F. (coordinato da), *Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Ipsoa, 2005, p. 91; ALVINO I., *Il confine fra appalto e interposizione nel d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, in *Lav. Giur*, 2005, pp. 1048-1049

[506] Cfr. Cassazione penale, Sez. IV, 20 ottobre 2010, n. 40499, in *Cass. pen.*, 2011, 7-8, p. 2769. V. anche Cassazione penale, Sez. III, 18 aprile 2007, n. 21789, in *Cass. pen.*, 2008, 1, p. 366.

somministratore che utilizzatore e, in applicazione dell'art. 21, comma 4, della medesima normativa, il contratto concluso in frode alla legge era nullo e di conseguenza i lavoratori si consideravano a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.

Pur non essendo affatto sufficiente a contrastare in maniera efficiente il fenomeno del caporalato, lo strumento disegnato dal combinato disposto tra gli artt. 21 e 28 del d.lgs. n. 276/2003 era uno dei pochi a disposizione degli organismi di vigilanza, visto che consentiva agli Ispettori del lavoro di azionare la prescrizione obbligatoria di cui all'art. 15 d.lgs. n. 124/2004 e, dunque, di ordinare all'utilizzatore l'immediata assunzione dei lavoratori fraudolentemente somministrati, con conseguente ripristino delle tutele retributive, contributive ed assicurative[507].

L'assetto sanzionatorio così sommariamente descritto è rimasto inalterato fino ai recente processi di depenalizzazione che hanno investito la materia in commento per effetto del d.lgs. n. 81/2015 (c.d. *Jobs Act*) e del d.lgs. n. 8/2016. L'art. 55, comma 1, del decreto del 2015 ha abrogato espressamente l'art. 28 del d.lgs. n. 276/2003, limitando le reazioni sanzionatorie alle fattispecie di somministrazione irregolare e somministrazione abusiva. Successivamente, il d.lgs. n. 8/2016 ha trasformato in illeciti amministrativi i reati di somministrazione abusiva e di utilizzazione illecita, fatto salvo soltanto il caso dell'impiego dei minorenni[508].

L'abrogazione del reato di somministrazione fraudolenta è stata fortemente criticata in dottrina ed appellata come un «pericoloso "*cadeau*" ai mercanti di

---

[507] Così D'ONGHIA M. – DE MARTINO C., *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del* 2016*: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, cit., p. 13. Cfr. ASNAGHI A. – RAUSEI P., *Il Jobs Act e quel piccolo, pericoloso, "cadeau" ai mercanti di braccia*, in *Bollettino Adapt*, 2 marzo 2015, secondo cui «se, infatti, la somministrazione illecita, come pure l'appalto o anche il distacco di manodopera, non genuino prevede (ora, come anche nel nuovo schema di decreto delegato) la costituzione di un rapporto in capo all'utilizzatore soltanto su iniziativa del lavoratore illegittimamente "fornito", tale prospettiva si ribalta nella somministrazione fraudolenta nella quale il *consilium fraudis* – specificamente individuato dalla legge – permette all'Ispettore del lavoro di rilevare la nullità del contratto in frode alla legge, ricostituendo d'imperio, come detto, il rapporto in capo al reale datore di lavoro, utilizzatore, in modo illecito e fraudolento, della prestazione lavorativa». Sul punto v. anche PALA M., *Effetti della abrogazione del reato di "somministrazione fraudolenta" con il Jobs Act*, in *www.dottrinalavoro.it*.

[508] Per una ricostruzione v. RAUSEI P., *A contrasto del caporalato ripristinate in parte le tutele cancellate dal Jobs Act e depenalizzazione*, in *Dir. rel. ind.*, 2017, 1, p. 263; ASNAGHI A. – RAUSEI P., *Il Jobs Act e quel piccolo, pericoloso, "cadeau" ai mercanti di braccia*, cit., p. 2.

braccia»[509], posto che, pur restando vigente il divieto di "somministrazione abusiva", quest'ultimo, essendo un reato contravvenzionale, non richiede l'accertamento del dolo specifico e dunque della causa dell'accordo "in frode alla legge"[510]. Di fatto, dall'abrogazione della fattispecie della somministrazione fraudolenta deriva l'effetto paradossale di incentivare, di fatto, il ricorso alla somministrazione irregolare, in quanto, essendo un reato sanzionabile con una mera contravvenzione, soggetta peraltro ad oblazione, e da cui non deriva automaticamente per l'Ispettore il dovere di accertare il dolo specifico e l'illiceità della causa del contratto, si trova ad essere più conveniente rispetto alla somministrazione regolare, che invece comporta l'applicazione della parità di trattamento e della solidarietà nel pagamento delle retribuzioni (che, nel caso delle agenzie autorizzate, non debbono essere inferiori a quelle della impresa utilizzatrice) e dei contributi previdenziali[511].

Con riferimento agli aspetti più prettamente penalistici, occorre precisare che a livello penale, prima del d.l. n. 138/2011, si assisteva ad una vera e propria lacuna nel sistema repressivo delle distorsioni del mercato del lavoro, mancando un'incriminazione in grado di intercettare quei comportamenti che non si risolvessero nella mera violazione delle regole poste dal d.lgs. n. 276/2003. La previsione di sole fattispecie contravvenzionali si rivelava assolutamente insufficiente ad arginare le forme più gravi e sistematiche di sfruttamento del lavoro.

Un importante tentativo di colmare il vuoto di tutela in questione era compiuto dalla giurisprudenza, che cercava di ricondurre la vicenda del grave sfruttamento lavorativo (non necessariamente connessa a fenomeni di intermediazione di lavoro) in fattispecie penali di più varia natura, da quelle di

---

[509] Così ASNAGHI A. – RAUSEI P., *Il Jobs Act e quel piccolo, pericoloso, "cadeau" ai mercanti di braccia*, cit.

[510] Cfr. RIVERSO R., *La sottile linea tra legalità e sfruttamento del lavoro*, 23 marzo 2017, *www.questionegiustizia*.

[511] Cfr. art. 35, d.lgs. n. 81/2015. Cfr. PALA M., *Effetti della abrogazione del reato di "somministrazione fraudolenta" con il Jobs Act*, cit., p. 2, che sottolinea come «anche senza tener conto della attuale durata dei procedimenti penali che facilmente si risolvono con la prescrizione, è evidente che così congegnata la normativa spinge le aziende verso il ricorso a forme di intermediazione di manodopera irregolare. Decisamente più vantaggiose dell'assunzione diretta o del ricorso alle regolari agenzie di somministrazione».

minor gravità come il reato di estorsione (art. 629 c.p.)[512] e il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)[513], a quelle decisamente più gravi, ovvero la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)[514]. È chiaro che tali figure di reato, tuttavia, si mostravano spesso inadeguate e, comunque, non in grado di comprendere tutte le possibili sfaccettature del grave sfruttamento del lavoro[515]. Con riferimento all'art. 600 c.p., per esempio, questa norma non era senz'altro in grado di coprire l'intera area dello sfruttamento lavorativo ma soltanto le forme più gravi ed estreme, ossia quelle in cui si configurava una vera e propria "riduzione in schiavitù", essendo essenziale per la configurazione della fattispecie di reato la mancanza di libertà di

[512] Si faceva ricorso al reato di estorsione in tutte quelle ipotesi in cui il datore di lavoro, mediante violenza o minaccia, costringendo i propri lavoratori impiegati ad accettare condizioni illegali di lavoro di particolare durezza, aveva procurato a sé un ingiusto profitto con danno degli stessi. V. Cassazione, Sezione II, 21 settembre 2007, che ha ravvisato il delitto di estorsione nell'impiego irregolare di un certo numero di lavoratori con obbligo di straordinari non pagati, registrazioni di ore lavorate superiori a quelle pagate e senza ferie garantite, ecc., affermando che rientrasse in tale reato «la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi». V. anche Cassazione, Sezione II, 30 aprile 2010, n. 16656, che ha ritenuto sussistente il reato di estorsione qualora «il datore di lavoro pretenda di imporre al lavoratore, preselezionato per l'assunzione, di accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge, in quanto il destinatario risulterebbe coartato nella libera determinazione della volontà, trovandosi soggetto all'alternativa di accettare quanto richiesto o di subire il male minacciato».

[513] La Suprema Corte ha più volte affermato che integra il delitto di maltrattamenti previsto dall'art. 572 c.p. la condotta del datore di lavoro e dei suoi preposti che, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, abbiano posto in essere atti volontari, idonei a produrre uno stato di abituale sofferenza fisica e morale nei dipendenti, quando la finalità perseguita dagli agenti non sia la loro punizione per episodi censurabili ma lo sfruttamento degli stessi per motivi di lucro personale. Cfr. *ex multis*, Cassazione, 22 gennaio 2001, n. 10090, in *CP*, 2002, pp. 248 ss.

[514] Il riferimento è alle figure di reato più frequentemente utilizzate. Altre norme a cui venivano ricondotte le ipotesi di sfruttamento lavorativo erano, ad esempio, gli artt. 605 c.p. (sequestro di persona) e 610 c.p. (violenza privata).

[515] Restavano, ad esempio, fuori dal reato di estorsione le ipotesi di sfruttamento lavorativo prive dell'esercizio di una condotta violenta o minacciosa. In realtà, è opportuno precisare che la lacuna in questione verrà effettivamente risolta soltanto con la legge n. 199/2006. Anche la fattispecie di assoggettamento lavorativo di cui all'art. 600 si mostrava inadeguata come strumento di contrasto al grave sfruttamento lavorativo in quanto non si configurava ogni volta in cui lo sfruttamento non veniva esercitato mediante violenza o minaccia. Su questo ultimo punto, v. Cassazione penale, Sez. V, 10 febbraio 2011 n. 13532, in *Diritto & Giustizia*, 2011, con cui la Cassazione ha implicitamente riconosciuto l'esistenza di questa "zona grigia" di tutela penale, escludendo che «le condizioni inique di lavoro, l'alloggio incongruo e la situazione di necessità dei lavoratori» potessero essere ricondotte al reato di schiavitù disciplinato dall'art. 600 c.p. in tutti i casi in cui il soggetto rimaneva «libero di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali».

autodeterminazione della vittima o, in altre parole, l'impossibilità di sottrarsi a liberamente alla condizione in cui versava[516].

Emergeva, dunque, con nettezza il confine tra lo sfruttamento para-schiavistico dotato di rilevanza penale ai sensi degli artt. 600 ss. c.p. e le tipologie di assoggettamento della persona del lavoratore che – per l'assenza di coercizione o l'insussistenza di uno stato di soggezione continuativa – erano destinate a restare prive di un'adeguata sanzione. La presa di coscienza dell'esistenza di questa lacuna repressiva non più tollerabile era certamente avallata dal risveglio degli studi sul concetto di sfruttamento e, più in generale, sul bene giuridico della dignità umana. È in questo contesto che è, infatti, maturata la convinzione della necessità di un nuovo reato contro lo sfruttamento dei lavoratori, il quale per un verso trascendesse la dimensione asfittica dell'illecito contravvenzionale vòlto a tutelare mere funzioni burocratiche di regolazione e di controllo e, per altro verso, non sconfinasse in un macroevento di totale e duraturo annichilimento dello statuto dignitario della persona.

6. L'art. 603 *bis* nella sua formulazione originaria (legge n. 148/2011)

Il grave sfruttamento lavorativo ha così assunto rilievo penale solo a seguito della introduzione nel codice Rocco[517] dell'art. 603*bis* da parte del d.l. 13 agosto

[516] Il bene giuridico protetto dall'art. 600 c.p. non è la dignità (a differenza dell'art. 603 *bis*), bensì lo *status libertatis*, inteso come complesso di beni e libertà che fanno della persona un soggetto e non un oggetto. Secondo la giurisprudenza di legittimità, elemento necessario, ai fini della configurazione del reato in questione, è la mancanza di libertà di autodeterminazione. Ai fini della configurazione di una "riduzione in schiavitù" non è, dunque, sufficiente il semplice sfruttamento della persona, ma è fondamentale che la soggezione imposta da chi esercita il controllo sia tale da condizionare la scelta del soggetto, al punto di privarlo della possibilità di sottrarsi alla situazione di sfruttamento cui è sottoposto. La Suprema Corte ha, infatti, precisato che «le condizioni inique di lavoro, alloggio incongruo e la situazione di necessità dei lavoratori, non configurano il reato di schiavitù disciplinato dall'art. 600 c.p., a patto che il soggetto rimanga libero di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali». Così Cassazione, 10 febbraio 2011 - 4 aprile 2011, n. 13532, in *CP*, 2012, pp. 1388 ss. In dottrina, v. BEVERE A., *La tutela dei lavoratori dalla condizione analoga alla schiavitù e i problemi non risolti dalla legge n. 199/2016*, in www.dirittolavorovariazioni.com, 2018, pp. 129 ss.

2011, n. 138[518], convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011[519], il quale è intervenuto, per la prima volta, nell'incriminare il reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"[520]. Tale fattispecie, fortemente voluta dalle forze sindacali per colpire in maniera specifica il fenomeno del c.d. "caporalato"[521], è stata collocata nel codice penale nel titolo XII del Libro II tra i delitti contro la persona ed, in particolare, tra i delitti contro la libertà individuale, in quanto il bene tutelato dal reato in oggetto è lo *status libertatis*, vale a dire non un particolare diritto dell'individuo, bensì la stessa condizione di uomo libero in sé, quale presupposto per il riconoscimento e l'esercizio dei singoli diritti di libertà[522]. In sostanza, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, l'oggetto di tutela della norma introdotta nel 2011, poi modificata nel 2016, è la

---

[517] Così chiamato dal nome del suo principale estensore, il guardasigilli Alfredo Rocco.

[518] L'intervento novellatore – frettoloso ed inaspettato – avvenne, dunque, per opera di un provvedimento emergenziale, la cui urgenza impedì un'adeguata ponderazione del testo del nuovo delitto e dei suoi possibili effetti sulla realtà empirica di riferimento. Non si possono sottacere i dubbi circa la legittimità costituzionale della novella alla luce del parametro costituito dall'art. 77 co. 2 Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale. La norma di cui all'art. 603-*bis* c.p. si rivelava, in effetti, del tutto estranea alle finalità del decreto, diretto a fronteggiare la grave crisi finanziaria allora in corso e a predisporre conseguenti misure di sostegno all'occupazione (il contrasto al caporalato semmai tutela le condizioni dei prestatori, ma di per sé non favorisce l'accesso al lavoro e nemmeno contribuisce a stabilizzare i livelli di occupazione). Inoltre, non può certo affermarsi che ricorresse un caso straordinario di necessità e di urgenza: appariva, infatti, del tutto indimostrato che la crisi del 2011 potesse significativamente condurre ad un incremento delle dimensioni del "caporalato", che è fenomeno endemico da decenni in molte aree d'Italia e addirittura connaturato – nei fatti – ai metodi produttivi di interi settori di attività (edilizia ed agricoltura, in primis). Più in generale, deve censurarsi la scelta di utilizzare lo strumento del decreto-legge per inserire nel codice una figura delittuosa riconducibile al c.d. nucleo "duro" del diritto penale. Critico sulla genesi frettolosa del nuovo reato è anche GIULIANI A., *I reati in materia di «caporalato», intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., pp. 136 ss.; v. anche DI MARTINO A., *"Caporalato" e repressione penale. Appunti su una correlazione (troppo) scontata*, cit., pp. 106 ss. Sull'impiego della decretazione d'urgenza in àmbito penale, v., di recente, l'interessante saggio di DI AGOSTA E., *Democrazia, legalità, diritto penale dell'emergenza: l'uso del decreto-legge in materia penale*, in *Cass. pen.*, 2014, pp. 3149 ss.

[519] Rubricata «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari».

[520] Più precisamente, il riferimento è all'art. 12 del d.l. n. 138/2011. Per un commento della "vecchia" fattispecie di cui all'art. 603 *bis* c.p. si veda: BRICCHETTI R. – PISTORELLI L., *"Caporalato": per il nuovo reato pene fino a 8 anni*, in *Guida dir.*, 2011, pp. 48 ss.; FIORE S., *(Dignità degli) Uomini e (punizione dei) Caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in AA. VV., *Scritti in onore di Alfonso Stile*, Editoriale Scientifica, 2014, pp. 873 ss.; GIULIANI A., *Profili di (Ir)resposansabilità da reato delle persone giuridiche rispetto ai fatti di c.d. "caporalato"*, in *Bocconi Legal Papers*, 2015, 6, pp. 269 e ss.; SCARCELLA A., *Il reato di "caporalato" entra nel codice penale*, in *Dir. pen. e processo*, 2011, pp. 1184 ss.; SCEVI P., *Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: alcuni spunti di riflessione*, in *Riv. pen.*, 2012, p. 1059.

[521] La proposta di legge per rendere un reato il caporalato è stata avanzata dalla CGIL e, in particolare, sostenuta con la campagna "Stop Caporalato" dalle categorie FILLEA e FLAI.

[522] V., per tutti, MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte speciale*, Cedam, 2012, p. 280.

dignità umana, offesa dalla privazione della libertà e dalla mercificazione dell'essere umano[523].

Con riferimento alla collocazione sistematica tra i delitti contro la personalità individuale, in dottrina, è stato posto in evidenzia come questa ben esprime il contenuto della fattispecie in questione che va ben oltre la mera violazione delle regole sull'intermediazione e somministrazione di manodopera previste dalla legge Biagi e costituisce una sorta di risposta punitiva intermedia rispetto ai reati connotati da maggior disvalore sociale di cui all'art. 600 c.p[524]. Anche la Corte di Cassazione ha più volte ribadito tale aspetto nelle proprie pronunce[525]. Il ruolo mediano attribuito alla fattispecie trovava - e trova nell'attuale versione – chiara conferma nella c.d. clausola di sussidiarietà fissata in apertura («salvo che il fatto costituisca più grave reato»)[526].

Venendo al fatto tipico, l'art. 603*bis* c.p., comma 1, nella sua versione originaria, prevedeva che salvo che il fatto costituisse più grave reato, chiunque svolgesse «un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante

---

[523] La giurisprudenza di legittimità, muovendo dalla considerazione sistematica della collocazione del reato di cui all'art. 603 *bis* (vecchia e nuova formulazione) tra i delitti contro la personalità individuale, ha individuato il bene giuridico tutelato in quello della dignità umana. Ne discende che lo sfruttamento lavorativo consiste in primo luogo in una violazione della dignità umana. V. Cass., 18 dicembre 2015 - 21 aprile 2016, n. 16737. Sul concetto di dignità nell'ambito delle disposizioni normative contro lo sfruttamento lavorativo, si rinvia a GENOVESE D., *Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia*, in ww.lalegislazionepenale.it, 22 marzo 2018, pp. 3 ss. Per un'approfondita analisi del bilanciamento tra dignità e libertà mediante un avveduto utilizzo dell'art. 18 del T.U. a protezione delle vittime di sfruttamento lavorativo, si rinvia a SANTORO E. – GENOVESE D., *L'art. 18 (T.U. Immigrazione) e il contrasto dello sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra libertà e dignità*, in *DLRI*, 2018.

[524] Così BRICCHETTI R. – SCARCELLAA I., *Relazione su novità legislative*, in *Dir. prat. comm.*, 2011, p. 3.

[525] In particolare, cfr. Cass. Pen., sez. V, 18 dicembre 2015, n. 16737, in *Dir. prat. lav.*, 2016, p. 1241. In una delle prime pronunce della Corte di Cassazione, lo sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603 *bis* è stato ravvisato nel caso di un lavoratore che aveva rinunciato a chiedere la retribuzione spettante per il lavoro prestato per il timore di non essere più richiamato a lavorare. Cfr. Cassazione penale, Sez. V, 4 febbraio 2014, n. 14591, in cui la Suprema Corte ha rilevato in sede interpretativa che il reato introdotto dalla norma del 2011 «è destinato a colmare l'esistenza di una vera e propria lacuna nel sistema repressivo delle distorsioni del mercato del lavoro e, in definitiva, è finalizzato a sanzionare quei comportamenti che non si risolvono nella mera violazione delle regole poste dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (…), senza peraltro raggiungere le vette dello sfruttamento estremo, di cui alla fattispecie prefigurata dall'art. 600 c.p., come confermato dalla clausola di sussidiarietà con la quale si apre la previsione». Per un approfondimento, cfr. DI MARTINO A., *"Caporalato" e repressione penale. Appunti su una correlazione (troppo scontata)*, cit., pp. 69 ss.

[526] Cfr. GADALETA L., *Schiavitù e sfruttamento lavorativo nel diritto penale*, in BUFFA F. – GADALETA L. – RIVERSO R. (a cura di), *Sfruttamento lavorativo*, cit., p. 20.

violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori», era punito «con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato».

Il soggetto attivo della fattispecie di reato, dunque, poteva essere solo l'intermediario di lavoro, ossia colui che effettuava una illecita intermediazione tra le parti, che reclutava manodopera per collocarla presso l'utilizzatore della prestazione, ma non il datore di lavoro. Tale aspetto della norma appariva irragionevole e, dunque, criticabile, poiché criminalizzava solo alcuni dei soggetti che traggono beneficio dallo sfruttamento lavorativo, ossia gli intermediari, che svolgono un ruolo solo strumentale a un intero modo di produzione i cui attori primari, che realizzano di fatto e direttamente le condotte assunte come tipiche, sono invece gli utilizzatori, che non venivano invece puniti[527]. In ragione di tale circostanza, l'apparato repressivo veniva definito "strabico" e "miope": strabico per il fatto di escludere dai possibili soggetti attivi del reato i datori di lavoro, che costituiscono, quantomeno sotto il profilo economico, il perno del sistema produttivo fondato sullo sfruttamento della manodopera; miope in quanto prevedeva un regime sanzionatorio (pena della reclusione da cinque a otto anni, unita ad una modesta multa parametrata al numero di lavoratori coinvolti) completamente distonico ed incoerente rispetto al fine dichiarato di tutelare la dignità umana nelle relazioni di lavoro[528].

Tale circostanza, a ben vedere, mostrava un evidente limite della norma, ossia quello di ritagliare le condotte tipiche sulla misura dell'*id quod plerumque accidit* nel settore agricolo e in quello edile, ove lo sfruttamento dei lavoratori si incunea solitamente, come detto, nei risvolti di rapporti di intermediazione, interposizione o somministrazione di manodopera. L'arsenale punitivo predisposto dal legislatore del 2011 si era, sostanzialmente, limitato a rincorrere le manifestazioni più vistose, conosciute e radicate di approfittamento senza scrupoli

---

[527] Così DI MARTINO A., *"Caporalato" e repressione penale. Appunti su una correlazione (troppo scontata)*, cit., p. 70.

[528] Cfr. DI MARTINO A., *"Caporalato" e repressione penale. Appunti su una correlazione (troppo scontata)*, cit., p. 107, che ravvisava lo strabismo nella tendenziale divaricazione tra soggetti autori delle condotte di sfruttamento e soggetti dichiarati responsabili dal precetto penale, mentre giudicava distorsivo l'intervento così realizzato sul funzionamento del mercato di lavoro, considerato che si incriminavano selettivamente comportamenti riferibili soltanto ad alcuni attori secondari di un vasto sistema produttivo.

delle persone dei lavoratori, senza che vi fosse stata a monte una riflessione logico-giuridica su quali potessero essere i comportamenti in astratto suscettibili di incidere sul bene della dignità umana nelle relazioni di lavoro[529]. Una riflessione che avrebbe invece portato ad una norma più vicina ai numerosi dati empirici disponibili, i quali mostravano il carattere per nient'affatto sporadico di sistemi di sfruttamento gestiti in proprio dall'imprenditore e, in ogni caso, il ruolo economicamente preminente di quest'ultimo pure nelle ipotesi di ricorso a mediatori o pseudo-appaltatori[530].

La condotta tipica richiedeva, poi, che lo sfruttamento del lavoro fosse provocato mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando[531] dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori[532]. Al nucleo assiologico rappresentato dall'elemento dello sfruttamento di lavoratori in stato di vulnerabilità, dunque, erano state aggiunte note modali coercitive (violenza, minaccia o intimidazione). Mentre le prime, ovvero la violenza[533] e la minaccia[534], erano, ben conosciute dai penalisti e non ponevano, pertanto, particolari (o perlomeno nuovi) problemi interpretativi, la nozione di intimidazione[535] era,

---

[529] È questo il bene giuridico tutelato dall'art. 603-*bis* c.p. anche secondo Cass.18.12.2015 n. 16735, in RP 2016, 558; Cass. 4.2.2014 n. 14591, in FI 2014, II, 331.

[530] Cfr. PUGLIESE E., *I braccianti agricoli in Italia tra mercato del lavoro e assistenza*, cit., p. 132; nella letteratura giuridica, cfr. DI MARTINO A., *"Caporalato" e repressione penale. Appunti su una correlazione (troppo) scontata*, cit., p. 113.

[531] Per la nozione di "approfittamento" dei lavoratori, secondo la dottrina, doveva farsi riferimento al reato di usura di cui all'art. 644 c.p., in base al quale questo consiste nell'esigenza impellente che, limitando la volontà del lavoratore, lo induca ad accettare lo svolgimento di una prestazione lavorativa sottopagata o, comunque, in condizioni lavorative deteriori rispetto a quelle di mercato, in condizioni di sfruttamento. Così CORAZZA L., *Il caporalato: problemi e prospettive*, cit., p. 350.

[532] La nozione di "stato di bisogno o di necessità" di fatto coincideva con quella di "posizione di vulnerabilità" indicata nella decisione quadro dell'Unione Europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, alla quale la legge 11 agosto 2003, n. 228 ha voluto dare attuazione.

[533] Seppur non specificato nel suo significato dal legislatore, il concetto di violenza si identificava in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente il lavoratore della libertà di determinazione e di azione, ben potendo trattarsi di violenza fisica c.d. propria, ossia quella che si esplica direttamente nei confronti della vittima, o di violenza c.d. impropria che si attua, invece, attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà del lavoratore impedendone la libera determinazione. V. FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto penale. Parte Speciale*, Zanichelli, 2015, pp. 632-634.

[534] Quanto al requisito della minaccia, la condotta minatoria necessaria ad integrare l'elemento oggettivo della fattispecie penale *de qua* poteva consistere, in generale, in qualsiasi comportamento deciso, perentorio e univoco dell'agente che fosse astrattamente idoneo a produrre l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del lavoratore sfruttato. V. FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto penale. Parte Speciale*, cit., pp. 632-634.

[535] Con riferimento al concetto di intimidazione, la giurisprudenza di legittimità ha cercato di chiarire la portata evidentemente evanescente del concetto, ritenendo che il riferimento a tale

invece, molto controversa in quanto si presentava di difficile riscontro empirico e di ancor più arduo accertamento in sede processuale.

È bene precisare che un approccio orientato alla tutela della dignità umana nelle relazioni lavorative ed attento al contesto sistematico in cui si inseriva l'art. 603 *bis* si sarebbe certo accontentato del solo "approfittamento dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori", quale requisito necessario ma anche sufficiente all'integrazione della fattispecie[536]. È chiaro, infatti, che nella gran parte dei casi è proprio la prepotenza degli affanni e dei bisogni dei lavoratori, derivante da situazioni di particolare vulnerabilità, ad indurli ad accettare soprusi, salari da fame e, più in generale, condizioni di lavoro precarie e degradanti, senza che occorra la prepotenza fisica del caporale. Il legislatore del 2011, tuttavia, non si è mostrato di questo avviso, richiedendo invece la necessità del ricorso ai mezzi coercitivi della violenza, della minaccia o dell'intimidazione e, così facendo, determinando un cospicuo restringimento applicativo del delitto di caporalato: in sostanza, la fattispecie in esame era concepita come un delitto vòlto a reprimere esclusivamente i non frequenti episodi di interposizione lavorativa con sfruttamento coattivo. Nel caso in cui vi fosse un vero e proprio assoggettamento coercitivo, si integrava infatti la ben più grave fattispecie di riduzione o mantenimento in servitù (art. 600 c.p.); mentre le restanti ipotesi di intermediazione accompagnate da una degradazione dell'essere umano senza costrizione risultavano prive di sanzione, se non alla stregua delle modeste contravvenzioni lavoristiche.

---

concetto impone di «valorizzare, ai fini della configurabilità della fattispecie, qualunque condotta idonea a menomare la libertà di determinazione della vittima attraverso l'approfittamento dello stato di bisogno o di necessità della stessa. L'intimidazione, infatti, evoca l'effetto di qualunque condotta palese, ma anche implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, purché idonea, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera, ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, al fine di ottenere risultati non consentiti attraverso prestazioni non dovute nell'*an* o nel *quantum* o nel quando». Così Cassazione, 4 aprile 2014, n. 14591 , in *Foro it.*, 2014, II, p. 331. Secondo la dottrina, un utile parametro normativo di riferimento per individuare la nozione di "intimidazione" è costituito dalla nozione contemplata dall'art. 416 *bis* c.p., con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 603 *bis* doveva ritenersi integrata in presenza della capacità di suscitare terrore scaturente dall'esercizio dell'attività illecita in forma organizzata, che pertanto, deve essere dotata di specifica potenzialità atta a ingenerare uno stato di sudditanza psicologica, indipendentemente dal compimento di particolari atti di violenza o minaccia, posto che l'effetto intimidatorio fa parte di qualsiasi attività criminosa svolta in forma organizzata. Cfr. GIULIANI A., *I reati in materia di caporalato, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 55.

[536] Cfr. SCHIUMA D., *Il caporalato in agricoltura tra modelli nazionali e nuovo approccio europeo per la protezione dei lavoratori immigrati*, cit., pp. 103 ss.

L'attività di intermediazione del caporale, inoltre, era punita soltanto se svolta in forma «organizzata». Si trattava, ancora una volta, di un elemento introdotto sulla suggestione della prassi del caporalato, quasi sempre dominata da figure di intermediari professionali molto radicate sul territorio (e spesso provenienti dalle stesse file del bracciantato o della manovalanza di riferimento), ovvero gestita da ramificazioni locali di potenti sodalizi criminali anche di stampo mafioso, che si occupano già a monte dell'approvvigionamento di potenziale manodopera mediante il traffico di migranti. Seppur è senz'altro vero che l'organizzazione, più o meno rudimentale, dell'attività intermediatrice può sì essere indice di maggiore pericolosità sociale o dell'esistenza di un sistema di sfruttamento su larga scala, è importante precisare che questa non assume mai un significato decisivo ai fini del riscontro di una lesione della dignità umana dei prestatori di lavoro. Nondimeno, la portata selettiva del suddetto requisito era stata sovente sopravvalutata in dottrina: essa era stata ricostruita nei termini, troppo circoscritti, di un «esercizio non occasionale» dell'attività di intermediazione «attraverso l'impiego dei mezzi necessari a garantirne l'effettività»[537].

Nell'art. 603 *bis*, comma 2, ancora, il legislatore riconosceva quale indice di sfruttamento «la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro o comunque sproporzionato rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente

[537] Cfr. BRICCHETTI R. – PISTORELLI L., *"Caporalato": per il nuovo reato pene fino a 8 anni*, cit., p. 52. Cfr. FIORE S., *(Dignità degli) Uomini e (punizione dei) Caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., 879 s., che richiama la giurisprudenza in tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 3.4.2006 n. 152); RIVELLINI F., *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Dir. prat. lav.*, 2013, p. 1288; SCORZA E., *Le novità rilevanti per il diritto penale nelle recenti manovre "anti-crisi"*, in *Leg. pen.*, 2012, p. 14; A. SCARCELLA A., *Il reato di "caporalato" entra nel codice penale*, cit., pp. 1189 ss.

degradanti». Si trattava chiaramente di indici, noti anche come "spie" di caporalato[538], messi a punto per una fattispecie penale che aveva il rilevante limite di punire, come detto, esclusivamente il caporalato[539].

Ai sensi del terzo comma, costituivano aggravante specifica e comportavano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati fosse superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati fossero minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

L'art. 12 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, introduceva nel codice penale anche l'art. 603 *ter*, riguardante le pene accessorie in caso di grave sfruttamento, prevedendo che la condanna comportasse «l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti» e «l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento».

Come è emerso nella descrizione della fattispecie tipica, la versione dell'art. 603*bis* introdotta dal legislatore del 2011 destava numerose critiche in dottrina[540] e si mostrava complessivamente inidonea a prevenire e a sanzionare i fenomeni di

---

[538] Così GIULIANI A., *I reati in materia di "caporalato", intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., pp. 149 ss.; PARISI M., *Caporalato, quattro «spie» di reato*, in *Il Sole 24 ore*, 19 settembre 2011, p. 11.

[539] Per questo in dottrina tali indici sono stati anche definiti come "spie" di caporalato. Cfr. GIULIANI A., *I reati in materia di "caporalato", intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., pp. 149 ss.

[540] Cfr. BRICCHETTI R. - PISTORELLI L., "*Caporalato": per il nuovo reato fino a otto anni*, cit., p. 35. V. anche SCHIUMA D., *Immigrazione, caporalato e lavoro in agricoltura*, in *Lav. dir.*, 2016, p. 313. Sulle molte criticità del vecchio testo dell'art. 603 *bis*, cfr. RONCO C., *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: problematiche applicative e prospettive di riforma*, in *Dir. pen. Proc.*, 2016, pp. 665 ss.; DI MARTINO A., *"Caporalato" e repressione penale. Appunti su una correlazione (troppo) scontata*, cit., pp. 106 ss.; GIULIANI A., *I reati in materia di "caporalato", intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., pp. 136 ss.; LO MONTE E., *Osservazioni sull'art. 603-bis c.p. di contrasto al caporalato: ancora una fattispecie enigmatica*, in A.A.V.V. (a cura di), *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, Esi, 2013, 958-959 ivi, pp. 953 ss.; RIVELLINI F., *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., 2013, pp. 1287 ss.; SCORZA E., *Le novità rilevanti per il diritto penale nelle recenti manovre "anti-crisi"*, cit., pp. 11 ss.; BACCHINI F., *Il nuovo reato di cui all'art. 603 bis c.p.: intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera*, in *Inf. Pirola*, 2011, pp. 645 ss.; SCARCELLA A., *Il reato di "caporalato" entra nel codice penale*, cit., 2011, pp. 1184 ss.

sfruttamento del lavoro, in special modo in agricoltura, in quanto puniva esclusivamente l'intermediario illecito (il c.d. caporale) e non già l'effettivo fruitore delle prestazioni (il datore di lavoro)[541] e, contestualmente, secondo un'interpretazione letterale della norma, sembrava escludere dalla fattispecie di reato le ipotesi in cui non vi fosse stato il ricorso all'uso della violenza, della minaccia o dell'intimidazione. L'adagiamento sulla prassi ritenuta più grave e allarmante, ossia il caporalato, aveva evidentemente prodotto notevoli guasti nella descrizione del tipo criminoso, contribuendo in modo forse decisivo a decretare il fallimento applicativo del nuovo delitto. Non si può, quindi fare a meno di segnalare l'inidoneità strutturale del nuovo reato a cogliere l'essenza di disvalore delle forme "patologiche" di sfruttamento lavorativo e a combatterle.

Ne discende chiaramente che il legislatore del 2011 ha, quindi, certamente disatteso il suo originario intento di protezione della dignità umana nelle relazioni di lavoro contro condotte di sfruttamento diverse da quelle proprie dei delitti di schiavitù. Una testimonianza eloquente dell'inefficacia dell'impianto repressivo introdotto nel 2011 è, del resto, rappresentata dal numero dei procedimenti aperti e delle condanne inflitte per il reato di cui all'art. 603 *bis*, il quale appare certamente irrisorio se confrontato con le dimensioni reali del fenomeno dello sfruttamento del lavoro[542].

---

[541] Dal lato attivo, infatti, il reato poteva essere commesso da un soggetto terzo che svolgesse un'intermediazione illecita fra le parti del contratto di lavoro. È, dunque, evidente il chiaro ed inequivocabile riferimento al caporalato. La disposizione in questione, incriminando solo taluni soggetti «che svolgevano un ruolo solo strumentale a un intero modo di produzione i cui attori primari realizzano di fatto e direttamente le condotte assunte come tipiche ma non sono puniti» appariva senz'altro irragionevole. Così DI MARTINO A., *"Caporalato" e repressione penale. Appunti su una correlazione (troppo scontata)*, cit., p. 70.

[542] Il numero di procedimenti penali aperti in vigenza dell'impianto repressivo del previgente art. 603 *bis* è decisamente esiguo: sole 34 iscrizioni presso gli uffici GIP e 8 processi pendenti nella fase dibattimentale. Sul punto, cfr. FERRANTI D., *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, in www.penalecontemporaneo.it, 15 novembre 2016, p. 2; OMIZZOLO M., *Il decreto legislativo 109/2012 («legge Rosarno»): criticità della norma contro lo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici migranti in agricoltura*, in *Agromafie e caporalato*, terzo rapporto a cura della Flai-Cgil e dell'Osservatorio Placido Rizzotto, 2016, pp. 84 ss.; DELEONARDIS N., *Il lavoro forzato e il lavoro gravemente sfruttato*, in *Agromafie e Caporalato*, terzo rapporto a cura della Flai-Cgil e dell'Osservatorio Placido Rizzotto, 2016.

PARTE SECONDA

Caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore del 2016: luci e ombre

7. L'art. 603 *bis* nella sua più recente formulazione (legge n. 199/2016). I caratteri generali del fatto tipico

La fattispecie di illecito penale in questione ha poi subito significative modifiche da parte della legge 29 ottobre 2016, n. 199, in vigore dal 4 novembre 2016, contenente «disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo», intervenuta per riscriverne la disciplina allo scopo di allargarne l'operatività e correggerne lo strabismo strutturale[543].

Nella sua attuale formulazione la norma dispone che «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. 2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. 3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque

[543] Così NUZZO V., *L'utilizzazione di manodopera altrui in agricoltura e in edilizia: possibilità, rischi e rimedi sanzionatori*, cit., p. 21.

sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. 4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

In primo luogo, dalla lettura della disposizione codicistica emerge immediatamente come la fattispecie penale non sia affatto limitata al settore agricolo, nonostante la disciplina sia stata riformata da una legge avente specificatamente ad oggetto il contrasto del lavoro irregolare in agricoltura[544].

Una novità senz'altro rilevante è che il soggetto attivo del reato di caporalato, ovvero di intermediazione illecita e sfruttamento, può essere non solo l'intermediario, ossia colui che «recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori», ma anche il datore di lavoro che «utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno». È evidente che il nuovo art. 603 *bis* c.p., dunque, descrive una condotta più ampia di quella della pura intermediazione di lavoro[545] in quanto prescinde dalla circostanza che lo sfruttamento lavorativo avvenga nell'ambito di una

---

[544] Così NUZZO V., *L'utilizzazione di manodopera altrui in agricoltura e in edilizia: possibilità, rischi e rimedi sanzionatori*, cit., p. 21.Cfr. anche MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., p. 168, secondo cui «la nozione di sfruttamento illecito contenuta proprio nel nuovo art. 603 *bis* concerne profili tipici del rapporto di lavoro e sebbene sia funzionale alla sanzione penale contro l'intermediazione di manodopera, l'utilizzo della stessa da parte imprenditoriale, in un quadro complessivo di precarietà di tanti contratti di lavoro, potrebbe rivelarsi feconda non solo nell'ambito del lavoro in agricoltura. V. CALAFÀ L., *Lo sfruttamento lavorativo oltre le migrazioni: percorsi di ricerca*, in GOTTARDI D. (a cura di), *Legal Frame Work. Lavoro e legalità nella società dell'inclusione*, Giappichelli, 2017, pp. 175 ss.

[545] Cfr. FERRANTI D., *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, cit., p. 3.

intermediazione ed opera anche nell'ipotesi in cui lo sfruttamento del lavoratore sia posto in essere da chi ha assunto "direttamente" la manodopera. Proprio questa modifica ha portato a sostenere, forse con un eccesso di entusiasmo[546], che la correzione dello strabismo che affliggeva la precedente formulazione può dirsi perfettamente riuscita[547] e che la tutela del lavoratore può ritenersi questo modo raggiunta[548]. Ciò che è senz'altro vero è che il riferimento tanto all'intermediatore che all'utilizzatore della prestazione lavorativa dimostra una maggiore attenzione del legislatore alla reale dinamica dell'illecito incontro tra domanda ed offerta e, al contempo, ai diritti fondamentali della persona che lavora. Peraltro, alla luce della riforma, emerge finalmente come sia proprio lo "sfruttamento" dei lavoratori perseguito «approfittando del loro stato di bisogno» la condotta sanzionata dalla norma penale, con la conseguenza che, più che di reato di caporalato, sarebbe più corretto parlare di un vero e proprio reato di "sfruttamento del lavoro"[549].

L'estensione di tutela penale anche allo sfruttamento praticato dal datore di lavoro (e non solo dagli intermediari) colma un'anomalia dell'ordinamento, che lasciava privi di tutela i lavoratori non migranti irregolari[550]. Infatti, l'articolo 22, comma 12 *bis,* del T.U., punisce penalmente il datore di lavoro il quale occupi alle proprie dipendenze – non importa se avviati al lavoro mediante "caporale" o meno – lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con il permesso scaduto, revocato o annullato, quando essi siano sottoposti alle condizioni di particolare sfruttamento di cui all'attuale terzo comma dell'art. 603 *bis* c.p. Tale previsione, prima del 2016, dava luogo ad una vistosa ed inaccettabile disparità di trattamento fondata sullo *status* delle vittime dello sfruttamento: qualora i lavoratori fossero stati stranieri privi di un valido permesso di soggiorno e lo sfruttamento fosse stato riconducibile ad una delle situazioni di cui all'art. 603*bis*, comma 3, il datore di lavoro risultava direttamente punito; quando invece lo

---

[546] Per alcune considerazioni critiche, v. DE RUBEIS A., *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in www.penalecontemporaneo.it, 2017, n. 4, pp. 221.

[547] Così NUZZO V., *L'utilizzazione di manodopera altrui in agricoltura e in edilizia: possibilità, rischi e rimedi sanzionatori*, cit., p. 21.

[548] Così SCODITTI E., *Tra lavoro e sfruttamento del lavoro*, in DI MARZIO F. (a cura di), *Agricoltura senza caporalato*, Donzelli, 2017, p. 62.

[549] Cfr. NUZZO V., *L'utilizzazione di manodopera altrui in agricoltura e in edilizia: possibilità, rischi e rimedi sanzionatori* , cit., p. 22.

[550] Cfr. FERRANTI D., *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, cit., p. 3.

sfruttamento avesse riguardato altre tipologie di prestatori (cittadini italiani o comunitari, ovvero stranieri regolari), il datore di lavoro poteva rispondere (eventualmente) solo a titolo di concorso nel delitto di "caporalato". Sul piano sistematico, dunque, lo sfruttamento dei lavoratori trova oggi, ragionevolmente, una tutela penale sempre, e non solo se si tratta di un lavoratore immigrato irregolare.

A ben vedere, inoltre, la nuova fattispecie risulta slegata dal requisito dello svolgimento di «un'attività organizzata di intermediazione». Nella nuova formulazione della norma, non assume più rilievo il richiamo allo svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione, né l'ambito di applicazione soggettivo è limitato all'esercizio di un'impresa. Questi aspetti, come visto, sono stati oggetto di critiche nella precedente versione, poiché presupponevano una struttura para-imprenditoriale in capo all'intermediario, spesso non aderente alla realtà dei fatti e comunque quasi impossibile da provare processualmente.

Nel nuovo testo dell'art. 603 *bis*, in apertura, viene mantenuta la clausola di sussidiarietà («salvo che il fatto costituisca più grave reato»), a conferma del fatto che, le situazioni di sfruttamento estremo continuano a rientrare nell'ambito di applicazione degli artt. 600 e 601 c.p., così come già precedentemente affermato dalla Cassazione[551]. Sul punto, occorre segnalare l'estrema difficoltà riscontrata dalla giurisprudenza nel distinguere in concreto le fattispecie in questione, visti i profili di stretta connessione tra le stesse, tanto che il problema del confine tra l'art. 603 *bis* c.p. e l'art. 601 c.p., nonostante le modifiche apportate, rimane ad oggi ancora aperto.

Viene, invece, soppresso il riferimento allo "stato di necessità" e sostituito con il riferimento allo "stato di bisogno" del lavoratore, come elemento che completa la fattispecie delittuosa. Tale espressione, in un mercato del lavoro come quello attuale in cui sono presenti tanti disoccupati, appare certamente critico in

[551] Già con riferimento alla vecchia formulazione la Cassazione ha avuto modo di chiarire che il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo «è finalizzato a sanzionare quei comportamenti che non si risolvono nella mera violazione delle regole poste dal decreto legislativo n. 276 del 2003, senza peraltro raggiungere le vette dello sfruttamento estremo, di cui alla fattispecie prefigurata dall'art. 600 c.p., come confermato dalla clausola di sussidiarietà con la quale si apre la previsione». Così Cassazione, 4 aprile 2014, n. 14591, in *Foro it*, 2014, II, p. 331.

quanto sono moltissime le persone che «si trovano in uno stato di bisogno»[552]. Sarebbe stato forse più opportuno effettuare un riferimento espresso alla condizione di vulnerabilità, concetto contenuto nella Direttiva 2011/36/EU e qui definito come la «situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima»[553]. Tuttavia, l'aspetto terminologico, seppur criticabile, non dovrebbe essere pregiudizievole, stante il pacifico insegnamento della Corte di Cassazione che uniforma lo stato di bisogno alla posizione di vulnerabilità, già prevista sin dalla Decisione quadro dell'Unione Europea del 19 luglio 2002[554]. Quanto appena detto ha trovato conferma in una recente sentenza del Tribunale di Brindisi in cui, con riferimento ad una vicenda di caporalato, è stato posto l'accento sulle condizioni lavorative degradanti che i lavoratori erano costretti ad accettare proprio perché «oppressi dal bisogno o costretti dalla necessità»[555].

Ai sensi della nuova versione dell'art. 603 *bis*, inoltre, la violenza o la minaccia non risultano più elementi costitutivi del reato di cui al primo comma, ma costituiscono elementi del fatto tipico aggravato. Il riferimento alla condotta intimidatoria, invece, scompare del tutto. Se, ai sensi del primo comma, in caso di

---

[552] Così CURZIO P., *Sfruttamento del lavoro e repressione penale*, in *Agricoltura senza caporalato*, Donzelli, 2017, p. 133. In senso critico v. anche PADOVANI T., *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, in *Guida al diritto*, 2016, n. 48, p. 50, il quale avverte come «nelle condizioni presenti, qualsiasi lavoratore subordinato, ha di regola "bisogno" di svolgere quell'attività, perché non può scegliersene un'altra e non può campare di rendita», con la conseguenza che «l'approfittarsi di tale stato finisce con il risultare in *re ipsa* per il solo fatto che il prestatore d'opera è sottoposto al particolare "indice di sfruttamento" individuato nell'esercizio di un'attività lavorativa priva per lui di alternativa».

[553] Tale nozione era già contenuta nella Decisione quadro 2002/629/GAI sulla lotta alla tratta degli esseri umani e nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (c.d. Convenzione di Varsavia) nonché, ancor prima, nel Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, firmata a Palermo nel 2000.

[554] Si è affermato, pertanto, che i fattori di vulnerabilità possono riguardare «l'isolamento sociale, la mancata o scarsa conoscenza della lingua e della legislazione locale, l'analfabetismo, la giovane età, talvolta la disabilità, il *background* familiare che può essere caratterizzato da violenza domestica, il *background* culturale che è spesso caratterizzato da sfiducia nelle istituzioni e in particolare nelle forze dell'ordine, la precarietà legata allo *status* di migrante irregolare». Così GIAMMARINARO M.G., *La direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2012, 1, p. 17.

[555] Tribunale Brindisi, 6 settembre 2017, n. 251, inedita. La sentenza in questione evidenzia come accettare di lavorare nei campi o nei magazzini fino a 18 ore al giorno, senza usufruire di riposi compensativi, senza poter utilizzare liberamente i servizi igienici, a fronte di una retribuzione certamente irrisoria rispetto alla quantità del lavoro prestato, acconsentire a condizioni di trasporto a dir poco scomode e pericolose, rischiare quotidianamente il licenziamento o la mancata corresponsione del compenso dovuto avvalori la condizione di bisogno in cui si trovavano i lavoratori all'epoca dei fatti.

grave sfruttamento, la pena è la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per lavoratore sfruttato, quando al grave sfruttamento si aggiunge violenza o minaccia, il secondo comma prevede come pena la reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per lavoratore sfruttato. L'eliminazione dal novero degli elementi costitutivi della nuova fattispecie della violenza, della minaccia e dell'intimidazione, oltre che del carattere organizzato dell'attività di intermediazione, comporta che l'unica nota modale della condotta delittuosa sopravvissuta alla riforma diviene l'approfittamento dello stato di bisogno. È palese che in questo modo il legislatore ha voluto realizzare l'obiettivo di contrasto dello sfruttamento "grigio" dei lavoratori, rendendo più efficace ed estesa la repressione penale dello sfruttamento del lavoro[556]. Si tratta, in ogni caso, di una variazione che attribuisce all'art. 603 *bis* una maggiore vicinanza alla realtà, andando ad estenderne il raggio di azione e punendo gli intermediari e i datori di lavoro che sottopongono i lavoratori a condizioni di sfruttamento, a prescindere dall'uso della violenza, della minaccia o dell'intimidazione[557].

Venendo al trattamento sanzionatorio, si sono confermati gli errori del passato: si è comminata una multa dal valore irrisorio rispetto alla gravità dei fatti (quasi sempre commessi, nei fatti, per conseguire un lucro ingente) e si è conservato il metodo di calcolo "progressivo" (a base fissa e coefficiente variabile) della pena pecuniaria. Si può dire che di fatto si sono – anche sotto questo profilo – costruiti illeciti dal forte "sapore" contravvenzionale.

Nel nuovo testo dell'art. 603 *bis* trovano, infine, conferma le aggravanti specifiche che comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà, qualora il numero dei lavoratori reclutati sia superiore a tre, se uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa e per l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Al fine di sollecitare una condotta collaborativa, nell'ottica di conferire il massimo grado di tutela al rispetto della dignità e dei diritti dei lavoratori sfruttati, il legislatore ha inserito però all'art. 603*bis*.1 c.p. la previsione di una circostanza attenuante che prevede una diminuzione di pena da un terzo a due terzi nei

[556] Cfr. PADOVANI T., *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, cit., p. 49.
[557] Cfr. CURZIO P., *Sfruttamento del lavoro e repressione penale*, cit., p. 129.

confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze ovvero aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o, ancora, per il sequestro dei proventi dell'attività illecita[558].

7.1. *(segue)* Gli indici di sfruttamento lavorativo nella loro nuova formulazione

Come già nella precedente formulazione della fattispecie, il legislatore non si è limitato a riferirsi genericamente allo "sfruttamento", ma ha ritenuto di fornire una più compiuta definizione, elencando una serie di situazioni in cui questo può essere riscontrato[559]. Il terzo comma del nuovo art. 603 *bis* individua, infatti, le condizioni ritenute indici di sfruttamento dei lavoratori. Questi, più precisamente, sono quattro e sono ravvisati nella reiterata retribuzione palesemente in contrasto con quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; nel reiterato mancato rispetto della normativa in materia di orario di lavoro e di riposi; nella violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro[560];

---

[558] Cfr. FERRANTI D., *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, cit., p. 5, che ben spiega come «la circostanza è modellata secondo la tecnica della legislazione di emergenza di tipo premiale che, negli ultimi quarant'anni, ha spiegato i suoi effetti in diversi ambiti (…) Essa è l'espressione di una politica criminale finalizzata, attraverso meccanismi premiali, a sprezzare la catena di solidarietà che lega i protagonisti della fattispecie in esame, animati da un comune interesse e normalmente uniti da un patto segreto che opera nell'ombra e si consolida con l'omertà. Anche attraverso la previsione dell'attenuante in commento, si è voluto conferire il massimo grado di tutela al rispetto della dignità e dei diritti dei lavoratori sfruttati, principale bene giuridico oggetto di tutela della norma».

[559] Così DE RUBEIS A., *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 226.

[560] In relazione alla violazione delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, viene soppresso il riferimento alla necessità che la violazione esponga il lavoratore «a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale». Sfruttare il lavoratore è cosa ben diversa da esporlo a pericolo e quindi, correttamente il legislatore sgombra il campo dagli equivoci.

nonché, infine, nella sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti[561].

Tali indicatori, rispetto a quelli previsti nella precedente formulazione, descrivono in modo più efficace le situazioni di fatto a cui si riferiscono[562]. A ben vedere, le modifiche apportate appaiono certamente orientate ad abbassare la soglia della rilevanza dello sfruttamento lavorativo, innalzando sensibilmente lo standard delle condizioni lavorative idonee ad evitare una condanna per sfruttamento lavorativo. Si richiede, infatti, per l'applicazione della sanzione penale la sussistenza di situazioni e comportamenti non necessariamente contrassegnati da una particolare gravità o frequenza.

La tecnica legislativa adottata è quella di un elenco di situazioni dal cui effettivo riscontro empirico il giudice è chiamato a desumere l'esistenza dello sfruttamento dei lavoratori. Circa la loro natura giuridica, si è ritenuto in dottrina che questi svolgono una funzione di «orientamento probatorio» per il magistrato, in quanto devono intendersi come "sintomi", ossia indizi da valutare ai fini della decisione[563]. È chiaro, inoltre, che gli indici elencati nella norma non possono avere una valenza esaustiva, ma sono degli allarmi circa la sussistenza della condizione di sfruttamento, da valutare caso per caso[564]. Tale soluzione, peraltro, si impone come l'unica idonea a salvare l'art. 603 *bis* dalle critiche avanzate in

---

[561] In relazione alla sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, rispetto alla norma previgente è soppresso l'avverbio "particolarmente", il che determina un sensibile potenziale ampliamento dei casi in cui si può realizzare tale condizione.

[562] Cfr. FERRANTI D., *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, cit., p. 3.

[563] Cfr. STOLFA F., *La legge sul "caporalato" (l. n. 199/2016): una svolta "etica" nel diritto del lavoro italiano? Una prima lettura*, in *DSL*, 1, 2017, pp. 88 ss. V. anche FERRANTI D., *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, cit., p. 3; DI MARTINO A., *"Caporalato" e repressione penale. Appunti su di una correlazione (troppo) scontata*, cit., p. 117, il quale sottolinea come una ricostruzione della funzione di tali indici in termini di orientamento probatorio consentirebbe, peraltro, di ridimensionare le accuse di indeterminatezza ad essi rivolte. Cfr., poi, GIULIANI A., *I reati in materia di "caporalato", intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., pp. 150 s.

[564] La natura non esaustiva degli indicatori era sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità già con riferimento alla previgente formulazione della norma. Cfr. Cassazione penale, Sez. V, 18 dicembre 2015, n. 16735, secondo cui «in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) deve ritenersi carente la motivazione sulla base della quale si affermi la configurabilità di detto reato avendo riguardo soltanto agli elementi indicativi dello sfruttamento senza che risulti dimostrata la sussistenza anche dell'altro necessario elemento, costituito dall'impiego di violenza, minaccia o intimidazione».

dottrina circa l'asserito difetto di determinatezza della norma che li descrive o circa la loro presunta incompletezza[565].

L'efficacia indiziaria si spiega al ricorrere anche di uno solo dei suddetti indici, come si legge nella norma[566]. Attraverso la previsione di questi indici dai quali desumere in positivo le condizioni minime di legalità che non integrano sfruttamento lavorativo, il legislatore sembra aver configurato un livello base di tutela, al di sotto del quale lo svolgimento della prestazione lavorativa non avviene in condizioni di dignità e comporta l'intervento della repressione penale con l'evidente intento di tutelare la dignità della persona.

Ai fini del presente lavoro si ritiene certamente opportuno soffermarsi su una lettura giuslavoristica degli indici di sfruttamento lavorativo.

Il primo indice di sfruttamento attiene alla violazione delle norme in materia retributiva. Esso consiste nella «reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato». L'art. 603 *bis* nella sua formulazione precedente, invece, faceva riferimento alla «sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato». Si tratta, sostanzialmente, di quelle condotte di soggetti che, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, corrispondono retribuzioni sproporzionate alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

In primo luogo, va sottolineata la sostituzione della espressione "sistematica" con l'espressione "reiterata"[567]. La modifica apportata dal

---

[565] Così FERRANTI D., *La legge n. 199/2016: disposizioni disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, cit. Sulle critiche avanzate in dottrina v. PADOVANI T., *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, cit., 49; SCORZA E., *Le novità rilevanti per il diritto penale nelle recenti manovre "anti-crisi"*, cit., p. 15, nota 67; BRICCHETTI R. – PISTORELLI L., *"Caporalato": per il nuovo reato pene fino a 8 anni*, cit., p.52.

[566] L'art. 603 *bis*, comma 3, prevede che «costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni». Cfr. FERRANTI D., *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, cit., p. 3.

[567] Cfr. GORI F., *La nuova legge sul grave sfruttamento lavorativo nell'ambito della normativa di contrasto al lavoro sommerso*, cit., p. 33, che in merito sostiene che «non pare possibile attribuire alla nozione di reiterazione il significato tecnico di ripetizione di una violazione già formalmente accertata in un precedente procedimento in quanto in materia si danno solo violazioni contrattuali. Una possibile incertezza applicativa: la reiterazione può essere riferita al periodo di paga

legislatore appare già significativa in quanto si tratta di una scelta dettata dalla maggiore precisione, in ambito giuridico, del termine "reiterato" rispetto a quello, sicuramente più ambiguo, di "sistematico"[568]. Mentre, infatti, l'aggettivo "sistematico" implicava una ripetitività costante, una sorta di *ordinario modus agendi* del datore di lavoro, ed alludeva ad una scelta organizzativa dell'attività lavorativa che fosse in contrasto con la normativa in materia di retribuzione, il termine "reiterato" implica semplicemente la ripetizione di determinati comportamenti, senza richiedere che essi rappresentino il "sistema" di organizzazione in quel determinato contesto lavorativo. Ciò rende evidente, dunque, l'abbassamento del livello della persistenza della violazione necessaria ad integrare la fattispecie di reato[569]. Chiedere una sistematicità, come faceva il vecchio testo, rendeva difficile, se non difficilissimo, in concreto la configurazione dell'indice in questione, mentre il riferimento alla reiterazione la rende certamente più facile in quanto «la reiterazione è semplice e certa: basta che una situazione venga ripetuta più volte entro un certo tempo»[570]. Si può affermare che la scelta di accontentarsi di una mera "reiterazione" (e cioè di una pluralità) delle citate inosservanze appare senz'altro corretta[571].

Inoltre, il legislatore per la misurazione della giusta retribuzione rinvia al contratto collettivo, sia quello nazionale che quelli territoriali, il che corrisponde al concreto funzionamento del sistema di relazioni sindacali[572]. È stato sul punto

---

concordato in concreto (ad es. giornaliero o settimanale) o al periodo di paga mensile previsto dal contratto collettivo applicabile».

[568] In tal senso v. PIVA D., *I limiti dell'intervento penale sul caporalato come sistema (e non condotta) di produzione: brevi note a margine della l. n. 199/2016*, in *Arch. Pen.*, 2017, 1, p. 187, il quale sostiene che la sistematicità delle condotte richieda qualcosa di più rigoroso rispetto alla reiterazione delle stesse, in quanto nel secondo caso è necessaria «la mera ripetizione a prescindere dalla corrispondenza a un determinato modulo operativo».

[569] In questo senso, v. PADOVANI T., *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, cit., 50.

[570] Così MISCIONE M., *Caporalato e sfruttamento del lavoro*, in *Lav. giur.,* 2017, p. 116. Nello stesso senso v. DE RUBEIS A., *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 227, il quale sul punto sottolinea come «mentre l'utilizzo dell'aggettivo "sistematico" contenuto nella vecchia formulazione, pur nella sua atecnicità, alludeva ad una scelta organizzativa dell'attività lavorativa che fosse in contrasto con la normativa (primaria o secondaria) in materia di retribuzione o di orario di lavoro, il termine "reiterato" implica semplicemente la ripetizione di determinati comportamenti, senza richiedere che essi rappresentino il "sistema" di organizzazione in quel determinato contesto lavorativo».

[571] In questo senso, v. PADOVANI T., *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, cit., p. 50.

[572] Per un approfondimento sul rapporto tra contrattazione collettiva e lavoro immigrato irregolare v. MCBRITTON M., *Contrattazione collettiva e contrasto al lavoro immigrato irregolare*, in

sostenuto che tale innovazione consente di valorizzare le differenziazioni salariali (talvolta notevoli) previste dai contratti collettivi su base territoriale (specialmente nell'edilizia e nell'agricoltura)[573]. La norma, opportunamente, da un lato non consente di confrontare la retribuzione con quella prevista da eventuali contratti aziendali, e dall'altro lato annette valore, sul piano comparativo, ai soli contratti stipulati da organizzazioni sindacali dotate di un certo radicamento nei luoghi di lavoro. Ciò al fine di evitare di prendere in considerazione livelli salariali solo "teorici" o, peggio, creati ad arte (soverchiando con l'intimidazione il peso contrattuale di deboli rappresentanze sindacali aziendali) al precipuo scopo di abbassare la soglia retributiva sotto la quale può dirsi integrato lo sfruttamento[574].

Sul punto, inoltre, si fa rilevare come sin dal primo intervento legislativo in materia di lavoro degli stranieri e, precisamente, nell'art. 8, comma 3, legge 30 dicembre 1986, n. 943, era previsto l'onere per il datore di lavoro di applicare al contratto di lavoro stipulato con il lavoratore extracomunitario un trattamento normativo e retributivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo di categoria, nonché come tale meccanismo di rinvio si ritrova anche nell'art. 22, comma 5, T.U.[575]. Seppur già previsto è, tuttavia, dal 2011 che la violazione di tale onere da parte del datore di lavoro comporta l'applicazione della sanzione penale.

GOTTARDI D. (a cura di), *Legal Frame Work. Lavoro e legalità nella società dell'inclusione*, Giappichelli, 2017, pp. 143 ss.; LEONARDI S., *Immigrazione extracomunitaria e contrattazione*, in AA. VV., *Immigrazione e contrattazione*, Ediesse, 2007, pp. 27 ss. Con specifico riferimento al settore agricolo, v. SERRA C., *La contrattazione collettiva in agricoltura: i problemi e le prospettive*, in *Collana ADAPT*, 2002, n. 3.

[573] Per un esempio di come, in agricoltura, la diversità delle clausole contrattuali (spesso notevole) tra una provincia e l'altra possa essere sfruttata a proprio vantaggio dai caporali o da società che operano per conto di terzi, v. OLIVERI F., *Giuridificare ed esternalizzare lo sfruttamento. Il caso dei lavoratori immigrati nella vitivinicoltura senese*, in RIGO E. (a cura di), *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura,* Pacini Giuridica, 2016, p. 51.

[574] Dal punto di vista politico-criminale, non è infatti ragionevole prendere in considerazione gli accordi che si collocano ai più "bassi" livelli della contrattazione decentrata: come osserva DI MARTINO A., *"Caporalato" e repressione penale. Appunti su una correlazione (troppo) scontata*, cit., p. 117, nt. 46 (a commento dell'art. 311 n. 1 Cp spagnolo, che annette valore comparativo anche ai contratti individuali), essi possono costituire in sé lo strumento giuridico della vessazione dei prestatori.

[575] Così MCBRITTON M., *Contrattazione collettiva e contrasto al lavoro immigrato irregolare*, cit., p. 144, che precisa come «tale disposizione che si configura, appunto, come onere nei confronti di chi intenda assumere uno straniero, ha la sua *ratio* nella *common rule* di webbiana memoria, tesa ad evitare forme di *dumping* sociale».

A tutto ciò si aggiunga che potrà aversi sfruttamento solo quando il datore di lavoro abbia retribuito il lavoratore "in modo palesemente difforme" dai parametri retributivi contrattuali o costituzionali. Resta privo di rilevanza, quindi, quale indice della situazione di sfruttamento, uno scostamento minimo, dovendo trattarsi di un compenso di ammontare tale da risultare lesivo della dignità professionale o addirittura personale del lavoratore[576].

Non va, infine, trascurato che la disposizione rinvia chiaramente al principio della proporzionalità fra quantità e qualità del lavoro, di cui all'art. 36, comma 1, Cost., richiamato nell'ampia clausola di chiusura dell'indice, laddove si fa riferimento ad un trattamento «comunque sproporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro».

Il secondo indice consiste nella «reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie». Anche in questo caso nell'attuale formulazione, rispetto al passato, si possono cogliere alcuni rilevanti elementi di novità.

In primo luogo, la "sistematica" violazione della suddetta normativa diviene "reiterata" per le medesime ragioni a cui si è fatto già riferimento nella descrizione del primo indice. Cambia, inoltre, il riferimento ai periodi di riposo in quanto è esteso ad ogni periodo di riposo e non solo a quelli indicati espressamente nella norma.

Con particolare riferimento a questo indice è stato sottolineato come, a differenza del primo, in questo caso manca qualsiasi indicazione circa i termini per distinguere e filtrare le violazioni in ragione della loro consistenza[577]. Si ritiene, in ogni caso, che il nuovo testo di legge non richieda una violazione "grave" della normativa afferente il tempo di lavoro[578]. Anche con riferimento a tale indice, peraltro, deve rammentarsi che, per aversi sfruttamento, deve pur

---

[576] Cfr. STOLFA F., *La legge sul "caporalato" (l. n. 199/2016): una svolta "etica" nel diritto del lavoro italiano? Una prima lettura*, cit., p. 92. V. anche CURZIO P., *Sfruttamento del lavoro e repressione penale*, cit., p. 132, il quale chiarisce che è dunque necessaria per la configurazione dell'indice in questione «una difformità corposa, che risulti *ictu oculi*».

[577] Cfr. CURZIO P., *Sfruttamento del lavoro e repressione penale*, cit., p. 132. V. anche STOLFA F., *La legge sul "caporalato" (l. n. 199/2016): una svolta "etica" nel diritto del lavoro italiano? Una prima lettura*, cit., p. 92.

[578] Cfr. STOLFA F., *La legge sul "caporalato" (l. n. 199/2016): una svolta "etica" nel diritto del lavoro italiano? Una prima lettura*, cit., p. 92.

sempre trattarsi di violazioni talmente gravi da ledere, almeno potenzialmente, la dignità del lavoratore.

Il terzo indice concerne «la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro».

Con la riforma del 2016 è, quindi, venuto meno il riferimento all'esposizione del lavoratore «a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale»[579]. Ciò ha fatto sorgere numerosi dubbi in dottrina in merito all'eccessiva genericità ed omnicomprensività dell'indice in questione[580], portando alcuni a ritenere che sia stata in questo modo abbassata eccessivamente la soglia di significatività penale del comportamento[581]. In realtà, una corretta interpretazione della norma porta a ritenere che non assumano rilevanza ai fini della configurabilità della fattispecie penale le violazioni di carattere meramente formale, magari punite in via amministrativa, ma solo quelle violazioni che denotino grave spregio della salute e della sicurezza del lavoratore in quanto persona e che, pertanto, rechino offesa alla dignità del lavoratore[582].

---

[579] Cfr. FERRANTI D., *La legge n. 199/2016: disposizioni disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, cit., secondo cui «l'eliminazione del riferimento al pericolo per salute, sicurezza ed incolumità personale giova a evitare il rischio di un fraintendimento interpretativo: se si carica la disposizione di orientamento probatorio di un elemento che autonomamente denota un significativo disvalore, si può ingenerare l'equivoco che essa contenga almeno una parte della condotta costitutiva del reato, data dallo sfruttamento della manodopera. Si evita, insomma, il rischio che si possa ritenere la sussistenza dello sfruttamento per il solo fatto che sia stata violata una disposizione in materia di sicurezza o igiene sul lavoro, quasi che la contravvenzione ad una delle tante disposizioni volte appunto a prevenire rischi per la sicurezza dei lavoratori possa integrare la condotta, di ben altro disvalore penale, dello sfruttamento di manodopera».

[580] Cfr. CURZIO P., *Sfruttamento del lavoro e repressione penale*, cit. p. 132, il quale ritiene che tale genericità sia causata dal fatto che nella norma si «parla di violazioni di norme in materia di sicurezza o di igiene nei luoghi di lavoro, senza qualificazioni e distinzioni di sorta». V. anche STOLFA F., *La legge sul "caporalato" (l. n. 199/2016): una svolta "etica" nel diritto del lavoro italiano? Una prima lettura*, cit., p. 92.

[581] Cfr. PADOVANI T., *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, cit., p. 132, secondo cui «la formula utilizzata nel testo originario risultava perfettamente adeguata a connotare una condizione di sfruttamento: rilevava infatti solo la violazione di norme direttamente incidenti sulla tutela personale del lavoratore. Ora appare sufficiente la violazione di qualsiasi disposizione purché inserita nel contesto disciplinare della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro». Lo stesso autore ritiene, pertanto, che potrebbe essere addirittura sufficiente «la mancata apposizione di un qualche cartello o l'omessa redazione di un documento» da parte del datore di lavoro ad integrare la nozione di sfruttamento. Dello stesso avviso è TORRE V., *Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento*, in *DLRI*, 2018, pp. 300-301.

[582] Di contrario avviso GORI F., *La nuova legge sul grave sfruttamento lavorativo nell'ambito della normativa di contrasto al lavoro sommerso*, cit., p. 35 secondo cui assumono rilevanza anche le violazioni meramente formali sanzionate in via amministrativa.

Si fa, peraltro, rilevare come il merito di tale indice è stato quello di aver valorizzato ulteriormente le norme in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008, la cui violazione non integra più solo le mere contravvenzioni già previste dal Testo Unico bensì anche la fattispecie criminosa di cui all'art. 603*bis* c.p.

Il quarto indice fa riferimento alla «sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti».

Il concetto chiave espresso in questo indice è quello di "degrado"[583]. Rispetto alla formulazione previgente, il nuovo testo non usa l'avverbio "particolarmente" riferito alla sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti. Anche questo indice si è palesemente inasprito rispetto alla versione del 2011 in quanto non è più richiesto il "particolare" degrado ma il mero degrado. La pretesa del vecchio testo di quantificare il degrado, peraltro, appariva piuttosto assurda, in quanto tentare di misurare una lesione della dignità umana non è assolutamente possibile: la dignità umana è riconosciuta o è negata; *tertium non datur*[584].

Tale indice è certamente quello maggiormente aderente alle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori migranti e, soprattutto, a quelle operanti nel settore agricolo e, contestualmente, quello più rappresentativo della situazione di sfruttamento lavorativo di cui questi sono prevalentemente vittima. In particolare, in tal senso, appare rilevante il riferimento alla sottoposizione del lavoratore a "situazioni alloggiative degradanti", alla luce del fatto che nella prassi si registrano numerosi casi in cui è proprio il caporale che spesso si occupa della sistemazione alloggiativa dei lavoratori stranieri vittime di caporalato, offrendo sistemazioni di fortuna e sprovviste dei minimi requisiti di vivibilità e chiedendo in cambio prezzi usurari. Anzi, talvolta sono gli stessi stranieri a "scegliere" di vivere in quei luoghi perché sono luoghi nei quali i caporali vanno a reclutare

---

[583] Così STOLFA F., *La legge sul "caporalato" (l. n. 199/2016): una svolta "etica" nel diritto del lavoro italiano? Una prima lettura*, cit., p. 93.

[584] Sull'impossibilità di graduare il concetto di dignità umana (e quindi anche la sua degradazione), v., ex plurimis, RUGGERI A., *Sistema integrato di fonti, tecniche interpretative, tutela dei diritti fondamentali*, in *Pol. Dir.* 2010, 38 s.; SILVESTRI G., *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, in www.rivistaaic.it.

manodopera da collocare poi presso l'utilizzatore e dunque per i lavoratori uniche occasioni per trovare lavoro. Ebbene, pur non essendovi una costrizione formale da parte degli intermediatori o dell'utilizzatore, occorre ritenere anche in questi casi la configurazione del reato in esame in quanto la "scelta" di vivere in condizioni alloggiative particolarmente degradanti è comunque determinata da un quasi totale annullamento della capacità di autodeterminazione dei migranti.

Il persistente riferimento tautologico a condizioni di lavoro degradanti, senza alcuna ulteriore specificazione, sembra nondimeno prestare ancora il fianco ad accuse di eccessiva vaghezza del fatto tipico incriminato. Sul punto, è stato pertanto affermato che, sul piano giuridico, il concetto di degrado è ricavabile dai principi di tutela del lavoratore consacrati a livello costituzionale (artt. 1, 2, 3 e 4 Cost.), nonché a livello comunitario (art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950)[585]. Ne discende che il quarto indice possa ritenersi integrato ogni qual volta si configuri un trattamento che risulti lesivo della dignità umana.

In conclusione, occorre sottolineare come i fatti assunti dall'art. 603 *bis* come indici di sfruttamento, così come formulati, rendono certamente molto ampia la nozione di sfruttamento, con la conseguenza che l'effetto finale dell'intervento legislativo finisce per rendere la fattispecie in sostanza priva di qualunque selettività rispetto ai comportamenti meritevoli di sanzione[586]. Ne discende che, se prima della novella del 2016 gli indicatori erano talmente sproporzionati per eccesso da far sconfinare la dimensione tipica del "caporalato" in quella della riduzione in servitù, dopo la riforma essi risultano – talvolta e all'opposto – esageratamente sottodimensionati, al punto da determinare la possibilità che la nuova fattispecie si applichi anche ad ipotesi scarsamente offensive.

Ciò accade, altresì, perché nessuno degli attuali elementi costitutivi appare realmente in grado di individuare un significativo contenuto di disvalore e, così, di selezionare i comportamenti meritevoli di sanzione penale[587]. Il fatto che la nuova

---

[585] STOLFA F., *La legge sul "caporalato" (l. n. 199/2016): una svolta "etica" nel diritto del lavoro italiano? Una prima lettura*, cit., p. 93.
[586] Cfr. DE RUBEIS A., *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 227.
[587] Così DE RUBEIS A., *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 227.

incriminazione si presti ad abbracciare condotte del tutto eterogenee e non necessariamente significative di una apprezzabile lesività, comporta un evidente rischio di scivolamento verso il basso dell'area del penalmente rilevante. Tanto che è stato addirittura sostenuto che l'impressione «è che la nuova fattispecie si presti a punire il mero squilibrio delle posizioni contrattuali, dinamica che, tuttavia, è in una certa misura fisiologica nel rapporto di lavoro»[588]. Tali considerazioni inducono a ritenere che, nonostante gli indiscussi sforzi compiuti dal legislatore, non si è ancora riusciti a trovare un ragionevole punto di equilibrio.

A prescindere da questo, tuttavia, non si può non riconoscere come la norma sia senz'altro necessaria per punire le condotte di più intenso sfruttamento lavorativo (che comunque non si concretizzino nell'integrazione del reato di cui all'art. 600 c.p.) e come, in attesa di più efficaci strumenti di contrasto al grave sfruttamento lavorativo, essa resta una norma di riferimento per i giuslavoristi per una ricostruzione dello sfruttamento della manodopera, sia pure per via di meri indici. L'eventuale riscontro degli stessi nella situazione considerata, comunque, non comporta automaticamente il perfezionarsi della fattispecie criminosa sia perché essi possono rivelare solo la sussistenza di uno degli elementi costitutivi del reato (lo sfruttamento) mentre resterebbe ancora da accertare l'altro (l'approfittamento), sia perché, lo si ribadisce, essi rappresentano semplici "sintomi" o indici di orientamento probatorio che devono essere sottoposti alla complessiva valutazione, caso per caso, del giudice e quindi al suo prudente apprezzamento sempre in funzione dell'obiettivo primario della sua indagine che resta l'accertamento di una condotta illecita talmente grave da integrare, appunto, "sfruttamento del lavoratore".

Non si può, in ogni caso, fare a meno di sottolineare come i "sintomi" attraverso i quali, ai sensi dell'art. 603*bis*, si manifesta la condotta di sfruttamento lavorativo, oltre a svolgere la funzione di selezionare le condotte ai fini dell'integrazione della norma penale, sono soprattutto espressione di alcuni diritti costituzionalmente riconosciuti a tutela della persona del lavoratore in quanto tale,

---

[588] Così DE RUBEIS A., *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 236.

senza alcuna limitazione o aggettivazione di sorta (nativo, straniero, regolare o irregolare)[589], sul cui sfondo vi è sempre la dignità umana[590].

7.2. *(segue)* Le altre disposizioni di riforma dell'art. 603 bis

Un elemento di novità è costituito dall'estensione al reato *de quo* dell'arresto obbligatorio in flagranza[591]. Prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza per il reato di cui all'art. 603 *bis*, qualora questo sia commesso mediante violenza o minaccia, si consente di applicare alle vittime del reato in questione l'art. 18 T.U., il quale dà accesso ad un percorso di inserimento socio-assistenziale particolarmente favorevole[592]. L'art. 18 T.U., infatti, consente al Questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, di rilasciare uno speciale permesso di soggiorno quando, nel corso delle operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'art. 380 c.p., ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio[593]. Il programma previsto dall'art. 18 T.U. comporta una vera e propria

---

[589] Cfr. MCBRITTON M., *Contrattazione collettiva e contrasto al lavoro immigrato irregolare*, cit., p. 152, la quale sottolinea come ogni volta che i lavoratori stranieri non vengono trattati come quelli nativi, non fa che crescere «il rischio della loro ghettizzazione e segregazione sociale e conseguentemente il rischio di alimentare forme di disaffezione nei confronti della società di accoglienza».

[590] Sul rapporto tra lavoro e dignità umana si torna nelle conclusioni del presente lavoro di ricerca.

[591] In passato l'arresto dell'indiziato sorpreso in flagrante era solo facoltativo.

[592] L'art. 603 *bis*, comma 2, è stato inserito tra i reati previsti dall'art. 380 c.p.p., l'essere vittima dei quali è richiamato dall'art. 18 T.U. tra i presupposti per la concessione di un permesso per motivi di protezione sociale.

[593] L'art. 18 T.U., ai sensi del comma 6 *bis*, è, inoltre, applicabile anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo. Sebbene i cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea non necessitino sicuramente di un permesso di soggiorno, potrebbero beneficiare del programma di assistenza e integrazione sociale previsto dall'art. 18 T.U.

presa in carico del soggetto sfruttato da parte dell'ente locale o dei soggetti privati convenzionati, consentendo l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato e potendo essere convertito in permesso per motivi di studio o di lavoro. In questo modo, la protezione sociale prevista dalla norma in questione rappresenta, senz'altro, uno strumento essenziale per elidere la posizione di vulnerabilità e, dunque, lo sfruttamento[594].

Sono state, poi, introdotte ulteriori disposizioni, per così dire, patrimoniali[595]. Tali misure economiche sono state affiancate alle sanzioni penali tradizionali e sono state introdotte con il palese intento di contrastare l'azione di chi accumula ricchezza attraverso lo sfruttamento del lavoro, non solo in spregio delle norme che lo tutelano in materia di collocamento, di minimi salariali, di orari massimi di lavoro, ma soprattutto violando i diritti fondamentali dei lavoratori e, alcune volte, mettendo addirittura a repentaglio le vite delle vittime[596].

In primo luogo, si segnala l'estensione al delitto di intermediazione illecita, attraverso l'introduzione dell'art. 603*bis*.2 c.p., della confisca obbligatoria dei beni che sono serviti o sono stati destinati a commettere il reato e, delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto od il profitto, che può essere disposta anche per equivalente, allorquando non sia possibile soddisfarsi sui beni di cui il reo ha la disponibilità[597]. La *ratio* di queste misure è palesemente quella di evitare la formazione di patrimoni criminali[598].

---

[594] V. GENOVESE D., *Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia*, cit., p. 10.

[595] Così FERRANTI D., *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, cit., p. 5.

[596] Così FERRANTI D., *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, cit., p. 6.

[597] L'art. 603 *bis*.2. prevede espressamente che «in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603-*bis*, è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato».

[598] Così FERRANTI D., *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, cit., p. 5.

Al fine, poi, di difendere il valore commerciale dell'impresa che ha reclutato lavoratori in violazione dell'art. 603*bis* c.p. ed i posti di lavoro di questi ultimi, è stata prevista l'adozione della misura cautelare del controllo giudiziario dell'azienda, qualora ricorrano i presupposti e le condizioni del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., primo comma[599]. Nello specifico, in tale ipotesi, qualora l'interruzione dell'attività possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale, il giudice deve provvedere alla nomina di uno o più amministratori giudiziari, tratti dall'elenco contenuto nel relativo albo, che affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo periodicamente al giudice. Inoltre, all'amministrazione giudiziario è attribuito il compito di impedire la protrazione del trattamento degradante dei lavoratori, che devono essere regolarizzati, e quello di apportare le necessarie modifiche all'indirizzo commerciale dell'azienda, per evitare che si verifichino ulteriori situazioni di sfruttamento lavorativo. Si tratta di una previsione normativa dall'indubbio valore: in una prospettiva di bilanciamento degli interessi, viene introdotta una misura idonea ed adeguata ad impedire il protrarsi delle condizioni che avevano determinato lo sfruttamento dei lavoratori, salvaguardando i diritti dei lavoratori attraverso la prosecuzione dell'attività produttiva[600].

Con specifico riferimento allo sfruttamento dei lavoratori extracomunitari irregolari, a tal proposito, tuttavia, è stato sostenuto che tale ultima disposizione appare di dubbia rilevanza, in quanto la regolarizzazione delle condizioni di lavoro, alla luce del T.U., non comporta affatto anche quella della posizione

[599] L'art. 3 del d.lgs. 231/2001 espressamente prevede che «nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale».

[600] Cfr. SOTTOSANTI E., *Il nuovo reato di caporalato dopo la legge n. 199/2016*, in www.parolaalladifesa.it, p. 30.

amministrativa, con la conseguenza che in tali casi gli effetti della norma sono praticamente nulli[601].

Infine, un altro elemento di novità è costituito dall'introduzione della responsabilità amministrativa degli enti. Il legislatore, infatti, ha esteso al delitto in parola la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote[602] e ha disposto, in caso di condanna, l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore a un anno. Tali sanzioni sono le seguenti: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Il trattamento sanzionatorio così previsto, dunque, si presenta piuttosto incisivo per l'ente giacché, oltre alla sanzione pecuniaria, sempre prevista in caso di condanna, si affianca una sanzione interdittiva tra quelle sopra citate.

8. L'inadeguatezza del diritto penale da solo a combattere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro e le c.d. sanzioni positive

La riforma della disciplina penale in materia di sfruttamento dei lavoratori presenta, come si è visto, qualche luce e molte ombre. Il merito del nuovo art. 603 *bis* c.p. così come oggi formulato, è certamente quello di consentire all'apparato repressivo di ridestarsi da una lunga e, per certi versi, scandalosa paralisi. Non si può, peraltro, omettere di rilevare come l'analisi dell'esame dei contenuti della riforma ha certamente fatto emergere un dato importante: benché abbia concentrato la sua attenzione principalmente sullo sfruttamento lavorativo in agricoltura, il nuovo testo del 2016 si presenta come un tipo criminoso all'altezza

[601] Così MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., p. 174.
[602] Il valore di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

di una fenomenologia assai più variegata e irriducibile allo schema – pur prevalente – dell'intermediazione di manodopera. Si è, così, finalmente superato *l'empasse* del vecchio testo, adagiato acriticamente sulla struttura del caporalato, puntando piuttosto a riallineare lo sguardo deviato delle previgenti fattispecie.

Sarebbe, tuttavia, un errore pensare che, per il tramite delle nuove incriminazioni, il diritto penale possa aspirare a governare e a debellare in solitudine il fenomeno dello sfruttamento del lavoro. Pur ritenendo senz'altro apprezzabile lo sforzo del legislatore, infatti, non si può non notare come ad oggi restano ancora dubbi sull'effettività della fattispecie penale *de qua*, nonostante le modifiche introdotte nel 2016. Ciò, soprattutto, con riferimento ai settori caratterizzati da una marcata precarietà e vulnerabilità della manodopera, come quello agricolo o edile, in cui denunciare il datore di lavoro e attivare i meccanismi sanzionatori (lavoristici, amministrativi e penali) significa sostanzialmente perdere l'occasione di guadagno[603]. Ancor di più quando vi è un legame tra i caporali e la criminalità organizzata che accresce la condizione di omertà delle vittime dello sfruttamento.

Data la complessità e la vastità del fenomeno, dunque, continua ad essere certamente evidente l'inadeguatezza del diritto penale a governare da solo il problema[604]. È evidente che le risposte devono avere un più ampio respiro in quanto non possono limitarsi al piano sanzionatorio e repressivo, bensì devono proporsi di intervenire sui molteplici fattori che continuano ad alimentare ed infettare la piaga[605]. Del resto, se la repressione penale non venisse affiancata da politiche economiche, sociali ed occupazionali idonee ad incidere profondamente sui sistemi produttivi di riferimento (agricoltura, edilizia, turismo, artigianato, ecc.), essa parrebbe servire soltanto a nascondere la realtà delle cose dietro il paravento di comodo della sua dichiarata criminalizzazione.

---

[603] Così NUZZO V., *L'utilizzazione di manodopera altrui in agricoltura e in edilizia: possibilità, rischi e rimedi sanzionatori*, cit., p. 22.

[604] Cfr. MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., p. 161, che ben esprime come «pretendere di disciplinare un fenomeno economico di ampia portata con lo strumento giuridico più repressivo qual è il diritto penale, è di per sé scommettere sulla sconfitta». Sulla complessiva inefficacia dell'approccio *law enforcement* per combattere il grave sfruttamento dei lavoratori stranieri e non, si veda anche CALAFÀ L., *Lavoro irregolare (degli stranieri) e sanzioni. Il caso italiano*,cit., pp. 79-80, che peraltro sottolinea come questo approccio non sia conforme ai valori dei diritti fondamentali delle persone.

[605] Cfr., sul punto, le condivisibili affermazioni di DI MARTINO A., *"Caporalato" e repressione penale. Appunti su una correlazione (troppo) scontata*, cit., pp. 122 ss..

Chiarita l'inadeguatezza del diritto penale a governare da solo il problema, non si può non rilevare come la vastità del fenomeno e il suo carattere congenito, se non proprio strutturale, richieda il concorso di molteplici strumenti di azione, non solo repressivi, ma anche di incentivo e di controllo[606]. Si tratta di strumenti, *latu sensu*, di carattere amministrativo, che agiscono sul piano delle convenienze, secondo lo schema tipico della sanzioni promozionali (di tipo economico) c.d. positive[607]. Questi, dunque, non si pongono sul piano del diritto prescrittivo-repressivo (divieti e comandi), bensì agiscono sul piano economico rendendo più conveniente (o meno gravosa) l'osservanza degli obblighi prescritti e così inducendo i datori di lavoro a comportamenti socialmente meritevoli[608]. Ebbene, è stato sostenuto che proprio tali strumenti di fatto possono rivelarsi molto più efficaci della repressione penale, anche se ancora molto può e deve essere fatto[609].

Il settore in cui più sono state sperimentate le sanzioni positive di contrasto allo sfruttamento del lavoro è quello agricolo. In tale settore, come già detto, il caporalato è divenuto un vero e proprio sistema di produzione e, dunque, per abbatterlo è necessario coordinare le misure repressive di contrasto al fenomeno con quelle positive basate sulle convenienze, che agiscono sul piano economico e sociale[610]. In questo modo, infatti, si riesce ad intervenire sulle filiere agroalimentari per premiare gli imprenditori virtuosi ed incidere sulle convenienze e sulla necessità di abbattimento dei costi di lavoro[611].

Da questo punto di vista, particolarmente promettente potrebbe rivelarsi, a livello europeo, il prospettato inserimento nel c.d. meccanismo di condizionalità adottato nell'àmbito della Politica agricola comune (v. art. 93 Reg. 1306/2013) di una forma di "condizionalità sociale": in pratica, si tratta di introdurre il rispetto di

---

[606] V. BELLAVISTA A. – GARILLI A., *Politiche pubbliche e lavoro sommerso: realtà e prospettive*, cit.

[607] In proposito fondamentale resta GHERA E., *Le sanzioni civili nella tutela del lavoro subordinato*, in *Giornale dir. lav. rel. ind.*, 1979, pp. 305 ss. e, più in generale, BOBBIO N., voce *Sanzione*, in *Noviss. Dig. It.*, 1976, pp. 530 ss.

[608] Cfr. D'ONGHIA M. – DE MARTINO C., *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, cit., p. 36.

[609] Cfr. NUZZO V., *L'utilizzazione di manodopera altrui in agricoltura e in edilizia: possibilità, rischi e rimedi sanzionatori*, cit., p. 25.

[610] Cfr. NUZZO V., *L'utilizzazione di manodopera altrui in agricoltura e in edilizia: possibilità, rischi e rimedi sanzionatori*, cit., p. 26.

[611] Così NUZZO V., *L'utilizzazione di manodopera altrui in agricoltura e in edilizia: possibilità, rischi e rimedi sanzionatori*, cit., p. 23.

determinati standard di tutela dei diritti dei prestatori nel sistema di *cross-compliance* al quale i produttori devono uniformarsi per beneficiare delle misure di pagamento diretto a sostegno dell'attività agricola[612].

Un altro sistema interessante – già sperimentato in Italia dalla Regione Puglia[613] – è quello dei cc.dd. indici di congruità, che subordinano qualsiasi beneficio economico e normativo erogato da istituzioni pubbliche in favore degli imprenditori alla rilevata "congruità" della quantità e della qualità dei beni o dei servizi prodotti all'ammontare della forza-lavoro impiegata: un sistema (estendibile anche al di fuori dell'àmbito agricolo) che consente di far emergere l'esistenza di una possibile quota di lavoro sommerso o comunque irregolare[614] .

Sempre nel settore primario, essenziale si rivela il rafforzamento delle relazioni sindacali e della contrattazione decentrata, attraverso uno sforzo congiunto dei sindacati, del governo centrale e delle istituzioni locali. Queste ultime sono, peraltro, chiamate a svolgere un ruolo da protagoniste: è chiaro infatti che, se si vuole predisporre un sistema di reclutamento e smistamento efficiente della manodopera alternativo al caporalato, è necessaria una stretta collaborazione tra i vari soggetti coinvolti (agricoltori e braccianti, comuni e regioni, centri per l'impiego e agenzie per il lavoro, ecc.) a livello territoriale, in modo che si possa tener conto delle peculiarità (e anche delle potenzialità) delle singole aree produttive[615]. Potrebbe, peraltro, essere utile – nell'àmbito della costruzione di meccanismi controllati di incontro tra domanda e offerta di lavoro – coinvolgere anche alcuni dei cc.dd. caporali buoni, soggetti (spesso stranieri e

---

[612] Ciò consentirebbe, peraltro, di dare piena attuazione all'art. 39 TFUE, secondo il quale tra le finalità della Politica agricola comune vi è anche quella di «un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera», nonché quella di «assicurare […] un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura». Cfr., sul punto, l'ampia proposta di SCHIUMA D., *Il caporalato in agricoltura tra modelli nazionali e nuovo approccio europeo per la protezione dei lavoratori immigrati*, cit., pp. 105 ss.

[613] Cfr. l. reg. 26.10.2006 n. 28.

[614] Propugnano l'utilizzo di tali indici anche nell'ottica di un contrasto allo sfruttamento dei lavoratori SCHIUMA D., *Il caporalato in agricoltura tra modelli nazionali e nuovo approccio europeo per la protezione dei lavoratori immigrati*, cit., pp. 112 ss.; MCBRITTON M., *Lavoro in agricoltura e immigrazione*, in RIGO E. (a cura di), *Leggi, migranti e caporali: prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, Pacini, 2016, pp. 111 ss.

[615] Cfr. MCBRITTON M., *Lavoro extracomunitario, mercato del lavoro, contratti*, cit. Un interessante esperimento è quello del c.d. "Collocamento pubblico contro l'illegalità", gestito dal Comune di Eboli: v., sul punto, BOTTE A., *Caporali per legge. Per un percorso legale nel lavoro agricolo*, cit., pp. 126 ss.

provenienti dalle fila del bracciantato) che si segnalano per il fatto di farsi pagare dai lavoratori esclusivamente il costo del trasporto, senza alcuna forma di taglieggiamento sul salario: ciò al fine di far affiorare al livello della legalità attività logistiche e di trasporto che difficilmente potrebbero essere organizzate dalle istituzioni pubbliche o per effetto di un accordo tra le organizzazioni di categoria[616]. D'altra parte, l'idea di riportare nell'alveo della legalità l'attività degli intermediari informali – attraverso un sistema di autorizzazione, l'imposizione di determinati standard e l'effettuazione di stringenti controlli – è stata coltivata con un certo successo in altri Paesi europei, come ad esempio il Regno Unito[617].

Come si vede, tante sono le strade in effetti percorribili. Ciò che è, in sostanza, davvero indispensabile è un potenziamento significativo del meccanismo dei controlli e delle ispezioni sui luoghi di lavoro[618].

8.1. *(segue)* La Rete del lavoro agricolo di qualità

L'esempio più rilevante di questo approccio è la Rete del lavoro agricolo di qualità, intervenuta proprio con l'intento di responsabilizzare le aziende agricole alla creazione di una filiera produttiva eticamente orientata. Questa è stata introdotta dall'art. 6 del d.l. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, e si propone di improntare la domanda di prodotti agricoli all'eticità dei metodi di produzione, così da incentivare i datori di lavoro a comportamenti virtuosi[619]. Successivamente l'art. 8 della legge n. 199/2016, ne ha apportato qualche modifica.

---

[616] Cfr. BOTTE A., *Caporali per legge. Per un percorso legale nel lavoro agricolo*, cit., pp. 115 ss.
[617] Cfr. il *Gangmaster (Licensing) Act* del 2004, sul quale v. SCHIUMA D., *Il caporalato in agricoltura tra modelli nazionali e nuovo approccio europeo per la protezione dei lavoratori immigrati*, cit., pp. 96 ss.
[618] Lo rileva anche PADOVANI T., *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, cit., p. 51.
[619] La proposta dell'introduzione della Rete del lavoro agricolo di qualità è stata sostenuta unitariamente della Flai-Cgil, della Fai-Cisl e della Uils-Uil, presentata nella Conferenza stampa del 26 febbraio 2014.

La pubblicazione dell'elenco delle imprese agricole che aderiscono alla Rete è tenuto a cura dell'Inps. L'iscrizione è riservata, per espressa previsione legislativa, alle "imprese agricole" cui all'art. 2135 c.c. che soddisfino una serie di requisiti. Sono, dunque, senz'altro escluse quelle imprese (commerciali) che, pur curando direttamente la fase della raccolta (avendo acquistato il prodotto "alla pianta"), non rientrano nella nozione civilistica che, invece, implica la cura e lo sviluppo «di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso»[620].

L'appartenenza alla Rete comporta per le imprese il vantaggio di godere di una sorta di presunzione "di essere in regola"[621], in quanto la norma prevede che fatta eccezione per le richieste di intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall'autorità giudiziaria o da autorità amministrative e gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – le ispezioni dovranno concentrarsi prioritariamente sulle imprese non iscritte alla Rete. Tale disposizione non è stata modificata dal legislatore del 2016.

Questo aspetto è stato oggetto di diverse obiezioni in dottrina[622], secondo cui la previsione di un meccanismo incentivante di questo tipo finirebbe in concreto con il provocare un effetto svilente, tradendo le intenzioni originarie e la funzione di certificazione dell'eticità del processo produttivo[623]. Si ritiene,

---

[620] Così D'ONGHIA M. – DE MARTINO C., *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, cit., p. 15.

[621] Così MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., p. 172. Cfr. anche VISCOMI A., *Lavoro e legalità: «settori a rischio» o «rischio di settore»? Brevi note sulle strategie di contrasto al lavoro illegale (e non solo) nella recente legislazione*, cit., p. 5, che parla in tal senso di «un effetto di ordine tendenzialmente esonerativo», e sottolinea come «in altri e più espliciti termini, la partecipazione alla Rete sottrae le imprese aderenti dall'ordinaria attività di vigilanza, che pure nel settore agricolo appare particolarmente importante e non priva di risultati significativi».

[622] Sia consentito rinviare a DE MARTINO C. – LOZITO M. – SCHIUMA D., *Immigrazione, caporalato e lavoro in agricoltura*, in *Lav. dir.*, 2016, pp. 319-320. Concorda sulla necessità di chiarire meglio la correlazione tra i modelli preventivi di certificazione della legalità ed il ruolo dei servizi ispettivi, RIVERSO R., *La sottile linea tra legalità e sfruttamento del lavoro*, cit., Si vedano anche le osservazioni critiche di CIAMPI F., *Lavoro agricolo, potenziata la qualità e contrasto al "nero"*, in *Guida al dir.*, 2016, n. 48, pp. 64 ss. Prima dell'approvazione della legge, critiche erano state già avanzate in prospettiva da DI MARTINO A., *"Caporalato" e repressione penale. Appunti su una correlazione (troppo) scontata*, cit., p. 123. V. anche NUZZO V., *L'utilizzazione di manodopera altrui in agricoltura e in edilizia: possibilità, rischi e rimedi sanzionatori*, cit., p. 24.

[623] Sulla Rete del lavoro agricolo di qualità, nel contesto di una più ampia riflessione sulle strategie di contrasto e i modelli di intervento contro il lavoro illegale, v. VISCOMI A., *Lavoro e legalità: «settori a rischio» o «rischio di settore»? Brevi note sulle strategie di contrasto al lavoro illegale (e non solo) nella recente legislazione*, cit., pp. 606 ss., che giustamente sottolinea come l'inserimento nell'elenco determini l'allentamento dell'attività di vigilanza «benché sia del tutto

tuttavia, che a ben vedere possa individuarsi una sorta di sanzione promozionale a favore delle imprese che si iscrivono alla Rete[624], con la conseguenza che le critiche avanzate presentano il limite di sottovalutare l'importanza che le sanzioni promozionali assumono sul piano dell'effettività della normativa lavoristica[625]. L'accesso alla Rete, così disciplinato, ha infatti di fatto assunto una funzione piuttosto rilevante sia per il richiamo al requisito dell'iscrizione contenuto in normative incentivanti regionali[626] sia soprattutto poiché alcune note imprese della grande distribuzione organizzata hanno deciso – al fine di marcare pubblicamente il proprio impegno "etico" – di avvalersi unicamente di fornitori presenti nell'elenco rilasciato dall'Inps[627] il che ha avuto per l'effetto il moltiplicarsi delle richieste di iscrizione. In ogni caso, non si può non riconoscere come, al fine di evitare che l'iscrizione alla Rete possa ridursi ad un mero modo di evitare i controlli da parte delle istituzioni, sarebbe stato auspicabile che le imprese iscritte alla Rete, proprio in quanto possono fregiarsi di un marchio etico, che potrebbe integrare un vantaggio competitivo sul mercato, fossero maggiormente soggette a verifiche ispettive[628]. Un'altra valida alternativa sarebbe potuta essere quella di dare attuazione all'art. 12 della direttiva comunitaria sulle

---

evidente che l'inesistenza di provvedimenti sanzionatori nel recente passato (oggetto della verifica da parte della cabina di regia) non comporta di per sé l'inesistenza di eventuali infrazioni in atto (oggetto di verifica da parte dell'attività ispettiva)».

[624] Così MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., p. 173.

[625] Sull'importanza di questa tipologia di sanzioni v. GHERA E., *Le sanzioni civili nella tutela del lavoro subordinato*, cit., pp. 371 ss.

[626] È il caso dell'art. 37, legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 della Puglia che, al comma 2, subordina l'accesso a specifici finanziamenti, destinati alle aziende che si dotino di proprie strutture di accoglienza per ospitare gratuitamente i lavoratori dalle stesse impiegati, all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

[627] Il tema viene rilevato criticamente da FILIPPI L. – FRANCO M. – PANARIELLO M., *Caporalato, la rivoluzione mancata,* in www.left.it. Si vedano, a questo proposito, le forti dichiarazioni critiche del presidente di Confagricoltura Mario Guidi che è arrivato a minacciare di non fornire più appoggio alla Rete qualora continui il suo uso "strumentale" da parte della G.D.O., in http://www.confagricoltura.it/ita/press-room_anno-2016/aprile2/guidi-l-iscrizione-alla-rete-del-lavoro-agricolo-di-qualita-non-deve-condizionare-lafornitura-di-prodotti-alla-gdo.php, nonché l'interrogazione parlamentare formulata dal gruppo Conservatori e Riformisti (CoR) al ministro delle Politiche agricole sul "perché un'adesione nata come volontaria e in via di sperimentazione sia divenuta di fatto obbligatoria a causa della richiesta delle catene della grande distribuzione organizzata", di cui si dà conto in http://www.italiafruit.net/DettaglioNews/34686/in-evidenza/rete-del-lavoro-agricolo-diqualita-polemiche-dannose.

[628] Così DE MARTINO C. – LOZITO M. – SCHIUMA D., *Immigrazione, caporalato e lavoro in agricoltura*, cit., p. 320.

sanzioni ai datori di lavoro[629], che prevede la possibilità per lo Stato membro di rendere pubblico un elenco dei datori di lavoro responsabili di sfruttamento[630].

Ciò premesso, va rimarcato che, probabilmente consapevole del nuovo ruolo assurto in alcune filiere agro-alimentari dall'iscrizione alla Rete, l'art. 8 della legge n. 199/2016 interviene a modificare, in senso restrittivo, i requisiti per l'accesso[631]. Si prevede, in particolare, che l'iscrizione alla Rete resti preclusa non solo a coloro che hanno riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro, legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ma anche a coloro che hanno riportato condanne per delitti contro la P.A., l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il sentimento per gli animali e per delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603 bis codice penale. Si tratta di una scelta dettata dal fatto che, in seguito ai processi di depenalizzazione che si sono susseguiti nel corso degli anni (a partire dalla l. n. 689/1981, sino al d.lgs. n. 81/2015 e al d.lgs. n. 8/2016), sono ben pochi, ormai, gli illeciti di in materia di lavoro, non collegati alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro, ancora penalmente rilevanti[632].

Con riferimento agli illeciti amministrativi, la riforma del 2016[633] ha fornito due importanti precisazioni: da un lato, infatti, si prevede che anche le sanzioni amministrative non definitive (e non solo quelle definitive, come nel passato) impediscono l'iscrizione; dall'altro, viene chiarito che la regolarizzazione delle

---

[629] Direttiva 2009/52/Ce.

[630] Lo rileva BUFFA F., *Uber e Greta. Intervento tenuto al corso di formazione "Sfruttamento lavorativo e nuove forme di schiavitù"*, Roma, Corte di Cassazione (23 marzo 2017), in www.cortedicassazione.it, p. 6.

[631] Sulle modifiche in tema di Rete del lavoro agricolo di qualità v. CASOTTI A. – GHEIDO M.R., *Le nuove disposizioni contro il caporalato*, in *Dir. prat. lav.*, 2016, n. 47-48, pp. 2814-2815.

[632] Lo rileva, GORI F., *La nuova legge sul grave sfruttamento lavorativo nell'ambito della normativa di contrasto al lavoro sommerso*, cit., p. 50. Sul punto v. D'ONGHIA M. – DE MARTINO C., *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, cit., p. 17, che a dimostrazione di quanto sopra detto affermano infatti che «tali modifiche, tuttavia, continuano a non dire nulla in ordine alla reale "eticità" e alla qualità del lavoro delle imprese iscritte alla Rete, come emerge, ad esempio, dalla notizia, risaltata anche alle cronache parlamentari, dell'iscrizione alla Rete di un'impresa – che ha formato oggetto di controlli dei Ros dei Carabinieri a seguito del decesso di un migrante sudanese sui campi pugliesi – non direttamente coinvolta nei fatti, ma facente parte della filiera agroalimentare riconducibile all'azienda agricola responsabile». Il riferimento è all'interrogazione parlamentare di Bernini e Tripiedi al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, rinvenibile in www.camera.it.

[633] Art. 8, c. 1, lett. a), l. n. 199/2016.

inosservanze sanabili ed il pagamento in misura agevolata delle sanzioni amministrative entro i termini previsti dalla legge consente l'accesso alla Rete.

Sempre in tema di requisiti per l'iscrizione, viene inoltre espressamente richiesto che l'impresa richiedente non sia collegata o controllata, ai sensi dell'art. 2359 c.c., ad altra impresa priva dei requisiti per accedere alla Rete stessa e che la stessa applichi i contratti collettivi, nazionali, territoriali ed aziendali, come definiti dall'art. 51, d.lgs. n. 81/2015[634].

Venendo ai soggetti che possono aderire alla Rete, l'art. 8, l. n. 199/2016 abilita, mediante apposite convenzioni, una serie di soggetti istituzionali: gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali, i soggetti autorizzati all'esercizio della attività di intermediazione di lavoro di cui all'art. 6, d.lgs. n. 276/2003.

Al funzionamento della Rete sovraintende una Cabina di regia composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo.

Oltre alla verifica della sussistenza o meno in capo alle imprese agricole dei requisiti per fare parte della Rete[635], la Cabina di regia deve monitorare

---

[634] Sul punto cfr. D'ONGHIA M. – DE MARTINO C., *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, cit., p. 18, secondo cui «val la pena di rilevare che il rinvio "acritico" all'art. 51, d.lgs. n. 81/2015 ha l'effetto di traslare tra i requisiti di iscrizione alla Rete i dubbi rilevati sulla formulazione di quella norma, che afferma il filtro della maggiore rappresentatività comparata al fine della selezione dei contratti collettivi. Il rischio, rilevato in dottrina a proposito dell'art. 51, d.lgs. n. 81/2015, e che ora si ripropone anche in questa materia, è che la selezione tra i contratti non sia effettiva in assenza di un principio maggioritario, qualora vi sia unico contratto collettivo applicabile – in specie quello aziendale – stipulato senza la firma di una o più sigle sindacali comparativamente più rappresentative o da sigle comparativamente più rappresentative ma complessivamente minoritarie». Cfr. anche RECCHIA G., *Il ruolo dell'autonomia collettiva*, in GHERA E. - GAROFALO D. (a cura di), *Contratti di lavoro, mansioni e misure di conciliazione vita-lavoro*, Cacucci, 2015, p. 127.

[635] Cfr. MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., p. 171, che con riferimento a questa funzione della Cabina di regia sottolinea alcuni dubbi: «purtroppo non pare facilmente accessibile da parte degli studiosi o del pubblico il procedimento in merito alla verifica dei requisiti delle imprese che richiedono di far parte della Rete. Infatti, sul sito dell'Inps è accessibile un formulario per l'iscrizione contenente un'autocertificazione di regolarità contributiva, tributaria e di applicazione delle disposizioni del diritto del lavoro. Restano ancora oscure le modalità di verifica della cabina di regia circa la veridicità di tali dichiarazioni, in particolare per quanto concerne la materia giuslavoristica, il

costantemente, su base trimestrale, l'andamento del mercato del lavoro agricolo, anche avvalendosi delle banche-dati del Ministero del lavoro (Unilav) e dell'Inps (Uniemens) ed il monitoraggio deve concernere il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri (necessariamente extra-comunitari) a cui è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione. È chiaro che sfugge a tale controllo l'ampia fascia del lavoro irregolare dei migranti.

Vengono attribuiti, inoltre, alla Cabina di regia un'altra serie di compiti, tra cui quello di promuovere iniziative in materia di politiche attive del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, di organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, nonché di assistenza dei lavoratori stranieri immigrati, quello di trasmettere ogni anno una relazione alle Camere sullo svolgimento dei suoi compiti ed in particolare sul risultato dei monitoraggi effettuati in base alla nuova disciplina. Di particolare interesse è, poi, il compito affidatole che consiste nella formulazione di indici di coerenza dei comportamenti delle aziende agricole rapportati alle caratteristiche della produzione nel settore, avvalendosi delle sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità e utilizzando le informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (CISOA) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)[636]. Questi ultimi, in particolare, è stato sostenuto che sembrano rievocare i noti indici di congruità di cui alla legge della Regione Puglia[637], che prevede

---

numero reale dei lavoratori occupati e la loro identità. Personalmente, ho il sospetto – e mi piacerebbe essere smentita – che se è così difficile attivare procedure ispettive efficaci utilizzando le risorse oggi a disposizione, ancora più complesso sarà controllare efficacemente la corrispondenza di quanto dichiarato rispetto all'effettiva realtà».

[636] Cfr. D'ONGHIA M. – DE MARTINO C., *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, cit., p. 20, che sottolineano come «tale ultima funzione risulta allo stato ancora poco chiara nelle sue concrete finalità ed appare quasi un refuso delle modifiche apportate al testo definitivo in sede di lavori preparatori, atteso che il disegno di legge 2119 d'iniziativa del senatore Stefàno, dagli articoli da 1 a 4, subordinava l'accesso a qualunque tipo di finanziamento pubblico al rispetto, da parte del datore di lavoro, di una serie di requisiti, tra cui il rispetto di indici di congruità che avrebbero dovuto essere definiti in sede ministeriale».

[637] Il riferimento è alla legge regionale Puglia n. 28 del 2006, attuata con D.G.R. n. 2506 del 15 novembre 2011, diventata operativa con ritardo anche per l'opposizione delle associazioni datoriali. Cfr. NUZZO V., *L'utilizzazione di manodopera altrui in agricoltura e in edilizia: possibilità, rischi e rimedi sanzionatori*, cit., p. 25. Nello stesso senso cfr. D'ONGHIA M. – DE MARTINO C., *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, cit., p. 20, secondo cui «la norma, infatti, sembra voler rimandare alla configurazione di indici di congruità,

appunto che le incentivazioni regionali, ivi compreso la partecipazione a bandi per appalti pubblici, possono essere riconosciute solo alle imprese che dimostrano come «il rapporto tra la quantità e la qualità dei beni o servizi offerti e la quantità delle ore lavorate sia divenuto congruo [...] e abbiano migliorato di almeno il 25 per cento il rapporto registrato nell'anno precedente»[638].

La Rete si articola in sezioni territoriali, con sede presso le Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (Commissioni CISOA presso l'Inps), di cui all'art. 14, l. n. 457/1972. È questa una novità introdotta dall'art. 8, l. n. 199/2016 alla Rete del lavoro agricolo di qualità[639]. Tali sezioni territoriali hanno la competenza a deliberare il trattamento sostitutivo della retribuzione corrisposto nel settore agricolo dall'Inps, nonché a sperimentare forme di intermediazione di manodopera in collaborazione con l'ANPAL e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego. Infine, le sezioni territoriali devono promuovere iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro[640].

---

sull'esempio di quanto definito nella legislazione regionale pugliese[637] – in cui il loro rispetto è condizione per l'accesso alle erogazioni regionali - senza però chiarire, una volta formulati, a cosa dovranno concretamente servire gli indici costruiti dalla Cabina di regia». Per un commento alla legge regionale e la sua attuazione si rinvia a PINTO V., *Indici di congruità e contrasto al lavoro irregolare in agricoltura*, cit., pp. 356 ss.

[638] La congruità sostanzialmente rappresenta una dimostrazione della regolarità dell'applicazione ai lavoratori e lavoratrici degli standard collettivi di trattamento economico-normativo e di rispetto delle regole di carattere previdenziale. Per un approfondimento v. MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, cit., pp. 178 ss., secondo cui l'esperienza pugliese, pur essendo ovviamente sempre perfettibile, rappresenta un notevole sforzo per dare concretezza agli indici di congruità, quali strumenti promozionali.

[639] La prima sperimentazione di una sezione territoriale della Rete del lavoro agricolo è stata avviata in Provincia di Foggia, uno dei territori più affetti dalla piaga dello sfruttamento dei migranti in agricoltura.

[640] In questa direzione si era mosso già il Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura sottoscritto il 27 maggio 2016 dai Ministeri del lavoro, dell'interno e delle politiche agricole, d'intesa con cinque regioni, le parti sociali maggiormente rappresentative nel settore agricolo e le organizzazioni di volontariato e non governative. Esso prevedeva la costituzione di tavoli permanenti di coordinamento, composti da ispettori del lavoro, dell'Asl e dell'Inail e presieduti dai prefetti delle province di Caserta, Foggia, Bari, Potenza, Reggio Calabria e Ragusa, volti al sostegno di alcune attività, quali, in particolare, la stipulazione di convenzioni per la realizzazione del trasporto gratuito dei braccianti, nonché l'istituzione di presidi medico sanitari mobili, la distribuzione gratuita di acqua e cibo, il potenziamento di iniziative volte alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, la sperimentazione di sportelli informativi sulla ricerca dell'alloggio dei lavoratori e più in generale sui loro diritti, la destinazione

La Rete del lavoro agricolo di qualità rappresenta certamente un primo passo, pur essendo certamente necessario fornirla degli strumenti necessari per controllare le aziende e incentivare la legalità. Per migliori risultati sul piano dell'effettività, essa deve essere sicuramente accompagnata da politiche concrete volte ad intervenire sui meccanismi di potere che regolano le filiere agro-alimentari e, conseguentemente, sui meccanismi di determinazione di prezzi che "strozzano" molti produttori, soprattutto i più piccoli, offrendo loro poche alternative alla illiceità[641]. Lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, per essere debellato, pertanto, richiede non solo sanzioni penali, ma anche politiche economiche, sociali ed occupazionali idonee ad incidere profondamente sull'intero sistema produttivo agricolo[642]. È, dunque, necessario un approccio multilivello che, accanto agli interventi repressivi, valorizzi la prospettiva giuslavoristica[643].

La ragione per cui si è analizzata, seppur per sommi capi, la normativa concernente la Rete del lavoro agricolo di qualità è costituita proprio dal fatto che essa rappresenta l'esempio più importante delle c.d. azioni positive, le quali, come già detto, da un punto di vista sia tecnico che di politica del diritto, possono pacificamente convivere con le sanzioni c.d. negative, ed anzi si configurano come un mezzo fondamentale per indurre i datori di lavoro verso condotte socialmente meritevoli, comunque funzionali a un esercizio della libertà d'impresa ma che non si svolga in contrasto con la utilità sociale e senza danneggiare la sicurezza, la libertà e la dignità umana (art. 41, comma 2, Cost.)[644].

---

degli immobili confiscati alla criminalità organizzata in centri di servizi e/o assistenza per i prestatori di lavoro.

[641] Così NUZZO V., *L'utilizzazione di manodopera altrui in agricoltura e in edilizia: possibilità, rischi e rimedi sanzionatori*, cit., p. 27.

[642] Così D'ONGHIA M. – DE MARTINO C., *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, cit., p. 42. Del resto quello descritto costituisce proprio il contesto assiologico in cui sono state analizzate le sanzioni positive da GHERA E., *Le sanzioni civili nella tutela del lavoro subordinato*, cit., p. 362.

[643] In tal senso v. anche CHIAROMONTE W., L*'accesso al mercato del lavoro nazionale degli stranieri altamente qualificati fra diritto dell'Unione europea e disciplina italiana: la direttiva 2009/50/CE ed il d.lgs. 108/2012*, cit., p. 139, che parla della necessità di una nuova sinergia fra i due ambiti disciplinari (diritto penale e diritto del lavoro) per la lotta al lavoro sommerso.

[644] Così D'ONGHIA M. – DE MARTINO C., *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, cit., p. 42. Del resto quello descritto costituisce proprio il contesto

L'istituzione della Rete del lavoro agricolo, peraltro, rappresenta una parziale smentita della critica che in Italia si dia pochissima attenzione a questi strumenti.

8.2. *(segue)* Altri esempi di sanzioni positive di contrasto allo sfruttamento del lavoro nel settore agricolo

Altri strumenti positivi di contrasto allo sfruttamento del lavoro con specifico riferimento al settore agricolo sono previsti da altre disposizioni della legge n. 199/2016.

L'art. 9 (*Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli*), in particolare, offre la possibilità ai vettori autorizzati al trasporto di persone di stipulare convenzioni con la Rete del lavoro agricolo di qualità. In particolare, la l. n. 199/2016 introduce un nuovo comma 7 bis all'art. 6, d.l. n. 91/2014, il quale conferisce agli Enti Locali la possibilità di stabilire che la convenzione con la Rete sia condizione per l'accesso ad eventuali contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli, rimettendo – di fatto – agli stessi Enti Locali tale scelta, che però deve tener conto di quanto previsto dai contratti collettivi (in particolare dai contratti provinciali) che, in agricoltura, si occupano sovente della quantificazione dei rimborsi per il trasporto e della ripartizione del relativo costo tra imprese e lavoratori[645]. Ai sensi della medesima norma, la violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dagli eventuali contributi.

L'art. 9, l. n. 199/2016 ordina, poi, al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, la

---

assiologico in cui sono state analizzate le sanzioni positive da GHERA E., *Le sanzioni civili nella tutela del lavoro subordinato*, cit., p. 362.

[645] Così rimettendo, di fatto, agli stessi Enti Locali tale scelta, che però deve tener conto di quanto previsto dai contratti collettivi (in particolare dai contratti provinciali) che, in agricoltura, si occupano sovente della quantificazione dei rimborsi per il trasporto e della ripartizione del relativo costo tra imprese e lavoratori. Così D'ONGHIA M. – DE MARTINO C., *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, cit., p. 22.

predisposizione di un piano di interventi che preveda misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità, anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale. Posto che, ad oggi, tale piano non è stato ancora deliberato, in spregio al termine disposto dalla norma[646], in dottrina è stato fatto rilevare, da un lato, come l'espressione «sistemazione logistica» riferita ai lavoratori, lasci trapelare il perdurare dell'idea che «la merce-lavoro debba essere sistemata dove e fin quando serve»[647], e, dall'altro, come sarebbe stato certamente più opportuno fare ricorso alla locuzione «accoglienza abitativa»[648].

La disposizione contenuta nell'art. 9, inoltre, nel richiamare le modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale, sembra evocare l'esperienza delle c.d. liste di prenotazione, vale a dire elenchi speciali, redatti dai Centri per l'impiego, in cui sono iscritti coloro che abbiano lavorato a tempo determinato presso un'impresa agricola e che, entro un termine prefissato, manifestino la propria disponibilità a essere riassunti presso la medesima impresa, per la stessa ovvero per più fasi lavorative, nonché coloro che dichiarino la propria disponibilità ad una prima assunzione in agricoltura. Una delle esperienze più significative di questa tipologia di sanzione positiva è stata sperimentata dalla Regione Puglia[649]. Questa come altri tentativi di questo tipo compiuti in altre zone hanno, tuttavia, dimostrato di non sortire il risultato sperato in termini di emersione del lavoro nero, in quanto il passaggio attraverso tali liste non è vincolante né incentivato[650].

L'art. 8, comma 8, della legge del 2016 ha introdotto un'altra novità giuslavoristica volta a semplificare gli oneri amministrativi e, soprattutto, ad

---

[646] Stabilito in sessanta giorni dalla entrata in vigore della nuova legge.

[647] Così PERROTTA D., *Il caporalato come sistema: un contributo sociologico,* in RIGO E. (a cura di), *Leggi, migranti e caporali: prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, Pacini, 2016, pp. 111 ss.

[648] Così D'ONGHIA M. – DE MARTINO C., *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, cit., p. 23.

[649] V. la Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese 13 settembre 2011, n. 2017.

[650] Per la definizione e un'attenta disamina critica, v. PINTO V., *Filiere agro-alimentari e agro-industriali, rapporti di produzione agricola e lavoro nero*, in FERRANTE V. (a cura di), *Economia "informale" e politiche di trasparenza: una sfida per il mercato del lavoro*, Vita & Pensiero, 2017, pp. 99 ss.

introdurre una procedura più efficiente di accertamento contributivo e di erogazione delle prestazioni previdenziali[651]. Più precisamente, la novella prevede che, da gennaio 2018 (in seguito alla proroga, da gennaio 2019[652]), entri in vigore anche per l'agricoltura il modello Uniemens, già adottato in generale per gli altri settori produttivi[653] ed ora adattato alle specificità del settore agricolo[654], il quale comporta l'obbligo di comunicare mensilmente all'Inps le giornate lavorate dai lavoratori dipendenti[655]. In questo modo, dunque, si agevolano controlli più precisi e tempestivi[656] e si facilita l'accertamento di eventuali irregolarità ed elusioni[657]. Tale aspetto si configura certamente come importante se si considera che l'efficacia del diritto del lavoro dipende in gran misura dal corretto funzionamento del sistema ispettivo del lavoro che, purtroppo, nel nostro Paese continua a presentare diverse problematicità.

L'art. 10 della legge n. 199/2016 consente, poi, agli accordi provinciali di «demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di

---

[651] Cfr. D'ONGHIA M. – DE MARTINO C., *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, cit., p. 26.

[652] La proroga è stata disposta dalla legge di bilancio per il 2018 (ex art. 1, co. 1154, l. 27 dicembre 2017, n. 205).

[653] Sulle modalità di funzionamento si rinvia a GORI F., *La nuova legge sul grave sfruttamento lavorativo nell'ambito della normativa di contrasto al lavoro sommerso*, cit., pp. 62 ss.

[654] La novella tiene conto di quelle che sono le specificità del settore agricolo, attraverso il mantenimento della tariffazione dei contributi da pagare da parte dell'Inps (a differenza che negli altri settori, in cui i datori di lavoro auto-liquidano il *quantum* da corrispondere) e delle attuali scadenze di pagamento trimestrali differite di 6 mesi (negli altri settori invece si paga nel mese successivo a quello di riferimento).

[655] Vale la pena sottolineare che la legge prevede il passaggio al sistema Uniemens nelle more dell'attuazione del libro unico del lavoro in modalità telematica quale documento unico per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva. Si ricorda che l'articolo 15, d.lgs. n. 151/2015, ha disposto, dal 1° gennaio 2017, la tenuta e la conservazione del Libro unico del lavoro in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, demandando contestualmente ad un apposito decreto ministeriale (da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento) l'individuazione delle modalità tecniche ed organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel citato Libro unico. Tale decreto però non è ancora stato emanato. Il termine di entrata in vigore della predetta norma è stato rimandato prima (dal Decreto Milleproroghe d.l. n. 244/2016, conv. in l. n. 19/2017) al 1° gennaio 2018 e, da ultimo, al 1° gennaio 2019 (ex art. 1, co. 1154, l. n. 205/2017).

[656] In tal senso v. anche MISCIONE M., *Caporalato e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 117.

[657] Cfr. D'ONGHIA M. – DE MARTINO C., *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, cit., p. 26.

recepimento, purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale»[658].

Si tratta dei contratti di riallineamento (o di gradualità) retributivo, strumenti di origine sindacale-contrattuale, già previsti dall'art. 5, comma 1, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608[659], volti, da un lato, a favorire l'emersione, ossia la regolarizzazione del lavoro sommerso, dall'altro, a consentire l'adeguamento di rapporti di lavoro regolari agli standard dei contratti collettivi nazionali, salvaguardando i livelli occupazionali[660]. Più precisamente, il meccanismo era basato su una sanzione di tipo promozionale volta a incentivare e stimolare, attraverso la concessione di un beneficio, la condotta del datore di lavoro, in modo da orientarla nella direzione indicata dal legislatore, ossia l'osservanza dei contratti collettivi e della disciplina legale del rapporto di lavoro, compresa la normativa previdenziale. Tale esperienza si è chiusa nel 2001 a seguito della decisione della Commissione europea che ne ha dichiarato l'illegittimità rispetto all'art. 87 del Trattato CE per il fatto che gli incentivi all'emersione erano aiuti di Stato finalizzati al mantenimento dell'occupazione già esistente e non a creare nuova occupazione[661].

Occorre, dunque, precisare che questa deve essere intesa quale norma di mera interpretazione autentica, che non apre affatto una nuova stagione di contratti di riallineamento in agricoltura, ma che ha piuttosto la funzione di risolvere controversie interpretative fra alcune imprese agricole e l'Inps risalenti nel tempo ma ancora non definite, anche in sede giudiziaria[662]. Essa, infatti, è

---

[658] Per approfondimenti v. DE SIMONE G., *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, in www.penalecontemporaneo.it, 2012; DE SIMONE G., *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, ETS, 2012.

[659] I quali hanno rappresentato il primo intervento adottato in Italia per fronteggiare il lavoro sommerso. Per una ricostruzione della disciplina e delle diverse questioni teoriche e pratiche a essa collegate, si rinvia, per tutti, a FAIOLI M., *Il lavoro prestato irregolarmente*, cit., e GENTILE G., *Lavoro sommerso: tecniche di emersione e regime sanzionatorio*, in FIORILLO L. - PERULLI A. (a cura di), *Rapporto individuale e processo del lavoro*, Giappichelli, 2014, pp. 93 ss.

[660] Cfr. D'ONGHIA M. – DE MARTINO C., *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, cit., p. 32.

[661] Decisione 17 ottobre 2000 Aiuto di Stato n. 236/A/2000 – Italia. In proposito cfr. ZOPPOLI L., *Unione europea e lavoro sommerso: nuove attenzioni e vecchie contraddizioni*, in *RGL*, 2008, I, pp. 81 ss.

[662] V. SGROI A., *L'utilizzo della manodopera attraverso lo schema dell'interposizione e le tutele apprestate dall'ordinamento tempo per tempo*, in *www.cortedicassazione.it*, *2017*, p. 29, nota 53. Cfr. D'ONGHIA M. – DE MARTINO C., *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento*

intervenuta con l'esclusivo intento di chiarire l'esatta portata di una previsione applicabile agli accordi già sottoscritti e depositati entro i termini originariamente previsti e non ai nuovi accordi. A prescindere dai limiti pratici riscontrati, la normativa in tema di contratti di riallineamento presenta indubbiamente due pregi: in primo luogo, quello di aver consentito ai sindacati e alle associazioni datoriali di discutere a livello locale e, dunque, non solo a livello nazionale, su come affrontare la questione dell'emersione del lavoro irregolare[663]; nonché, quello di essere espressione di un approccio al problema del lavoro sommerso diverso da quello meramente prescrittivo-repressivo, tipico del diritto penale, agendo sulle convenienze, secondo lo schema tipico delle sanzioni promozionali (di tipo economico)[664].

9. Alcune considerazioni sulle prospettive

Nonostante gli interventi legislativi, in ultimo quello del 2016, appare evidente che lo sfruttamento del lavoro non è stato affatto debellato, nel settore agricolo come negli altri settori produttivi, e che troppi lavoratori ricorrono ancora al caporale per trovare lavoro, per l'organizzazione della giornata lavorativa e per il trasporto sui luoghi di lavoro. Malgrado gli entusiasmi che hanno accolto la

---

del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso, cit., pp. 33-34, che precisano come l'art. 10, legge n. 199/2016, è stato introdotto proprio «per regolare un significativo contenzioso sviluppatosi in alcune realtà provinciali, in particolar modo della Sicilia», tra Inps e aziende agricole «sugli accordi provinciali di riallineamento retributivo, avente ad oggetto l'applicazione di benefici contributivi stabiliti nella legge n. 608/1996 per quelle aziende del Mezzogiorno che avessero recepito gli accordi provinciali di riallineamento».

[663] Così AVOLA M., *Lavoro irregolare e politiche pubbliche. La costruzione sociale del sommerso e le misure di contrasto e di emersione*, Bonanno Editore, 2007, p. 109. Per una più ampia riflessione sulle strategie di contrasto e i modelli di intervento contro il lavoro illegale, v. VISCOMI A., *Lavoro e legalità: «settori a rischio» o «rischio di settore»? Brevi note sulle strategie di contrasto al lavoro illegale (e non solo) nella recente legislazione*, cit., pp. 603 ss. e FERRARA M.D. – MENGHINI L. - NUNIN R., *Il lavoro sommerso tra incentivi e responsabilità nell'esperienza nazionale, regionale e transnazionale*, in GOTTARDI D., *Legal frame work. Lavoro e legalità nella società dell'inclusione*, Giappichelli, 2016, pp. 39 ss.

[664] In proposito fondamentale resta GHERA E., *Le sanzioni civili nella tutela del lavoro subordinato*, cit., pp. 305 ss. e, più in generale, BOBBIO N., voce *Sanzione*, cit., pp. 530 ss.

legge n. 199/2016, più volte etichettata come legge di "civiltà", ad oggi si può dire che i risultati non sono affatto soddisfacenti[665].

Autorevole dottrina ha messo in rilievo come la legge «delinea uno schema che, in quanto semplicistico, rischia di sottovalutare, nella considerazione da parte del diritto, il ruolo sistemico degli altri attori di una filiera della produzione e della distribuzione che si presenta oggi sempre più complessa e frammentata» e, dunque, «una scelta che sembra consegnare ai lavoratori solo armi spuntate sul piano delle tutele del lavoro, sindacali e sociali, e che li riconosce come portatori di diritti solo qualora si prospettino come "vittime"»[666]. In questa ottica, molti hanno posto l'accento su due importanti limiti della legge[667].

In primis, la mancata modifica della normativa in tema di immigrazione che indubbiamente contribuisce a generare la vulnerabilità dei lavoratori migranti sul mercato del lavoro[668]. Come si è visto nel precedente capitolo, l'attuale regolazione dell'accesso al territorio italiano, per motivi di lavoro, in funzione di una politica restrittiva degli ingressi, contribuisce di per sé a creare immigrazione irregolare. È assolutamente evidente la necessità di una nuova disciplina (a livello nazionale ed europeo) dell'immigrazione che, anziché produrre o favorire clandestinità, sottragga gli immigrati al ricatto dei datori di lavoro e ne faciliti la mobilità sul suolo europeo ai fini della ricerca di occupazione[669]. In questa prospettiva, più precisamente, si dovrebbe intervenire sui meccanismi di accesso al mercato del lavoro nazionale, correggendo quei profili che rendono la disciplina in materia di ingresso per motivi di lavoro nel territorio sostanzialmente priva di pratica realizzabilità. Del resto, la «revisione delle attuali farraginose procedure di accesso al lavoro da parte dei cittadini extracomunitari» si configura come estremamente fondamentale «in funzione di una effettiva riduzione del ricorso al lavoro (e alla immigrazione) irregolare, al quale si riconnettono sovente, quali

---

[665] Cfr. D'ONGHIA M. – DE MARTINO C., *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, cit., p. 36.

[666] Così DI MARTINO A. – RIGO E., *Caporalato: effetti penali e limiti della legge*, in www.rivistailmulino.it.

[667] Cfr. PERROTTA D., *Questa legge non basta*, in www.rivistailmulino.it.

[668] V. CHIAROMONTE W., *Le misure sanzionatorie di contrasto al lavoro sommerso e la regolamentazione del lavoro immigrato: due mondi lontanissimi*, cit., pp. 103 ss.

[669] Sulla necessità di modificare l'attuale disciplina nazionale delle politiche migratorie v. PINTO V., *Migrazioni economiche e rapporti di lavoro*, cit., pp. 243 ss.; PAPA V., *Paradossi regolativi e patologia occupazionali nel lavoro agricolo degli stranieri*, cit., p. 254.

inevitabili corollari, situazioni di sfruttamento e marginalizzazione lavorativa e sociale dei lavoratori stranieri»[670]. Quanto detto trova conferma da parte della Corte Costituzionale, secondo cui il principio di legalità che permea la disciplina dell'immigrazione rappresenta senza dubbio «per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti»[671].

Il secondo limite riguarda la mancanza di effettiva attuazione del versante preventivo e promozionale della legge n. 199/2016. Si è abbondantemente detto della preziosità delle sanzioni positive previste dalla legge, che se attuate, poiché in grado di incidere sulle convenienze e sulle necessità di compressione dei costi, potrebbero possedere rilevanti potenzialità preventive dei fenomeni di illecita intermediazione e sfruttamento della manodopera agricola[672]. Con riferimento a tali sanzioni, del resto, non si può certamente che condividere l'opinione di chi ha sottolineato la loro funzione di efficaci mezzi volti ad indurre i datori di lavoro verso condotte socialmente meritevoli, comunque funzionali a un esercizio della libertà di impresa ma che non si svolga in contrasto con la utilità sociale e senza danneggiare la sicurezza, la libertà e la dignità umana (art. 41, comma 2, Cost.)[673]. Sotto questo profilo, a due anni dall'approvazione della legge, tuttavia, non si può non far rilevare come, se la parte repressiva comincia a dare i suoi risultati, per quella propositiva e preventiva non c'è stata una determinante e reale volontà di applicarla. Lo dimostra la mancata predisposizione del piano che sarebbe dovuto intervenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 199/2016, ma del quale ad oggi non si ha alcuna notizia.

Solo risolvendo queste due importanti lacune, potrà seriamente dirsi compiuto un reale tentativo di trovare una soluzione stabile e duratura al fenomeno dello sfruttamento del lavoro. In conclusione, peraltro, non si può che far notare come la regolazione lavoristica nella materia dell'immigrazione si pone

---

[670] Cfr. PAPA V., *Paradossi regolativi e patologia occupazionali nel lavoro agricolo degli stranieri*, cit., p. 254.
[671] Cfr. Corte Costituzionale n. 148/2008. In tale pronuncia si legge che lo straniero è «titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona» e che ciò «comporta il rispetto, da parte del legislatore, del canone della ragionevolezza, espressione del principio di eguaglianza, che, in linea generale, informa il godimento di tutte le posizioni soggettive».
[672] Cfr. PAPA V., *Paradossi regolativi e patologia occupazionali nel lavoro agricolo degli stranieri*, cit., p. 255.
[673] Cfr. GHERA E., *Le sanzioni civili nella tutela del lavoro subordinato*, cit., p. 362.

come un fattore estremamente importante nei processi di integrazione nelle società ospitanti, come di recente ribadito anche dalla Commissione europea[674].

In particolare, attribuire rilevanza al diritto del lavoro significa, come solo in parte ha fatto la legge del 2016, porre l'accento sulla tutela della dignità del lavoratore, approntando misure di tutela preventiva che si vanno ad aggiungere a quelle di stampo amministrativo penalistico, da sole insufficienti a debellare il fenomeno dello sfruttamento del lavoro.

[674] Il riferimento è alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM/2016/0197.

Considerazioni conclusive

Le nuove forme di sfruttamento lavorativo e la tutela della persona: la crisi della dignità del lavoratore

Una breve riflessione

«L'aspirazione di tutti gli uomini dopo quella alla sopravvivenza e al rispetto dei più elementari diritti umani è quella ad un lavoro degno. La strada da percorrere perché a tutti sia garantita questa possibilità passa necessariamente per una visione integrata dello sviluppo: non esiste sviluppo economico senza sviluppo sociale; non esiste sviluppo senza equità. E' precisamente questo che significa dare un volto umano all'economia globale»

Juan Somavia[675]

Alla luce del lavoro di ricerca condotto emerge come ai nostri giorni non è affatto anacronistico parlare di sfruttamento del lavoro e, più in generale, di violazione dei diritti fondamentali più elementari. Lo sfruttamento del lavoro è una piaga nazionale che taglia trasversalmente il nostro Paese, una condizione diffusa che colpisce le fasce sociali più deboli, *in primis* i lavoratori stranieri, la cui vulnerabilità costituisce, di per sé, un corollario dello *status* di migrante. Non si può fare a meno di prendere atto della crescente diffusione di odierne forme di sfruttamento e di utilizzo irregolare della manodopera – soprattutto, ma non solo, straniera – che, specialmente in alcune aree geografiche, risultano essere la regola e non l'eccezione[676]. Quotidianamente si assiste alla negazione dei diritti più

[675] Direttore generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro

[676] È palese come nella società industriale moderna, fra lavoro "non libero" o para-schiavistico e lavoro "libero" o salariato-contrattuale non vi è affatto una frattura, né tanto meno una contrapposizione concettuale netta, bensì si configurano cicli di prevalenza relativa e, soprattutto,

elementari dei lavoratori extracomunitari, i quali pur di sopravvivere si rendono disponibili a svolgere i lavori più umili e meno pagati, nella totale assenza di qualsiasi tutela. La conseguenza è sotto gli occhi di tutti: i lavoratori immigrati vengono sempre più considerati come mera manodopera e non prima di tutto come persone.

È evidente che il grave sfruttamento che colpisce gli extracomunitari non può che mettere in crisi i diritti fondamentali, soprattutto quelli dei lavoratori[677], e porre fortemente in pericolo il nesso tra lavoro e dignità. Il ritorno in vita di fenomeni di grave sfruttamento lavorativo incide senz'altro, in modo progressivo, sulla necessaria interazione tra l'esercizio dell'attività lavorativa e l'esercizio dei diritti fondamentali e/o inviolabili dell'uomo in materia di iniziativa economica, diritto al lavoro, retribuzione e dignità umana[678]. Tale fenomeno determina, indiscutibilmente, una intensa violazione dei diritti umani[679].

Il rischio che si corre è, dunque, quello di una nuova «riduzione delle persone a cose, a oggetti compatibili con le esigenze della produzione»[680]. L'attuale tendenza a rendere il lavoro al servizio del capitale finisce con il provocare la violazione e la negazione estrema della dignità della persona, nonché dei diritti fondamentali, arrecando danni gravissimi, a volte irreparabili, alla sua

---

intrecci e complesse gradazioni intermedie attraverso cui i poli estremi vengono a porsi in stretta correlazione fra loro. Cfr. NOCIFORA E., *Quasi schiavi. Paraschiavismo e super-sfruttamento nel mercato del lavoro del XXI secolo*, cit., pp. 10-11, in cui, più precisamente, si fa riferimento ai «cicli storici di prevalenza relativa». A riguardo v. anche GENOVESE E.D., *Economia politica della schiavitù*, Einaudi, 1972, pp. 48 ss., nonché CANFORA L., *Così il nuovo capitalismo crea (e sfrutta) i nuovi schiavi*, in *Corriere della sera*, 6 aprile 2014, supplemento *La Lettura*, p. 7.

[677] Cfr. BARBERA M., *Diritti sociali e crisi del costituzionalismo europeo*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT*, 2012, n. 95, p. 2, che sottolinea come «nella tradizione giuslavoristica italiana i diritti fondamentali hanno costituito per lungo tempo lo sfondo del discorso giuridico». V. anche VENEZIANI B., *Dal contenuto essenziale dei diritti dei lavoratori: spunti per una ricerca*, in *Dir. lav. merc.*, 2016, 2, pp. 229 ss.

[678] «I nostri, infatti, sono pure i tempi della vita precaria, della sopravvivenza difficile, del lavoro introvabile, delle rinnovate forme di esclusione legate alle condizioni d'immigrato, all'etnia. Sono tornati i "poveri", un mondo che sembrava scomparso grazie alla diffusione del benessere materiale, o che almeno era confinato in aree sociali e geografiche che sembravano sempre più restringersi». Così RODOTÀ S., *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 234.

[679] In tal senso, BALES K., *I nuovi schiavi*, *La merce umana nell'economia globale*, cit., p. 36.

[680] Così RODOTÀ S., I*l diritto di avere diritti*, cit., p. 189. «Finanziarizzazione del ciclo dell'economia mondiale, integrazione internazionale dei mercati e crescita di quello che, in linguaggio ottocentesco, si chiamava commercio estero, accrescono talmente tanto lo squilibrio strutturale fra capitale e lavoro da mandare in crisi l'intero sistema delle garanzie pubbliche del lavoro industriale, creando un clima selvaggio di competizione sociale e di sfruttamento violento». Così NOCIFORA E., *Quasi schiavi. Paraschiavismo e super-sfruttamento nel mercato del lavoro del XXI secolo*, cit., p. 17.

salute psico-fisica. Particolarmente emblematiche, a tal proposito, sono le parole di Rodotà: «quando il lavoro non c'è, quando viene negato o sfigurato, è lo stesso fondamento democratico di una società a essere messo in pericolo»[681].

Numerose sono le norme da cui traspare chiaramente come la nostra Costituzione non consideri il lavoro come una mera situazione fattuale, bensì concepisca il lavoratore come la figura in grado di dare concretezza all'*homo dignus*[682]. Il nesso tra dignità e lavoro lega due principi che ben esprimono la condizione reale della persona, «per ciò che la caratterizza nel profondo (la dignità) e per quel che la colloca nella dimensione delle relazioni sociali (il lavoro)»[683].

In primo luogo, il riferimento è all'art. 1, in cui il lavoro è indicato come fondamento della Repubblica, «dunque come elemento costitutivo della relazione sociale»[684]. Definendo l'Italia una «Repubblica fondata sul lavoro» la Costituzione ha voluto attribuire al lavoro «un valore sociale primario»[685] dell'ordinamento, per un verso considerandolo come un momento fondamentale di realizzazione della persona umana (art.4, comma 1); per un altro, come attività cui il cittadino è tenuto per concorrere «al progresso materiale o spirituale della società» (art.4, comma 2)[686].

E, pertanto, l'art. 4 riconosce il diritto al lavoro nel quadro dei principi fondamentali, imponendo alla Repubblica (e dunque all'insieme dei suoi poteri) il compito di promuovere «le condizioni che rendano effettivo questo diritto». In

---

[681] Così RODOTÀ S., *Il diritto di avere diritti*, cit., 2012, p. 234.

[682]Così RODOTÀ S., *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 189. Interessante è far notare come il lemma "lavoro" (e/o quello derivato, lavoratori) ricorre ben ventitré volte all'interno della Costituzione. Cfr. LUCIANI M., *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro*, in *Arg. dir. lav.*, 2010, 3, pp. 638 ss.

[683] Così RODOTÀ S., *Homo dignus*, in *Il diritto di avere diritti*, Editori Laterza, 2012, p. 184.

[684] Così RODOTÀ S., *Dal soggetto alla persona*, in *Il diritto di avere diritti*, Editori Laterza, 2012, p. 156. Con riferimento all'art. 1 Cost., cfr. ZAGREBELSKY G., *Fondata sul lavoro. La solitudine dell'articolo 1*, Einaudi, 2013; FERRAJOLI L., *Articolo uno: lavoro e sovranità popolare*, in *Lavoro e cittadinanza*, in BALDISSARA L. – BARRINI M. (a cura di), *Dalla Costituente alla flessibilità: ascesa e declino di un binomio*, Feltrinelli, 2017, pp. 14 ss.; GIUGNI G., *Fondata sul lavoro? Conversazione con Alberto Oriolo*, Ediesse, 1994; NOGLER L., *Cosa significa che l'Italia è una Repubblica "fondata sul lavoro"?* in *Lav. dir.*, 2009, n.3, pp. 427 ss.

[685] Così CARETTI P., *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, cit., p. 88.

[686] Come ha scritto Mortati la formula dell'art. 1 ha il compito «di assegnare al lavoro la funzione di supremo criterio valutativo della posizione da attribuire ai cittadini nello Stato, essendosi ritenuto il più idoneo a esprimere il pregio della persona e... a farle assolvere il debito contratto verso la società». Così MORTATI C., *Commento all'art. 1*, in BRANCA G. (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli, 1975.

questo modo, la tutela costituzionale del lavoro non si limita al diritto al lavoro, ma comprende anche la libertà di lavoro, quale premessa indispensabile del diritto al lavoro, concernente l'accesso al lavoro medesimo e dunque lo svolgimento di «un'attività corrispondente alla propria scelta e alle proprie capacità professionali»[687].

Si tratta di un'affermazione che ha indubbiamente un grande significato politico, in quanto indica all'Italia una prospettiva di sviluppo che pone il lavoro al centro degli sforzi dell'economia. Ed, infatti, il solenne riconoscimento del principio lavorista e il suo riscontro nell'impegno assunto con l'art. 4, comma 1, legittimano il potere politico a intervenire nei meccanismi di mercato, eventualmente anche limitando la libertà di iniziativa economica privata.

A tal proposito, l'art. 41 esclude che l'iniziativa economica privata possa svolgersi in contrasto con la sicurezza, la libertà e la dignità umana.

In applicazione del principio lavoristico, ancora, gli artt. 35 e seguenti, riaffermano e puntualizzano i diritti sociali pertinenti ai rapporti di lavoro. In particolare, l'art. 36, afferma il diritto del lavoratore «ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»[688]. Questo non significa tutelare la mera sopravvenienza, attribuendo rilievo a qualsiasi forma di esistenza, bensì garantire quella che dà pienezza alla libertà ed alla dignità.

Il principio lavoristico così eccentricamente posto al centro del discorso costituzionale "illumina", conferendo una luce del tutto peculiare, anche il principio personalistico. La centralità che assume il lavoro nella Costituzione, del resto, è espressione di quel percorso che ha condotto l'individuo a diventare persona, a sostituire la maschera con l'uomo nella sua sfaccettata complessità, con i suoi bisogni e le sue aspirazioni[689]. Alla persona, dunque, si attribuisce il lavoro

---

[687] Così BALDASSARE A., *Diritti sociali* (voce enciclopedica), in *Enciclopedia Giuridica*, 1999, p. 15.

[688] Questo non significa tutelare la mera sopravvenienza, attribuendo rilievo a qualsiasi forma di esistenza, bensì garantire quella che dà pienezza alla libertà ed alla dignità.

[689] Con riferimento all'evoluzione dal concetto di individuo come "soggetto di diritto" alla persona, si parla di "costituzionalizzazione della persona". Questa rappresenta un passaggio indispensabile per la costruzione di un'adeguata protezione dei suoi diritti, che verrà poi a cristallizzarsi attraverso la Costituzione della Repubblica (1948) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000). Il concetto di persona, infatti, si presenta come l'unico in grado di attribuire al soggetto i suoi inalienabili diritti. [689] In tal senso, è stato sostenuto che, mentre i diritti pubblici vengono

che rappresenta, ad un tempo, un diritto di emancipazione dal bisogno, condizione per la partecipazione politica, sociale e ed economica del Paese e dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società.

Dalle norme costituzionali citate si evince chiaramente come la Costituzione consideri il lavoro come un qualcosa che non è e non dovrebbe essere vincolato alla cittadinanza[690]. La figura del lavoratore appare come la figura in grado di dare concretezza all'*homo dignus* a prescindere dalla cittadinanza, in quanto è il lavoro che consente di realizzare la "pari dignità sociale" [691]. Il lavoro è indubbiamente uno strumento di realizzazione personale e familiare, ma anche di partecipazione economica e sociale al bene comune[692]. È, quindi, fuori dubbio che la dimensione sociale del lavoro deve necessariamente riguardare anche la manodopera straniera.

---

riconosciuti a tutti i cittadini e quelli politici soltanto a quei cittadini muniti della "capacità di agire", i diritti fondamentali spettano «a tutti gli esseri umani in quanto dotati dello *status* di persona». Così, FERRAJOLI L., *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, cit., p.5. Vi è un momento nella riflessione dei giuristi nel quale il riferimento al "soggetto di diritto" lascia il posto all'ascesa del riferimento alla "persona". Il soggetto astratto, prodotto della modernità, non è più in grado di comprendere la realtà attraverso una sua elevata formalizzazione[689] e si presenta come «una foresta di segni, simboli, relazioni». Così RODOTÀ S., *Dal soggetto alla persona*, in *Il diritto di avere diritti*, Editori Laterza, 2012, p. 142. Tutti gli eccessi della dogmatica vengono a galla: questi, infatti, avevano progressivamente cancellato la forza storica e teorica dell'invenzione del soggetto, «riducendolo a uno scheletro che isolava l'individuo e lo separava da ogni contesto». Cfr. RODOTÀ S., *Homo dignus*, in *Il diritto di avere diritti*, Editori Laterza, 2012, p. 183. Pur riconoscendo l'indiscussa importanza dell'invenzione del soggetto di diritto, appare palese l'esigenza di riportare il soggetto nella realtà: «l'invenzione del soggetto di diritto, l'istituzione dell'uomo come soggetto non solo nel mondo giuridico, rimangono uno dei grandi esiti della modernità, di cui vanno meglio compresi i caratteri e la funzione storica». Così RODOTÀ S., *Dal soggetto alla persona*, in *Il diritto di avere diritti*, Editori Laterza, 2012, p. 142. Si avvia, così, già sul finire degli anni cinquanta, ma soprattutto nel corso degli anni sessanta e settanta, l'ascesa della persona rispetto al soggetto, il passaggio dal soggetto di diritto al soggetto di carne, al fine di valorizzare la sua dimensione sociale, cogliendone i bisogni reali. E a promuovere questo processo, nel secondo novecento, riscoprendo «la Costituzione, e in particolare i valori della persona e della famiglia, le formazioni sociali, il lavoro, il libero mercato». Cfr. ALPA G., *Storia, fonti, interpretazione*, in *Trattato di diritto* civile, vol. I, Giuffrè, 2000, p. 499. Si veda a tal proposito: GIAMPICCOLO G., *La tutela della persona umana e il cosiddetto diritto alla personalità*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, n.2, 1958, pp. 458-473, e RESCIGNO P., *Persona e comunità. Saggi di diritto privato*, Il Mulino, 1966.

[690] Cfr. MCBRITTON M., *Lavoro extracomunitario, mercato del lavoro, contratti*, cit., p. 584.

[691] Così RODOTÀ S., *Homo dignus*, in *Il diritto di avere diritti*, Editori Laterza, 2012, p. 189.

[692] Così DI CARLUCCIO C., *Salute e sicurezza sul lavoro del lavoratore migrante tra conferme e sviluppo*, cit., p. 50. Sull'importanza del lavoro come strumento di realizzazione personale, cfr. AMBROSINI M., *Utili invasori. L'inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro italiano*, cit., p. 14, il quale sul punto afferma che «il lavoro non è dunque un ambito di mere relazioni funzionali e asettiche, astratte dalla vita vera e dalle relazioni interpersonali che intessono socialità e producono senso. Al contrario, il lavoro è profondamente inserito nella trama delle relazioni sociali, è un fondamentale fattore di costruzione dell'identità adulta, dell'autostima personale, delle reti di rapporti che supportano l'esistenza degli individui».

La Corte Costituzionale, tuttavia, come già anticipato, ha precisato che a tutela del lavoro dei cittadini italiani possono essere ragionevoli i limiti imposti all'ingresso in Italia per lavoro agli stranieri extracomunitari[693]. Sussiste, dunque, in capo allo Stato una piena discrezionalità nella disciplina dell'accesso dello straniero sul territorio nazionale, purché le restrizioni all'ingresso in Italia di lavoratori stranieri siano proporzionate allo scopo di contrastare l'irregolarità e di consentire condizioni dignitose di lavoro e di vita ai lavoratori stranieri[694].

Al riguardo occorre però precisare che, una volta che lo straniero sia stato ammesso ed autorizzato a lavorare in Italia, in linea generale non sono legittime differenziazioni fra il lavoratore extracomunitario e quello nativo o comunitario[695]. Fondamentali in tal senso sono l'art. 35, comma 1, Cost., il quale sancisce il principio della tutela delle condizioni di lavoro senza specificazioni o delimitazioni soggettive[696] e l'art. 2 del T.U. che ribadisce espressamente il principio di parità di trattamento fra lavoratori nativi e lavoratori extracomunitari.

La problematica dello sfruttamento del lavoro dei migranti dimostra come negli ultimi tempi il nesso tra lavoro e dignità appare debole e fortemente in pericolo[697]. In generale, ai nostri giorni, l'organizzazione del lavoro tende a ridurre le garanzie e i diritti del lavoratore, facendolo divenire "flessibile" e "precario", con la convinzione che una maggiore protezione dei lavoratori porti una minore

---

[693] Corte Costituzionale, 2 luglio 1970, n. 144, in *Giust. Cost.*, 1970, p. 1653, con nota di CASSESE S.

[694] V. NASCIMBENE B., *Il trattamento dello straniero nel diritto internazionale ed europeo*, cit., p. 237. Cfr. anche MCBRITTON M., *Prestazione di fatto e lavoro immigrato*, in *Riv. giur. lav.*, 2010, p. 551.

[695] Così VISCOMI A., *Immigrati extracomunitari e lavoro subordinato. Tutele costituzionali, garanzie legali e regime contrattuale*, cit., p. 70. In giurisprudenza, cfr. Corte Costituzionale, 30 dicembre 1998, n. 454, in *DML*, 199, n. 2, p. 362, cono nota di TROJSI.

[696] Cfr. DELL'OLIO M., *Migrazioni e lavoro*, cit., p. 12. Cfr. anche CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, cit., p. 144. Con riferimento al principio di parità di trattamento in materia di lavoro tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri, è stato anche sostenuto che questo «non si limita ai soli aspetti interni al rapporto ed all'esercizio dell'attività di lavoro, ma copre tutti i vantaggi che derivano al cittadino dalla sua condizione di lavoratore». Così NAPPI S., *Il lavoro degli extracomunitari*, cit., p. 161.

[697] «I nostri, infatti, sono pure i tempi della vita precaria, della sopravvivenza difficile, del lavoro introvabile, delle rinnovate forme di esclusione legate alle condizioni d'immigrato, all'etnia. Sono tornati i "poveri", un mondo che sembrava scomparso grazie alla diffusione del benessere materiale, o che almeno era confinato in aree sociali e geografiche che sembravano sempre più restringersi». Così RODOTÀ S., *Il diritto all'esistenza*, in *Il diritto di avere diritti*, Editori Laterza, 2012, p. 234.

crescita dei posti di lavoro e dell'occupazione[698]. Sono fioccati interventi legislativi che hanno fortemente ridotto le tutele, le garanzie e i diritti dei lavoratori, finendo con il corrodere qualsiasi livello di tutela minima, precedentemente salvaguardato. Il fenomeno del lavoro "non libero" dei migranti extracomunitari è la più grave espressione della costante disapplicazione di ogni norma lavoristica legislativa e contrattuale nei rapporti di lavoro[699].

Rispetto ai diritti fondamentali, e a quelli dei lavoratori in particolare, il legislatore appare stretto tra ondivaghe maggioranze politiche, influenze di un'opaca *governance* europea e il dogma *mainstream* (dell'intangibilità) delle libertà economiche. Posti su questo crinale, i diritti fondamentali e tra questi soprattutto quelli sociali diventano "recessivi"; essi, infatti, sono costosi e possono essere percepiti quali lacci e laccioli del mercato che, invece, persegue la *libera* allocazione delle risorse. In questa prospettiva, i diritti dei lavoratori sono tra i più soggetti a "recedere". Nonostante la centralità del lavoro nella Costituzione, purtroppo bisogna prendere atto del fatto che le norme costituzionali, nella cultura politica e in quella economica, vengono spesso viste come un ostacolo ed un limite ai poteri politici, nonché al gioco dei mercati e della globalizzazione[700].

A questo punto la via di uscita pare sia proprio un ritorno al dettato costituzionale, italiano ed europeo, alla dignità della persona[701]. Le norme costituzionali richiamate, insieme a tante altre poste a tutela dei diritti dei lavoratori, dimostrano come la cultura giuridica italiana abbia posto alla base del nostro diritto del lavoro la dignità[702]. Ebbene, di fronte a questa «invasione

---

[698] Rodotà parla di un ritorno verso quella "gestione industriale degli uomini" tipica dei totalitarismi del Novecento. Così RODOTÀ S., *Homo dignus*, in *Il diritto di avere diritti*, Editori Laterza, 2012, p. 189.

[699] Con l'espressione lavoro "non libero" ci si riferisce, in maniera atecnica, a forme di lavoro nelle quali il prestatore è in posizione di assoluta sperequazione rispetto al datore di lavoro.

[700] Cfr. RODOTÀ S., *Il diritto all'esistenza*, in *Il diritto di avere diritti*, Editori Laterza, 2012, p. 234

[701] Particolarmente emblematiche, a tal proposito, sono le parole di Rodotà: «Quando il lavoro non c'è, quando viene negato o sfigurato, è lo stesso fondamento democratico di una società a essere messo in pericolo». Così, RODOTÀ S., *Il diritto all'esistenza*, in *Il diritto di avere diritti*, Editori Laterza, 2012, p. 234.

[702] Oggi «l'enfasi sulla Costituzione e/o sui diritti fondamentali è, per molti versi, cresciuta, giacché la Carta ha cominciato ad essere vissuta come fronte di resistenza di fronte all'avanzata dei barbari, cioè dell'economia neo-liberista. Un'avanzata che minacciava di rovesciare quella preminenza del sociale sull'economico, nella quale ha sempre trovato alimento l'orgoglio costituzionale di un ampio e influente filone culturale». Così DEL PUNTA R., *I diritti fondamentali e la trasformazione del diritto del lavoro*, cit., p. 5. Come, inoltre, ben scrive Resta «la performatività del "diritto alla dignità" mette in gioco questo tema decisivo: è dovere di tutti

dell'economia sul diritto del lavoro» sono proprio i diritti in discorso a costituire un fondamentale argine[703].

Con una precisazione: il ritorno ai diritti costituzionali non deve essere inteso come negazione assoluta del rapporto tra diritto ed economia, che è invece insito nel diritto del lavoro, bensì come consapevolezza del fatto che l'economia deve fermarsi di fronte ai diritti che sono sanciti nella Costituzione e nelle leggi ordinarie che li attuano, in quanto attribuire al diritto del lavoro la mera funzione di promuovere obiettivi economici significa negarne la sua stessa *ratio*[704].Se la supremazia dell'economia dovesse radicarsi si perderebbe proprio l'essenza del diritto del lavoro, in quanto la disciplina giuslavoristica si fonda su «un principio etico, il principio della personalità del rapporto di lavoro, il quale fa valere l'imminenza della persona del lavoratore nel contenuto del rapporto» contro «la concezione patrimoniale ed egualitaria del diritto civile che considera il rapporto di lavoro alla stregua di un rapporto di scambio tra due proprietari»[705].

I diritti fondamentali, pertanto, costituiscono l'unico baluardo contro una logica totalizzante che legge i contratti di lavoro esclusivamente in una dimensione di efficienza e di costi[706]. Il ruolo del giurista, in questa ottica, diventa quello di proteggere l'assetto di valori, oggi profondamente minacciato, che tuttavia da sempre si pone alla base del diritto del lavoro[707]. In tal senso, è

---

riconoscere e tutelare la dignità di ognuno. Non è per caso che ci si rivolga alla sfera pubblica e, in particolare, a quei poteri pubblici che si possono legittimare soltanto se perseguono il fine del riconoscimento e della tutela della dignità d'ogni essere vivente (non semplicemente "cittadino"». Così RESTA E., *A proposito di dignità*, in Aa. Vv., *L'articolo 3*, Ediesse, 2014, pp. 283 ss.

[703] Sull'attuale «invasione dell'economia sul diritto del lavoro», cfr. SPEZIALE V., *La mutazione genetica del diritto del lavoro*, cit., p. 55.

[704] È chiaro che non vi è alcuna intenzione di porre in netta contrapposizione il diritto del lavoro all'economia, nella consapevolezza che «il diritto del lavoro è fatto anche di economia, così come di tante altre ragioni e giustificazioni, senza peraltro esaurirsi in alcune di esse»; così DEL PUNTA R., *Epistemologia breve del diritto del lavoro*, in *Lav. dir.*, 2013, n. 1, pp. 45-46.

[705] Così MENGONI L., *Diritto civile*, in *L'influenza del diritto del lavoro su diritto civile, diritto processuale civile, diritto amministrativo,* in *Dir. Lav. Rel. Ind.*, 1990, pp. 6 ss. Cfr. anche SCOGNAMIGLIO R., *La specialità del diritto del lavoro*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1960, n. 1, p. 83.

[706] «Nondimeno, tali diritti restano comunque importanti come argini di fronte agli eccessi di quella legislazione» di riforma radicale del diritto del lavoro, «oltre che come *pro memoria* del dovere di ricercare degli equilibri sistemici, come nello scambio, pur certamente problematico, fra tutele e nel mercato, che è all'origine della proposta europea della *flexicurity*». Così DEL PUNTA R., *I diritti fondamentali e la trasformazione del diritto del lavoro*, cit., p. 15.

[707] La crisi attuale dei diritti del lavoratore «non implica la fine delle ragioni per il quale il diritto del lavoro è sorto e ha affermato nel tempo la sua autonomia dal ceppo originario del diritto civile, vale a dire la protezione della persona e dell'ambiente di lavoro dai fallimenti dell'utopia del mercato», con la conseguenza che il ruolo del giurista è oggi quello di «controbilanciare le pretese egemoniache di un modello di razionalità economica che dovrebbe informare tutte le sfere

emblematico riportare l'autorevole pensiero di chi ha ben chiarito come, seppur probabilmente la storia insegnerà a chi verrà dopo di noi che ciò che a noi è apparso consolidato e definitivo è destinato a mutare, ciò che non potrà mai cambiare sono quei «valori giuridici che noi consideriamo conquiste e sui quali riteniamo che debba essere fondato, entro la proiezione storica della quale siamo capaci, ogni modo d'essere dell'uomo in società»; ciò in quanto «nessun ordinamento può prescindere da un sistema di valori che il *logos* del diritto è *logos* solo perché soddisfa esigenze sentite di giustizia»[708].

sociali»; così BARBERA M., *L'idea di impresa. Un dialogo con la giovane dottrina giuslavorista*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT*, 2016, n. 293, p. 3. Nella società attuale si avverte fortemente la tensione tra «tra la dimensione della persona, essenzialmente valutabile secondo il registro dell'essere, e i criteri individuanti del mercato, misurabili dalla logica dell'avere», con la conseguenza che il diritto «deve necessariamente farsi carico di beni o valori che non sono qualitativamente riconducibili alla logica dello scambio»; così LIPARI N., *Diritto e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona*, Studium, 2004, p. 131.

[708] Così LIPARI N., *Diritto e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona*, cit., pp. 61 e 62.

Bibliografia

ADDANTE A., *Responsabilità sociale dell'impresa e tutela della persona*, in BUCCELLATO F. - RESCIGNO M. (a cura di), *Impresa e forcedlabour: strumenti di contrasto*, Il Mulino, 2015, pp. 231 ss.

ADINOLFI A., *La normativa italiana sul collocamento degli stranieri*, in GAJA G. (a cura di), *I lavoratori stranieri in Italia. Problemi giuridici dell'assunzione*, Il Mulino, 1984, pp. 13 ss.

ADINOLFI A., *La libertà di circolazione delle persone e la politica di immigrazione*, in STROZZI G. (a cura di), *Diritto dell'Unione Europea. Parte speciale*, Giappichelli, 2010, pp. 69 ss.

ADINOLFI V., *I lavoratori extracomunitari. Norme interne e internazionali,* il Mulino, 1992

AIMO M., *Lavoro e immigrazione nell'Unione Europea,* in *Il diritto del lavoro*, 1994, pp. 577 ss.

ALBERONI F. - BAGLIONI G., *L'integrazione dell'immigrato nella società industriale*, Il Mulino, 1965

ALENI L., *Migranti e tutela dei diritti fondamentali: poche luci e molte ombre*, in *Parolechiave*, 2011, pp. 69 ss.

ALES E., *Del lavoro sommerso o, meglio, "non dichiarato": una tipizzazione giuridica fondata sul concetto di "attività remunerata"*, in *Diritti lavori mercati*, 2014, n. 1, pp. 11 ss.

ALESSE A., *La tutela previdenziale dei lavoratori stagionali*, in DONDI G. (a cura di), *Il lavoro degli immigrati*, Ipsoa, 2003, pp. 209 ss.

ALLEVA P., *La nuova disciplina degli appalti di lavoro*, in GHEZZI G. (a cura di), *Il lavoro tra progresso e mercificazione*, Ediesse, 2004, pp. 166 ss.

ALONSO E. P., *La nuova schiavitù del XXI secolo: il traffico illegale di persone*, in CASADEI T. – MATTARELLI S. (a cura di), *Il senso della Repubblica.*

Schiavitù, Franco Angeli, 2009, pp. 163 ss.

ALPA G., *La persona tra cittadinanza e mercato*, Feltrinelli, 1992

ALPA G., *Dignità. Usi giurisprudenziali e confini concettuali*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1997, pp. 415 ss.

ALPA G., *Storia, fonti, interpretazione*, in *Trattato di diritto* civile, vol. I, Giuffrè, 2000

ALVINO I.*, Il confine fra appalto e interposizione nel d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2005, II, pp. 1037 ss.

AMBROSINI M., *Nuovi attori nelle relazioni industriali,* Franco Angeli, 1991

AMBROSINI M., *L'impresa della partecipazione: la ricerca della collaborazione dei lavoratori tra politiche aziendali e istituzioni sociali*, Franco Angeli, 1996

AMBROSINI M., *Utili invasori: l'inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro italiano*, Franco Angeli, 1999

AMBROSINI M., *La fatica di integrarsi*, il Mulino, 2001

AMBROSINI M., *Dopo i processi spontanei: per un incontro tra domanda di lavoro italiana e offerta immigrata*, in LIVI BACCI M. (a cura di), *L'incidenza economica dell'immigrazione*, Giappichelli Editore, 2005

AMBROSINI M., *Sociologia delle migrazioni*, il Mulino, 2005

AMBROSINI M., *Il mercato del lavoro immigrato*, in REGINI M. (a cura di), *La sociologia economica contemporanea*, Laterza, 2007, pp. 205 ss.

AMBROSINI M., *Un'altra globalizzazione: la sfida delle migrazioni transnazionali*, il Mulino, 2008

AMBROSINI M., *Perché e come gli immigrati continuano a lavorare in Italia*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2017, pp. 557 ss.

AMBROSINI M. – BECCALI B., *Lavoro e nuova cittadinanza: cittadinanza e nuovi lavori*, Franco Angeli, 2000

AMBROSINI M. – BERTI F., *Immigrazione e lavoro*, Franco Angeli, 2003

ANDREAU J. – DESCAT R., *Gli schiavi nel mondo greco e romano*, trad. it. a cura di BIUNDO R., Il Mulino, 2009

ANGIOLINI V., *Immigrazione e lavoro,* in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2002, pp. 135 ss.

ARLACCHI P., S*chiavi. Il nuovo traffico di esseri umani,* Rizzoli, 1999

ASNAGHI A. – RAUSEI P., *Il Jobs Act e quel piccolo, pericoloso, "cadeau" ai mercanti di braccia*, in *Bollettino Adapt*, 2 marzo 2015

AVOLA M., *Lavoro irregolare e politiche pubbliche. La costruzione sociale del sommerso e le misure di contrasto e di emersione*, Bonanno Editore, 2007

BACCELLI L., *Bartolomé de Las Casas. La conquista senza fondamento*, Feltrinelli, 2016

BACCHERINI G., *I doveri costituzionali degli immigrati*, in BALDUZZI R. – CAVINO M. – GROSSO E. – LUTHER J. (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, Giappichelli, 2007, pp. 126 ss.

BACCHINI F., *Il nuovo reato di cui all'art. 603 bis c.p.: intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera*, in *L'indice penale*, 2011, pp. 645 ss.

BALDASSARE A., voce *Iniziativa economica privata*, in *Enciclopedia del diritto,* Giuffrè, 1971, pp. 582 ss.

BALDASSARE A., voce *Diritti inviolabili*, in *Enciclopedia giuridica*, Treccani, 1989, pp. 772 ss.

BALDASSARE A., voce *Diritti sociali*, in *Enciclopedia giuridica*, Treccani, 1989, pp. 772 ss.

BALES K., *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, Feltrinelli, 2000

BALIBAR È., *Il ritorno della razza: tra società e istituzioni,* in CASADEI T., *Il rovescio dei diritti umani. Razza, discriminazione, schiavitù*, Derive Approdi, 2006, pp. 72 ss.

BALLESTRERO M.V., *A proposito di eguaglianza e diritto del lavoro*, in *Lavoro e diritto,* 1992, pp. 581 ss.

BALLESTRERO M.V., *Lavoro subordinato e discriminazione fondata sulla cittadinanza,* in *Lavoro e discriminazione - Atti dell'XI Congresso nazionale dell'Aidlass di Gubbio del giugno 1994,* Giuffrè, 1996, pp. 77 ss.

BALLESTRERO M.V., *Le "energie del lavoro" tra soggetto ed oggetto*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT*, 2010, n. 99

BARASSI L., *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Società editrice libraria, 1915-1917

BARBERA M., *Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto di lavoro*, Giuffrè, 1991

BARBERA M., *L'idea di impresa. Un dialogo con la giovane dottrina* giuslavoristica, in WorkingPaper CSDLE "Massimo D'Antona", 2016, n. 293

BARBIERI M., *L'intervento comunitario di contrasto al lavoro nero alla luce dell'esperienza italiana*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2010, pp. 71 ss.

BARBIERI M.C., *La riduzione in schiavitù: un passato che non vuole passare. Un'indagine storica sulla costruzione e i limiti del tipo*, in *Quaderni fiorentini*, 2010, n. 30, pp. 229 ss.

BARILE P., *Il soggetto privato nella Costituzione*, Cedam, 1953

BARILE P., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Il Mulino, 1984

BARONIO G. – CARBONE E., *Il lavoro degli immigrati: programmazione dei flussi e politiche di inserimento*, Franco Angeli, 2002

BARTOLI C., *Razzisti per legge. L'Italia che discrimina*, Laterza, 2012

BASCH L. – GLICK SCHILLER N. – SZANTON BLANC C. (a cura di), *Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments and Deterritorialized States*, Gordon & Breach, 1994

BASCHERINI G., *Immigrazione e diritti fondamentali. L'esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee*, Jovene, 2007

BECCHI P., *Dignità umana*, in POMARICI U. (a cura di), *Filosofia del diritto. Concetti fondamentali*, Giappichelli, pp. 153 ss.

BELL D., *Power, influence and authority*, Oxford University press, 1975

BELLAVISTA A., *Il lavoro sommerso*, Giappichelli, 2000

BELLAVISTA A. – GARILLI A., *Politiche pubbliche e lavoro sommerso: realtà e prospettive*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2012, pp. 269 ss.

BELLO B.G., *Il contrasto dei matrimoni forzati nelle società multiculturali: riflessioni a partire dalla Convenzione di Istanbul*, in *Politeia,* 2016, pp. 32 ss.

BELSER P., *The economics of slavery, forced labor and human traffiking*, in DAU SCHIMIDT K.G. – HARRIS S.D. – LOBEL O., *Labor and employment law and economics*, Edward Elgar Publishing, 2009

BENHABIB S., *I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini*, Raffaello

Cortina, 2004

BERTI F., *Mercato del lavoro e immigrazione: considerazioni critiche sulle nuove politiche migratorie*, in AMBROSINI M. - BERTI F., *Immigrazione e lavoro*, Franco Angeli, 2003, pp. 27

BERTI G., *Cittadinanza, cittadinanze e diritti* fondamentali, in *Rivista di diritto costituzionale*, 1997, pp. 3 ss.

BERTOLINO A., *L'attività economica, funzioni e forme organizzative del lavoro. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*, in CALAMANDREI P. – LEVI A. (diretto da), *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, vol. I, Barbèra, 1950, pp. 432 ss.

BETTIN G. – CELA E., *L'evoluzione storica dei flussi migratori in Europa e in Italia*, in *www.unescochair-iuav.it*

BEVERE A., *La tutela dei lavoratori dalla condizione analoga alla schiavitù e i problemi non risolti dalla legge n. 199/2016*, in *www.dirittolavorovariazioni.com*, 2018

BIFULCO D., *L'inviolabilità dei diritti sociali*, Jovene, 2003

BILOTTA I., *Lavoro forzato e risarcimento del danno*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2018, 2, pp. 3 ss.

BIONDI B., *Il diritto romano cristiano*, Giuffrè, 1952

BIONDI B., *Il diritto romano*, Cappelli, 1957

BIONDI DAL MONTE F. – VRENNA M., *L'accordo di integrazione ovvero l'integrazione per legge. I riflessi sulle politiche regionali e locali*, in ROSSI E. – BIONDI DAL MONTE F. – VRENNA M. (a cura di), *La governance dell'immigrazione. Diritti, politiche e competenze*, Il Mulino, 2013, pp. 253 ss.

BOBBIO N., voce *Sanzione*, in *Novissimo Digesto Italiano*, 1976, pp. 531 ss.

BOBBIO N., *L'età dei diritti*, Einaudi, 1990

BOLAFFI G., *Una politica per gli immigrati*, Il Mulino, 1996

BOLEGO G., *Autonomia negoziale e frode alla legge nel diritto del lavoro*, Cedam, 2011

BOLOGNA S., *Eguaglianza e welfare degli immigrati: tra sel-restraint legislativo e aperture giurisprudenziali e contrattuali*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale,* 2017, 4, pp. 636 ss.

BONARDI O., *Diritto alla sicurezza sociale e divieti di discriminazione,* in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2008, 4, pp. 565 ss.

BONARDI O., *Oltre lo stress: i nuovi rischi e la loro valutazione globale*, in *Lavoro e diritto*, 2012, 2, pp. 298 ss.

BONETTI P., *La condizione giuridica del cittadino extracomunitario: lineamenti e guida pratica*, Maggioli, 1993

BONETTI P., *Prime note sulla tutela costituzionale contro il razzismo e la xenofobia*, in *Rivista di diritto pubblico*, 1994, pp. 3 ss.

BONETTI P., *I principi, i diritti e doveri. Le politiche migratorie*, in NASCIMBENE B. (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Cedam, 2004, pp. 81 ss.

BONETTI P., *I profili generali della normativa italiana sugli stranieri dal 1998*, in NASCIMBENE B. (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Cedam, 2004, pp. 4 ss.

BONETTI P. – CASADONTE A., *Ingresso, soggiorno e allontanamento*, in NASCIMBENE B. (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Cedam, 2004, pp. 284 ss.

BONETTI P. – NERI L., *Il diritto d'asilo*, in NASCIMBENE B. (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Cedam, 2004, pp. 1135 ss.

BONETTI P. – LUDOVICO G. – MARANDO M. – CASADONTE A., *Disciplina del lavoro*, in NASCIMBENE B. (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Cedam, 2004, pp. 701 ss.

BONIFAZI C., *L'immigrazione straniera in Italia,* Il Mulino, 1998

BONTEMPELLI S., *Il governo dell'immigrazione in Italia: il caso dei «decreti flussi»*, in CONFORTI P., *Tutela dei diritti dei migranti*, Plus, 2009, pp. 115 ss.

BORTONE R. – DAMIANO C. – GOTTARDI D., *Lavori e precarietà: il rovescio del lavoro*, Editori riuniti, 2004

BORZAGA M., *Core labour standards (diritto internazionale del lavoro)*, in PEDRAZZOLI M. (a cura di), *Lessico giuslavoristico*, Bononia University Press, 2011, pp. 62 ss.

BOTTE A., *Caporali per legge. Per un percorso legale nel lavoro agricolo*, in RIGO E., (a cura di), *Leggi, Migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, Pacini Giuridica, 2016, pp. 115 ss.

BOUTANG Y. M., *Dalla schiavitù al lavoro salariato*, Manifesto Libri, 2002

BOYER R., *Alla ricerca di alternative al fordismo: gli anni ottanta*, in *Stato e*

mercato, 1988

BRICCHETTI R. – PISTORELLI L., *"Caporalato": per il nuovo reato pene fino a 8 anni*, in *Guida al diritto*, 2011, pp. 48 ss.

BRICCHETTI R. – SCARCELLA I., *Relazione su novità legislative*, in *Diritto e pratica commerciale*, 2011, pp. 48 ss.

BRIGUGLIO S., *Oltre la legge Bossi-Fini, le riforme possibili*, in *Lavoce.info*, 8 gennaio 2014

BUFFA F., *Il rapporto di lavoro degli extracomunitari*, Cedam, 2009

BUFFA F., *Uber e Greta. Intervento tenuto al corso di formazione "Sfruttamento lavorativo e nuove forme di schiavitù"*, in www.cortedicassazione.it

BUFFA F. – GADALETA L. – RIVERSO R. (a cura di), *Sfruttamento lavorativo*, Key Editore, 2017

CALAFÀ L., *Il contratto di lavoro degli stranieri tra sicurezza pubblica e mercato*, in *Lavoro e diritto*, 2009, pp. 541 ss.

CALAFÀ L., *Le azioni positive di inclusione sociale degli stranieri e il modello regolativo nazionale*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2009, 1, pp. 36 ss.

CALAFÀ L., *Stranieri tra politiche e diritti dopo Lisbona: la stagione degli ossimori?*, in *Lavoro e diritto,* 2011, pp. 527 ss.

CALAFÀ L., *Il lavoro italiano all'estero e il lavoro degli stranieri tra sicurezza pubblica e mercato*, in CALAFÀ L. – GOTTARDI D. – PERUZZI M. (a cura di), *La mobilità del lavoro: prospettive europee e internazionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, pp. 85 ss.

CALAFÀ L., *I confini sociali dell'immigration policy dell'Unione europea,* in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale,* 2013, 2, pp. 347 ss.

CALAFÀ L., *Migrazione economica e contratto di lavoro degli stranieri*, Il Mulino, 2013

CALAFÀ L., *Lavoro irregolare (degli stranieri) e sanzioni: il caso italiano,* in *Lavoro e diritto,* 2017, pp. 67 ss.

CALAFÀ L., *Lo sfruttamento lavorativo oltre le migrazioni: percorsi di ricerca*, in GOTTARDI D. (a cura di), *Legal Frame Work. Lavoro e legalità nella società dell'inclusione*, Giappichelli, 2017

CALAFÀ L. – GARILLI A., *Il tema: immigrazione e lavoro, Introduzione*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2017, 4, pp. 553 ss.

CALVANESE E., *Media e immigrazione tra stereotipi e pregiudizi*, 2011, Franco Angeli

CALVANESE F., *L'Italia tra emigrazione e immigrazione*, Filef, 2000

CALVANESE F. – PUGLIESE E., *I tempi e gli spazi della nuova immigrazione in Europa,* in *Inchiesta*, 1990, pp. 90 ss.

CALZOLAIO V. – PIEVANI T., *Libertà di migrare*, Einaudi, 2016

CANFORA L., *La rivolta dei dannati della terra*, in SICULO D., *La rivolta degli schiavi in Sicilia*, Sellerio Editore, 1999, pp. 11 ss.

CANFORA L., *Così il nuovo capitalismo crea (e sfrutta) i nuovi schiavi*, in *Corriere della sera*, 6 aprile 2014, supplemento *La Lettura*, 7

CANNEVALE A.G. – LAZZARRI C., voce *Schiavitù e servitù (diritto penale)*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Utet giuridica, 2006, pp. 325 ss.

CAPONIO T. – COLOMBO A., *Migrazioni globali, integrazioni locali*, Il Mulino, 2005

CAPORALI R., *La schiavitù nel mondo antico*, in CASADEI T. – MATTARELLI S. (a cura di), *Il senso della Repubblica. Schiavitù,* Franco Angeli, 2009, pp. 93 ss.

CAPUTO A., *Espulsione e detenzione amministrativa degli stranieri*, in *Questione giustizia*, 1999, pp. 428 ss.

CARACCIOLO I, *Dalla tratta di schiavi alla tratta di migranti clandestini. Eguaglianze e diversità nella prevenzione e repressione internazionale del traffico di esseri umani*, in LEANZA U. (a cura di), *Le migrazioni: una sfida per il diritto internazionale, comunitario e interno*, Editoriale scientifica, 2005, pp. 153 ss.

CARCHEDI F., *Introduzione,* in CARCHEDI F. - MOTTURA G. - PUGLIESE E. (a cura di), *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*, Franco Angeli, 2005, pp. 3 ss.

CARCHEDI F., *Le modalità di sfruttamento coatto e la prostituzione mascherata*, in CARCHEDI F. – MOTTURA G. – PUGLIESE E. (a cura di), *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*, Franco Angeli, 2005, pp. 15 ss.

CARCHEDI F. - MAZZONIS M., *La condizione schiavistica. Uno sguardo d'insieme,* in CARCHEDI F. - MOTTURA G. - PUGLIESE E. (a cura di), *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*, Franco Angeli, 2005, pp. 49 ss.

CARETTI P., *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Giappichelli Editore, 2005

CARETTI P., *Il rapporto tra giudice e legislatore nella tutela dei diritti: verso un nuovo equilibrio*, Edizioni scientifiche italiane, 2016

CARINCI F., *E tu lavorerai come apprendista (L'apprendistato da contratto "speciale" a contratto "quasi-unico")*, in WP CSDLE "Massimo D'Antona".it, n. 145, 2012

CARINCI M.T., *Utilizzazione e acquisizione indiretta del lavoro: somministrazione e distacco, appalto e subappalto, trasferimento d'azienda e di ramo*, Giappichelli, 2008

CARINCI M.T., *Il rapporto di lavoro al tempo della crisi: modelli europei e flexicurity "all'italiana" a confronto*, in *Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2012, pp. 555 ss.

CARINCI M.T. – IMBERTI L., *La tutela dei lavoratori negli appalti dopo il D.Lgs. n. 251/2004*, in MISCIONE M. (a cura di), *Il correttivo della legge di riforma del mercato del lavoro*, in CARINCI F. (coordinato da), *Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Ipsoa, 2005, pp. 87 ss.

CARNELUTTI F., *Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1993, 355 ss.

CARUSO B., *Le politiche d'immigrazione in Italia ed in Europa: più Stato e meno marcato?*, in *Il diritto del mercato del lavoro,* 2000, pp. 85 ss.

CARUSO B., *Lo Statuto dei lavoratori è morto: "viva lo Statuto"*, in *Lavoro e diritto*, 2010

CARUSO G., *Delitti di schiavitù e dignità umana nella riforma degli art. 600, 601 e 602 del Codice Penale. Contributo all'interpretazione della l. 11 agosto 2003, n.228*, Cedam, 2005

CASADEI T., *Il rovescio dei diritti umani. Razza, discriminazione, schiavitù*, Derive Approdi, 2006

CASADEI T., *Bioetica, diritto, politica: corpi e forme della schiavitù*, in CASADEI T. – MATTARELLI S. (a cura di), *Il senso della Repubblica. Schiavitù,* Franco Angeli, 2009, pp. 67 ss.

CASADEI T., *La schiavitù "dei contemporanei"*, in *Ragion pratica*, 2010, n.

35, pp. 333 ss.

CASADEI T., *Tra storia e teorizzazione giuridica: per un inquadramento dei caratteri della schiavitù contemporanea*, in SIMONAZZI M. – CASADEI T. (a cura di), *Nuove e antiche forme di schiavitù*, Editoriale Scientifica, 2018, pp. 143 ss.

CASADEI T. – MATTARELLI S., *Nota introduttiva*, in CASADEI T. – MATTARELLI S. (a cura di), *Il senso della Repubblica. Schiavitù,* Franco Angeli, 2009, pp. 3 ss.

CASILLO G., *Lo schiavo e il filosofo. La concezione della schiavitù nel mondo antico*, in *www.profcasillo.wordpress.com*

CASILLO R., *La dignità nel rapporto di lavoro*, in *Rivista di diritto civile*, 2008, 5, pp. 10593

CASOTTI A. – GHEIDO M. R., *Il lavoro degli stranieri in Italia*, Giuffrè, 2010

CASOTTI A. – GHEIDO M.R., *Le nuove disposizioni contro il caporalato*, in *Diritto e pratica del lavoro*, 2016, pp. 2813 ss.

CASSESE A., *Principio di eguaglianza e assunzione al lavoro di stranieri,* in *Giurisprudenza costituzionale*, 1970, pp. 1653 ss.

CASSESE A., *Commento all'art. 10 Cost.*, in BRANCA G. (a cura di), *Commentario alla Costituzione,* Zanichelli, 1975, pp. 500 ss.

CASTAGNETO P., *Schiavi antichi e moderni*, Cacucci, 2001

CASTELLI N., *Politiche dell'immigrazione e accesso al lavoro nella legge Bossi-Fini*, in *Lavoro e diritto*, 2003, 2, pp. 289 ss.

CASTELVETRI L. – SCARPELLI F., *Il lavoro degli immigrati*, *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2003, pp. 11 ss.

CASTLES S. – MILLER M., *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*, Guilford Press, 1993

CATAUDELLA A., *Dignità e riservatezza del lavoratore (tutela della)*, in *Enciclopedia giuridica,* Treccani, 2000, pp. 5 ss.

CELLAMARE G., *La Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 1992, pp. 861 ss.

CELLAMARE G., *La disciplina dell'immigrazione nell'Unione Europea*, Giappichelli Editore, 2006

CELLAMARE G., *Diritto dell'Unione europea e lavoro degli extracomunitari irregolari,* in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2011, pp .873 ss.

CELOTTO A. – OLIVETTI M. – BIFULCO R., *Commentario alla Costituzione*, Utet Giuridica, 2006

CENTOFANTI S., *Il lavoro illecito*, Aracne Editrice, 2012

CERRI A., *L'eguaglianza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, Giuffrè, 1976

CESCHI S. – MAZZONIS M., *Le forme di sfruttamento servile e paraschiavistico nel mondo del lavoro* in CARCHEDI F.- MOTTURA G. - PUGLIESE E. (a cura di), *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*, Franco Angeli, 2005, pp. 80 ss.

CHERCHI R., *Il trattenimento dello straniero nei centri di identificazione ed espulsione: le norme vigenti, i motivi di illegittimità costituzionale e le proposte di riforma*, in *Questione giustizia*, 2014, 3, pp. 51 ss.

CHIAROMONTE W., *Le prestazioni di assistenza sociale per i cittadini non comunitari ed il principio di non discriminazione. Una rassegna critica della giurisprudenza nazionale ed europea,* in *Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2008, pp. 101 ss.

CHIAROMONTE W., L*'accesso al mercato del lavoro nazionale degli stranieri altamente qualificati fra diritto dell'Unione europea e disciplina italiana: la direttiva 2009/50/CE ed il d.lgs. 108/2012*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2012, 4, pp. 13 ss.

CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*, Giappichelli Editore, 2013

CHIAROMONTE W., *Le misure sanzionatorie di contrasto al lavoro sommerso e la regolamentazione del lavoro immigrato: due mondi lontanissimi*, in FERRANTE V. (a cura di), *Economia "informale" e politiche di trasparenza. Una sfida per il mercato del lavoro*, Vita e pensiero, 2017, pp. 103 ss.

CHIAROMONTE W., *"Cercavano braccia, sono arrivati uomini". Il lavoro dei migranti in agricoltura fra sfruttamento e istanze di tutela*, in *Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2018, 2, pp. 321 ss.

CHIECO P., *Eguaglianza e libertà nel diritto del lavoro: scritti in memoria di*

Luciano Ventura, Cacucci, 2004

CHIECO P., *Somministrazione, comando, appalto. Le nuove forme di prestazione di lavoro a favore del terzo*, in CURZIO P. (a cura di), *Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo 276/2003*, Cacucci, 2004, pp. 91 ss.

CIAMPA G., *Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*, Jovene, 2008

CIAMPI F., *Lavoro agricolo, potenziata la qualità e contrasto al "nero"*, in *Guida al diritto*, 2016, n. 48, pp. 64 ss.

COGNINI P. – MOROZZO DELLA ROCCA P., *Immigrazione. Diritto e giurisdizione*, Utet, 2005

COLAPIETRO C., *La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello Stato sociale*, Cedam, 1996

COLOMBO A. - SCIORTINO G., *Gli immigrati in Italia*, Il Mulino, 2004

CONTE E., *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Viella, 199

CORAZZA L., *Il "nuovo" caporalato e il mercato del lavoro degli immigrati*, in *Agricoltura, istituzioni e mercati*, 2011, 2, pp. 71 ss.

CORAZZA L., *Il caporalato: problemi e prospettive*, in *Diritto e pratica del lavoro*, 2017, n. 6, pp. 345 ss.

CORSI C., *Il rimpatrio dello straniero tra garanzie procedurali e automatismo espulsivo*, in Aa Vv., *La condizione giuridica dello straniero nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, Giuffrè, 2013, pp. 27 ss.

COSTA G., *Solidarietà e tutele negli appalti*, in *www.dirittolavorovariazioni.com*, 2016

COSTA G., *Contrasto al caporalato: risoluzione definitiva del problema o mero restyling normativo?*, in *www.rivistalabour.it*, 2017

COTTA S., voce *Persona*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, 1983

CRISAFULLI V., L*a Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Giuffrè, 1952

CRISTALDI F., *I nuovi schiavi: gli immigrati del Gran Ghetto di San Severo*, in *Rivista geografica italiana*, 2015, pp. 119 ss.

CUCCHIANI M.E., *Il senso dello strumento. Lavoro e vita nel pensiero di Karl Marx*, Edizioni Unicopli, 2016

CURI U., *Straniero*, Raffaello Cortina Editore, 2010

CURZIO P., *Sfruttamento del lavoro e repressione penale. Alla ricerca di un delicato equilibrio ermeneutico*, in DI MARZIO F., *Agricoltura senza caporalato*, Donzelli, 2017, pp. 127 ss.

CUTTITTA P., *L'accordo di integrazione come caso di discriminazione istituzionale in Italia*, in GRASSO M. (a cura di), *Razzismi, discriminazioni e confinamenti*, Ediesse, 2013, pp. 257 ss.

DAL LAGO A., *Non persone. L'esclusione dei migranti in una società globale,* Feltrinelli, 2005

DANDOLO F., *Una rassegna sui temi dell'immigrazione in Italia*, in *Rivista economica del Mezzogiorno*, 2018, pp. 167 ss.

DANIELE L., *Diritto dell'Unione europea, dal Piano Schuman al progetto di Costituzione per l'Europa*, Giuffrè, 2004

D'ARRIGO C., voce *Salute (diritto alla)*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, 2001

D'AURIA G., *Aspetti giuridici dell'immigrazione extracomunitaria*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1997, pp. 141 ss.

DE JAUCOURT L., voce *"esclavage"*, in *Encyclopédie ou Dictionnaire raissonné des Sciences, des Arts et des Métiers*; la traduzione si trova in *Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri*, Laterza, 1968

DEI A., *La politica dell'immigrazione in Italia attraverso le sanatorie*, 2002, in *www.liberimigranti.it*

DELEONARDIS N.*, Il lavoro forzato e il lavoro gravemente sfruttato*, in *Agromafie e caporalato*, terzo rapporto a cura della Flai-Cgil e dell'Osservatorio Placido Rizzotto, 2016

DELL'OLIO M., *Retribuzione, quantità e qualità di lavoro, qualità di vita*, in *Argomenti di diritto del lavoro,* 1995, pp. 9 ss.

DELL'OLIO M., *Migrazioni e lavoro*, in OLIVELLI P. – TIRABOSCHI M., *Il Diritto del mercato del lavoro*, Giuffrè, 2003

DELPIANO P., *La schiavitù in età moderna*, Laterza, 2009

DEL PUNTA R., *Statuto dei lavori ed esternalizzazioni*, in *Diritto del lavoro e*

delle relazioni industriali, 2004, pp. 218 ss.

DEL PUNTA R., *Epistemologia breve del diritto del lavoro*, in *Lavoro e diritto,* 2013, pp. 37 ss.

DEL PUNTA R., *I diritti fondamentali e la trasformazione del diritto del lavoro*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT*, 2017, n. 333

DEL REY GUANTER S., *Diritti fondamentali della persona e contratto di lavoro: appunti per una teoria generale*, in *Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 1994, pp. 9 ss.

DE LUCA M., *Uguaglianza e lavoro: quanto (poco) resta nel nostro diritto vivente*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro,* 2016, pp. 205 ss.

DE LUCA R. – BRADASCHIA S., *Lavoratori extracomunitari: aspetti normativi, previdenziali e fiscali del rapporto di lavoro subordinato e autonomo*, Ipsoa, 2006

DEMARIE M. – MOLINA S., *Introduzione. Le seconde generazioni. Spunti per il dibattito italiano*, in AMBROSINI M. – MOLINA S., *Seconde generazioni. Un'introduzione al futuro dell'immigrazione in Italia*, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, 2004, pp. IX ss.

DE MARCO C., *Immigrati e pubblico impiego*, in *Rivista giuridica del lavoro e delle relazioni industriali*, 2017, pp. 599 ss.

DE MARGHERITI M.L., *Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato*, in TURSI A. (a cura di), *Lavoro e immigrazione*, in *Commentari di diritto del lavoro*, Giappichelli Editore, 2005, pp. 189 ss.

DE MARGHERITI M. L., *Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno*, in TURSI A. (a cura di), *Lavoro e immigrazione*, in *Commentari di diritto del lavoro*, Giappichelli Editore, 2005, pp. 170 ss.

DE MARTINO C. – D'ONGHIA M. – SCHIUMA D., *Condizioni salariali e previdenziali. Ancora sulle patologie delle relazioni lavorative in agricoltura*, in *Vite sottocosto*, 2018, pp.

DE MARTINO C. – LOZITO M. – SCHIUMA D., *Immigrazione, caporalato e lavoro in agricoltura*, in *Lavoro e diritto,* 2016, pp. 313 ss.

DE MARTINO F., *Storia della Costituzione Romana II*, Jovene, 1975

DE MARZO G., *Le modifiche alla disciplina penalistica in tema di*

caporalato, in *Foro italiano*, 2016, pp. 377 ss.

DE MOZZI B., *Lavoro degli stranieri, contrattazione collettiva e "azioni positive di svantaggio"*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2012, 1, pp. 34 ss.

DENOZZA F., *Il rapporto di lavoro subordinato nell'impresa neoliberale*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2015, pp. 41 ss.

DE RUBEIS A., *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2017

DE SANTIS G., *Flussi e stock di immigrati e sviluppo demografico dell'Italia nei prossimi vent'anni*, in LIVI BACCI M. (a cura di), *L'incidenza economica dell'immigrazione*, Giappichelli Editore, 2005, pp. 33 ss.

DE SIMONE G., *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2012

DE SIMONE G., *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, ETS, 2012

DI AGOSTA E., *Democrazia, legalità, diritto penale dell'emergenza: l'uso del decreto-legge in materia penale*, in *Cassazione penale*, 2014, pp. 3149 ss.

DI CARLUCCIO C., *Migranti e sicurezza sul lavoro: le ragioni della rischiosità infortunistica e gli strumenti di prevenzione*, in D'ACUNTO S. - DE SIANO A. – NUZZO V. (a cura di), *In cammino tra aspettative e diritti. Fenomenologia dei flussi migratori e condizione giuridica dello straniero*, Esi, 2017, pp. 371 ss.

DI CARLUCCIO C., *Salute e sicurezza sul lavoro del lavoratore migrante tra conferme e sviluppi*, in *ojs.uniurb.it*, 2017

DI MARTINO A., *"Caporalato" e repressione penale. Appunti su di una correlazione (troppo) scontata*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015, n. 2

DI MARTINO A. – RIGO E., *Caporalato: effetti penali e limiti della legge*, in *www.rivistailmulino.it*

DI PASCALE A., *La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione europea*, Giuffrè, 2010

DONDI G., *Il lavoro degli immigrati: D. lgs. n. 286/1998 come modificato dalla L. n. 189/2002 (articoli estratti); Legge n. 189/2002 (art. 33); D. L. n.*

195/2002 convertito, con modificazioni, in Legge n. 222/2002, Ipsoa, 2003

DONINI A., *Prestazione resa dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno e obblighi datoriali*, *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2010, pp. 778 ss.

DOVERE S. – SALVATI A., *Lavoro "nero" e irregolare. Percorsi giurisprudenziali,* Giuffrè, 2001

D'ONGHIA M., *Indennità di disoccupazione per i lavoratori extracomunitari e permanenza nel territorio italiano,* in *Rivista giuridica del lavoro e delle relazioni industriali,* 2009, pp. 701 ss.

D'ONGHIA M., *Tutele previdenziali e assistenziali dei lavoratori migranti*, in AA. VV., *Previdenza e assistenza*, Giuffrè, 2017, pp. 601 ss.

D'ONGHIA M – DE MARTINO C., *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT*, 2018, n. 352

D'ORAZIO G., *Lo straniero nella Costituzione italiana*, Cedam, 1992

EINAUDI L., *Le politiche dell'immigrazione in Italia dall'Unità ad oggi*, Laterza, 2007

ESPOSITO C., *Commento all'art. 1 della Costituzione*, in *La Costituzione in Italia. Saggi*, Cedam, 1954

ESPOSITO C., *Eguaglianza e giustizia nell'art. 3 della Costituzione*, in *La Costituzione in Italia. Saggi*, Cedam, 1954

ESPOSITO M., *Il contrasto al lavoro nero: discontinuità dei percorsi legislativi e cultura dei valori giuridici*, in *www.crisei.uniparthenope.it*, giugno 2012

ESPOSITO M., *Un approccio inclusivo e resiliente: tutele crescenti per l'underclared work?*, in *Diritti lavori mercati*, 2014, pp. 289 ss.

FACHILE S., *La riduzione in schiavitù e la tratta dei minori*, Aracne Editrice, 2012

FAIOLI M., *Il lavoro prestato irregolarmente,* Giuffrè, 2008

FAIOLI M., voce *Lavoro irregolare*, in *Digesto delle discipline privatistiche,* Sezione Commerciale, 2009

FALLETTI E., voce *Schiavitù*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Sezione Civile, Aggiornamento VI, Utet, 2012

FANA M., *Non è lavoro, è sfruttamento*, Laterza, 2017

FANFANI A., *Controllo sociale dell'attività economica*, in AA. VV., *La nuova Costituzione italiana. Progetto e relazioni*, Editrice Studium Roma, 1947

FEDERICI A., *Lavoro irregolare e omissione contributiva. Tecniche di tutela e sistema sanzionatorio*, Halley Editrice, 2006

FERRAJOLI L., *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Laterza, 2001

FERRAJOLI L., *Una definizione formale del concetto di diritti fondamentali,* in VITALE E. (a cura di), *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Laterza, 2001

FERRAJOLI L., *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Laterza, 2007

FERRAJOLI L., *Articolo uno: lavoro e sovranità popolare*, in *Lavoro e cittadinanza*, in BALDISSARA L. – BARRINI M. (a cura di), *Dalla Costituente alla flessibilità: ascesa e declino di un binomio*, Feltrinelli, 2017

FERRANTE V., *Prestazioni assistenziali ai cittadini extraeuropei e tutela dei diritti individuali*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2014, pp. 508 ss.

FERRANTE V., *Economia "informale" e politiche del lavoro: un nuovo inizio?*, in WorkingPaper CSDLE "Massimo D'Antona", 2017, n. 337

FERRANTI D., *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 15 novembre 2016

FERRARA M.D. – MENGHINI L. - NUNIN R., *Il lavoro sommerso tra incentivi e responsabilità nell'esperienza nazionale, regionale e transnazionale*, in GOTTARDI D., *Legal frame work. Lavoro e legalità nella società dell'inclusione*, Giappichelli, 2016, pp. 39 ss.

FERRARA R., *Il diritto alla salute: i principi costituzionali*, in FERRARA R. (a cura di), *Salute e sanità*, in RODOTÀ S. – ZATTI P. (diretto da), *Trattato di biodiritto*, vol. V, Giuffrè, 2010, pp. 3 ss.

FERRARESE M. R., *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Il Mulino, 2000

FERRARO G., *Flessibilità in entrata: nuovi e vecchi modelli di lavoro flessibile*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2012, 4, pp. 567 ss.

FERRUA S., *I lavoratori immigrati*, in TIRABOSCHI M. – FANTINI L. (a cura di), *Il T.U. della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (d. lgs. n. 106/2009)*, Giuffrè, 2009, pp. 425 ss.

FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto penale. Parte Speciale*, Zanichelli, 2015

FILIPPI L. – FRANCO M. – PANARIELLO M., *Caporalato, la rivoluzione mancata*, in www.left.it

FINLEY M., *Una istituzione peculiare?,* in SCHIROLLO L. (a cura di), *Schiavitù antica e moderna. Problemi, storia, istituzioni,* Guida Editori, 1979, pp. 21 ss.

FINLEY M., *Schiavitù antica e ideologie moderne*, Laterza, 1981

FINLEY M., *La schiavitù nel mondo antico*, Laterza, 1990

FIORE S., *(Dignità degli) Uomini e (punizione dei) Caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in AA. VV., *Scritti in onore di Alfonso Stile*, Editoriale Scientifica, 2014, pp. 21 ss.

FLICK G. M., voce *Libertà individuale (delitti contro la)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIV, 1975

FOCCILLO F., *Le tutele contro il lavoro forzato e la riduzione in schiavitù*, in BLANPAIN R. – COLUCCI M. (a cura di), *L'Organizzazione Internazionale del Lavoro, diritti fondamentali dei lavoratori e politiche sociali,* 2007, Jovene Editore, pp. 92 ss.

FOIS S., *Ancora sulla «riserva di legge» e la libertà economica privata,* in *Giurisprudenza costituzionale*, 1958, pp. 1252 ss.

FUMAGALLI A., *Le insostenibili leggerezze del Jobs Act*, in *www.economiaepolitica.it*, 2014

FUSARO D., *Marx e la schiavitù salariata. Uno studio sul lato cattivo della storia*, Il Prato, 2007

GADALETA L., *Schiavitù e sfruttamento lavorativo nel diritto penale*, in BUFFA F. – GADALETA L. – RIVERSO R. (a cura di), *Sfruttamento lavorativo*, Key Editore, 2017, pp. 17 ss.

GALGANO F., *Sub. Art. 41*, in BRANCA (a cura di), *Commentario della*

Costituzione. Rapporti economici, II, Art. 41-44, Zanichelli, 1982

GALLINO L., *Globalizzazione e diseguaglianze*, Laterza, 2000

GALLINO L., *Il costo umano della flessibilità*, Laterza, 2001

GALLINO L., *Il lavoro atipico che fa male alle aziende,* in *La Repubblica,* 5 giugno 2004

GALLINO L., *L'impresa irresponsabile*, Einaudi, 2005

GALLINO L., *Il lavoro non è una merce*, Laterza, 2007

GALLO F.M., *Il diritto al lavoro e l'immigrazione in Italia*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2010, pp. 350 ss.

GALOSSI E. - FERRUCCI G., *L'impatto della crisi sulla condizione di vita e di lavoro degli immigrati: un'indagine dell'Associazione Bruno Trentin*, settembre 2013, in *www.ires.it*

GAMBINO F., *Alcune aporie delle migrazioni internazionali*, in *Aut aut*, n. 275, 1996, pp. 129 ss.

GARGIULO E., *Discorsi che dividono: differenzialismo e attacchi al legame sociale nell'Accordo di integrazione*, in *Rassegna italiana di sociologia*, 2012, pp. 497 ss.

GARGIULO E., *Un lungo percorso a ostacoli. Il difficile cammino dei non cittadini verso l'integrazione e la cittadinanza*, in *Società mutamento politica*, 2016, pp. 309 ss.

GARILLI A., *Immigrati e diritti sociali: parità di trattamento e tutela multilivello*, in *Diritti lavori mercati*, 2017, pp. 13 ss.

GAROFALO D., *Le misure contro il lavoro sommerso nel Collegato Lavoro 2010*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2011, pp. 863 ss.

GAROFALO L., *I diritti civili dello straniero nelle convenzioni internazionali*, in CARABBA A.A. (a cura di), *I diritti civili dello straniero*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2001, pp. 15. ss.

GAROFALO L., *Le migrazioni di ordine economico nel diritto internazionale e comunitario*, in AA.VV., *Lavoratore extracomunitario ed integrazione europea. Profili giuridici*, Cacucci, 2007, pp. 19 ss.

GAROFALO M.G., *I lavoratori extracomunitari immigrati: prime osservazioni sulla l. n. 943 del 1986*, in *Rivista giuridica del lavoro e della*

previdenza sociale, 1987, pp. 133 ss.

GAROFALO M.G., *Le iniziative regionali in materia di lavoro sommerso. Gli indici di congruità*, in PINTO V. (a cura di), *Le politiche pubbliche di contrasto al lavoro irregolare*, Cacucci, 2007, pp. 63 ss.

GAROFALO M. G. – MCBRITTON M., *Immigrazione e lavoro: note al T. U. 25 luglio 1998, n. 286*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2000, pp. 500 ss.

GENOVESE D., *Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia*, in *ww.lalegislazionepenale.it*, 22 marzo 2018

GENOVESE E.D., *Economia politica della schiavitù*, Einaudi, 1972

GENTILE E., *Il fascismo in tre capitoli*, Laterza, 2004

GENTILE G., *Lavoro sommerso: tecniche di emersione e regime sanzionatorio*, in FIORILLO L., PERULLI A. (a cura di), *Rapporto individuale e processo del lavoro*, Giappichelli, 2014, pp. 93 ss.

GERMANI A., *Immigrazione: il modello mediterraneo*, in *Affari sociali internazionali*, 2001, pp. 107 ss.

GHERA E., *Le sanzioni civili nella tutela del lavoro subordinato*, in *Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 1979, pp. 310 ss.

GHERA E, *Diritto del lavoro*, Cacucci Editore, 2006

GHERA E. - GAROFALO D. (a cura di), *Contratti di lavoro, mansioni e misure di conciliazione vita-lavoro*, Cacucci, 2015

GHEZZI G., *Il lavoratore extracomunitario in Italia: problemi giuridici e sindacali*, in *Politica del diritto*, 1982, pp. 195 ss.

GIACONI M., *Le politiche europee di contrasto al lavoro sommerso. Tra (molto) "soft law" e (poco) "hard law"*, in *Lavoro e diritto*, 2016, pp. 439 ss.

GIAMMARINARO M.G., *Neo-schiavismo, servitù e lavoro forzato: uno sguardo internazionale*, in *Questione giustizia*, 2000, pp. 543 ss.

GIAMMARINARO M.G., *La servitù domestica. Spunti per una definizione giuridica*, in CARCHEDI F. - MOTTURA G. - PUGLIESE E. (a cura di), *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*, Franco Angeli, 2005, pp. 147 ss.

GIAMMARINARO M.G., *La direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, in *Diritto,*

immigrazione e cittadinanza, 2012, 1, pp. 17 ss.

GIOJELLI G., *Gli schiavi invisibili*, Piemme, 2005

GIUBBONI S., *Immigrazione e politiche dell'Unione europea: dal Trattato di Roma alla Costituzione per l'Europa*, in *Giornale di diritto del lavoro e delle Relazioni Industriali*, 2005, pp. 205 ss.

GIUBBONI S. – ORLANDINI G., *La libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea. Principi e tendenze*, Il Mulino, 2007

GIUDICI C. – WIHTOL DE WENDEN C., *I nuovi movimenti migratori. Il diritto alla mobilità e le politiche di accoglienza*, Franco Angeli, 2016

GIUGNI G., *Fondata sul lavoro? Conversazione con Alberto Oriolo*, Ediesse, 1994

GIULIANI A., *I reati in materia di «caporalato», intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova University Press, 2015

GIULIANI A., *Profili di (Ir)resposansabilità da reato delle persone giuridiche rispetto ai fatti di c.d. "caporalato"*, in Bocconi Legal Papers, 2015, 6

GOISIS L., *L'immigrazione clandestina e il delitto di tratta di esseri umani. Smuggling of migrants e trafficking in persons: la disciplina italiana*, in *www.penalecontemporaneo.it*

GORI F., *La nuova legge sul grave sfruttamento lavorativo nell'ambito della normativa di contrasto al lavoro sommerso*, in *WP ADAPT*, 2017, n. 2

GOTTARDI D., *Lavoratori stranieri (voce)*, in *Enciclopedia giuridica*, Treccani, 2003

GOTTARDI D., *Politiche migratorie e programmazione dei flussi (D. Gottardi)*, in TURSI A. (a cura di), *Lavoro e immigrazione,* in *Commentari di diritto del lavoro,* Giappichelli Editore, 2005

GOTTARDI D., *Legal frame work. Lavoro e legalità nella società dell'inclusione*, Giappichelli, 2016

GRANDI M., «*Il lavoro non è una merce»: una formula da rimeditare*, in *Lavoro e diritto*, 1997, pp. 586 ss.

GRANDI M., *Persona e contratto di lavoro. Riflessioni storico-critiche sul lavoro come oggetto del contratto di lavoro*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 1999, pp. 309 ss.

GRANDI M., *Lavoro e valori: note sulla prospettiva assiologia di Luigi Mengoni*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 2006, pp. 704 ss.

GRASSO M., *Gli ostacoli all'accesso degli stranieri al pubblico impiego*, in *Rivista giuridica del lavoro e delle relazioni industriali*, 2007, pp. 218 ss.

GROSSI P.F., *Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni*, Cedam, 2008

GROSSO E., voce *Straniero*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Utet Giuridica, 2000

GUARISO A., *Le incrollabili ipocrisie in tema di lavoro immigrato*, in *Rivista critica di diritto del lavoro*, 2006, n. 1, pp. 35 ss.

GUARISO A., *Direttiva 2011/98 e d.lgs. 40/14 di recepimento*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2015, pp. 15 ss.

GUARRIELLO F., *Il nuovo diritto antidiscriminatorio*, in *Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2003, pp. 341 ss.

HARRIS N., *I nuovi intoccabili*, Il Saggiatore, 2000

HARRIS C. I., *La bianchezza come "proprietà",* in THOMAS K. – ZANETTI G. (a cura di), *Legge, razza e diritti. La Critical Race Theory negli Stati Uniti*, Diabasis, 2005

HATTON T. – WILLIAMSON J., *Global migration and the world economy*, MIT Pres, 2005

HUNT L., *La forza dell'empatia. Una storia dei diritti dell'uomo*, Laterza, 2010

ICHINO P., *Il dialogo tra economia e diritto del lavoro*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2001, pp. 165 ss.

ICHINO P., *La riforma del lavoro in Italia. Una nuova cultura delle relazioni industriali*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2015, pp. 205 ss.

LAFORGIA S., *Tutela della salute e sicurezza, benessere dei lavoratori e legalità: interconnessioni organizzative e giuridiche*, in *Diritto della sicurezza sul lavoro*, Working Paper, n.1, 2016

LAMBERTI M., *Ragionando di esternalizzazioni: la prestazione di lavoro nei contesti multidatoriali*, in FERRARO G., *Sviluppo e occupazione nel mercato globale*, Giuffrè, 2004, pp. 408 ss.

LAMBERTUCCI P., *I lavoratori extracomunitari immigrati: la disciplina del rapporto di lavoro e la garanzia dei diritti,* in *Argomenti di diritto del lavoro,* 1995, pp. 113 ss.

LANZA E., *Gli stranieri e il diritto penale*, Cedam, 2011

LA ROCCA S., *La schiavitù nel diritto internazionale e nazionale*, in CARCHEDI F. - MOTTURA G. - PUGLIESE E. (a cura di), *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*, Franco Angeli, 2005, pp. 236 ss.

LA ROCCA S., *Tratta, lavoro forzato e grave sfruttamento lavorativo: legislazioni e politiche poste a contrasto,* in CARCHEDI F. (a cura di), *Schiavitù di ritorno. Il fenomeno del lavoro gravemente sfruttato: le vittime, i servizi di protezione, i percorsi di uscita, il quadro normativo*, Maggioli Editore, 2010, pp. 147 ss.

LENZERINI F., *Diritti dei lavoratori, nuove forme di schiavitù e commercio internazionale*, in *Il Diritto del lavoro*, 2004, 1-2, pp. 121 ss.

LEOGRANDE A., *La rivolta di Nardò*, in *www.minimaetmoralia.it*, 4 novembre 2011

LEOGRANDE A., *La frontiera*, Feltrinelli, 2015

LEOGRANDE A., *Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nella campagne del Sud*, Feltrinelli, 2016

LEONARDI S., *Immigrazione extracomunitaria e contrattazione*, in AA. VV., *Immigrazione e contrattazione*, Ediesse, 2007, pp. 27 ss.

LIMOCCIA L. – LEO A. – PIACENTE N., *Vite bruciate di terra, Donne e immigrati. Storie, testimonianze, proposte contro il caporalato e l'illegalità*, Gruppo Abele, 1997

LINDSAY L. A., *Il commercio degli schiavi*, Il Mulino, 2011

LIPARI N., *Diritto e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona*, Studium, 2004

LIPARI N., *Persona e mercato*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile,* 2010, pp. 289 ss.

LIVI BACCI M., *Immigrazione: nuova legge, ma quale politica?*, in *il Mulino*, 2002

LIVI BACCI M., *Cronache di due fallimenti. L'Europa, l'Italia e le politiche*

migratorie, in *il Mulino*, 2011

LO FARO A., *Immigrazione, Lavoro, cittadinanza,* in *Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 1997, pp. 535 ss.

LOI P., *La ragionevolezza come predicato delle differenze di trattamento*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale,* 2008, pp. 481 ss.

LO MONTE E., *Lo sfruttamento dell'immigrato clandestino: tra l'incudine (dello stato) e il martello (del caporalato)*, in *Critìca*, 2011, pp. 41 ss.

LO MONTE E., *Osservazioni sull'art. 603-bis c.p. di contrasto al caporalato: ancora una fattispecie enigmatica*, in A.A.V.V. (a cura di), *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, Esi, 2013, pp. 953 ss.

LOY G., *Lavoratori extracomunitari. Disparità di trattamento e discriminazione*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale,* 2009, pp. 517 ss.

LUCIANI M., *La produzione economica privata nel sistema costituzionale,* Cedam, 1983

LUCIANI M., *Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L'esperienza italiana,* In *Rivista critica del diritto privato*, 1992, pp. 203 ss.

LUCIANI M., *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 2010, 3, pp. 628 ss.

LUDOVICO G., *Il lavoro subordinato degli immigrati extracomunitari*, in *Diritto delle relazioni industriali*, 2001, pp. 477 ss.

LUDOVICO G., *Ingresso e soggiorno dei lavoratori stagionali*, in DONDI G. (a cura di), *Il lavoro degli immigrati*, Ipsoa, 2003, pp. 200 ss.

LUDOVICO G., *Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro (o per altri motivi che consentono comunque il lavoro*), in DONDI G. (a cura di), *Il lavoro degli immigrati*, Ipsoa, 2003

LUDOVICO G., *Profili sostanziali: la disciplina del lavoro subordinato*, in NASCIMBENE B. (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Cedam, 2004, pp. 752 ss.

LUDOVICO G., *L'accesso degli stranieri extracomunitari al pubblico impiego tra limitazioni normative e aperture interpretative*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2009, pp. 400 ss.

LUZZATTO G., *I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche italiane nei secoli IX e X,* Società tipografica Marchigiana, 1910

MACIOTI M. I. – PUGLIESE E., *Gli immigrati in Italia*, Laterza, 1996

MACIOTI M. I. – PUGLIESE E., *L'esperienza migratoria: immigrati e rifugiati in Italia*, Laterza, 2010

MADEO A., *Forcedlabour e diritto penale interno*, in BUCCELLATO F. – RESCIGNO M. (a cura di), *Impresa e forcedlabour: strumenti di contrasto*, Il Mulino, 2015, pp. 121 ss.

MAGNO P., *Brevi note a margine della legge sui lavoratori extracomunitari*, in *Diritto e lavoro*, 1987, I, pp. 350 ss.

MAGRINI S. – PIZZATI P., *Somministrazione e esternalizzazione del lavoro*, in FERRARO G., *Sviluppo e occupazione nel mercato globale*, Giuffrè, 2004

MALOWIST M., *La schiavitù nel Medioevo e nell'età moderna*, Edizioni Scientifiche Italiane, 1987

MALZANI F., *Ambiente di lavoro e tutela della persona. Diritti e rimedi*, Giuffrè, 2014

MANCA L., *L'immigrazione nel diritto dell'Unione europea*, Giuffrè, 2003

MANCINI F., *Politica comunitaria e nazionale delle migrazioni nella prospettiva dell'Europa sociale*, in *Rivista di diritto europeo*, 1989, pp. 309 ss.

MANCINI G.F., *Principi fondamentali di diritto del lavoro nell'ordinamento delle Comunità Europee*, in AA. VV., *Il lavoro nel diritto comunitario e l'ordinamento italiano. Atti del Convegno (Parma, 30-31 ottobre 1985)*, Cedam, 1988, pp. 26 ss.

MANCINI G. F., *Il governo dei movimenti migratori in Europa*, in *Diritto e lavoro*, 1992, pp. 233 ss.

MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte speciale*, Cedam, 2012

MARANDO M., *Ingresso e soggiorno dello straniero per lavoro autonomo*, in DONDI G. (a cura di), *Il lavoro degli immigrati*, Ipsoa, 2003, pp. 215 ss.

MARANDO M., *Ingresso di extracomunitari per lavoro in casi particolari*, in DONDI G. (a cura di), *Il lavoro degli immigrati*, Ipsoa, 2003, pp. 223 ss.

MARANDO M., *La disciplina del lavoro autonomo e i rapporti di lavoro speciali*, in NASCIMBENE B. (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Cedam, 2004, pp.

844 ss.

MARCHESI C., *Seneca*, in GENTILE G. (a cura di), S*tudi filosofici*, Principato, 1912

MARIUCCI L., *I molti dubbi sulla c.d. riforma del mercato del lavoro*, in *Lavoro e diritto*, 2004, pp. 7 ss.

MARKS S., *Exploitation as an International Legal Concept*, in MATLASKE W. – COSTA S. – BRUNKHORST H. (a cura di), *Contemporary Perspective on Justices*, Hampp, 2010, pp. 9 ss.

MARTINELLI A., *La democrazia globale. Mercati, movimenti, governi*, Università Bocconi Editore, 2004

MARTINELLI M., *Il legame incrinato. Lavoro e società in trasformazione nell'epoca della globalità*, Vita e Pensiero, 2003

MARTINI B. - REY V.*, Immigrati e sicurezza sul lavoro: oltre la barriera linguistica*, in *www.ambientesicurezza24.com*, 25 gennaio 2014

MAZZACANE A., *La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta*, in MAZZACANE A. (a cura di), *Diritto economia e istituzioni nell'Italia fascista*, Baden-Baden, 2002, pp.1 ss.

MAZZIOTTI M., *Il diritto al lavoro*, Giuffrè, 1956

MAZZIOTTI M., voce *Lavoro (di. cos.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, 1973

MAZZONI G., voce *Diritto del lavoro e sindacale*, in *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, 1964

MAZZOTTA O., *Ragionare per modelli: conciliare lavoro e non lavoro nella crisi economica. Spunti per una discussione*, in BALLESTRERO M.V. – DE SIMONE (a cura di), *Persone, lavori, famiglie. Identità e ruoli di fronte alla crisi economica*, Giappichelli, 2009, pp. 3 ss.

MAZZOTTA O., *Manuale di diritto del lavoro,* Cedam, 2015

MEILASSOUX C., *Antropologia della schiavitù*, Mursia, 1992

MCBRITTON M., *La legge italiana sull'immigrazione e l'inclusione sociale,* in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2007, pp. 569 ss.

MCBRITTON M., *Prestazioni di fatto e lavoro immigrato*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2010, pp. 549 ss.

MCBRITTON M., *Lavoro in agricoltura e immigrazione*, in RIGO E. (a cura di), *Leggi, migranti e caporali: prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, Pacini, 2016, pp. 195 ss.

MC BRITTON M., *Contrattazione collettiva e contrasto al lavoro immigrato irregolare*, in GOTTARDI D. (a cura di), *Legal Frame Work. Lavoro e legalità nella società dell'inclusione*, Giappichelli, 2017, pp. 143 ss.

MCBRITTON M., *Lavoro extracomunitario, mercato del lavoro, contratti*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2017, 3, pp. 582 ss.

MCBRITTON M., *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, Cacucci Editore, 2017

MCBRITTON M. – SERINO C., *Immigranti di seconda generazione: dimensioni psico-sociali e aspetti normativi*, in *Minori e giustizia*, 2011, n. 1, pp. 69 ss.

MENGONI L., *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, in *Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile*, 1982, pp. 1117 ss.

MENGONI L., *Il contratto di lavoro nel diritto italiano*, in AA. VV., *Il contratto di lavoro nei Paesi membri della C.E.C.A.*, Giuffrè, 1966, pp. 656 ss.

MENGONI L., *Diritto e valori*, il Mulino, 1985

MENGONI L., *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, in *Diritto e valori*, il Mulino, 1985, pp. 123 ss.

MENGONI L., *Diritto civile*, in *L'influenza del diritto del lavoro su diritto civile, diritto processuale civile, diritto amministrativo,* in *Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 1990, pp. 45 ss.

MENGONI L., *I diritti sociali*, in *Argomenti di Diritto del Lavoro,* 1998, pp. 2 ss.

MENGONI L., *Il contratto individuale di lavoro,* in *Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2000, pp. 181 ss.

MISCIONE M., *Caporalato e sfruttamento del lavoro*, in *Il lavoro nella giurisprudenza,* 2017, 2, pp.113 ss.

MISSORICI M. – ROMANO C., *Libertà di circolazione e soggiorno: i cittadini degli Stati terzi tra cittadinanza europea e politica dell'immigrazione*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 1998, pp. 53 ss.

MOLIER BOUTANG Y., *Dalla schiavitù al lavoro salariato*, Manifesto libri, 2002

MONTANARI A., *La normativa comunitaria sull'immigrazione: ritardi (politici) e debolezze (strategiche)*, in DONDI G. (a cura di), *Il lavoro degli immigrati*, Ipsoa, 2003, pp. 40 ss.

MONTANARI A., *Stranieri extracomunitari e lavoro*, Cedam, 2010

MONTANARI L., *La giurisprudenza costituzionale in materia di diritti degli stranieri*, in *Federalismi.it*, 2019, 2, pp. 63 ss.

MONTEDORO C., *Dal welfare state alle politiche attive di integrazione lavorativa delle persone svantaggiate: il dibattito e le esperienze in Italia e in Europa*, Franco Angeli, 1999

MONTICELLI L., *Disciplina penale del collocamento e della intermediazione illecita*, in DEIDDA B. – GARGANI A., *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, Giappichelli, 2012, pp. 575 ss.

MORBIDELLI G., voce *Iniziativa economica privata*, in *Enciclopedia giuridica*, Treccani, 1989, pp. 3 ss.

MORRONE F., *Il lavoratore migrante irregolare*, in GAMBINO F. – D'IGNAZIO G. (a cura di), *Immigrazione e diritti fondamentali. Fra costituzioni nazionali, Unione Europea e diritto internazionale*, Giuffrè, 2010, pp. 293 ss.

MORTATI C., *Commento all'art. 1*, in BRANCA G. (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli, 1975, pp. 1 ss.

MOTTURA G., *Necessari ma non garantiti. I fattori di vulnerabilità socio-economica presenti nella condizione di immigrato*, in CARCHEDI F. - MOTTURA G. - PUGLIESE E. (a cura di), *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*, Franco Angeli, 2005, pp. 61 ss.

MOTTURA G. – PUGLIESE E., *Agricoltura, Mezzogiorno e mercato del lavoro*, il Mulino, 1975

NAPOLI M., *Il lavoro e le regole. C'è un futuro per il diritto del lavoro?*, in *Jus*, 1998, pp. 51 ss.

NAPOLI M., *Categorie generali e specialità nel diritto privato: il diritto del lavoro*, in PLAIA A., *Diritto civile e diritti speciali. Il problema dell'autonomia delle normative di settore*, Giuffrè, 2008, pp. 253 ss.

NAPPI S., *Il lavoro degli extracomunitari*, Esi, 2005

NAPPI S., *Immigrazione, lavoro ed economia sommersa*, in *Diritto del mercato del lavoro*, 2006, pp. 457 ss.

NAPPI S., *Libera circolazione dei lavoratori subordinati*, in CARINCI F. – PIZZOFERRATO A. (a cura di), *Diritto del lavoro dell'Unione europea*, in *Diritto del lavoro,* Commentario diretto da CARINCI F., Utet, 2010, pp. 187 ss.

NASCIMBENE B., *Il trattamento dello straniero nel diritto internazionale ed europeo*, Giuffrè, 1984

NASCIMBENE B., *Libertà di circolazione delle persone, diritti dei cittadini dell'Unione e dei paesi terzi*, in NASCIMBENE B. (a cura di), *Da Schengen a Maastricht: apertura delle frontiere, cooperazione giudiziaria e di polizia*, Giuffrè, 1995, pp. 95 ss.

NASCIMBENE B., *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Profili ed effetti nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, 2002

NASCIMBENE B. – MAFROLLA E.M., *Recenti sviluppi della politica comunitaria in materia di immigrazione e asilo*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2002, pp. 13 ss.

NASCIMBENE B., *Il diritto degli stranieri. Le norme nazionali nel quadro delle norme di diritto internazionale e* comunitario, in NASCIMBENE B. (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Cedam, 2004, pp. 3 ss.

NATOLI U., *Limiti costituzionali dell'autonomia privata nel rapporto di lavoro. I. Introduzione*, Giuffrè, 1955

NATOLI U., *La Corte Costituzionale e la "parità di trattamento"*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1989, pp. 7 ss.

NATULLO G., *Sicurezza del lavoro e multiculturalismo: l'immigrazione come «fattore di rischio»*, in VISCOMI A. (a cura di), *Diritto del lavoro e società multiculturale*, Editoriale scientifica, 2011, pp. 303 ss.

NEGRELLI S., S*ociologia del lavoro*, Laterza, 2015

NERI L., *La resurrezione del libero licenziamento per il lavoratore extracomunitario" non regolarmente soggiornante"*, in *Rivista critica di diritto del lavoro*, 2001, pp. 222 ss.

NICOLI A., *L'occupazione dell'extracomunitario privo di valido permesso di*

soggiorno che ne consenta l'ammissione al lavoro: conseguenza sul rapporto di lavoro e sanzioni, in DONDI G. (a cura di), *Il lavoro degli immigrati*, Ipsoa, 2003, pp. 179 ss.

NOCIFORA E., *Quasi schiavi. Paraschiavismo e super-sfruttamento nel mercato del lavoro del XXI secolo,* Maggioli Editore, 2014

NOGLER L., *Cosa significa che l'Italia è una Repubblica "fondata sul lavoro"?* in *Lavoro e diritto*, 2009, n.3, pp. 427 ss.

NUNIN R., *Sicurezza sul lavoro e lavoratori immigrati: profili regolativi e questioni ancora aperte a cinque anni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2013, pp. 76 ss.

NUNIN R., *Salute e sicurezza sul lavoro: quali tutele per i lavoratori migranti?*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2017, pp. 614 ss.

NUZZO V., *L'utilizzazione di manodopera altrui in agricoltura e in edilizia: possibilità, rischi e rimedi sanzionatori*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT*, 2018, n. 357

NUZZO V., *Somministrazione di manodopera e fattispecie affini in agricoltura e in edilizia*, in CALCATERRA L. (a cura di), *La somministrazione di lavoro. Problemi e prospettive tra diritto nazionale e diritto dell'Unione europea*, Giuffrè, 2018, pp. 3 ss.

OLIVERI F., *Giuridificare ed esternalizzare lo sfruttamento. Il caso dei lavoratori immigrati nella vitivinicoltura senese*, in RIGO E. (a cura di), *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura,* Pacini Giuridica, 2016, pp. 47 ss.

OLIVETTI M., *I diritti fondamentali*, Claudio Grenzi Editore, 2017

OMIZZOLO M., *Il decreto legislativo 109/2012 («legge Rosarno»): criticità della norma contro lo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici migranti in agricoltura*, in *Agromafie e caporalato*, terzo rapporto a cura della Flai-Cgil e dell'Osservatorio Placido Rizzotto, 2016, pp. 79 ss.

ORCIANI B.M., *Il diritto privato del lavoro alla prova dell'emersione*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008

ORLANDI B., *Incidenza della normativa sulla curva infortunistica:*

considerazioni a latere delle rilevazioni statistiche, in PERSIANI M., LEPORE M. (diretto da), *Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro*, Utet, 2012, pp. 19 ss.

PADOVANI T., *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, in *Guida al diritto*, 2016, pp. 48 ss.

PAGGI M., *Prime note sulla nuova disciplina dei flussi migratori*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2002, pp. 22 ss.

PALA M., *Effetti della abrogazione del reato di "somministrazione fraudolenta" con il Jobs Act*, in *www.dottrinalavoro.it*.

PALADIN L. *Eguaglianza* (voce), in *Enciclopedia del Diritto*, 1965, pp. 546 ss.

PALADIN L., *Il principio costituzionale d'eguaglianza*, Giuffrè, 1965

PALADIN L., *Diritto Costituzionale,* Cedam, 1998

PALLADINI A., *La normativa nazionale sulla disciplina dell'immigrazione e dei lavoratori stranieri*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 2003, pp. 311 ss.

PALIDDA S., *Mobilità umane. Introduzione alla sociologia delle migrazioni*, Edizioni Cortina, 2008

PALMISANO G., *Dagli schiavi ai migranti clandestini: la lotta al traffico di esseri umani in una prospettiva internalizionalistica*, in *Ragion pratica*, 2010, pp. 469 ss.

PALMISANO L., *Mafia caporale*, Fandango, 2017

PAPA V., *Dentro o fuori il mercato? La nuova disciplina del lavoro stagionale degli stranieri tra repressione e integrazione*, in *Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2017, pp. 363 ss.

PAPA V., *Paradossi regolativi e patologie occupazionali nel lavoro agricolo degli stranieri*, in *Vite sottocosto*, 2018, pp. 243 ss.

PARIOTTI E., *I diritti umani. Tra giustizia e ordinamenti giuridici*, Utet, 2008

PARISI M., *Caporalato, quattro «spie» di reato*, in *Il Sole 24 ore*, 19 settembre 2011

PASQUINELLI C., *Da immigrati a migranti*, in *Parolechiave*, 2011, pp. 1 ss.

PASSANITI P., *Il diritto del lavoro come antidoto al caporalato*, in DI MARZIO F. (a cura di), *Agricoltura senza caporalato. Osservatorio sulla*

criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, Donzelli Editore, 2017, pp. 35 ss.

PATRONI GRIFFI A., *Stranieri non per la Costituzione*, in *Studi in onore di Vincenzo Atripaldi*, Jovene, 2009, pp. 987 ss.

PATTERSON O., *Slavery and Social Death. A comparative Study*, Harvard University Press, 1982

PERNOUD R., *Medioevo. Un secolare pregiudizio*, Bompiani, 2001

PERRONE L. (a cura di), *Né qui né altrove*, Sensibili alle foglie, 1998

PERROTTA D., *Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia del caporalato in agricoltura*, in *Meridiana*, 2014, n. 79, pp. 193 ss.

PERROTTA D., *Questa legge non basta*, in *www.rivistailmulino.it*

PERROTTA D., *Il caporalato come sistema: un contributo sociologico*, in RIGO E. (a cura di), *Leggi, migranti e caporali: prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, Pacini, 2016, pp. 15 ss.

PERROTTA M., *Chi è il migrante?*, in *Hamelin. Storie figure pedagogia*, 2014, n. 35, pp. 6 ss.

PERULLI A., *La riforma del mercato del lavoro: bilancio e prospettive*, in MARIUCCI (a cura di), *Dopo la flessibilità, cosa? Le nuove politiche del lavoro*, il Mulino, 2006, pp. 193 ss.

PERULLI A., *Efficient breach, valori del mercato e tutela della stabilità. Il controllo del giudice nei licenziamenti economici in Italia, Francia e Spagna*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale,* 2012, pp. 561 ss.

PESANTE M. L., *Come servi. Figure del lavoro salariato dal diritto naturale all'economia politica*, Angeli Editore, 2013

PETRE-GRENOUILLEAU O., *Qu'est-ce que l'esclavage?*, Larousse, 2010

PICCININI I., *Sulla dignità del lavoratore*, in *Argomenti di Diritto del lavoro*, 2005, pp. 739 ss.

PINTO V., *Gli interventi legislativi regionali di contrasto al lavoro nero e di sostegno all'emersione*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2012, pp. 291 ss.

PINTO V., *Indici di congruità e contrasto al lavoro irregolare in agricoltura*, in *Rivista di diritto agrario*, 2014, pp. 356 ss.

PINTO V., *Migrazioni economiche e rapporti di lavoro. Alcuni spunti di riflessione*, in D'ACUNTO S. – DE SIANO A. – NUZZO V. (a cura di), *In cammino tra aspettative e diritti. Fenomenologia dei flussi migratori e condizione giuridica dello straniero*, Esi, 2017, pp. 243 ss.

PINTO V., *Filiere agro-alimentari e agro-industriali, rapporti di produzione agricola e lavoro nero*, in FERRANTE V. (a cura di), *Economia "informale" e politiche di trasparenza: una sfida per il mercato del lavoro*, Vita & Pensiero, 2017, pp. 83 ss.

PIORE M. J., *Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies*, Cambridge University Press, 1979

PITTAU F., *La Convenzione dell'ONU sui lavoratori migranti dieci anni dopo*, in *Affari sociali internazionali*, n. 3, 1999, pp. 45 ss.

PITTAU F., *Mercato occupazionale e nuovi lavoratori: per una riflessione sul ruolo degli immigrati. Immigrazione e atteggiamenti della società in Italia e nei principali Paesi dell'Unione europea*, in *Affari sociali internazionali*, 2001, pp. 133 ss.

PIVA D., *I limiti dell'intervento penale sul caporalato come sistema (e non condotta) di produzione: brevi note a margine della l. n. 199/2016*, in *Archivio penale*, 2017, pp. 184 ss.

POHLENZ M., *La Stoa. Storia di un movimento spirituale*, traduzione it. a cura di DE GREGORIO O., Bompiani, 1967

PUGIOTTO A., La «galera amministrativa» degli stranieri e le sue incostituzionali metamorfosi, in *Quaderni costituzionali*, 2014, 3, pp. 573

PUGLIESE E., *I braccianti agricoli in Italia: tra mercato del lavoro e assistenza*, Franco Angeli, 1984

PUGLIESE E., *La portata del fenomeno e il mercato del lavoro*, in MACIOTI M. I. – PUGLIESE E., *Gli immigrati in Italia*, Laterza, 1998, pp. 38 ss.

PUGLIESE E., *Schiavitù e non: questioni concettuali e problemi per la ricerca*, in CARCHEDI F. - MOTTURA G. - PUGLIESE E. (a cura di), *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*, Franco Angeli, 2003, pp. 49 ss.

PUGLIESE E., *L'Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne*, Il Mulino, 2006

QUADRI S., *Primi spunti per uno statuto giuridico dell'immigrato extracomunitario*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1998, pp. 413 ss.

RAIMONDI G., *L'Organizzazione Internazionale del Lavoro ed i fenomeni migratori*, in BENVENUTI P., *Flussi migratori e fruizione dei diritti fondamentali*, il Sirente, 2008, pp. 55 ss.

RAUSEI P, *A contrasto del caporalato ripristinate in parte le tutele cancellate da Jobs Act e depenalizzazione*, in *Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2017, pp. 263 ss.

RAWLS J., *Lezioni di storia della filosofia politica*, La Feltrinelli, 2009

REBAUDENGO P.A., *La separazione del lavoro dall'impresa: alcune significative novità*, in *Lavoro e diritto*, 2004, pp. 172 ss.

RECCHIA G., *Il ruolo dell'autonomia collettiva*, in GHERA E. - GAROFALO D. (a cura di), *Contratti di lavoro, mansioni e misure di conciliazione vita-lavoro*, Cacucci, 2015, pp. 117 ss.

REDIKER M., *La nave negriera: la grande macchina del mondo atlantico*, Il Mulino, 2007

RESCIGNO M., *Impresa "schiavistica", decentramento produttivo, imputazione dell'attività e applicazione delle regole,* in BUCCELLATO F. - RESCIGNO M. (a cura di), *Impresa e forcedlabour: strumenti di contrasto*, il Mulino, 2015, pp. 69 ss.

RESCIGNO P., *L'abuso del diritto*, in *Rivista di diritto civile*, 1965, pp. 205 ss.

RESCIGNO P., *Persona e comunità. Saggi di diritto privato*, Il Mulino, 1966

RESTA E., *A proposito di dignità*, in AA. VV., *L'articolo 3*, Ediesse, 2014, pp. 283 ss.

RESTA F., *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, Giuffrè, 2008

REYNERI E., *L'Italia, le immigrazioni e il mercato del lavoro*, in BARONIO G. – CARBONE A. E., *Il lavoro degli immigrati: programmazione dei flussi e politiche di inserimento*, Franco Angeli, 2002, pp. 65 ss.

REYNERI E., *Gli immigrati in un mercato del lavoro segmentato e spesso sommerso*, in TURSI A. (a cura di), *Lavoro e immigrazione. Commento alle norme*

della legge n. 189 del 2002 (di modifica del d.lgs. n. 286 del 1998), relative alla disciplina dell'immigrazione per lavoro, e del d.l. n. 195 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002, Giappichelli Editore, 2005, pp. 38 ss.

RICCIO B. (a cura di), *Emigrare, immigrare, transmigrare*, in *Afriche e Orienti*, 2000, pp. 4 ss.

RICCOBONO A., *"Ai confini dell'integrazione": migrazioni europee, libertà di movimento e diritti sociali di cittadinanza, oggi*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2017, pp. 652 ss.

RIVELLINI F., *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Diritto e pratica del lavoro*, 2013, pp. 1287 ss.

RIVERSO R., *La sottile linea tra legalità e sfruttamento del lavoro*, 23 marzo 2017, in *www.questionegiustizia*

RIZZELLI G., *Lo schiavo romano: immaginario sociale e diritto*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano "Vittorio Scialoja"*, 1998-1999, pp. 227 ss.

ROCCELLA M., *La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù*, in *Ragion pratica*, 2010, pp. 419 ss.

ROCCELLA M. – TREU T., *Diritto del lavoro dell'Unione europea*, Cedam, 2012

RODOTÀ S., *Antropologia dell'"homo dignus"*, in *Rivista critica di diritto privato*, 2010, pp. 547 ss.

RODOTÀ S., *Il diritto di avere diritti*, Editori Laterza, 2012

ROMAGNOLI U., *Eguaglianza e differenza nel diritto del lavoro*, in *Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 1994, pp. 558 ss.

ROMAGNOLI U., *Radiografia di una riforma*, in *Lavoro e diritto*, 2004, pp. 19 ss.

ROMAGNOLI U., *Diritto del lavoro e quadro economico: nessi di origine e profili evolutivi*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2013, pp. 586 ss.

ROMAGNOLI U., *Controcorrente*, in *Lavoro e diritto*, 2015, pp. 3 ss.

ROMEO G., *Diritti fondamentali e immigrazione*, in *federalismi.it*, 2019, 2, pp. 5 ss.

RONCO C., *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: problematiche*

applicative e prospettive di riforma, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2016, pp. 665 ss.

RONDO A., *Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato*, in DONDI G. (a cura di), *Il lavoro degli immigrati*, Ipsoa, 2003

ROSSI E. – BIONDI DAL MONTE F. – VRENNA M., *La governance dell'immigrazione. Diritti, politiche e competenze*, Il Mulino, 2013

RUGGERI A., *Sistema integrato di fonti, tecniche interpretative, tutela dei diritti fondamentali*, in *Politica del diritto*, 2010, pp. 3 ss.

RUSCIANO M., *Introduzione*, in VISCOMI A., *Immigrati extracomunitari e lavoro subordinato. Tutele costituzionali, garanzie legali e regime contrattuale*, Edizioni Scientifiche Italiane, 1991, pp. 1 ss.

RUSSO SPENA M. – CARBONE V. (a cura di), *Il dovere di integrarsi. Oltre il logos multiculturalista*, Armando, 2014

RYMKEVITCH O., *Europa e immigrazione: verso l'adozione di un metodo aperto di coordinamento a livello UE*, in *Diritto delle relazioni industriali*, 2001, pp. 457 ss.

SACCONI M. – TIRABOSCHI M., *Un futuro da precari?: il lavoro dei giovani tra rassegnazione e opportunità*, Mondadori, 2006

SALERNO G., *Art. 41*, in CRISAFULLI V. – PALADIN L. (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Cedam, 1990, pp. 318 ss.

SALLER R., *La schiavitù e la famiglia romana*, in FINLEY M. (a cura di), *La schiavitù nel mondo antico*, Laterza, 1981, pp. 8 ss.

SANTINI F., *L'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato*, in TURSI A. (a cura di), *Lavoro e immigrazione*, in *Commentari di diritto del lavoro*, Giappichelli Editore, 2005, pp. 153 ss.

SANTINI F., *La violazione dei doveri di informazione e l'impiego di lavoratori clandestini o irregolari*, in TURSI A. (a cura di), *Lavoro e immigrazione*, in *Commentari di diritto del lavoro*, Giappichelli Editore, 2005, pp. 231 ss.

SANTINI F., *Le procedure ordinarie di selezione e assunzione del lavoratore straniero*, in TURSI A. (a cura di), *Lavoro e immigrazione*, in *Commentari di diritto del lavoro*, Giappichelli Editore, 2005, pp. 208 ss.

SANTORO E., *La regolamentazione dell'immigrazione come questione*

sociale: dalla cittadinanza inclusiva al neoschiavismo, in SANTORO E. (a cura di), *Diritto come questione sociale*, Giappichelli, 2010, pp. 129 ss.

SANTORO E. – GENOVESE D., *L'art. 18 (T.U. Immigrazione) e il contrasto dello sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra libertà e dignità*, in *Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2018, pp. 543 ss.

SANTORO PASSARELLI F., *Saggi di diritto civile*, II, 1961

SANTORO PASSARELLI G., *Diritto dei lavori e dell'occupazione*, Giappichelli, 2015

SASSEN S., *Globalizzazione e migrazioni*, in *La rivista delle politiche sociali*, 2004, pp. 59 ss.

SASSEN S., *Una sociologia della globalizzazione*, Einaudi, 2008

SAULLE M. R., *Schiavi lavoratori o lavoratori schiavi*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1979, pp. 641 ss.

SAULLE M. R., *voce Schiavitù*, in *Rivista di diritto internazionale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLI, 1989, pp. 1 ss.

SAULLE M. R., *Il traffico illecito di migranti come nuova forma di schiavitù*, in PALMISANO G. (a cura di), *Il contrasto al traffico dei migranti nel diritto internazionale, comunitario e interno*, Giuffrè, 2008, pp. 151 ss.

SAURIN DE LA IGLESIA M. R., *Per la storia del lavoro "coatto". Il caso galiziano nell'Ottocento*, in SICHIROLLO (a cura di), *Schiavitù antica e moderna*, Guida editori, 1972, pp. 225

SAVINO M., *Lo straniero nella giurisprudenza costituzionale: tra cittadinanza e territorialità*, in *Quaderni costituzionali*, 2017, pp. 41 ss.

SAVINO M., *Per una credibile politica europea dell'immigrazione e dell'asilo*, Fondazione Lelio e Lisli Basso, 2017

SAYAD A., *La doppia pena dell'immigrante. Riflessioni sul «pensiero di Stato»*, in *Aut aut*, 1996, pp. 275 ss.

SAYAD A., *L'immigrazione o i paradossi dell'alterità*, Ombre corte, 2008

SCACCIA G. (a cura di), *Lo straniero nella giurisprudenza della Corte di Giustizia CE. Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese. Madrid, 25-26 settembre 2008*, in *www.cortecostituzionale.it*, 2008

SCARCELLA A., *Il reato di "caporalato" entra nel codice penale*, in *Diritto penale e processo*, 2011, pp. 1184 ss.

SCEVI P., *Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: alcuni spunti di riflessione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2012, pp. 1059 ss.

SCIACCHITANO G., *Contrasto giudiziario al «caporalato»: analisi e problematiche*, in DI MARZIO F. (a cura di), *Agricoltura senza caporalato*, Donzelli, 2017, pp. 120 ss.

SCHIUMA D., *Il caporalato in agricoltura tra modelli nazionali e nuovo approccio europeo per la protezione dei lavoratori immigrati*, in *Rivista di diritto agrario*, 2015, 1, pp. 87 ss.

SCHIUMA D., *Immigrazione, caporalato e lavoro in agricoltura*, in *Lavoro e diritto*, 2016, 2, pp. 326 ss.

SCODITTI E., *Tra lavoro e sfruttamento del lavoro*, in DI MARZIO F. (a cura di), *Agricoltura senza caporalato*, Donzelli, 2017, pp. 67 ss.

SCOGNAMIGLIO R., *La specialità del diritto del lavoro*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1960, pp. 383 ss.

SCOGNAMIGLIO R., *Lavoro. I) Disciplina costituzionale*, in *Enciclopedia giuridica*, Treccani, 1990, vol. XVIII, pp. 1 ss.

SCORZA E., *Le novità rilevanti per il diritto penale nelle recenti manovre "anti-crisi"*, in *La legislazione penale*, 2012, 1, pp. 22 ss.

SCUTO F., *I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell'immigrazione irregolare*, Giuffrè, 2012

SENECA L. A., *Lettere morali a Lucilio*, a cura di SOLINAS F., Mondadori, 2011

SERENO G., *La dimensione costituzionale della dignità umana. Da concetto filosofico a elemento normativo di diritto positivo*, Editrice Apes, 2016

SERRA C., *La contrattazione collettiva in agricoltura: i problemi e le prospettive*, in *Collana ADAPT*, 2002

SGROI A., *L'utilizzo della manodopera attraverso lo schema dell'interposizione e le tutele apprestate dall'ordinamento tempo per tempo*, in *www.cortedicassazione.it*, 2017

SICULO D., *La rivolta degli schiavi in Sicilia*, Sellerio Editore, 1999

SILVESTRI G., *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, in *www.rivistaaic.it*

SIRACUSA L., *L'espulsione del migrante tra efficientismo e polismorfismo giuridico*, in MILITELLO V. – SPENA A. (a cura di), *Il traffico dei migranti. Diritti, tutele, criminalizzazione*, Giappichelli, 2015, pp. 253 ss.

SOLINAS P. G., *La vita in prestito. Debito, lavoro e dipendenza,* Argo, 2008

SOTTOSANTI E., *Il nuovo reato di caporalato dopo la legge n. 199/2016*, in *www.parolaalladifesa.it*

SPAEMANN R., *Persone. Sulla differenza tra "qualcosa" e "qualcuno"*, Laterza Editori, 2005

SPAGNUOLO VIGORITA V., *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, Jovene, 1959

SPEZIALE V., *Somministrazione di lavoro*, in GRAGNOLI E. – PERULLI A. (a cura di), *La riforme del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali*, Cedam, 2004, pp. 275 ss.

SPEZIALE V., *Il datore di lavoro nell'impresa integrata*, in *Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2010, pp. 1 ss.

SPEZIALE V., *La riforma del licenziamento individuale tra diritto ed economia*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2012, 1, pp. 523 ss.

SPEZIALE V., *La mutazione genetica del diritto del lavoro*, in W.P. CSDL "Massimo D'Antona".it, 2017, n. 322

SPIEZIA F. – FREZZA F. – PACE N. M., *Il traffico e lo sfruttamento di esseri umani*, Giuffrè, 2002

STOLFA F., *La legge sul "caporalato" (l. n. 199/2016): una svolta "etica" nel diritto del lavoro italiano? Una prima lettura*, in *Diritto della sicurezza sul lavoro*, Working Paper, n.1, 2017

STOLFI E., *La nozione di «persona» nell'esperienza giuridica romana*, in *Rivista critica di diritto privato,* 2007, 3, pp. 379 ss.

STROZZA S. – DE SANTIS G. (a cura di), *Rapporto sulla popolazione. Le molte facce della presenza straniera in Italia*, Il Mulino, 2017

SUPIOT A., *Le statut des travailleurs migrants extracommunautaires en droit*

français, in Aa. Vv., *Lavoratore extracomunitario e integrazione europea*, Cacucci, 2007, pp. 51 ss.

TALAMANCA M., *Elementi di diritto privato romano*, Giuffrè, 2001

TERRACIANO U., *Il ricongiungimento familiare dello straniero in Italia. Diritto all'unità familiare e dei minori*, Key Editore, 2015

THOMAS H., *The Slave Trade: the History of the Atlantic Slave Trade (1440-1870),* Picador, 1997

TINEBRA G. – CENTONZE A., *Il traffico internazionale di persone*, Giuffrè, 2004

TIRABOSCHI M., *Prima lettura del d.lgs. n. 81/2015 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro*, collana ADAPT Labour e-book studies, 2015

TODARO M. P., *Internal migration in developing countries*, International Labor Office, 1976

TONELLO F., *La Costituzione degli Stati Uniti,* Mondadori, 2010

TORDINI CAGLI S., *Profili penali del collocamento della manodopera. Dalla intermediazione illecita all'"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"*, in *L'indice penale*, 2017, pp. 727 ss.

TORRE V., *Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento*, in *Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2018, pp. 289 ss.

TOZZOLI S., *La cornice internazionale ed i principali modelli europei di disciplina del fenomeno migratorio per ragioni di lavoro*, in TURSI A., *Lavoro e immigrazione*, in *Commentari di diritto del lavoro*, Giappichelli Editore, 2005, pp. 63 ss.

TRAVERSA E., *Il coordinamento delle politiche migratorie nazionali nei confronti degli stranieri extracomunitari*, in *Rivista di diritto europeo*, 1988, pp. 5 ss.

TREU T., *Cittadino e straniero nel diritto del lavoro*, in *Iustitia*, 1993, pp. 129 ss.

TUCCI G., *La giustizia degli esclusi*, Editoriale Scientifica, 2013

TUCCI G., *Nuove schiavitù e mercato globale*, in *www.questionegiustizia.it*

TURATTO G., *Riflessioni su una concezione della "cittadinanza" che non rispetta i diritti fondamentali garantiti a ogni persona*, in *Rivista giuridica del*

lavoro e della previdenza sociale, 2004, pp. 677 ss.

TURATTO R. – VOLPE M., *Il governo dell'immigrazione e l'integrazione europea*, in BEDESCHI A. – LANDUCCI G. (a cura di), *Cittadinanza europea e extracomunitaria. Il fenomeno dell'immigrazione nel processo di integrazione europea*, Cedam, 1995, pp. 310 ss.

TURSI A., *La riforma della normativa in materia di immigrazione del 2002: una ricognizione critica, tra politica e tecnica legislativa*, in W.P. CSDL "Massimo D'Antona".it, 2004, n. 4

TURSI A., *La nuova disciplina dell'immigrazione per lavoro: una ricognizione critica*, in Tursi A. (a cura di), *Lavoro e immigrazione*, in *Commentari di diritto del lavoro*, Giappichelli Editore, 2005, pp. 10 ss.

TURSI A., *La riforma della normativa in materia di immigrazione del 2002: una ricognizione critica, tra politica e tecnica legislativa*, *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT*, 2014, n. 14

UNGARI P., *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Morcelliana Editore, 1974

VACCARI P., voce *Servitù della gleba*, in *Enciclopedia Italiana*, *www.treccani.it*, 1936

VALLEBONA A., *L'incertezza del diritto del lavoro e i necessari rimedi*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2004, 1, pp. 3 ss.

VARVA S., *"Undeclared work" e Unione europea, ultimo atto: una "piattaforma europea" per contrastare il lavoro sommerso*, in *Lavoro e diritto*, 2016, 3, pp. 461 ss.

VENDITTI L, *Lavoro degli extracomunitari e scadenza del permesso di soggiorno*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2002, 4, pp. 762 ss.

VENEZIANI B., *Il popolo degli immigrati e il diritto del lavoro: una partitura incompiuta*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2007, 1, pp. 479 ss.

VENEZIANI B., *Il lavoro tra l'ethos del diritto ed il pathos della dignità*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2010, pp. 257 ss.

VICO G. B., *La scienza nuova*, (1744), note storiche a cura di NICOLINI F., Laterza, 1953

VIOLA F., voce *Dignità umana*, in *Enciclopedia filosofica*, Bompiani, 2006, pp. 2863 ss.

VISCOMI A., *Immigrati extracomunitari e lavoro subordinato: tutele costituzionali, garanzie legali e regime contrattuale*, Edizioni scientifiche italiane, 1991

VISCOMI A., *Immigrati extracomunitari ed autonomia collettiva: un breve appunto su parità e differenza*, *in Diritto delle relazioni industriali*, 1992, 2, pp. 117 ss.

VISCOMI A., *Giuslavoristi ed immigrazione extracomunitaria: un incontro difficile*, in *Lavoro e diritto*, 1992, pp. 163 ss.

VISCOMI A., *Immigrazione*, in BAYLOS GRAU A. – CARUSO B. – D'ANTONA M. – SCIARRA S. (a cura di), *Dizionario di diritto comunitario del lavoro*, Monduzzi, 1996, pp. 435 ss.

VISCOMI A., *Lavoro sommerso e ed immigrazione*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2008, 1, pp. 22 ss.

VISCOMI A., *Lavoro e legalità: «settori a rischio» o «rischio di settore»? Brevi note sulle strategie di contrasto al lavoro illegale (e non solo) nella recente legislazione*, in *Rivista giuridica di diritto del lavoro e della previdenza sociale*, 2015, 3, pp. 606 ss.

VITALE E., *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Laterza, 2001

VITI F., *Schiavi, servi e dipendenti. Antropologia delle forme di dipendenza personale in Africa*, Raffaello Cortina Editore, 2007

VIVARELLI M.G., *Il caporalato: problemi e prospettive*, in *Il foro amministrativo*, 2008, pp. 2917 ss.

WHITTAKER C.R., *La servitù della gleba nel basso Impero romano*, in FINLEY M., *La schiavitù nel mondo antico*, Laterza, 1990, pp. 131 ss.

ZAGREBELSKY G., *Fondata sul lavoro. La solitudine dell'art. 1*, Einaudi, 2013

ZANFRINI L., *Sociologia delle migrazioni*, Laterza, 2004

ZECCA D., *Tutela avverso il provvedimento di espulsione fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa*, in *federalismi.it*, 2019, 2, pp. 44 ss.

ZOLO D., *Migrazione, cittadinanza, globalizzazione*, in GIOLO O. – PIFFERI

M. (a cura di), *Diritto contro. Meccanismi giuridici di esclusione dello straniero*, Giappichelli, 2009, pp. 1 ss.

ZOPPOLI L, *La corrispettività nel contratto di lavoro,* Edizioni Scientifiche Italiane, 1991

ZOPPOLI L., *Unione europea e lavoro sommerso: nuove attenzioni e vecchie contraddizioni*, in *Rivista giuridica di diritto del lavoro e della previdenza sociale*, 2008, 1, pp. 81 ss.

ZORZELLA N., *L'accordo di integrazione: l'ultimo colpo di coda di un governo cattivo?*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2011, n. 4, pp. 58 ss.

ZORZELLA N., *Il diritto all'unità familiare*, in DONDI G. (a cura di), *Il lavoro degli immigrati*, Ipsoa, 2003, pp. 232 ss.